157

Buello
B.F. 3 4

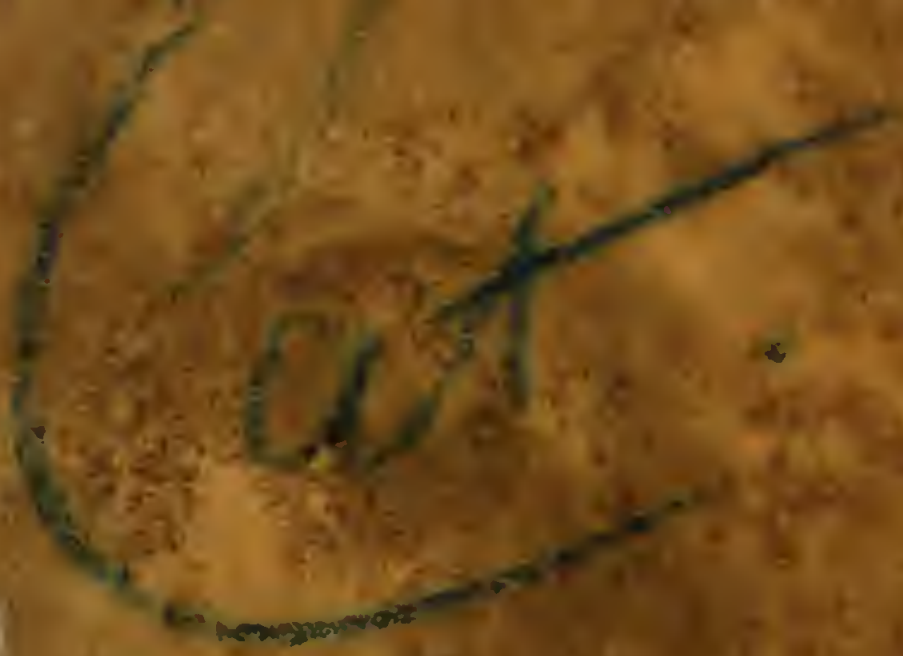

DUELLO
BIBLIOTECA
B 7
M
4
GIORGIO ENRICO
LEVI

13

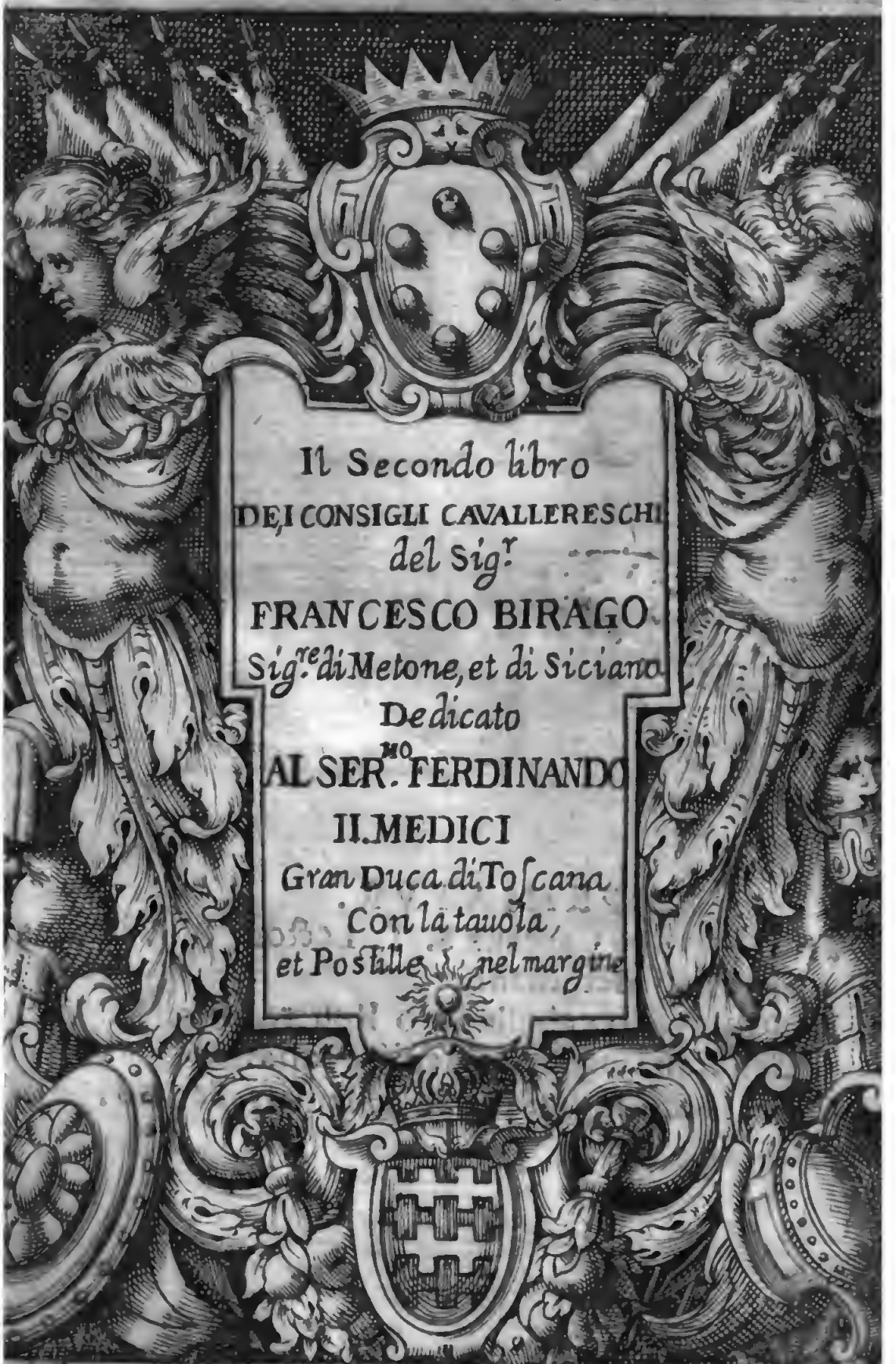

Il Secondo libro
DEI CONSIGLI CAVALLERESCHI
del Sig.r
FRANCESCO BIRAGO
Sig.re di Metone, et di Siciano
Dedicato
AL SER.mo FERDINANDO
II. MEDICI
Gran Duca di Toscana
Con la tauola,
et Postille nel margine

In Milano per Filippo Ghisolfi, ad instanza di Gio: Battista Bidelli 163
con priuilegio.

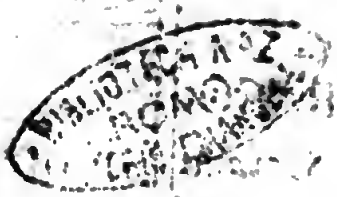

IMPRIMATVR.

Fr. Franciſcus Carenus S. T. Lector, & Vicarius S. Officij Mediolani.

Io. Paulus Mazuchellus pro Reuerendiſs. D. Vic. Generali Curiæ Archiepiſcopalis.

Comes Maioragius pro Excellentiſs. Senatu.

FRANCESCO BIRAGO
SIG.RE DI METONE ET SICIANO D'ANNI LXXVI.
Gio. P.o Bianchi F. in Milano.

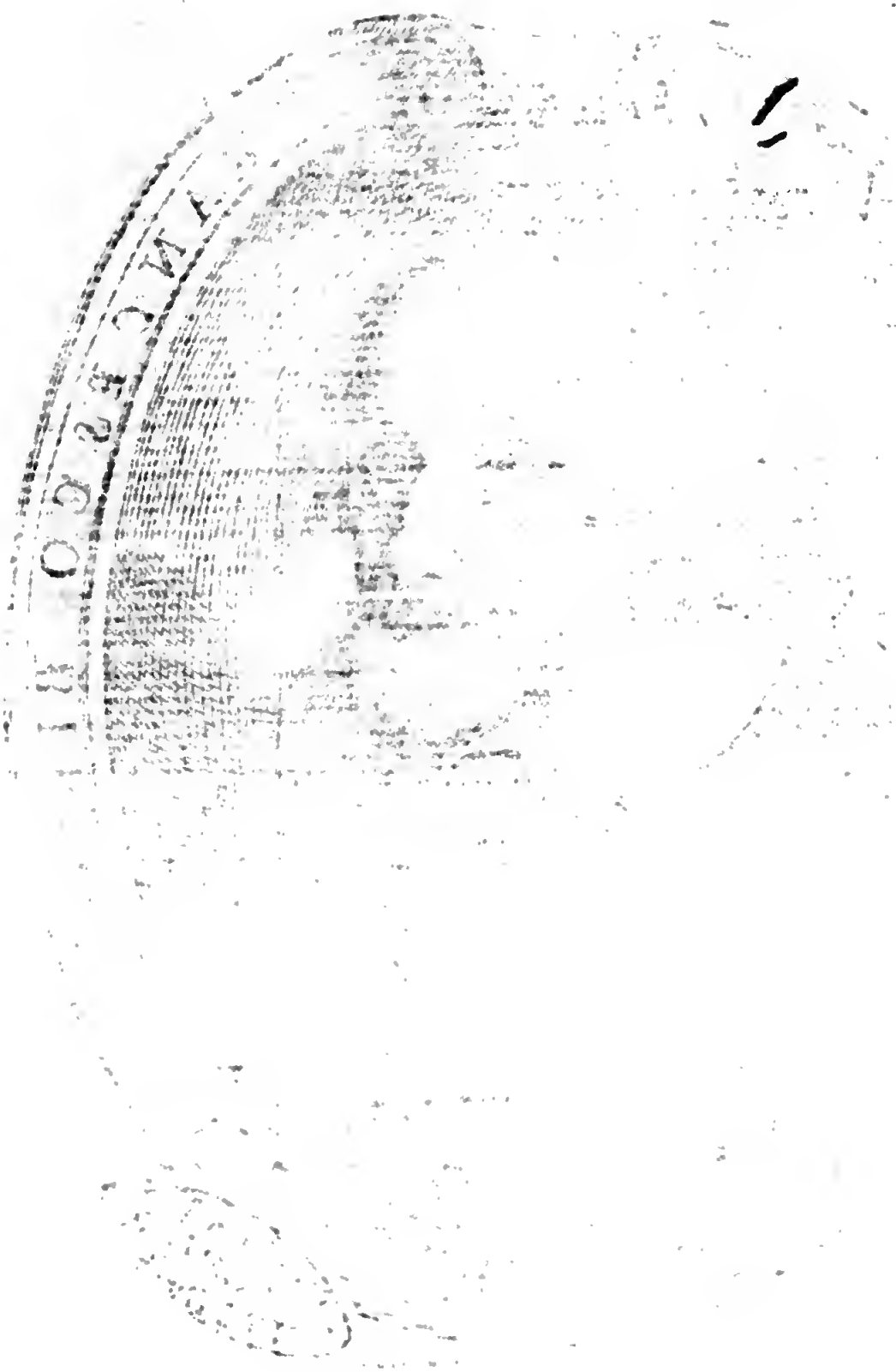

Ser.mo Sig.re

GRandiſſimo è l'obligo, che non ſolo io ; mà tutta la famiglia mia tiene alla glorioſa memoria del Magno Ferdinando, Auo di V. A. Sereniſs. per molti honori da lui riceuuti, & particolarmente per eſſerſi adoprato nel far promouere al Cardinalato il Grancancellier di Francia Renato Birago mio conſanguineo, & in oltre per hauer molto honorato l'Abbate Danielle Birago mio Zio, che di quella Altezza fù diuotiſſimo ſeruitore ; perciò ricordeuole io di tante gratie, & honori, che hà riceuuto la famiglia mia da quel grande Eroe, non poſſo ſe non viuer diuotiſſimo ſeruitore à V. A. Sereniſſima, la qual non ſolo rappreſenta, & rauiua il nome del grande Auo ſuo ; mà anco in così giouenile età fà riſplender le lui eroiche virtù; & accioche V.A.S. & tutto il mondo inſieme. conoſcano non ſolo la memoria, che hò de gli oblighi, che tengo verſo la lei Sereniſs. Caſa,

& l'immenso desiderio di darmi à V. A. S. à conoscer per suo diuotissimo, & humilissimo seruitore; non potendo in persona per l'età mia decrepita, hò giudicato, che mezo conueneuol mi sarà ad ottenere il mio desiderio dedicare à V. A. S. questo mio secondo libro de' Consigli Cauallereschi, il quale humilmente le appresento. Il soggetto di essi dimostra essere à V. A. douuto, ancorche di niente fossi io debitore; perche essendo V. A. per valore essempio di Caualleria, & per dignità Principe di Caualieri, da loro stessi si vengono ad offerirsele, con ferma speranza, fondata nella lei magnanimità, che non saranno non solo disprezzati; mà che alcuna volta (quando si troverà meno occupato) farà lor gratia delle sue orecchie. Supplico io adunque V. A. S. volermi honorar col riconoscermi per suo diuotiss. seruitore; & insieme aggradir questo puro affetto dell'animo mio, & à V. A. S. con quella humiltà, che maggior per me si può inchinandomi faccio humilissima riuerenza. Milano li 30. Giugno 1637.

Di V. A. Serenis.

Humiliss. & diuotiss. ser.

Francesco Birago Sig. di Metone,
& di Siciano &c.

Tauola delle cose più notabili, & essentiali, che nell'opera si contengono.

ABBATIMENTO in quali cause non si concede. fogl. 73. 157.
Abusi non deono esser seguiti da Caualieri, fogl. 139. 219.
Accessorio distrutto, se è distrutto il principale fogl. 100.
Adesso, adesso, voce, che tempo porta fogl. 165.
Adulterio, & sui pena fogl. 50.
Affermatiua semplice, quando non sodisfa fogl. 194.
Affetto si presume, ancorche non segua l'effetto fogl. 123.
Altiero, & sui qualità fogl. 289.
Amicitia naturale quale è. fogl. 202. à che ci obliga fogl. 206. Segni di vera amicitia fogl. 80. conueneuole all'humana natura fogl. 81.
Amico, che cosa è fogl. 81. Se nel far le paci si dee lasciar fuori 201. Non si deue temerariamente lasciare. iui. Vero da che si conosce 202. Perderlo è cosa graue. iui. Più si dee far conto di vn buono amico, che d'vn figliuolo. iui. Che cosa per l'amico si dee porre iui.
Animo col modo di offender si scopre, & quãdo nò fo. 310.
Antichità quanto è maggior, che opera fogl. 147. Di sangue, che cosa è fogl. 253. Quanto è maggiore, tanto più rende la nobiltà riguardeuole fogl. 255. Et le famiglie 291.
Appetiti perche dalla natura dati fogl. 298.
Arbitro se può sopra le cose dichiarate porre più mano fogl. 12.
Armi quando sono da essere adoprate fogl. 5. Quando recano honore 44. Perderle nel far quistione è vergogna 16. De' Dottori quali sono 184. Quando si dicono adoprate con ragione fo. 200. & 322.
Assicurare altri in parola di Caualiere di quanta forza è fogl. 4. 52.
Atto con l'intentione se basta ad offendere fogl. 6. Fauoreuole si presume accettato 43. & quando nò 226.

Quando si può ritrattare 43. Dishonorato non rende honorato chi lo fà 82. & 261. nè sodisfa à se 96. 129. 137. Se basta à scaricarsi 86.
Attore è l'ingiuriato fogl. 128. 148. 155. 221. & 246. Prouare è di lui proprio 221. Lui obligo 249. Non hà maggior vantaggio del Reo fogl. 166.
Autorità accompagnata con la ragione fà gran proua 84.

B.

Bandito nimico con cui si sia fatto pace, se senza biasimo si può offendere fogl. 119.
Bastone non si dee vsare contra Caualieri fogl. 288.
Battaglia non si admette sopra cause leggieri, nè meno sopra beni di fortuna fogl. 75. Si dee fare alla presenza di testimoni fogl. 76.
Biasimo merita, chi machina ad altri cõtra la fede data 96
Birri sono persone vili fo. 37. Se è cosa honoreuole andare con esso loro à fare alcuna cosa per suo interesse. iui.
Bosio Sforza non potè rifiutar Lodouico Vistarino fo. 293.
Bugia è vitio graue, & dà huomini vili fogl. 296. che cosa ci induce à dirla. iui.
Buono ogn'vno si presume fo. 13. 271. Voce di più significati. iui.

C

Carico onde nasce fogl. 179. & 185.
Cartello quello, che cõtener dee fo. 73. quãdo è nullo 259.
Caso di offesa occulta fogl. 1.
Caso di offesa fatta con mal modo fogl. 5.
Caso di chi si duole d'altri in scritto fogl. 7.
Caso di ferite, & perdita d'armi fogl. 14.
Caso di offesa fatta con mal modo, & superchiaria fo. 18.
Caso doue si essamina vno scritto per pace fo. 21. & 22.
Caso doue si propone modo per pace fogl. 25.
Caso auenuto in Napoli fogl. 27.
Caso di offesa con mal modo, & superchiaria fatta, & si essamina vno scritto, & si sogliono alcuni dubij fogl. 29.
Caso nel qual si essamina se vno è restato offeso fogl. 36.
Caso di offesa fatta ad vn Molinaro, & se il patrone è tenuto per lui fogl. 39.
Caso di chi pretende da vna dõna essere stato offeso fo. 47.
Caso di bastonate date ad vn famigliare fo. 53.

Caso

Caso di offesa fatta con vantaggio, & si essamina lo scritto per pace fogl. 57.
Caso nel qual si considera se si può honoratamente manifestare alla giustitia inganno, che contra lei, & il manifestante sia per seguire fogl. 62.
Caso di disfida fogl. 68.
Caso di mentita conditional senza precedente ingiuria 78.
Caso di mentita, & di offerta di far quistione fogl. 84.
Caso di chi dice di voler dar delle bacchettate, & quegli à lui risponde, che gli darà delle archibugiate fogl. 87.
Caso di morte seguita sotto parola ad altri data fogl. 88.
Caso di offese fatte con superchiaria fo. 127.
Caso nel qual si tratta se di soperchiaria fatta si possa con vn'altra soperchiaria risentirsi fo. 136.
Caso di offesa voluntaria, & con superchiaria fo. 140.
Caso di mentita fo. 143.
Caso di bastonate date ad vn Massaro, & se il patrone è obligato fo. 149.
Caso di più mentite fo. 154.
Caso di violation di parola, & sicurezza data fo. 158.
Caso di offerta di spada fo. 161.
Caso di offesa auenuta frà due giouanetti fo. 174.
Caso di offesa fatta à chi viueua sicuro, & senza sospetto dell'offensore fo. 181.
Caso di offese vicendeuoli, & di vn seruitore fo. 187.
Caso di offesa fatta per relatione fo. 189.
Caso di offesa fatta ad vn Famigliare, & di archibugiate al Patrone fo. 198.
Caso nel qual si essamina se la narratione del fatto è basteuole sodisfattione fo. 207.
Caso se vno è in obligo di honore con chi ad altri hà seruito di huomini contra lui fo. 203.
Caso di Mentita, & di ritrarsi poi fo. 212.
Caso di disfida, & rifiuto del luogo dal Reo; mà accetta il far quistione fo. 217.
Caso di chi ricusa restituir danaro hauuto in prestito 223.
Caso di mentita generale per rispetto della persona, & di mentita data al pensiero fo. 231.
Caso di rimissione, ò constitutione libera in scritto fo. 234.

Caso di bastonate, & fuga fo. 240.
Caso di chi pretende in nobiltà essere eguale ad altri, & di mentita fo. 243.
Caso istesso, & si essamina vno scritto proposto p pace 251.
Caso di disfida, & il disfidato ricorre alla giustitia fo. 258.
Caso nel qual si propone, che l'offeso dica di non voler lodisfattione; mà, che perdona per amor di Dio, & vuole, che l'offenditor risponda, che accetta il perdon per amor di Dio fo. 268.
Caso di pace rotta fo. 275.
Caso di offesa fatta alla presenza di Principe fo. 280.
Caso di offesa fatta per via indiretta, & con soperchiaria, & di parole, & di disfida fo. 285.
Caso di chi è ricercato confessar cosa non fatta fo. 296.
Caso di chi pretende di essere stato offeso, & poi di bastonare fo. 301.
Caso se vn nobile offende vn minor se lo fà pari al paragõ dell'armi con lui fo. 306.
Catone, & lui risposta fo. 302.
Caualiere di quali ingiurie dee far risentimento fol. 2. non gli si conuien dir non me'l pensauo. 15. 250. quando si fà conoscer valoroso fo. 26. non dee ritrarsi dalla parola data 40. non dee cercar risse fo. 43. non gli conuien risentimento con Donne. 48. come dee mouersi ad altri offendere. 54. suo vffitio. iui. dee seruire alle Dame 80. non deue tirar la lui querela alla briga 184. & vedi nella voce querela à qual fine piglia parola da due di nõ offendersi 93. deuesi gouernar con la ragione fo. 140. & con le leggi della Caualleria. iui. non deue pigliar se non le querele necessitate fo. 200. non dee mai offendere il suo nimico se non caualleresca mente iui. non deue combattere alla macchia fol. 219. con quali leggi deuono procedere. iui. chi non è 230. nõ dee vender per prezzo la lui vita, & honore. iui. lui vffitio 238 chi può da ogni priuato Caualiere esser dimandato à battaglia fol. 245. & per tutto. chi non può da Caualier priuato esser domandato à battaglia fol. 253. da quali errori dee partitamente guardarsi 263. infamia grande qual gli è 264. priuo d. li mor può sepelirsi viuo fol. 276. non può com-

comportar essere ingiuriato 283. chi è degno del nome di Caualiere d'ogn' altro è degno 292. non dee vscire à duello fo. 294. 322. quando non dee mai disdirsi fogl. 296. non dee confessar cosa falsa iui. sono specchi del mondo. 292. dalla lor commune opinione, & stile non si deue partire 271. non si dee caricar d'obligo senza bisogno 303. lui attion mala 305. non sogliono admettere in materia d'armi eccettion debole 322. è tenuto risentirsi di vitio appostо 139. ne' casi d'honor come dee procedere fo. 38.
Caualleresca dignità quando hebbe principio fo. 291.
Chiamata straordinaria, ò alla macchia nõ obliga 76. 219.
Compagno per il lui compagno offeso è tenuto à risentimento fo. 229.
Conditione niente pone in essere fo. 103. & 218. qual porta la parola data di non offendersi 103.
Condonar l'offesa. Leggi perdonar
Confession dell'error, che cosa opera fo. 32. 58.
Consentire quando è quasi commandare fo. 200.
Consuetudine ci fà debitori fo. 23. che cosa è. iui. de' Caualieri è legge 104.
Contratti sono voluntari, & necessarij fogl. 163. & 99. chi prima li dee adempire 168. dà che cosa si giudicano 107. come si stabiliscono fo. 218.
Cortese, & lui vffitio fo. 144.
Cortesia, & giustitia sono virtù dell'huomo nobile fo. 144.
Cosa rimessa è come accordata fo. 93.
Cose che si dicono esser fatte honoratamẽte fo. 43. & 220.

D

Delitti non deono restare occulti. fol. 66.
Detto di Alcibiade. fo. 262.
Difesa è lecita, & permessa à tutti. fo. 101. 177.
Disfida fondata sopra generalità se vale fogl. 73: fatta non si può più offendere il nimico. 75. 159. à che obliga. iui. è il libello caualleresco fo. 173. solennità, che in essa si ricercano 74.
Dishonore è tralasciar l'opre al viuer ciuile necessarie 68.
Dishonorato chi è propriamente fo. 65. & 68.
Disparità quando è giusta cagione di rifiutare altri 317.

poca non si considera.iui.
Dispregio è la maggiore ingiuria fo.106.287.308.lui varie sorti. 288.
Disuguaglianza de' Signori da che si conosse fo.253.
Donato non si presume tutto ciò,che è dato fo.229.
Donna non può offender con carico fogl.48. offenderla, e vergogna. 49.
Dottori non possono esser chiamati in proua d'armi fogl. 184.loro armi quali.iui.
Duca, ò Principe se può rifiutare vn Baron, ò altro nobil di gran virtù fo. 292.

E

Eccettione d'imparità di nobiltà quãdo non si può opporre fogl.310. quando hà luogo. fo.322.
Enfasi rende il parlar superbo fo.145.
Equita naturale suo fondamento,& fine fol. 98.
Errore è il pigliar violentemente l'altrui. fo. 41. error comette chi si vuole addossare offese fatte da Donne. 48. occulto non apporta infamia.fo.83.lui pena sin quando tarda à ricuerfi 84. è il dir mal d'altri.85.è il domãdar più di quello si dee hauere. 71. emendarsi di esso è virtù fo.93. confessarlo che cosa opera fo.32.58.186. proprio occulto non si dee scoprire.83. del Fausto 233.da quali si dee guardare il Caualiere 263.
Età all'armi habile fo.175.
Et particella,& lei natura fo.326.

F

Famiglie quali più nobili deono essere stimate fo.254.nobile, & antica quale 255. cioche la rende più nobile 291. parità di esse doue si dee considerare. 290.
Far tutto quello, che si può,in più non si è tenuto fogl. 86. 172.179.
Fatto proprio quando si può negare. fo.3.à' fatti,& non alle parole si deue attendere fo.167.dichiarano l'animo dell'operante.170. non si dee coprire. 32.
Fede à tutti si dee osseruare fo. 97. mancar di essa è vn distrugger la natura 98. è il fondamento dell'humana societa.iui.data si dee sempre osseruare. 125.
Federico Sauorgnano in che modo si disobligò da vna pace.fo.104. Felicità

Felicità humana in che consiste fo.63.
Feudatarij sono riguardeuoli. fo.145.
Fine vero per lo quale si da parola di non offendere fo.93. & 111.
Forse è voce di dubitare fo.53.
Forza con la forza si può respingere. fo.96.
Francesco Rè di Francia da chi volle essere armato Caualiere. fo.292.

G

Giustitia, & cortesia sono virtù dell'huomo nobile fo.144. se alla giustitia si può honoratamẽte ricorrere per aiuto delle offese riceuute fogl. 49. 94. 67.
Giusto per natura per tutto il mondo è tale fogl.64. non è sempre honoreuole fogl.72. vffitio dell'huomo giusto. fo.292.
Gloria non si dee preporre alla vita fo.297.

H

Habito di San Giouanni è testimonio fidelissimo di nobiltà fo.291.
Herede è obligato osseruar quello hà fatto il Defonto. fo. 181. non può più di quello, che egli hauerebbe fatto. 183.
Homicidio non è lodeuole fo.262.
Honesto è far castigar li Rei fo. 65. & 66. quello, che è honesto è anco honoreuole 67. 323. Se si dee preporre all'opinioni del mondo 67. & 146. & quello che non è honesto non è honoreuole. iui. non è disgiunto dall'honoreuole fogl. 71.
Honorato chi è fogl. 284.
Honoratamente procedere, che cosa è fogl. 262.
Honorare altri è operation di virtù fo.151.204.
Honore più si dee curar, che tutte le ricchezze fogl. 37. come ne'casi di honor si dee procedere 38. 54. & 55. Cauallerescо in due cose consiste 54. ogn'vno è tenuto difendere il proprio honore. fo. 322. honore è il ritrattar le cose male fo. 187. nelle cause di honor chi è di miglior conditione fo. 87. non ci può esser tolto; mà si ben macchiato 207. è il maggior de beni esterni fo.230. più caro della vita fo.203. proprio nõ si dee dare ad alcuno fo.238.

fo.238.le lui leggi,che pena portano cõ esso loro.iui.per propria colpa perduto non si può cõ parole racquistare 241.chi hà obligo di honore nõ si dee porre in luogo dal qual nõ possa à sua voglia vscire 250.onde nasce 263.suo fondamẽto 295.323.come si perde 109.241.297.si è tenuto difendere fo.322.segue la virtù 323.come s'imẽde quel detto. *Honorẽ meũ nemini dabo*, fo.124.ne' casi di honor meglio è peccar nel più, che nel meno fo. 272.
Humiltà non è senza grandezza d'animo fo. 274.
Huomo attiuo in che consiste la lui felicità fo.63.hà forza da risorger dal vitio 191.quando nõ è huomo 140.senza honore,e indegno di vita 203.230.non può hauer macchia maggior,che esser mentito fo. 327.

I

Incaricato è Attore fo. 128.
Infame è chi offende altri sotto parola fo.91.& vedi nella voce mancatore, & è chi manca di fede 97.116.non è admesso à testificare fo. 320.
Infamia grande ad vn Caualier quale fo. 264.
Ingiuria quando s'intende rimessa fo.2.& 129.quãdo aggraua 3.è vitio il farla.iui.quãdo dee essere stimata fo.7.si fà in non permettere,che altri goda il suo 67.si dee ad essa rispondere 128.& quando nõ si può si dee aspettar tempo à farlo 214.à quella fatta in assenza, si può anco nell'istesso modo rispõdere 129.se si è tenuto 190.fatta in assenza è segno di viltà.iui.onde nasce 179.& 185.deue essere espressa nel cartello 73.si può honoratamẽte perdonare, & quando 210.fatta con fraude è vituperosa 202.quella di dispregio è grauissima 106.& 287.che cosa è 244.di parole per vna volta può esser ritorta 248.si dee ripulsar Caualleresc amente 260.fatta presentialmente subito si dee rispondere 283.se à quella fatta alla presenza di Principe si può rispõdere 284.spreggiarle è cosa da magnanimo 302.quali si deono stimare 309.come si leua fo. 295.
Ingiuriato nel far pace non dee cercar l'altrui vituperio fo.24.è tenuto esprimere nell'accusa l'ingiuria fo. 289.
Ingratitudine è cosa difficile à perdonare fo. 201.
Intentione se sola offende fogl. 6.

Inter-

Interrogatione porta seco enfasi fo.145.
Instromenti del magnifico fo. 63.
Ira è cosa malageuole il rafrenarla fo. 283.

L

Lecito è à tutti dir el suo parere fo. 162.
Legge del talione fo.157.rō presume alcun malo fo. 179. sono giuste 66.chi fà quello, che commanda la legge, opera bene 67. giusta,o ingiusta à quella si dee obedire. iui.323.riguarda il ben viuere 298.dell'honor,che pena porta a' trasgressori fo: 238.
Lodouico Vistarino fo.293.

M

Macchia cioè combattere alla macchia se si è tenuto in punto d'honore fo,76.& 219.
Macchia di traditore non hà rimedio fogl. 2.
Maggiore se offendēdo vn minore se lo fà suo pari fo. 293. 310. & per tutto il cons,
Magistrati à qual fine ordinati fogl. 65.
Magnanimo, & luì conditione fo. 283.
Magnifico,& suoi instromenti fogl. 63.
Malo vna volta tale sempre si presume fo. 157. & 165. quello, che per natura è malo, non può mai per accidente alcuno esser buono fo. 125.
Mancamenti, che non obligano à risentimento fogl. 37.
Mancar si può à chi à noi manca fo. 36.90.169.
Mancator di parola deue esser ributtato fo. 160. chi è fo. 90. è destruttor della natura 98. chi non si può dire 95. chi è propriamente fo. 276.
Manifesti perche si fanno fogl. 9.
Marchese di Pescara,& lui sentenza fo.294.
Marito quando viene offeso dalla moglie fo. 47.
Massaro nō è del numero della famiglia del patrone 152.
Mediatori doppo fatta la pace se sono disobligati dalla parola hauuta,& data fo.118.
Meglio è peccar nel più, che nel meno ne'casi Cauallereschi fo.272.
Mentita quando vale fo. 75. che cosa è 81. & 233. condittionale quando piglia forza 82.85.328.quādo può esser ritorta 82. condittionale, & data alla voluntà se obliga

85. legitima quale è 147. ſuo rimedio 148. ad eſſer vera, che qualità dee hauere 147. 155. 247. 324. è macchia d'infamia 155. 328. quando non feriſſe 216. 282. 305. general ſe vale 231. quando non opera 237. quando è data honoratamente 247. à legitima non può eſſer riſpoſto con altra mentita .iui. quando ſi può ritorcere 252. à che ci obliga 253. carico di eſſa 256. ſuo fine. iui. legitima 282. quale è ingiuria 283. ad eſſa non ſi dee aprir la ſtrada fo. 327.

Mentito che fà vccidere il mentitore ſe ſi ſcarica fo. 82. è Attore 148. & 155. & 246. è infame nè può caricare altri 156. 328. lui conditione è peggiore di quella del mentitore fo. 305.

Mentitor quando non può eſſer rimentito fo. 13.

Minor ſe offende il maggior quando ſi fà à lui vguale fo. 147. 246. 253. & è coſa contra buoni coſtumi 246. è obligato cedere al maggiore fo. 241.

Miracolo di vn Crocefiſſo fo. 274.

Morte è il peggior di tutti i mali fo. 88.

Moti primi non ſono in noſtro potere fo. 272.

N

Narratione del fatto quando cõuiene fo. 5. 14. 60. 134. 187. à quali fini ſi pone 6. 32. 185. 194. 208. 238. quando non è neceſſaria 16. 194. non è intiera ſodiſtatione 209. può eſſer fatta in terza perſona fo. 58.

Natura ſi offende col mancar di fede fo. 98.

Negar quando ſi può honoratamente vn ſuo fatto fo. 83.

Negation ſemplice quando è mentita fo. 242. 281.

Negatiua sforzata fo. 4. quando non fà biſogno 194 & in quai caſi ſi ricerca fo. 39.

Nimico, che vuole offendere il lui nimico dopò la preſcrittion della querela, quello, che deue fare prima fo. 133. ſe gli dee dar campo di pẽtirſi 178. & 246. quãdo nõ vuole oſſeruar la pace quello, che far dee prima che romperla fo. 105. & 182. ſi deue trouare ſenza vantaggio 190. ſi dee ſtimare 110. bandito ſe ſi può offendere non oſtante la pace fatta con eſſo lui 119. chi và col mio nimico è mio nimico 204. ſe deue eſſer riſalutato dall'offeſo 34. ſenza auiſo ſe ſi può offendere 105. & 205.

Nobile

Nobile se perde seruendo ad vn par suo fo. 79. nobilmente dee sempre operare 241. quando fà pari vn minor di se 310. & vedi nella voce maggiore.
Nobiltà dee esser prouata da chi l'allega 245. 251. suoi gradi sono diuersi 246. come si proua 252. 256. nō è cosa naturale 252. in che modo à tutti gli huomini è commune 254. è differēza di nobiltà frà gli huomini, & frà gli Angeli, & ne' brutti, & nelle cose inanimate. iui. natural nobiltà in che consiste. iui. nell'huomo è virtù accidētale. iui. & 255. non s'acquista in breue tempo 255. in che cosa consiste. iui. di stirpe doue non può essere. iui. suo fondamento. iui. nō si può nodrir senza ricchezze 255. lei diffinitione. iui. quello, che si ricerca à far nobile vn huomo, & vna famiglia fo. 256.

O

Obligo di colui, che vuole romper la pace fo. 105. & 182. del prudente Caualiere 2. & 5. obligo naturale per tutto il mondo è tale fo. 98. in qual modo si estingue. 111. del mentitore 213. del mērito 215. del Caualiere 220. di chi altri disfida 248. dell'Attore 249. di chi dice alcuna cosa non presupposta dalla lege 252. dell'ingiuriato 282. de' Principi 284. di chi accusa altri 261. di chi si sente aggrauato, & offeso 286. 290.
Occasion honesta di adoprar l'armi fo. 322.
Offender chi s'humiglia è discortesia fo. 172. 165. 236. chi offende con mali termini offende prima se stesso 176. offendere è vn dispreggiare altri 179. chi si fida è graue errore 182. senza cagione è grauissimo errore 191. si come è anco senza auiso fo. 105. 205.
Offensore deue dar sodisfattione fo. 57. 238. è colui, che si pone dalla parte del mio nimico 142. non si dee ritrahere da confessare il vero fogl. 32.
Offesa occulta quale e fo. 2. non obliga à risentimento. iui. di dispregio e grandissima 106. 199. & 287. per via indiretta, & con mal modo quali sono 201. occulta presso il mondo e come non fosse 2. qual non porta carico 6. 20. 179. di honor cade se non frà pari 7. quādo s'intende rimessa 19 24. 41. 128. 181. 183. si presupone auenuta per mancamento di proprio valore 24. 61. 186. 195. 208. se si può

può per essa ricorrere al Principe 49. 67. 94. quella, che non carica ricerca però sodisfattione 6. 20. 185. quali si deono stimare 188. 302. 309. fatta da vn giouanetto se merita risentimento 175. quali obligano à risentimento 109. ingiusta quale è 245. è sempre cõ dispregio 308. onde prende qualità. iui. porta sempre con se mala presuntione 311. inauedutamente fatta quãdo fà colpeuole 311. cioche in essa si dee considerare. iui. fatta dal maggiore al minore, che cosa con se porta. iui.

Offese, & risentimẽti vergognosi deono esser fugiti fo. 263. quali non riceuono compositione 275. 277. quelle, che non caricano, che cosa richiedono nel venire à pace fogl. 6. 20. 185. 287. quali non si deono stimare 188. 302. 309. di honor frà quali persone cade 7. 302. 309. & quando nò. iui. diuision di esse fogl. 308.

Offeso se è obligato risalutar l'offensor ptima di hauer fatto pace fo. 34. quando non è obligato venire alla pace 35. quando può aspettar tempo di rispondere 164. sin quãto resta offeso 210. in quai casi è obligato far vedere al mondo, che può resistere al nimico fogl. 94.

Offerta non honoreuole fogl. 172. di cortesia come si dee accettare fogl. 163.

Opinioni communi si tengono per verità di fo. 148. & 232.

P

Pace modo di farla, quando niuna delle parti hà d'hauere fo. 16. nel farla cõuien mostrare animo generoso 17. nell' offese con superchiaria quale 20. chi in esse hà da patire alcuna cosa 22. chi in esse hà da parlar prima 83. 222. 264. nel farla non si dee cercar l'altrui vituperio 24. forma doue non è auenuta offesa 46. fatta chi prima vsa parole di cortesia all'altro è di maggior lode degno. iui. chi non la vuole osseruar non dee passar con compimẽti col nimico 182. nel farla non si deono lasciar fuori gli amici 201. nõ si è obligato farla non si è ricercato 210. quãdo li principali possono tralasciare essi di parlare 266 à che cosa in esse si dee hauer riguardo fo. 295.

Paragone bono cõme si forma 254. de' paragoni cuu' istesso cõmandamẽto della legge 159. 236. sono odiosi 145.

Pare voce, & sua natura fogl. 282.

Pari non render frà Caualieri è tenuto cosa vile fo. 95. & 262. contrastar co' pari è dubbioso fogl. 302.
Parole, che ne gli scritti di pace non si possono mutare 24. di pace da chi deono esser dette 31. 157. al lor significato si dee por mente 61. come si conoscano quelle, che ci obligano à risentimento 145. & 271. quando si ampliano 165. quando stabiliscono i contratti 167. 218. data di non offendere come s'intende 90. 103. 108. chi sotto parola offende è infame 91. chi la dà di non offender, non la dà di lasciarsi offendere 95. si dee leuar prima, che offendere 97. 103. à qual fine si riceue 95. 106. si licentiarsi da essa è segno di honore verso colui à chi si è data 166. 116. di pace ò di riconciliatione quando da vn terzo possono esser dette 188. à che fine si dà ad vn terzo di non offender 111. con la sola intentione non si vien meno della parola data 112. 116. quella, che si dà di nò offendere altri à che riguarda 117. quādo nō si è obligato leuar la iui. manifestano l'animo nostro 311. di pace deono esser dette dall'offesore, & perche 239. offensiue dette in assēza se caricano 190. 246 che cosa sono 233. 280. ingiuriose quādo si possono vsare 283. più offendono, che i fatti 287. quali non obligano 44.
Patrone quando può pigliar querela per il seruitore offeso fo. 142. 150. 198. se resta offeso per offesa fatta ad altri anco straniere in casa sua 49. se all'offensore cōuien fare scusa col patrone del seruitore da lui offeso 191. 199. se per offesa fatta ad vn suo camparo 55. se ad vn suo Molinaio ò fittabile 42. se ad vn massaro fogl. 152.
Patto come si stabilisse fogl. 163.
Pena del mentito fogl. 148. 156. dell'error quanto da se tarda à riceuersi 84. hà riguardo al delitto 121. chi non può esser punito non merita titolo di delinquente. iui.
Pensiero se si può mentire fogl. 232.
Perdonar, rimetter, condonare l'offesa sono parole, che tutte vagliono l'istesso fo. 61. perdonare à chi si può offender è gran vendetta 188. è cosa da magnanimo 263.
Perdono quando conuiensi domandare fo. 61. 141. 153. 201. 268. 270. chi lo domāda p amor di Dio, che cosa mostra 269. quādo è cosa honoreuole. iui. che cosa opera 204.
Perfidia, & tradigione, vitij grauissimi fo. 103. non è mai

lecità fogl. 125.
Più,& meno non hanno disconuenienza insieme fogl. 317.
Pouertà di che cosa è cagione fo. 79. è imagine di morte. iui.
Prescrittione doppo l'offesa, che cosa opera fo. 128. quello, che si deue fare in caso, che col nimico si volesse romperfi 133. & vedi nella voce tempo.
Presuntione di quãta forza è fo. 40. onde si piglia 131. si leua cõ vn'altra presũtiõ. iui. che cosa opera 253. lei forza 281
Primo in tempo hà maggior ragione fogl. 156. 241.
Principe se può rifiutare vn Barone fogl. 292.
Principi non si sono sdegnati chiamarsi Caualieri fo. 291. come fanno altri nobili fogl. 256.
Procedere honoratamente, che cosa è fogl. 262
Promessa di non offendere, che conditione hà seco fo. 108 quando non hà effetto 226.
Promettere quando non s'intende fogl. 226.
Prospero Colonna,& lui sentenza fogl. 293.
Protesta di volere esser nimico ad vno, che opera fogl. 45.
Proua ciuile doue è nõ si può ricorrere à quella dell'arme fo. 73. non si ricerca nelle cose notorie 320. non tocca à colui, che niega di hauer fatto alcuna cosa fogl. 193.
Prouocãte,& prouocato se possono allungare, ò abbreuiare il tempo dell'instanza della querela fogl. 166.

Q

Querela dee essere specificata, & certa fogl. 10. 38. non si dee fondar sopra imaginationi. iui. & 55. in quanto tempo si prescriue 74. & vedi nella voce tempo nõ dee esser tirata dalla via ordinaria alla straordinaria, ouer alla Briga 72. 133. tentata vna volta ciuilmente non può esser ridotta all'armi 73. leggieri non meritano proua d'armi. iui. alla querela col principale prima,& non cõ gli interessati si dee attendere 153. dell'honore con le regole dell'honore si gouerna 104. non può più di vna volta esser combattuta 192. sopra i beni di fortuna non si admette 73. in quanto tempo si prescriue 183. quali non si possono ridurre ad honorata pace 215. si deono combattere alla presenza di testimoni 76. quali non si possono con honore accordare 215. 241. doppo la contestation di essa non si può apporre eccettion d'imparità

rità di nobiltà 310. in quelle nelle quali appar manifesta falsità non si concede battaglia fo. 157.

K

Ragion naturale si dee attendere, & perche fo. 98. è il vero lume, che gouerna nell'anima nostra fo. 140.
Rapportatori se deono essere scoperti fo. 193. come si dee lor rispondere fo. 190.
Remissione se è cosa honoreuole fo. 161. & 235. con chi conuiene 235. il domandarla è cosa barbara 237. è sodisfattione orgoglioſa. iui. quando, & da chi si può honoratamente dare fo. 235. & 239.
Reo iui causa è fauoreuole fo. 166. & 318.
Ricchezze sono instrumenti ad essercitar la virtù fo. 63. sono instrumenti del magnifico. iui. senza esse niuno stato di huomo è riguardeuole 63. sono instromenti necessari à mantener la vita. iui. desiderarle quando è affetto lodeuole. iui. sono della nobiltà splendore, & segno 79. & perche fo. 255.
Riconciliatione fo. 46.
Rimetter l'offesa leggi perdonare.
Riputatione per qual cosa si perde fo. 64. si deue conseruare. iui.
Risentimento quando è fo. 18. che cosa è 19. quando non rileua 19. & 30. deue esser fatto honoratamente 129. per trè cagioni si fà 138. sciocco qual è 184. non honorato non rileua 261. vergognoso dee esser fuggito 263. propriamente quale è 272. di offesa onde nasce 284. più honoreuole è quello, che nel più pecca, che quello, che nel meno fo. 191. & 272.
Risse di esse non ne fù mai carestia fo. 43. non conuengono esser da Caualieri cercate fo. 44.

S

Saluto doppo l'offesa, che cosa opera fo. 19. 24. se salutando vno che sia di compagnia del mio nemico se s'intende anco salutato il nimico 33. di che è segno 19. 24. 35. se è modo proportionato di venire à pace 35. che cosa presuppone 141. è segno d'amore 19.
Scarico, che cosa è fo. 139.

Schernire chi sà l'arte di essa,& nel far quistione la perde di che da segno fo. 16.
Schiatta voce,& lei significato fo.255.
Scipione Africano difese il padre in battaglia fo.175.
Scolari,ò studenti sono obligati alla spupillatione fo. 23.
Scusa non si deue fare con chi non si è offeso fo.195.200. è vn atto di compimẽto necessario,& perche 204.& 206.
Segni di vera amicitia fo. 80.
Segno considerato per se se è vero,ò falso fo.102.
Sentenza del Giudice è testimonio fo. 181.
Seruitore ciò, che fà si presume farlo di ordine del lui patrone fo. 40. non può offender con carico vn Caualiere 304. è della famiglia del patrone, ministro,& instromento di esso fo.151.
Silentio doppo l offesa,che cosa presuppone f.128.& 183.
Sodisfatione in ingiuria con mal modo fatta fo.5.compitissima 26.che cosa presuppone,& che cosa è46.87.187. non buona quale è 51. maggior quale è iui. buona 57. 209. onde è formata,& che cosa è iui.in quai casi non si ricerca,& volendola quale esser deue 86.quello,che cõtener deue 180. in caso di superchiaria 179.185.quando non è di bisogno 187. da chi deue esser data 192.238.sue parti 209. giusta quale è 238. che cosa contener deue iui.in ingiuria di fatti 287. deue concordar col fatto 51.
Soggetto di scusa quando si può pigliare fo. 32.
Soldati se possono combatter querele particolari senza licenza de'loro superiori fo. 195.
Spada non si deue ingiustamente adoprare fo.1.& 322.
Spergiuro chi è fo.276.
Stima buona,& riputatione si dee conseruare fo. 64.
Superchiaria non rileua altri fo.129.deue esser fuggita.iui. non si può di essa con vn'altra superchiaria risentire 137. non obliga à risentimento iui. 142. 185. è segno di viltà 137. 179. 185. è cosa dishonoreuole il farla 138.che sorte di sodisfattion ricerca fo.142.

T

Tacere quando non si hà per consentire fo.219.si dichiara sempre contra il tacente 216. chi tace non afferma ne niega.iui. quando si hà per consentire fogl.227.& 273.

Tacito

Tacito, & lui forza fo. 312.
Termino segno quale è fo. 102.
Tẽpo doppo l'offesa fo. 74. 128. 173. 182. al Reo di rispondere 173. 166. 172. 174. breue dato, che cosa dimostra 164. di comparire fo. 166.
Termine è voce, che s'appropria tanto a' fatti, quanto alle parole fo. 73.
Titolo di Signore non si dà à seruitori Mercenarij fo. 79.
Torto non si fà à dimandare il suo per giustitia fo. 71.
Traditore non hà rimedio fo. 65. è il peggior vitio di tutti fo. 202.

V

Vendetta quando è conceduta fo. 129. se dee fare con molto auedimento 184. dishonorata quale è 113. a' quai huomini è dolce 114. chi elegge farsi malo per vendicarsi di vn scelerato è degno di castigo 113. quando nõ è lecita 237. grande quale è 302. vilissima per l'offensore quale. iui.
Vergogna grande è di colui, che fà altri offendere fo. 142. & è di chi malamente opera fo. 185. & 277.
Verità non può stare ascosa fo. 297.
Vffitio proprio del Caualiere fo. 54. 238. dell'huomo prudente 43. 250. del giusto, & del cortese 144. 292. della giustitia fo. 70.
Viltà è graue vitio in huomo fo. 272.
Virtù è riconoscere l'errore fogl. 322. è fondamento dell'honore fo. 323.
Vita è il maggior ben, che si possede fo. 63. 229. & 297. se si dee abandonar per non viuere infame. iui. come ciò s'intende 300. contiene in se tutti i beni dell'animo, & del corpo 297. conseruarla è cosa naturale fo. 298.
Vitio è preseruar nell'errore fo. 322.
Voce dell'huomo è significatrice della lui voluntà, & mente fo. 163.
Voluntà dell'huomo dalle parole si conosce fo. 163. & 170.

IL FINE.

Errori auenuti nello stampare.

IO ſcrittore del libro hà commeſſo alcuni errori nel reſcriuerlo, & il correttore è ſtato poco auertito nel corregerlo, onde ſi ſono ſolo auertiti i più notabili, gli altri ſi laſciano alla corteſia del benigno Lettore.

Fogl. 2. linea 5. obbliga. legi. obliga. fogl. 7. lin. 18. centro leg. contra fogl. 9. lin. 4. vannà. leg. vana, & coſi ſempre. fogl. 10. lin. 23. cauaglier. leg caualier, & coſi ſempre. fogl. 12. lin. 23. dalla. leg. della. fogl. 15. lin. 21. medo. leg. modo. lin. 25. a. leg. al. fogl. 29. lin. 22. crabones. leg. crabrones. fogl. 43. lin. 6. ch' haueſſe. leg. che haueſſe, et coſi ſempre. fogl. 63. lin. 23. nella. leg. ne la fogl. 64. lin. 29. l'abbia. leg. l'habbin. fogl. 68. lin. 28. diſguſto. leg. diſgusti. lin. 30. Giouanpaolo. leg. Giouampaolo et coſi ſempre. fogl. 69. lin. 1. priegli. leg. prieghi fogl. 73. lin. 21. non obliga. leg. non obligano. fogl. 85. lin. 35. con falſa. leg. era falſa. fogl. 90. lin. 32. nou l'ha fatto. leg. non l'ha fatta, nè fra queſti era ſeguita pace, come nella regola ſi propone, nè meno. fogl. 91. lin. 2. pirſona tua. leg. perſona tua, et operando tu contra la perſona mia, & contra. fogl. 92. lin. 23. & vero. leg. & vera. fogl. 101. lin. 31. & chi ha noi manca. leg. & à chi noi manca. fogl. 110. lin. 5. la qual fatta. leg. la qual leuata. fo. 118. lin. 32. ſunto. leg. ſunt. fo. 129. lin. 23. circa leg. cerca. fogl. 157. lin. 28. dattagli. leg. dettagli. fo. 205. lin. 13. del leg. dal fogl. 255. lin. 28. il primo leg. fu il primo fogl. 231. lin. 30. che gli. leg. che egli. fogl. 238. lin. 22. temer. leg. tener fogl. 246. lin. 15. contra buoni. leg. contra buoni coſtumi fogl. 278. lin. 1. a perſeguitarli, facendogli. leg. a perſeguitar loro, & fare eſſi dalla. lin. 6. & pregogli leg. & prego loro. fogl. 280. lin. 2. in eſſer. leg. in Eſſem. fogl. 294. lin. 2. impurita. leg. imparita. fogl. 298. lin. 6. mezi. leg. mezi, & coſi ſempre.

AL SIG.R CONTE GIOVANNI ARCIMBOLDO.

CONSIGLIO PRIMO.

OPRA il caso da V. S. datomi per considerar, le dico, che non veggo con che ragion, nè sotto qual colorato pretesto, nè anco in apparenza ragioneuole, Antonio possa, ò debba pigliar querela con Pietro per cagion delle ferite fatto dar (come si presuppone) da Pietro à Tolomeo, non essendo Tolomeo suo seruitore, nè meno era di lui compagnia quando fu ferito, & se si fosse in uno di questi due casi, querela potrebbe pigliar con Pietro; ma fuori di essi siamo; & perciò Antonio non hà obligation di honor contra Pietro, per la narrata cagione, Ma di più dico, che essendo l'offesa fatta far da Pietro à Tolomeo (se ben si bisbiglia per cagion d'Antonio) occulta, poiche non si sa di certo, se è vero, nè meno pu-

Caso d' offesa occulta.

Patrone quãdo puô pigliar querela per il lui seruitore.

Offesa occulta no obliga à risentimento.

blicamente questo si tiene; perciò si può chiamare offesa occulta; la qual, come tal non obliga à risentimento. *Massa cap. 9. nu. 4. fogl. 36. contra l'vso del duello; & in oltra è stata fatta per via indiretta; siche anco per questa cagione non obbliga Antonio, ne lo carica nell'honore, anzi tali offese rendono dishonorato, & infame chi le fà. Massa nel detto luogo. Mut. lib. 4. Risp. 7. Alberg. lib. 3. cap. 25. fogl. 71. & se ben si buccina, che le ferite date à Tolomeo possano venir di ordine di Pietro in dispregio di Antonio, ciò non dimeno è occulto, (come si dice) nè si può verificar, nè meno vi sono presuntioni necessarie contro esso; & vn caualier non dee metterſi à far risentimento offendendo altri, d'ingiuria, che non appare, nè può prouare, & questo per non fare attion, senza il vero fondamento della Giustitia, adoprando la spada ingiustamente; error contra l'honor caualleresco. Mut. lib. 3. cap. 13. & lib. 4. Risp. 4. & anco per non sottoporsi ad vna leggittima mentita, per rileuarsi della quale haueſſe poi molto à sudare, & à trauagliare.*

Offesa per via indiretta non carica.

Caualiere non dee far risentimento d'ingiuria della qual non appar l'ingiuriante.

Dico anco, che se Antonio sà, & gli sia stato detto (nè possa negarlo) che Pietro habbia per la cagion, nel fatto narrata, fatto dare à Tolomeo in onta sua, con hauer dissimulato l'ingiuria, hauendo anco doppo vsato con Pietro amicheuolmente, viene ad hauerla rimessa. *Mut. lib. 3. Risp. 7. Attend. lib. 2. cap. 3. Corrado concl. 104. & hauendola rimessa, non può più ripigliarla; perche quello, che vna volta ci è piaciuto, più non ci dee dispiacere; et se Antonio per questa cagione offende ſſe Pietro senza auisarlo prima, dichiarandoſi lui nemico cometterebbe tradimento; perche offenderebbe, chi di lui si fida, (almeno in apparenza) vitio, & macchia maggior di tutte le altre, & tal, che non hà rimedio. Mut lib. 3. cap. 3. Vrrea fogl. 168. & 185. del vero hon. mil. Alberg. lib. 3. cap. 30. & l'auertire il nimico in questi casi, è cosa*

Spada nõ si dee ingiustamente adoprare.

Ingiuria quãdo s'intende rimessa.

Macchia di traditor non ha rimedio

è cosa degna di cõsideration grande, per li gravi errori, che possano seguire; onde se ciò è vero, conuien, che Antonio se la bee, empiastrando questo caso, come meglio si può. Ma se Antonio è in stato, che niuno possa prouargli, che sappia, che Pietro habbia fatto dare à Tolomeo in lui dispregio, & essendo in oltre l'ingiuria occulta, ella non obliga (come ho detto) ma solamente obliga, et macchia l'honore quãdo si sà l'offensore, et si tolera per viltà d'animo, & per brutta pigritia nel risentirsi. Massa. cap. 10. fogl. 42. & il fare ingiuria è cosa vitiosa, et vituperevole; ma il riceuerla senza mancamento di proprio valore, e senza vitio, et perciò non apporta vergogna. Nobili Disc. 3. fogl. 17.

Ingiuria quãdo non aggraua

Vitio è il fare ingiuria.

Dalle cose adunque dette vengo à conchiudere, che Antonio stando l'ingiuria occulta, non è in obligo alcuno, & sempre sarà à tempo di potersi di essa risentire, con grandissimo dishonore, & macchia di Pietro, ogni volta, che lo sappia certo, & di essa habbia pruove vere. Ma per accordar, se si volesse, questo caso per non dar tempo, al tempo, che seguano altri disordini, & stando il presupposto fatto, che questa offesa sia occulta, per non saperssi di certo, che Pietro sia stato l'autore di essa, e come stata non fosse, presso il mondo; come dice il Conte Giulio Landi nel secondo lib. dall' att. mor. fogl. 223. & tanto più questo è vero, quanto, che non vi concorre altra presuntion necessaria contra Pietro, siche egli potrà, (con honor suo) negar di hauer fatto offender Tolomeo, non essendo niuno obligato scoprire i proprij difetti occulti; potrà adunque Antonio mandare vn caualiere suo confidente, che sia anco amico di Pietro à dirgli, che nouamente hà inteso, et con suo gran dispiacere, che si bisbiglia, che egli habbia fatto offender Tolomeo in onta sua, et che non sa di hauergli mai dato occasion di far cosa tal contra lui, & che perciò gli fa intender quanto si dice. A queste parole potrà Pietro risponder (essendo occulto

Offesa occulta è come nõ fosse.

Quando si può negare alcun suo fatto.

il fatto) che egli in parola di Caualier non hà fatto cometter queſto eccesſo, nè mai ha tenuto, nè tiene alcun mal animo contro Antonio, & quando n'haueſſe hauuto occaſion, con lui hauerebbe proceduto conforme a'termini Caualereſchi, il che fatto potranno due Caualieri amici di ambedue loro, condurre uno Antonio, & l'altro Pietro per la Città, et dare ordine d'incontrarſi, & ſalutarſi, & pigliare occaſion di fermarſi, et di ragionar tutti inſieme. Antonio col far ſapere à Pietro quanto ſi dice, ſodisfa all'honor proprio (ſe obligo ne tiene) con volere intender la verità dall'iſteſſo ingiuriante, per eſſer l'ingiuria occulta, et mancāte di proue; reſta poi da Pietro ſodisfatto, dicendo egli in parola di Caualier di nō hauer comeſſo quel l'errore, nè che mai ha hauuto mal animo etra lui, &

Noua forma di negatiua cō la quale ſi aſſicura altri.

ſe ben queſta negatiua non è conforme à quella, della quali parlano il Mut. nel lib. 3. cap. 18. & 19. l'Vrrea a fogl. 70. et l'Alberg. al cap. 25. del terzo lib. volendo queſti, che vi ſi aggiunga, non l'hò detto, ò fatto, & quando detto, ò fatto l'haueſſi, haurei fatto male, ouero detto il falſo, non eſſendo la ſemplice negatiua intiera ſodisfattion di offeſa che pregiudica all'honore; non dimeno quì vi ſono quelle parole che diconoin parola di Caualiere; con le quali ſi accreſce in modo la ſemplice negatiua, che operano, & con dolcezza tanto quanto fanno quelle, & forſe più; anzi tengo, che frà Caualieri non ci ſia proua maggior di queſta, & così ſeguì nella pace fatta trà l Sig. Girolamo Martinengo, & il Sig. Conte Anniballe Gambara à 20. Aprile 1602. in Breſcia, negando il Martinengo di hauer fatto tirar alcune archibugiate al Co: ne di hauer hauuto parte in quel fatto, con tutto che egli confeſſaſſe nelle parole di pace, che quei, che gli ſpararono le archibugiatte erano ſuoi amici, & che doppo il fatto furono anco da lui in caſa alloggiati; et perciò potrà Antonio, & ogni Caualiere reſtare

stare appagato di vna tal dichiaratione, et maggiormẽte per non mostrarsi cauilloso, & di cercar brighe, & rissse, per non adoprar l'armi quando il bisogno non lo richiede, ilche è vergogna; si come anco disconuiene non adoperarle quando il giusto, & la necessità lo ricerca. Tuttauia stando il presupposto detto, che questa ingiuria sia occulta, son di parer, che Antonio non dee mouer parola, poiche non tiene obligatione alcuna di honore, & sempre sarà à tempo quando l'ingiuriante si scoprirà (come sopra hò detto) di parlare, & à V. S. di cuore bacio le mani. Di Metone li quattro Luglio 1622.

Obligo del prudẽte Caualiere.

Arme quãdo si deono adoprare.

AL SIG.
CONTE COSTANZO TAVERNA.

CONSIGLIO SECONDO.

Caso di offesa fatta con mal modo.

DISSI à V.S. che mio pensiero era che la narration del caso seguito trà il Carcano, & il Rosignolo fosse necessaria per venire à pace fra loro, & così di nouo (ridotte à memoria le cose dettemi, se pur di esse ella ne è stata fedel custoditrice) raffermo esser vero; sicome anco hò scritto, et tenuto altroue, & tanto più nell'offese seguite con mal modo, ò con superchiaria, ouero per via indiretta, nelle sodisfattioni delle quali, tutto il seguito partitamente con la qualità dell'ingiurie si dee narrare. Fausto lib. 5. c. 20. Mut. lib. 3. cap. 15. & 18. et lib. 4. Risp. 6. Vrrea del ver. hon. mil. fogl. 86. alla quale opinione l'Albergato nel lib. 3.

Narration di fatto quãdo conuiene.

Sodisfattione ad ingiurie con mal modo, ò cõ superchiaria, ò per via indiretta fatte.

Narratione à quai fini si pone.

cap. 21, & 23. si sottoscriue; poiche la narratione del fatto si pone ad vno di questi due fini ò per seruigio dell'offeso, ouero dell'offendente; dell'offeso quando egli è stato offeso con superchiaria, ò con mal modo, ouero per via indiretta, & questo si fà per manifestare al mondo il modo col qual l'offesa fu fatta, & che l'offeso nel tempo di essa non mancò à se stesso, nè per sua viltà la riceuette; dell'offendente, accioche si conosca, che egli non fu il primo ad vscir de' termini ciuili prouocando altri, & se offese, fu à lui necessaria difesa, & non per sola elettion di offendere altri, cosa che à niuno conuien fare. Hauendo adunque il Carcano nel modo, che nel fatto si dice assalito il Rosignolo, & se ben non lo ferì; perche basta l'atto con l'intentione ad altri offendere. Vrrea nel detto Dialogo fogl. 70. Alberg. lib. 2. cap. 1. & 11.

Atto cõ l'intention basta ad offendere.

Intention sola offende,

anzi l'intention sola è bastante ad offendere. Mut. lib. 3. cap. 19. non resta però chi è in questo modo offeso caricato, cioè obligato à risentimento; perche simili offese non portano carico nell'honore. Fausto lib. 5. cap. 20. Mut. lib. 2. cap. 2. & lib. 4. Risp. 7. ma resta solamente offeso per cagion dell'assalto fattogli, & di questo ne dee hauer sodisfattione venendosi alla pace; la quale altro contener non deue, che la narratione, ò confessiõn del fatto con domandar perdono per cagion del modo tenuto, & mala volunta mostrata, & questo è quello che dourà fare il Carcano col Rosignolo, confessando anco, che egli in quel tempo à se stesso non mancò. Mut. lib. 4. Risp. 7. & lib. 3. cap. 16. Alberg. lib. 3. cap. 22. fogl. 167. con tutto, che ciò sia manifesto come V. S. mi disse; & tanto più la narratione in questo caso è necessaria, quando che la cagion per la quale il Carcano si mosse ad offendere il Rosignolo è ragioneuole, et se ben me ne raccordo, fu per hauer fatto egli prender dalla giustitia vno in casa sua; perciochè con questa attione il Rosignolo,

Offese quali nõ caricano nell'honor, vogliõ non di meno q̃ste sodisfattione.

gnolo, non hà portato il rispetto conueneuole al Carcano anzi hà mostrato di non farne stima, et perciò l'hà offeso, & essendo il Rosignolo di stato eguale al Carcano (come si dice) meritamente il Carcano hà sentito questa ingiuria, & vn cuor generoso non deue stimare ingiuria; se non quando à lui vien fatta, da altri suoi pari. Mondog. nella lett. 30. fogl. 95. & questo per cagion del poco conto che hà fatto l'offenditor dell'offeso presupponendosi lui maggiore, & l'Alberg. nel lib. 2. cap. 8. fogl. 89. & 90. dice, che offesa di honor, non cade se non frà eguali, & perciò il Carcano hà hauuto giusta cagion di risentirsi col Resignolo; ma non già col modo tenuto perciochè con quello non si è sgrauato. Fausto lib. 5. cap. 13. & 20. Mut. lib. 2. cap. 2. & lib. 3. Risp. 1. & lib. 4 Risp. 6. & 7. Alberg. lib. 3. cap. 6. douerà però essere il Rosignolo primo à parlare, & fare iscusa, & emenda della lui attione fatta contro il Carcano, per essere stato il primo ad altri offendere. Tutto questo hò detto per compiacere à V. S. ma non già per bisogno, che ella n'habbia riconoscendola io per caualier di prudenza, & di lettere ornato, & più atto dare ad altri consigli, che riceuerne, & le bacio le mani. Di Metone li 24. Agosto 1622.

Ingiuria quãdo si dee stimare.

Offesa di honor nõ cade se non fra pari.

AL SIG.
GIROLAMO BREBIA
CONSIGLIO TERZO.

L commandamento di V. S. vbedendo le dico, che da me sono state lette, & considerate le scritture mandatemi sopra quello, che è passato fino à questa hora frà il

Caso di chi si duole di altri in scritto.

Sig. Ezechielle Solza, et il Sig. Caualier Tasso, et veggo, che'l Sig. Solza cõ la sua lettera de gli otto Decembre. 1622. scritta al Sig. suo Fratello procura giustificarsi presso il mondo, correndo voce, che egli hauesse fatto male ad esserſi leuato dalla parola datagli da gli Signori Caualieri Tasso, & Poncino, di terminare alcune loro differenze d'acque, & postogli in libertà, & nella lettera quattro ragioni a lui difesa apporta.

La prima è, che'l Sig. Caualier Tasso si è abusato della sua confidenza, & cortesia con istrana, & sconcia maniera.

La secõda, che'l Sig Caualier Tasso habbia fatto innouatione nella bocca della Seriola nuoua, senza auisar nel douuto tempo quelle persone alle quali toccaua particolarmente questo interesse, douendo far esser presẽte à quello, che egli voleua fare il Sig. Caualier Poncino, & questo tanto più, per cagion dell'obligo, nel qual si era messo con Enrico seruitor del Sig. Caualier Poncino.

La terza, che se questo partito nõ gli piaceua, doueua prima auisar suo fratello, il Sig. Giacomo, acciochegli hauesse potuto supplire intieramente in presenza à quello, che terminato haueua; ma che questo poco importerebbe, quando il primo stato nel qual si trouaua la piana della Pedega doppo essere stata mossa si fosse potuto verificare. *Supponẽdo anco, che nõ si possa sapere in che altezza si trouasse.*

La quarta, & vltima è, che egli hà fatto sapere auanti, che fosse innouato cosa alcuna la rinuntia della parola, perche non doueua passar con soprabondante cortesia con chi in cosi strana, & sconcia maniera si era già di quella abusato.

Queste sono le ragioni, che adduce il Sig. Ezechielle per sodisfare a coloro, che diceuano, che haueua fatto male a rinuntiar la parola hauuta da' Signori Caualieri Tasso, & Poncino; le quali si deono considerar per

veder

veder se sono della forza, che egli desidera, che sieno. Ma prima voglio dire, che'l Sig. Ezechielle nō era in obligo alcuno di publicar quella lettera, nè di dare orecchio à quella vanna voce sparsa, per giustificarsi presso il mōdo, che nō haueua fatto male rinunciar la parola, perche simili scritture si fanno solo per purgarsi di cosa apposta, che macchia l'honore, et sono propriamente Manifesti, nel qual caso nō si troua il Sig. Solza, essēdo questa una vanna voce, che nō apporta infamia, ma solo vn ragionamento di discorso, che altri fa secōdo il lui pensiero. Non si vede quasi ogni giorno auenire, che vno pigliera parola per accordare alcuna querela, & poiche (doppo molto affaticare) s'accorge nō potere il negotio al desiderato fine cōducere, leuarsi da essa, et porre in libertà chi gliela haueua data, mille essempi se ne troueranno, et pur questi nō sono venuti à publicar tali scritture, nō curando l'altrui cicalamento, poiche nō si può chiuder la bocca a gli huomini, che non parlano secōdo il lor volere; et al Sig. Solza doueua bastar, restar fra se stesso sodisfatto, sapēdo di hauere adoprato tutti quei mezi, che opportuni haueua giudicato per cōporgli; et in ogni caso, quādo frà se stesso non fosse restato appagato; et di uoler dare alcuna sodisfattione al mōdo per cagion di quella vana voce publicata; poteua bene in raunanza di Caualieri dire. Mi son molto affaticato per comporre interamente li SS. Caualieri Tasso, et Poncino; ma nō hò potuto hauer questa buona vētura, et perciò feci deliberation rinunciar lor la parola datami, ponēdogli in libertà, per leuarmi da dosso tāto peso; et questo in ogni caso bastaua al Sig. Solza; ma con la lettera scritta al Sig. suo Fratello, ha pigliato querela col Sig. Caualier Tasso, senza alcuna necessità.

Manifesti perche si fanno.

Vēgo hora alla cōsideration delle ragioni portate dal S. Solza nella lui lettera. La prima è, che ha rinūciato la parola per hauere il Sig. Caualier Tasso cō istrana, & scōcia maniera abusatosi della lui confidēza,

& cor-

& cortesia. *Con queste parole dà egli nota al S. Caualier Tasso di huomo inciuile, & di altiera rusticheZZa. Se questo, che hà detto il Sig. SolZa era vero, & che perciò si teneua offeso, doueua lamentarsene cõ parole di risentimento col Sig. Caualier Tasso, (& non con vna priuata lettera à suo fratello) specificando in che cosa, quando, & con quale strana et isconcia maniera si era abusato della lui confidenza, & cortesia, et di tutto questo hauerne proue legittime, acciochè, essendo l'imputation negata, potesse ciuilmente prouarla, per non restar caricato di vna leggitima mentita, & sottoporsi al fallace giuditio dell'armi. & non parlare in generale; essendo, che le querele deono essere specificate, acciochè il Reo possa deliberare di accettare, ouero di rinuntiare alla causa. Mut. lib. 1. cap. 5. 7. & 14. & lib. 1. Risp. vltima Atten. lib. 1. cap. 15. Corrado concl. 23.*

Querele deono essere specificate; perche.

La seconda ragion parimente non fà forZa; perche quello, che hà fatto il Sig. Caualier Tasso nella bocca della Seriola nouua, non è innouatione, ma vn'essequir la sentenZa di esso Sig. Solza; et inoltre dico, che obligo haueua il Sig. Caualier Tasso di auisare il Sig. Cauaglier Poncino, che voleua effettuar quello, che haueua ordinato il Sig. Solza come giudice; certo à mio parer niuno, non hauendolo in quel posto il Sig. Solza, come giudice con la sua dichiaratione; ma solo in essa hà detto, che' l Sig. Caualier Tasso in gratia sua debba alZar la piana, che fa come rima, & limedale alla bocca quatro oncie più di quello, che al presente si troua &c. *& perciò obligo alcuno non haueua di auisare il Sig. Caualier Poncino; et à questo tacitamente il Sig. SolZa s'oppone, dicendo, che lo doueua almeno far per cagion dell'obligo nel qual si era messo con Enrico seruitor del Sig. Caualier Poncino. Questo obligo da me non è stato veduto; ma presupposto anco, che Enrico dicesse, che'l Sig. Caualier Tasso gli*

hauessi

haueſſi detto, che non haurebbe fatto mouer la bocca ſenza *la preſenza del Sig. Caualier Poncino. Enrico ſopra ciò ſarà (nè vi ho dubbio) dal Sig. Caualier Taſſo mentito ſenza habilitarlo al paragon dell'armi ſeco: & in oltre due preſuntioni hà per ſe il Sig. Caualier Taſſo, vna che eſſendo Caualiere à lui più che ad vn ſeruitore ſi dee credere l'altra è, che eſſendo Enrico ſeruitor del Sig. Caualier Poncino, ſi hà da preſumer, che dirà à ſeruigio del patrone. ſi dee anco auertir, che queſta ſeconda ragion del Sig. Solza è contraria alla quarta, nella qual dice,* che haueua fatto ſapere, auanti, che foſſe innouato coſa alcuna, la rinuncia della parola. *Se adunque queſto è vero niuna ragione hà per queſta cagion di dolerſi il Sig. Solza del Sig. Caualier Taſſo, eſſendo da lui ſtato meſſo in libertà prima che faceſſe innouatione nella bocca della Seriola; ſiche da ſe ſteſſo ſi contradice il Sig. Solza; ma di più da queſto ſi fa vn'altra, non ſolo probabile; ma vera congettura, et vn forte argomento, che non ſopra il fare acconciar, che hà fatto il Caualier Taſſo, la piana alla bocca della Seriola, ſenza auiſare, & fare eſſer preſente il Caualier Poncino, ha detto quelle parole,* che con iſtrana, & ſconcia maniera ſi era abuſato della lui confidenza, & corteſia; *ma per altra cagione; della qual nelle ſcritture à me mandate non appare; nondimeno da quelle ſi raccoglie, che queſte parole ſi riferiſcono al particolar di non hauere auiſato il Sig. Caualier Poncino, ad eſſer preſente all'acconciar della piana, et perciò queſta contradittione è troppo apparente, & per eſſer già la ſcrittura vſcita non vi ſi può rimediare. La terza ragione ſimilmente non rileua in coſa alcuna il Sig. Solza per che quale obligo haueua il Sig. Caualier Taſſo di auiſare il fratello del Sig. Ezechielle? egli non haueua che fare in queſto negotio, non eſſendo à lui ſtate rimeſſe le diferenze loro da queſti Signori nè meno il Sig. Ezechielle l'haueua*

ſuſtituito

fustituito in suo luogo a fare e ſſequire la lui ſentenza. Ceſſa anco, che non ſi poſſa verificare il primiero ſtato, nel quale era la piana della Pedega, prima, che foſſe moſſa dal Sig. Caualier Taſſo; perche questo appar dalla fede del perito, ò ingignero condotto dal Sig. Caualier Taſſo a fare accontiar la piana conforme alla ſentenza, al qual perito (come perſona publica) ſi dee credere, et tanto più col ſuo giuramento; Queſto iſteſſo appare anco da altre teſtificationi giurate; Oltra che eſſẽdo il Sig. Taſſo Caualier nõ ſi dee preſuppor, che come tale habbia cõmeſſo mãcamento in nõ eſſequire pũtualmente la ſentenza, onde reſta parimẽte queſta ragion di niun valore, anzi hà aperta la ſtrada al Sig. Caualier Taſſo di legittimamẽte mentire il Sig. Solza

Paſſo à conſiderar la quarta ragione, la quale, oltra, che è cõtraria alla ſecõdà (come in eſſa ſopra ho auertito) è ſimilmente di niun valore; perche dico di nuouo, che'l Sig. Caualier Taſſo non ha innouato coſa alcuna; ma hà puntualmẽte eſſequito tutto quello haueua ordinato il Sig. Ezechielle, et di già ſi è anco prouato, che'l Sig. Caualier Taſſo nõ era in obligo auiſare il Sig. Caualier Poncino del tẽpo, nel qual voleua mandare ad eſſecution la sẽtẽza, et perciò egli nõ ſi ſarà abuſato dal la corteſia del Sig. Solza cõ iſtrana, & ſconcia maniera. Si può ben dir, che innouatione è ſtata fatta dal Sig. Caualier Poncino; poiche egli ha diſtrutto quello, che haueua fatto il Sig. Caualier Taſſo in virtù della ſentẽza data dal Sig. Ezechielle, come arbitro fra loro; nè giouail dir, che il Sig Ezechielle habbia rinunciato la parola, & poſti ambe due in libertà; perche ſopra le coſe già dichiarate, & eſſequite per virtù della ſentenza, & dalle parti accettata, non può più il Sig. Solza metter mano, ſenza nuouo cõſentimento, & licenza di ambedue le parti perche. Iam functus eſt officio ſuo. onde il licentiar la parola s'intende alle coſe, che hanno auenire et nõ alle dichiarate et eſſequite, et perciò il S. Solza, nõ può pretẽdere offeſa dal Sig. Caualier Taſſo,

Arbitro ſopra le coſe già da lui dichiarate non può più metter mano.

ma

ma questi la può ben pretender da quegli per cagion di quello, che si cõtien nella lettera scritta al fratello. Cõchiudo adunque che'l Sig. Ezechielle non doueua per modo alcuno scriuer quella lettera; prima perche bisogno nõ ne haueua di farlo, et poi perche quando anco nè hauesse hauuto, non hà operato quell'effetto, che forse si era presupposto che douesse fare.

Resta da cõsiderare hora la giustification del Sig. Caualier Tasso cõ la qual proua, che nõ ha cõmesso mãcamẽti nè che si è abusato in strana, et sconcia maniera della cortesia del Sig. Ezechielle, et insieme protesta, che è stato publicato ciò che nõ è uero, cõ le quali parole fa Attore il Sig. Ezechielle *Mut. lib. 1. cap. 3. Fausto lib. 2. cap. 23. fo. 122. Albergatto lib. 3. cap. 13. fo. 148.* et cõ le fedi de' testimonij fortifica nõ solo la sua negatiua, ma ancor proua hauer puntalmẽte essequito la sẽtenza del Sig. Ezechielle, & perciò à lui tocca di riprouare il contrario.

Deonsi anco cõsiderar quelle altre parole del Sig. Caualier Tasso, che dicono. Le molte falsità introdotte in questa Città da vna lettera, et nõ esprime che falsità sieno queste, nè l'autor della lettera, et pur se per caso il Sig. Ezechielle dimãdasse al Sig. Caualier Tasso che specificasse quali falsità sono quelle, che la lettera cõtiene, nõ è dubbio alcuno che risponderà, che essendo stato in quella detto, che egli si è abusato della lui cortesia cõ istrana, et sconcia maniera, che questo è falso; nè sopra ciò il Sig. Ezechielle potrà legitimamẽte mẽtire il Sig. Caualier Tasso, per la presuntion della legge naturale, et ciuile che ogni huomo buono presume et tãto più questa presuntione opera, quãdo è accompagnata dalla negatiua come è in questo caso, onde il caualier Tasso nõ potrà legittimamente esser mentito dal Sig. Solza; & mentendolo potrà esser mentito di vera, & leggitima mẽtita perche la mentita del Solza sarà ingiuria, et nõ mentita vera et come tal potrà esser ributtata con vn' altra mentita. & questa sarà poi vera, & legittima,

Buono si presume ogn' vno.

Mentitor quãdo può esser rimentito.

operando

operando secondo la lei propria natura. Mut. lib. 1. cap. 3 lib. 2. Risp. 3. Attend. lib. 1. cap. 6.

Dico adunque, che mio parere è, (si come hò anco di sopra detto) che l Sig Ezechielle è in obligo di prouar, che'l Sig. Caualier Tasso si sia abusato con istrana, & sconcia maniera della lui cortesia; il che come si possa far dalle scritture mandatemi non discerno; però conuien saper, che proue hà il Sig. Solza, tanto sopra questo, quanto anco di quello che hà in contrario alla fede del perito et de' testimonij. Le quali se da me saranno vedute, ne darò giuditio, nè altro per hora à V. S. posso dire. Di Metone li 13. Aprile 1623.

CONSIGLIO QVARTO.

Caso di ferire & perdita d'armi.

NELLA querela, che passa fra il Sig. Marco, & Sig. Nicolo la narratione del fatto fra lor seguito à me par, che non sia ben regolata: poiche alcune cose possono esser tralasciate, come nõ appartenenti alla causa, & altre sono oscuramente narrate, et particolarmẽte quelle, che dicono, & fecegli instantia, che gli dicesse, se il Sig. Giouanni gli haueua detto che gli dicesse quelle parole in casa del Sig. Aniballe con animo di fargli offesa. *Che parole sieno queste dette dal Sig. Marco al Sig. Nicolo nella narration del fatto non ci sono; et se per caso s'intende di quelle, che sono nel principio di essa che dicono.* Il Sig. Marco per scherzo disse al Sig. Nicolo, che se andaua in quel luogo l'haurebbe sturbato. *Queste non sono parole offensiue, nè possono, nè anco con gli argani esser tirate ad offesa, per cagion di quelle, che dicono* per scherzo disse. *& perciò è necessario saper, che parole sono queste, et tanto più conuien saperlo per cagione anco di quell'altre, che dicono.* Alche rispose il Sig. Marco da niuno, ma da l'essersi dal

conuersar

conuersar con lui ritirato, l'hauena argomentato. dalle quali parole faccio congettura, che non sono le parole di sopradette; ma, che sono quelle, che disse il Sig. Marco al Sig. Nicolò quando lo fece dichiarare; siche (come hò detto) conuiene intender questo punto, & meglio regolar questa scrittura, volendo far la narration di tutto il seguito. Nondimeno son di parer, che la narration del fatto in questo caso non sia necessaria, per non esserui auenuta offesa fatta con mal modo, nè con superchiaria, nè per via indiretta, & in oltre niun d'essi nè hà bisogno. Se egli è il Sig. Nicolò, che la ricerca niun giouamento gli porta, per hauer col menar le mani girando il ferro, fatto vedere al Sig. Marco, che egli è huomo per lui, hauendo ricourato l'arma leuatagli, & statogli à fronte coraggiosamente; laonde si è scaricato della ferita ricceuuta. Ma di più dico, che pretendendola non sò quanto honoreuol gli sia il cercarla, hauendosi prima lasciato leuare il pugnale, & con quello ferire; potrebbe forse per iscusa dire, che non hauerebbe mai pensato incontro tale. Rispondo, perche andare a parlare in quel medo al Sig. Marco? perche non stare auertito; & preueder tutto quello, che gli poteua auenire? onde a lui si deue imputar questa sua trascuraggine; & a niuno; ma molto più a Caualier non conuien dire non me'l pensaua, perche ella è scusa de gli sciocchi, et rifugio d'imprudenti; siche per queste ragioni conueneuole non gliela giudico. Et se fosse il Sig. Marco, che la richiedesse, parimente dico non essere honoreuole per lui il volerla, perche se bene egli leuò l'arma al Sig. Nicolò et cō quella ferito; questo fatto fu all'improuiso, & a caso (come si legge nel fatto) ha doppo lasciato la detta arma leuata, & perduto la propria spada; & se ben questa perdita si va collerando con la caduta in terra, per esser si inuiluppato co' piedi nella propria cappa; tuttauia questo non sodisfa a pieno; perche concedo, che'l mantello è

Non cō uien dir non me'l pensaua

cappa

Chi perde l'arte dello schermir nel far quistione dà segno di viltà.

cappa sia stato cagion della caduta in terra; ma non sarà già mai della perdita della spada; & sicome nel far quistione chi sa l'arte dello schermire, & quella perde, da segno di hauer prima perduto il cuore, & il ceruello di paura, così fa per mio credere anco, chi cade in terra per alcuno accidente facendo questione, & lascia l'arme, & è gran vergogna perder l'armi nel far quistione. Paris del Pozzo nel lib. 8. cap. 23. & perciò la narration di tutto questo caso non gliela giudico

Perder l'armi nel far quistione è vergogna.

honoreuole con tutto che risalito in piedi procurasse arme. Ma mio parere è ben (come ho detto) che non siamo in caso nel qual la narration del fatto sia necessaria, non essendoui auenuta offesa fatta con superchiaria, nè con mal modo, nè per via indiretta, & le ragioni di questo, lungo sarebbe l'apportarle, non dimeno solo hora dirò, che non hauendo cosa alcuna d'hauere il Sig. Nicolo dal Sig. Marco (come ho detto) ne meno il Sig. Marco può pretender cosa alcuna dal Sig. Nicolo per cagion delle parole pungenti dettegli; percioche di quelle nell istesso tempo si scaricò con la ferita datagli, onde niun d'essi ha di hauer dall'altro, et perciò alcun di lor non può pretender sadisfattione, hauendosela nel far questione tutti dui da loro stessi l'un contra l'altro honoratamente pigliatasi; onde resta solo il rapacificargli insieme; & le parole di pace in questo caso possono esser dette da terza persona, & più conuien farlo.

Narratione di fattoquãdo nõ è necessaria.

Modo di far pace in caso, che niuno hà d'hauere

Per conclusione adunque dico à V. S. che non giudico esser conueneuole al Sig. Marco venire alla pace nel modo proposto, nè meno al Sig. Nicolo per le ragioni dette; potrassi ben venire in questa forma. Far che un Caualiere abbraccia la querela, & essendo poi questi Signori alla lui presenza dica. Signori Marco N. & Nicolo N. Io sono a pieno informato di quanto è passato frà lor due & poiche nella quistione tra essi seguita ciascun di loro hà mostrato cuore, & ardire di

valorosi

valorosi Caualieri, & per tali si sono fatto conoscere, ne niuno hà di quello dell'altro, gli prego, che in gratia mia si rappacificano, depongon gli odij, & s'abbracciano insieme, come generosi Caualieri, & parenti, che sono, & tanto più questo deono far, quanto, che ogn'vn di loro mi ha fatto certo del graue dolor, che delle offese fattesi vicendeuolmente sentono, dishe ambedue certifico in parola di Caualiere; & poi fargli abbracciare, & chi sarà il primo à trouar l'altro darà maggior segno di sincerità, & di magnanimità d'animo nel far pace, virtù data da Aristotile al magnanimo, onde da tutti sarà giudicato più virtuoso, & generoso; & tale è il mio parer sopra l'accordar questa querela, detto à V. S. liberamente, & sinceramente, & se io fossi nello stato del Sig. Marco verrei à pace in questo modo, nè altramente lo posso consigliare; col qual prego V. S. far mia scusa se forse troppo con libertà ho parlato; ma hò giudicato

Nel far pace cõuiẽ mostrare animo generoso:

esfermi più conueneuol dir la verità, che con sottili ragioni voler fare apparire il nero bianco, & portare à lui dishonore, et à me biasimo, & à V. S. bacio le mani. Di Metone li 23. Aprile 1623.

AL SIG.
CONTE GIVLIO CESARE BORROMEO.
CONSIGLIO QVINTO.

Caſo d'offeſa fatta con mal modo, & ſuperchiaria.

LA querela, che ha pigliato il Signor Monti col Sig. Lurago come dal fatto mandato appare è fondata ſopra l'hauergli tolto il mantello nelle Scole di Pauia, per cagion della lui ſpupillatione. Queſta, à mio giudicio, come quello, che ſono ſtato ſcolare in quello ſtudio, & in altri, non è cagion di pigliar giuſta querela; perche lo ſpupillarſi ne gli ſtudij, & maggiormente in quello di Pauia, egli è vn vſo, & vna conſuetudine così inuecchiata, che ſi può dire eſſer nata con eſſi ſtudij, con eſſi nudrita, & ereſciuta, & che con eſſi, il lei fine haurà, & à quelli, che voluntieri non lo fanno, sforzatamente àlor poi ſi fa fare, leuando ad eſſi il feraiuolo, ouer mantello, ò altra coſa, & perciò niuno può giuſtamente, nè deue recarſi ad onta, ouero ad ingiuria attion tale; ſiche conchiudo, che'l Monte non hà hauuto ragione alcuna di far quanto hà fatto contra il Lurago; & quando anco ne haueſſe hauuto, in altro modo doueua farlo; nè meno con queſta ſua attione hà offeſo la nation Milaneſe (come altri dice) perche propriamente ella non è ſtata fatta in diſpregio di eſſa; mà ſolamente per riſentirſi col Lurago, per cagion della leuata fattagli del mantello, pretendendoſi da queſto fatto offeſo, coſa, che non è; onde queſta attion del Monte non è riſentimento; perche al riſen-

Riſentimento quãdo è, & che coſa è.

sentimento (se deue hauer nome tale) hà da precedergli carico, o ingiuria. Mut. lib. 3. Risp. 2. & lib. 1. Risp. prima, non essendo altro il Risentimento, che vna attion significatrice di essere stato indebitamente offeso; ma questa attione del Monte, è stata solo vn preteso risentimento, di pretesa ingiuria: vanità grande in ogni honorata persona, & molto più in vn Caualiere il quale hà di adoprar l'armi con ragione, et non temerariamente; non essendo adunque il Monti stato dal Lurago offeso (come hò detto) & quando anco ne fosse stato, con hauer doppo l'offesa salutato, ouer risalutato il Lurago, viene ad hauer l'offesa rimessa. Attendolo lib. 2. cap. 3. Mut. lib. 3. Risp. 7. oltra che, chi nel tempo dell offesa (potendo) non mostra risentimento di essa, dà à veder, che quella non solamente non cura; ma, che la rimette. Boss. dell'ingiurie num. 15. Attend. & Mut. ne gli allegati luoghi; onde ne segue, che chi nell'atto, ò tempo dell'offesa non mostra risentimento di essa, potendo, ò con parole, ò con fatti tacitamente la rimette; si come fa chi doppo quella saluta l'offensore, & chi per l'istessa cagione offende poi il nimico commette grauissimo errore, & tal, che sà vn non so che di brutta tradigione; vitio abomineuolissimo frà tutti i vitij, & questo, perche chi ci saluta, per amico si dee tenere. Aggraua anco notabilmente il Monti, quando anco haue sse hauuto cagion di risentimento, l'hauerlo fatto con superchiaria, & con mal modo; perche Risentimento fatto con mal modo, ouer con superchiaria non rileua altri da ingiuria riceuuta. Fausto lib. 2. cap. 2. Vrrea nel Dialogo del ver. honor mil. fogl. 54. & 74. Mut. lib. 1. Risp. prima, & lib. 3. Risp. prima, onde questi non si sarà risentito dell'ingiuria hauuta, anzi si sarà grauemente macchiato, per essere stato la lui mala attione irragioneuole, & voluntaria. Mut. lib. 2. Risp. 8. Alberg. lib. 3. cap. 6. Conte Romei del Duello

Offesa quãdo s' intende rimessa.

Saluto è segno di amicitia

Risentimento quando non rileua.

fogl. 206. & 208. & in error graue chi altramente si persuade, ò creda; percioche è obligo di colui, che vendicare, ò risentir si vuole di riceuuta ingiuria, che lo faccia col valor proprio, & non facendolo perde l'honore; perche se il resintimento, ò la vendetta non è fatta col valor proprio, ne segue per necessario consequente, che sia stata con mal modo, & scelleratamente fatta, & chi è scelerato non merita essere honorato, non essendo d'honor degno.

Risentimēto come si hà da fare.

Ma per venire alla pace, se il fatto mandatemi non è fra le parti accordato, si può accontiare in alcuna cosa, senza danno, & pregiudicio del Lurago, & poi nel fine aggiungerui la sodisfattion con dimandar dell'offesa perdono, & che poi sia firmato di mano del Monti; al che potrà il Lurago risponder; che accetta questo suo pentimento dell'error commesso contra la lui persona, & che nell'auenire gli sarà amico, & poi faransi abbracciare; nè altro si ricerca nell'offese fatte con superchiaria, & con mal modo, se non la narration del fatto, accioche si conosca, che l'offeso in quel punto non mancò à se stesso, le quali offese seben non aggrauano nell'honore, nè portano carico, ricercano però nel far pace sodisfattione; la qual sarà (come hò detto) la narration dell'offesa, & sua qualità, insieme col modo tenuto nel farla con pentimento di essa, & dimandarne perdono, & questo non per altro, che per riconciliar gli animi per cagion dell'offesa disgiunti; ma non per sodisfattion di alcun carico con quella imposto. Mut. lib. 4 Risp. settima.

Formadi pace nell'offese cō superchiaria fatte.

Finisco, et à V. S. Illustriss. bacio le mani. Milano li 29. Luglio 1623.

AL

AL MEDESIMO CONSIGLIO SESTO.

Nell'istessa causa, & si essamina vno scritto per pace.

Poiche dal Signor Monti si vorrebbe, che nella narration del fatto della querela, che passa fra lui, & Signor Lurago, si leuassero tutte quelle particelle in esso segnate, dico a V. Sig. che alcune si possono leuare (come già le hò scritto) quando le mandai il mio parere sopra questa querela, dicendo, che la narration di essa si poteua modificare in alcuna cosa senza pregiudicio del Lurago. & in parte sono apunto quelle clausule notate, il contenuto delle quali vien per necessaria consequenza inteso. & inchiuso nelle precedenti parole, come per essempio. Quelle parole, che dicono. Se non ingiustamente. *il significato delle quali si comprende in quelle, che sono auanti, che dicono.* Non haueua ragion di dolersi. *adunque se non haueua ragion di dolersi, & lamentandosi, ingiustamente si doleua; & quell altre parimente, che dicono.* Si che si può veder l'offesa essere stata vn mero tradimento. *Perche l'offesa dalla narration di tutto il seguito di essa puntualmente si vede quale è stata, & che nome merita, & similmente quasi tutte l'altre sono di questa natura; & perciò giudico, che si possono leuar senza pregiudicio del Lurago, & dare Absintio di mele asperso al Monti da mangiare; douendo al Lurago bastar di esser rintegrato del suo. Ma doue si dice.* Nel tempo del tradimento li quali tutti esso Signor Lurago conosce benissimo, & certo, che da loro non hauerebbe sospettato cosa tale. *credo, che si possono dir nel seguente modo.* Nel tempo dell'offesa, nè

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

mai da loro hauerebbe ſoſpettato mal contra ſe. *& parimente doue ſi dice.* Andò ad incontrare il traditore. *Si dirà in vece di traditore, il nimico; perchè dal modo, che hà tenuto il Monte in offendere il Lurago, ſi conoſce quale egli è ſtato. Et le parole, che diſſe il Lurago al Monti rimprouerandogli il mal modo tenuto nell'offenderlo, che dicono.* Tu hai proceduto da traditore. *Queſte in modo alcuno non s'hanno à mouere perche ſe bene ſono offenſiue al Sig. Monti, ſono però difenſiue, & ſcudo al Sig. Lurago, dimoſtrando la pronteza dell'animo ſuo, et del lui valore nel riſpondere al nimico; dal quale era con tanto vantaggio ſtato aſſalito, rimprouerandogli il mal modo col qual l'haueua offeſo, eſſendoſi con eſſe il Lurago fattoſi conoſcere, & co' fatti, & con parole coraggioſo, & tacendole ſe gli leua molto del lui valore; & è ragioneuol coſa, che à colui, il quale è ſtato ingiuriato ſi habbia più riguardo, che all'ingiuriatore; accioche dell'error ſuo reſta punito. Mut. lib. terzo cap. 15. & lib. 4. Riſp. 2. Alberg. lib. 3. cap. 24. fol. 170. però conchiudo, che non ſi deono, nè ſi poſſono leuare, per non defraudare il Lurago in coſa alcuna del lui valore; il che non conuien fare; douendoſi ad ogn'vno dare il ſuo, & tanto più in queſti caſi, ne' quali ſi tratta d' honore; nondimeno alla prudenza di V. S. mi rimetto. Milano li 3. Agoſto 1613.*

Parole, che ne gli ſcritti di pace non ſi poſſono leuare.

Nelle paci chi hà da patire alcuna coſa.

AL MEDESIMO
CONSIGLIO SETTIMO.

Nell'iſteſſa cauſa.

MOſſo da alcune ragioni ſcriſſi à V. S., che il Sig. Monti non può giuſtamente dolerſi del Sig. Lurago, per hauergli leuato il mantello, ò feraiuolo nelle ſcole di Pauia

per

per cagion della lui spupillatione, alle quali aggiungo, che per essersi egli doppo contentato di pagare alcuni danari per riscuoterlo, con conditione, che se gli compensassero sopra il rimanente del danaro, che ci andaua per lo spupillarsi, ne segue necessariamente, che sia andato à Pauia per cagion di studio; ilche hà poi anco confirmato tacitamente con l'essersi compiaciuto pagar le stringhe a gli scolari, come disse Monsignor Cataneo al Sig. Airoldi, che per questo effetto gli douesse mandar la lista de gli studenti, che hauerebbe lor fatto pagar le stringhe dal Sig. Monte, & questo dico per la presuntion, che viue, che Monsi. Cataneo non hauerebbe detto quelle parole al Sig. Airoldi, se tal non fosse stata la mente del Monti, onde con questi duplicati atti, egli si è dichiarato (almeno presuntiuamente) essere andato a Pauia per studiare, et perciò sarà obligato allo spupillarsi, come fanno gli altri scolari, per la lunga, & inuecchiata consuetdine, che regna in quello studio, la qual ci fa debitori, per hauer forza di legge, & il volerla vincere è dura cosa, & da Isidoro nel secondo dell Etica fu detto, che la consuetudine, è vna certa ragion fatta da costumi, che per legge è pigliata, & tenuta; & il Mut. nelle Faustina à fogl. 20. dice, che è vn vso di cose approbabili; si che rafferm o quello ho già detto, che per questa cagione il Monte non haueua, nè ha in che dolersi del Lurago. Ma admesso, & non conceduto, che'l Monte non fosse andato à Pauia per studiare, & che gli fosse stato leuato il mantello, & che perciò volesse pigliar querela col Lurago, parimente non può, perche con l'hauer pagato danari per questa causa, & con l'hauer Monsi. Cataneo detto, che hauerebbe fatto, che pagherebbe le stringhe, & questo egli non haucrebbe promesso, se stato la mente del Monte non hauesse, hà dico, con questi due atti rinunciato à quanto può pretender per questa cagion contra il Lurago. Ma di più con hauer (doppo

Scolari sono obligati allo spupillarsi.

Consuetudine ci fà debitori.

Consuetudine, che cosa è.

Saluto doppo l'offesa, che cosa opera.

tutto questo) in Milano salutato, ò risalutato il Lurago viene ad hauer rimesso ogni offesa, & ingiuria prima riceuuta, ilche non si può, nè si dee mettere in dubbio; poiche non solo gli scrittori di honor Caualleresco l'affermano per vero, & per indubitato l'admettono. *Mut. lib. 3. Risp. 7. Attend. lib. 2. cap. 3.* ma anco li togati lo concedono. *Onded. cons. 507. nu. 29. lib. 1. & cons. 87. nu. 64. lib. 2. Farinac. quest. 105. nu. 355.* & questo perche il saluto è di humanità; ma non di honore inditio, se non secondariamente. Hora conforme all'auiso datomi dal Sig. Terzago in nome di V. S. ho formato lo scritto di sodisfattione, che con questo separato viene; il qual contien la narration del fatto intieramente, poiche si ricerca (come gia ho scritto) nelle sodisfattioni di offese con superchiaria, ò con altro mal modo fatte. *Fausto lib. 5. cap. 20. Mut. lib 3. cap. 15. 18. & 19. & lib. 4. Risp. 6. Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 86. Alberg. lib. 3. cap. 21 & 22.* con pentimento dell'offesa, et con domandarne perdono non già per sodisfattion di alcun carico con quella imposto; ma per rappacificar gli animi per cagion dell'offesa alterati. *Mut. lib. 4. Risp. 7.* In questa sodisfattione hò hauuto anco riguardo di saluar più che hò potuto il Monte.

Saluto di che cosa è inditio.

Narration di fatto quando conuien farsi.

Ingiuriato nel far pace non dee cercar l'altrui vituperio.

Nè si dee dell'ingiuriato nel far pace, ricercar l'altrui vituperio; ma solo di essere egli sgrauato, & leuatogli la mala opinione, che di lui per cagion dell'offesa riceuuta, nelle menti de gli huomini fosse caduta. Conte Landi dell'att. mor. fogl. 225. vol. 1. Vrrea nel detto Dialogo fogl. 68. Corrado concl. 106. perche l'offesa in dubbio si presume essere auuenuta per mancamento di proprio valore. *Fausto lib. 3. c. 1. Alberg. lib. 3. cap. 23.* Hò anco in essa iscusato l'attion del Monte dicendo esser nata per mala relation da più persone à lui fatta, (come fu veramente) alle quali era in obligo creder,

Offesa in dubbio si presume essere auuenuta per mancamento di valore.

der, che gli disse ro che quello gli haueua fatto il Lurago era stato per fargli affronto & carico; perciò non credo, che'l Monte si renderà difficile darla; ma prima conuien comporre, che'l Monte non sia astretto nominar li rapportatori, per non far de lite lites. Milano li 8. Decembre 1623.

AL MEDESIMO CONSIGLIO OTTAVO.

POiche lo scritto da me formato, sopra il riducere à pace li SS. Lurago, & Monte non viene accettato, nè so con che ragion possa esser ricusato, & quanto à me Sig. Conte dico a V. S. liberamente, & sopra l'honor mio, che quando fossi nel caso del Monti non ricusarei dar la sodisfattion proposta. et essendomi data quãdo fossi nello stato del Lurago, non la rifiutarei; nondimeno in occasion tale, & in opera così pia bisogna hauer pacienza, & con questa superar le difficultà che si parano dinanzi, & poiche mi commanda, che veda di trouare altro modo per venire allo stabilimento di questa pace, questo vno propongo anco il qual se non sarà accettato, si potrà lasciare al tempo, (che è il vero domator del l'ire, et niuna cosa è che la lũghezza del tempo non possa) che faccia et questi rauedere. Nell'istessa querela, & si propone nuouo modo di pace.

Presuppongo, che si debba venire à questa pace in casa di alcun Caualiere confidente di ambe le parti; anderà prima il Lurago à casa di quel Caualier accompagnato da vn gentilhuomo suo amico, il quale in questo caso voglio, che serua solo per far fede di tutto quello che seguirà, et aspetterà il Monti, che, & essolà vada solo, fuorche di lui compagnia, haverà, & egli vn gentil huomo per l'istesso effetto, et veduto dal Monte il Lurago, lo andarà ad incontrar col suo compagno vinticinque, ò trenta passi, & fattosegli vicino gli dirà Signor Monti V. S. viene

à casa

à casa del Sig. N. per darmi quello, che mi viene legittimamente per cagion dell'offesa fattami. *Risponderà il Monti.* Sig. sì. *Replicherà il Lurago.* Poiche veggo così buona volontà in V.S. verso me di questa per sodisfattion mi contento, nè altro voglio, & nell'auenire gli sarò amico. *Contrareplicherà il Monti.* Et io tale sarò verso V.S. & haurò à gran ventura hauere occasion di seruirla per mostrarle con viui effetti l'estremo dolor, che sento per l'offesa fattale la qual prego à perdonarmi. *Et poi quei gentilhuomini, che di lor compagnia saranno gli faranno abbracciare; & doppo tutti insieme anderanno in casa di quel Caualier doue si douena far la pace à dargli parte di quanto sarà seguito; il qual loderà questa loro attione, et di nuouo per maggior lui contentamento gli farà rabbracciare.* Sodisfattione compitissima. *Questa sodisfattion non può esser rifiutata da niuna delle parti (se hanno giudicio) poiche per la parte del Lurago è compita, intiera, & Caualleresca; perche egli dimanda il suo del pari di gente, et d'arme, à faccia, à faccia, & in luogo publico, & commune, nè dimanda niente di più, come dalle parole si legge & in questo, et col modo, che lo domanda si fà conoscere valoroso, & giusto;* Caualiere quando si fà conoscer valoroso, & giusto. *virtù fondamentali dell'honor Caualleresco, & il Monte col risponder del pari, & esso di gente, & d'arme à volto, à volto, & in luogo commune mostra, et si fà conoscer, che non per timore hà detto.* Sig. sì. *ma per virtù; mosso dall'animo suo generoso, & giusto in dare ad ogn'uno il suo, et dolente dell'error commesso lo hà detto, come meglio anco sotto si dichiara, & in oltre gli da solamente il suo, nè più pretende; nè il Monte può far dimeno, che non glielo dia; perche à tutti si è obligato dare il suo; quale, & quanto sia poi quello, che deue hauere il Lurago non si esplica; ma si lascia al giudicio vniuersale del Mondo: solo basta, che'l Lurago haurà hauuto il suo, & presso il mondo*

tal.

tal sarà tenuto; poiche il Monte glielo haurà dato prontamente, et generosamente, onde il Lurago resterà intieramente sodisfatto.

Questa forma di pace, oltra che viene insegnata, lodata, & commendata da Don Girolamo d'Vrrea nel suo Dialogo del ver. hon. mil. à fogl. 157. gli anni adietro ne seguì anco essempio nella Città di Napoli frà due nobilissimi Caualieri, de' quali l'offeso pretendeua dall'offensor, che andasse in casa sua ad humigliarsi, & chiedergli perdono, et essendosi questo accordato, mentre l'offeso aspettaua (per questo effetto) l'offenditore, meglio la causa considerata andò sopra la porta solo, & armato di spada, & veduto il nemico, che veneua gli andò incontra vinticinque, ò trenta passi, & fattosegli vicino disse. Sig. tale. *Venete quà per darmi quello, che legittimamente mi viene per cagion dell'offesa fattami; esso rispose* Sig. sì. *& egli replicò.* Di questa vostra buona volontà mi contento, nè altro voglio. *onde frà lor seguì pace, con molto maggior lode, che non haurebbe fatto con la remissione in casa. Conuerrà però (se questo modo piacerà) il tutto prima fra le parti comporre, le quali se nella narrata forma, ouero nella già data non verranno alla pace, faranno male, & dubito, che le verranno poi con la morte dell'honor di vn di loro, & in caso, che ci venissero in questa forma, hò formato vna fede del modo, che doueranno tener quei gentilhuomini, che saranno di lor compagnia, essendo ricercati à farla, acciochè il mondo resta à pieno informato del tutto, rimettendomi però alla prudenza di V. S. Di Milano li 10. Decembre 1623.*

Caso auuenuto in Napoli.

FEDE.

FAcciamo noi &c. ampla, & indubitata fede si come il giorno &c. del mese &c. essendo io N. in com-

compagnia del Sig. Lurago andato a casa del Sig. D. per stabilir la pace, che egli trattaua fra esso Signor Lurago, & Signor Monti, & mentre eranamo ambedue per entrar nella detta casa, ecco, che comparue il Sig. Monte accompagnato dal Sig. M. che per l'istessa cagione iui veneua, il qual veduto dal Signor Lurago lo andò ad incontrare essendo, et io di lui compagnia, & come gli fù vicino dissegli Signor Monte Viene V. S. a casa del Signor D. per darmi quello, che legittimamente mi deue per cagion dell'offesa fattami; alle quali parole prontamente, & generosamente rispose il Sig. Monti. Sig. sì. Replicò il Signor Lurago, & disse. Poiche veggo così buona volontà in V. S. verso me di questa per sodisfattion mi contento, nè altro voglio, & nell'auenire le sarò amico; alle quali dal Sig. Monti fù contrareplicato. Et io tal serò verso V. S. & haurò à gran ventura hauere occasion di seruirla, per mostrarle con viui effetti l'estremo dolor, che sento dell'offesa fattale, la qual prego a perdonarmi. Il che da noi vdito gli pregammo ad abbracciarsi, si come con prontezza fecero, & doppo insieme andammo in casa del Sig. D. a dargli di tutto questo notitia; il che inteso, molto si rallegrò, & lodò questa attione, & per maggior lui contentezza volle, che di nuouo alla sua presenza si rabbracciassero, & per esser questo la verità, ricercati a farne fede; perciò habbiamo fatto far la presente, che sarà firmata di nostra mano, & sigillata del nostro solito sigillo. Data in Milano &c.

Io N. affermo di mia mano quanto di sopra si contiene.

Io M. affermo di mia mano quanto di sopra si contiene.

Luogo de' sigilli.

AL MEDESIMO CONSIGLIO NONO.

Nell'istesso caso si essamina vno scritto per pace, & si risoluano alcuni dubi.

LE scritture nouamente da V. S. mandate sopra la querela, che passa frà il Signor Lurago, & Sig. Monte sono state da me considerate secondo la commodità del luogo, & del tempo; & poiche sin hora a niuno de' partiti proposti non si vogliono acchetare; le dico, che la lettera è mendicata, & affettata, et tale manifestamente appare, & perciò niun riguardo a quella si dee hauer, nè ad altro tende, che à prouar, che'l Monte non si era dichiarato nè prima, nè doppo la leuata fattagli del mantello scolare, & che si haueua recato a petto quel fatto, con lasciarsi intender, che ne voleua far quella vendetta, che gli fosse stata di sodisfattione. Concedasi Sig. Conte, che'l Monte non si fosse dichiarato scolare, & che perciò non poteua essere astretto alla spupillatione; E però vero, che egli sapeua gli ordini de' Signori Scolari essendone stato auisato, come appar dalle fedi di cinque Signori; onde fece errore ad andar nelle Scole; ma maggior lo feci ad andarui la seconda volta; ilche par, che non fosse per altro, che per volere. Irritare crabones. Perche se in esse era andato per vederle, douena a lui bastare, hauerle vedute vna volta, & non ritornare in esse l'istessa matina, cosa, che da a veder, che non fosse (come hò detto) per altro, che per mostrar di dispregiare, & di non temere incontro alcuno, & perciò essendo del tutto stato auisato, a lui stesso deue imputar la burla auenutagli & non ad altri, & se non era scolare, perche non andar nelle scole liberamente; poiche a niuno è vietato l'entrare

in

in esse per vederle; perche non difendersi da quelli, che gli leuarono il mantello, ò almeno con parole mostrar nell'istesso tempo animo di risentimento; & se tacque dubitando di superchiaria, et hauendosi tenuto à carico quel fatto douena con parole almeno darne alcun segno, & partirsi per Milano, ò altroue, & non fermarsi in Pauia, nè dar tempo al tempo di negotiar sopra il fatto & di trattare accordo, il qual seguì; ma dice che fu senza lui licenza, anzi contra suo volere (come afferma la lettera); ma questo non ha del verisimile, sicome anco non è probabile, che Monsr. Cataneo senza lui saputa pagasse il danaro, che pagò per accordo con alcune conditioni; sicome anco non è probabile, che senza suo consentimento Monsr. Cataneo dicesse al Sig. Airoldi, che mandasse la lista de' SS. Scolari, che hauerebbe fatto, che à loro sarebbero state pagate le stringhe, con compensargli però il danaro già pagato, & questo appare dalle fedi de' Signori Dottori, & Scolari, le quali tengo io per vere, & indubitate, nè che in alcuna cosa si possono mettere in dubbio, & perciò sopra quelle conuien formar la narration di tutto questo fatto in quella parte, che seguì in Pauia, nè si può in modo alcuno alterar, sicome anco non si può sopra quello, che passò in Milano per cagion delle testificationi, che si sono presentate, alle quali non si può opporre. Ma Sig. Conte concediamo di gratia quello, che dice il Monte, cioè, che non era andato à Pauia per studiare, & che perciò non fosse obligato à spupillarsi, che'l mantello gli fosse leuato nella strada publica, che hauesse detto di volerne far vendetta che non hauesse consentito al pagamento de' danari fatto da Monsr. Cataneo, & finalmente, che hauesse fatto, & fosse vero tutto quello, che dice, douena poi per risentimento andar con superchiaria, & mal modo ad assalire il Lurago; certo nò? perche la superchiaria, & il mal modo nel risentirsi tenuto, non

Risentimento, che non rileua.

rileua

rileua altri da carico riceuuto, anzi chi gli vsa se stesso aggraua di maggior vergogna, & vituperio. Fausto lib. 2. cap. 2. lib. 5. cap. 13., & 20. Mut. lib. 2. Risp. 8. Alberg. lib. 3. cap. 6. fogl. 119. & perciò tutte queste scuse non rileuano il Monte, & le può tralasciare. Circa alla forma dello scritto per pace formato dico a V. S., che sono vintisei anni, che faccio alcuno studio in queste lettere, nel qual tempo mi sono venuto alle mani mille forme di sodisfattioni per far pace, nè mai, che mi ricordo, hò veduto scritto formato con si poco fondamento come questo. In esso non si vede chi parla, nè con chi si parla, & pur conuien nel far le paci, che le parole di sodisfattione sieno dette dal principale, ouero da alcun mezano, a nome del principale, & il Fausto nel lib. 5. cap. 20. dice, che è più lodato, che sieno dette da' principali, & à questa opinione l'Alberg. nel lib. 3. al cap. 29. fogl. 177. si sottoscriue; ma egli è vero, che admette anco, che vn terzo possa per l'offenditor parlare, & che poi esso conferma il tutto, & in oltre dice, che quando si hauesse dall'offenditore à raccontare vn fatto graue, et brutto da lui commesso forse (per minor sua vergogna) potrebbe permetter, che vn mezano le dicesse in lui presenza, & in suo nome, dandogli però egli il consentimento; & doppo ratificarle. Lodo, & loderò sempre più la sodisfattion data di bocca propria dell'offensore, non solo per la ragion, che iui apporta l'Alberg. cioè perche mostra grandissima humiltà; ma anco perche di sua natura è di maggiore efficacia, & perciò è più atta, & proportionata a compensar l'ingiuria; percioche quell'atto di proprio pentimento di error commesso dall'offenditore esplicato, ha maggior conueneuolezza con l'offesa, & maggior forza a mouer, che fatto per mezo d'altri, & in consequenza a leuar la colpa, la qual leuata si è sofficientemente sodisfatto. Et la sodisfattione in questo caso ha da esser (come gia ho scritto)

Parole di pace da chi deono esser dette.

Mezano quando può dir le parole di pace.

Narratione del fatto quã do si fà.

la

Narratione à qual fine si fà.

la vera narration del fatto confessando per verità l'offensore il modo tenuto, et il mancamento commesso nel far l'offesa, con domandarne perdono, et questo non per altro, che per leuar via dalla mente de gli huomini quella mala impressione che potesse esser nata, che l'offeso à se stesso per viltà hauesse mancato, & lo libera da questa prona. Mut. lib. 3. cap. 15. & anco per compensar l'ingiuria. Mut. lib. 3. cap. 16. & lib. 4. Risp. 6. Alberg. lib. 3. cap. 22. fogl. 167. In oltre questo scritto non contien tutta la narration del caso, & pur vi si ricerca necessariamente (come hò detto) et perciò non è intiera sodisfattione per il Lurago. Et se ben concedo, che si possa pigliar soggetto di scusa per honestare, et colorir la cagion dell'attion fatta, non dico però, che si debba coprire, & mascherare il fatto in pregiuditio dell'offeso, non douendo l'offenditor mai ritrarsi dal confessare il vero. Mut. lib. 4. Risp settima. perche il confessar la vera qualità dell errore, & come di error dimandarne perdono laua, & leua tutta la macchia di quello Mut. nel detto luogo; & à questo nella mia sodisfattion mandata ho hauuto riguardo. Di più questo scritto è contrario nel principio alla fede de' Signori Dottori, & scolari, che testificano, che'l mantello fu leuato nelle scuole, et non nella strada auanti la porta delle scuole, come lo scritto dice, et questo è molto pregiuditiale al Lurago, onde si dee mutare, & si dee stare alla testificazion de' Signori Dottori, et scolari non apparendo il contrario per proue maggiori, et leggitime del Monte. Nè sò con che ragion si sieno poste quelle parole, che dicono. Hora essendosi frà posti Caualieri &c. le quali in questo luogo non conuengono, essendo, che li Caualieri, che si sono fra posti hanno essi à dire le parole di sodisfattione, caso, che non sieno dette dal Monte il che si può permetter come hò detto. Dico anco, che la risposta del Lurago è troppo asciutta, la quale, & essa hà da esser fatta da gli

Soggetto di scusa quãdo si può pigliare.

Fatto nõ si deue coprire.

Offenditor nõ si dee ritrar da dire il vero.

Confessar l'error che to fa operata.

istessi Caualieri mezani. Di mio consiglio adunque questo scritto non deue essere accettato, come sodisfattione non intieramente, all offesa riceuuta bastãte; per le ragioni dette. Dico anco, che in esso si condanna à perpetua morte (et questo è il maggiore errore) l'honor del Monte; poiche da se stesso si confessa traditore, al che hò hauuto io, nel mio cõsiderãtione; et perche veggo, che l Monte nõ vuole admettere, che consentissi al pagamento de' danari fatto per riscatto del mantello; perciò il principio della sodisfattione già da me scritta, per ageuolar questa pace, si mutera, dicendo l'essermi da V. S. stato leuato il mantello nelle scuole di Pauia per spupillarmi per riscatto del qual Monsi. Cataneo senza mio ordine, anzi cõtra mia voluntà pagò alcuni danari, alche non consentij nè prima, nè doppo, fù cagione, che d'ira grauemente contra lei mi accesi con pensiero anco di risentirmene. fino à questo segno ✠ & poi si seguirà si come è scritto; nè in altro modo posso consigliare à far questa pace: ouero con quello scrittogli li 10. Decembre. passato.

Vengo allo scioglimento dell'oppositioni fatte alla sodisfattione già da me proposta. Alla prima rispõdo, che'l Lurago hà fondato ragioneuolmente la lui intentione, et prouato con la testimonianza di cinque SS.; contra la qual non veggo proue, nè sufficienti, nè buone per gettarla a terra; tuttauia per facilitar questa pace, non essendo di pregiudicio molto al Lurago, & di contento al Monte il cõcederlo si admette; perche quello che a me non nuoce, & ad altri gioua si può concedere.

Alla secõda si cõtrareplica, che admesso, ma non cõceduto, che col Lurago fossero altri scolari, & essẽdo il Mõte solo, hauẽdo quei, che erano di cõpagnia del Lurago, et esso Lurago salutato il Monte, cõ discoprirsi il capo, il saluto restituito dal Monte ad essi s'intende a tutti, tanto al Lurago, quanto a gli altri, & vanità

è il dire, che'l Monte nõ douena allhora dichiararsi di non salutare il Lurago col suo risaluto, & che per termine di buona creanza douena risalutar chi l'haueua salutato. Rispondo, che allhora douena dichiararsi stando massimamente vero quello che esso Monte dice di hauer sempre ritenuto animo di far risentimento col Lurago, & hauendolo risalutato senza dichiaratione o riserua ha rimesso l'offesa (& questa è commune opinione si fra le pungente spade de Caualieri, come anco fra le prudente toghe de Dottori) per cagion di questo nuouo segno d'amicitia seguito; perche chi risponde al saluto, paga la cortesia, che altri gli hà vsato con salutarlo, & dell'honor, che gli ha fatto salutandolo & per amico si riconosce et quando egli non s'intendeua hauerla rimessa per cagion del risaluto fatto senza riserua, o dichiaration douena doppo con sue lettere, o per altrui mezo fare intendere al Lurago; che egli con quel risaluto fatto non intendeua hauer lui salutato; ma solo quei, che di sua compagnia erano, & che però egli voleua perseguir nella nimicitia; onde non hauendo fatto niuna di queste cose, viene (come hò detto) ad hauer rimessa l'ingiuria, & insieme ad hauere assicurato il Lurago, & hauendolo doppo offeso per l'istessa cagione, senza hauergline fatto motto, ha commesso grauissimo errore, come altre volte hò scritto.

Offeso è obligato risalutar l'offensor prima di hauer fatto pace.

Egli è vero, che la buona creanza obliga risalutar chi ci saluta; ma non obliga già chi è offeso risalutare il nimico, che lo saluta, se prima non ha da lui la conueneuol sodisfattione hauuto, perche col risalutarlo, senza altro rimetterebbegli l'offesa riceuuta, nè altro da lui più potrebbe pretendere, & con tutto che sia vero, che siamo obligati ad amare interinsecamente col cuore il nimico, cioè à non offenderlo; niun però offeso è obligato mostrargli segni particolari estrinsechi d'amore, prima, che dell'ingiuria sia sodisfatto (come hò detto) quere, chè ne fosse per

auenire

auenire graue scandalo, & questa è commune dottrina Christiana, & se ben ciò è di consiglio, non è però di precetto. Il saluto è segno particolare d'amore, adunque il risalutar si può negare; potendosi anco negare al non nimico; il salutare è segno di hauer deposto l'odio con colui, che si saluta. Di più il saluto non è mezo proportionato di venire alla pace, alla qual l'offeso non è obligato venir se non è dimandata con mezo conueneuole; perche come dice il Venerabil Beda. Non passim peccanti sed pœnitentiam agenti dimittere iubemur. per la qual cosa, se superbamente, se fintamente, se senza conueneuol sodisfattione è dimandata, si può, anco come Cristiano, negare; perche sarebbe vn fauorir la malitia, & tutto questo è sentenza di Lodouico Carbone nella sua somma summarum de casi di consienza nel tomo terzo lib. 3. cap. 10. & 11. ma più diffusamente nel trattato del lib. della pace, & dell'amor del nimico cap. 19. Onde hauendo il Monte risalutato il Lurago viene ad hauere accettato il lui saluto, & in consequenza ad hauer deposto ogni odio, & mal animo contra lui, & remesso gli l'offesa, & dato pace, & perciò douena all'hora dichiararsi ouer non risalutarlo, ouer doppo auisarlo, come s'è detto. & Paris del Pozzo nel lib. 2. quest. 7. dice, che vn tal si può dir traditore.

Salute di che è segno.

Saluto non è segno cõueneuol di venire à pace.

Offeso quando non è obligato venire à pace.

Alla terza oppositione già si è risposto di sopra, & per entro il consiglio à bastanza, & fattasi conoscer vana.

Alla quarta non rispondo la qual se ben non è ragioneuole; poiche non pregiudica al Lurago, si può admetter, per facilitar la pace al più, che si può. Milano li otto Febraro 1624.

CONSIGLIO DECIMO.

Caso nel qual si essamina se vno è restato offeso.

NAtural cosa è il procacciarsi la conseruation di se stesso, & delle cose sue, & chi non lo fa commette errore, non solamente come huomo morale; ma anco come Cristiano; perche questi si fa conoscer non solo trascurato, et che viua più tosto a caso, come fanno le bestie, che con consiglio, & con ragione; ma che anco rifiuta, & sprezza li beni datogli dalla pietosa mano di Dio nostro Signore, et perciò hauendo Cesare Lampugnano procurato il mantenimento deile facultà sue col Sig. Girolamo Villa, per cagion della promessa fattagli, di solleuarlo da ogni molestia, che potesse patire per la sicurtà fatta verso la Città di Milano per lo Gabelliere del Datio del vino, hauendo il Gabelliere rinunciato la Gabella, non haurà cõmesso errore alcuno, & in consequenza, nè il Villa haurà occasion di dolersi di lui per questa cagione, & tanto più hauendolo cercato per giustitia; col mezo della quale haueua pigliato il possesso de' suoi beni; anzi potrassi attribuire al Villa mancamento di prontezza in essequir quanto haueua promesso.

Tutto questo se bene in se stesso è vero, & che anco a prima faccia dal fatto si argomenta; nondimeno considerandosi più a dentro le cose nell'istesso fatto contenute, & narrate si troverà la verità altramente esser per molte vere, & sode ragioni.

Mancar di promessa quando si può.

Primieramente dall'obligo di promessa fatto dal Villa verso il Lampugnano si vede, che'l Lampugnano era obligato pagar prima in Città certa somma di danari, & non hauendolo fatto, conforme alla lui promessa è stato il primo a mancare; & chi manca della promessa fatta; a lui si può anco mancare, come ha lasciato

sciato scritto. Paolo nella legge 21 Dig. dell'inof. test. & gli Imperatori Diocletiano, & Massimiano nella l. 16. de i patti; perche colui che non l'osserua, tacitamente rinuntia al beneficio del contratto. Onde non può costringer l'altro ad osseruarlo; perche ne seguirebbe cosa iniqua, cioè, che 'l primo, che contrauiene, nõ osseruando la promessa potrebbe sforzar l'altro a mãtenergliela; & perciò al Villa nõ si può attribuir mãcamento alcuno; ma si bene al Lampugnano, per non hauer compito a quanto si era obligato nõ è però questo mancamento tale, che obliga in cõto di honore il Villa ad alcun risentimento con esso, per non potersi prouar venir da spõtanea volontà, & da maluagità d'animo del Lampugnano contra il Villa, & non essendo tale, non obliga altri a risentimento; perche propriamente questi non si possono chiamar mãcamenti Boccal. Rag. 33. cent. 1. Resta da considerar se doppo il possesso de' beni del Villa preso dal Lampugnano, essendo egli andato con li birri di notte tempo a far prigione il Villa per l'istessa cagione, nella qual presura il Villa da' birri fu mal trattato, ha il Villa obligo alcuno d'honor contra il Lampugnano.

Manea-menti, che non obligano à risentimẽto,

Se andar cõ li birri è cosa honoreuole.

Due cose vengono sopra questo articolo da considerare. Vna se questa attione del Lampugnano di essere andato di notte tempo a far prigione il Villa sia honoreuole, ò nò; l'altra se il vil trattamento fatto da birri al Villa l'obligano contra il Lampugnano. Quãto alla prima dico, che li Magistrati hãno ordinato li birri p essequir gli ordini loro, li quali sono persone vili, et della più vil feccia della plebe, et cõmunemẽte sono tenuti gente infame; et chi in occasion, doue non è necessaria, (cõforme alle leggi) la psona del principale, và co' birri, da indubitato segno di essere huomo interessato, & che più cura vn poco di vile oro che 'l proprio honore, et pur si dee far più cõto d'vn' ẽcia d'honore che di tutte le richezze, nõ potẽdosi cõ prezzo cõprar, ne aquistare

Birri sono persone vili.

Honor più si dee curar, che tutte le ricchezze.

& più della vita si dee tener caro, onde chi con simil gente vsa, & con essa va à fare alcuna cosa non essendouui la sua persona bisogneuole (come ho detto) fa attione disonorata et degna di perpetuo biasimo, et perciò concludo che'l Lampugnano non ha fatto honorevolmente ad andar co' birri à far prigione il Villa: anzi con questa attione hà mostrato mal animo contra lui, perche gli douea bastar (come ad ognun deue) l'esser sicuro del suo credito hauendo di già preso il possesso de' beni del Villa di valor molto maggior della sua pretensione, & da tutto questo ne faccio vn' altro probabile argomento, che'l vil trattamento fatto da' birri al Villa sia stato fatto di ordine del Lampugnano; ilche si conferma maggiormente dal non esser si egli voluto far conoscere in Paderno, nè meno per la strada, mentre era il Villa condotto da' birri, & mal trattato, essendo il Lampugnano pur di lor compagnia, il qual doppo essere andato vn pezzo con esso loro; ma da lunghi, si fece dal Villa (al fin) conoscere, ma perche questi argomenti, & congetture, se bene hanno del probabile, & del verisimile, non sono però tali, & di tanta forza, che sopra essi si possa pigliar giusta querela col Lampugnano; perche ne' casi d'honor non si deue proceder con imaginationi, ò presupposti; ma con fondamento, douendo la querela esser certa. *Mut. lib. 1. cap. 7. lib. 3. Risp. 7. Attend. lib. 1 cap. 15. Corrado concl. 23.* nè alcuno si dee mouere ad altri offender per cagion della qual non nè habbia piena certezza essendo obligo del Caualiere mouer l'armi con gran riguardo, et con gran ragione *Mut. lib 3. cap. 2* ma solamente sono le narrate congetture sufficienti al Villa per dimandare al Lampugnano se lo mal trattamento à se da' Birri fatto fu di lui commissione, & ordine; et perciò dico, che'l Villa non è in altro obligo d'honor col Lampugnano, che da lui intender se li mali trattamenti fattogli da' birri furono di suo ordine, & consentimento

Ne' casi di honor nõ si procede cõ imaginationi.

Querela di esser certa.

sentimento, & poi conforme alla risposta, che darà, fare honorata deliberatione, aggiungo anco, che con la semplice negatiua, che facesse il Lampugnano, il Villa non resterebbe sodisfatto; ma euui necessaria in questo caso per lo strapazzo seguito nella persona del Villa, la negatiua sforzata, cioè io non lo fatto fare, & quando l'hauessi fatto fare, hauerei fatto male & tanto più la negatiua coartata, ò sforzata in questo caso si ricerca per cagion della presuntion, che hà il Villa per se che'l Lampugnano sia consentiente, & autore dello strapazzo a lui fatto da' birri cosa, che se fosse vera gli macchierebbe l'honore, & perciò euui necessaria la negatiua coartata, ò sforzata. Mut. lib. 3. cap. 18. & 19. per l'argomento da contrary. Tale è il mio parere, rimettendomi però sempre a migliore, et più sano giudicio. Milano li 2. Agosto 1623.

AL SIG. GIROLAMO BREBBIA

CONSIGLIO VNDECIMO.

Ritrouarmi già molti giorni sono tribolatissimo di animo, di mente et di corpo sarà cagiõ, che non potrò scriuer, come desidero sopra il caso propostomi, per seruire à V. S. & à quei Caualieri insieme, & in dubbio sono anco stato di farlo, ma vinto dal desiderio, che hò di seruirla hò violentato me stesso per compiacerle.

Caso di offesa fatto ad vn molinaro, & se'l patrone è tenuto.

Dico adunque che dalla narration del caso mandatomi appar, che'l Sig. Conte Andrea Caleppio non ha ragion nella Seriola Brusaporca, & non hauendone, la querela, che ei fece con Signori Grumelli per hauere essi fatto accontiar gli argini di quella accioche l'acqua non

non si perdesse, & che non andasse al lui seruigio, non fu ragioneuole; nè la risposta fatta da uno de Signori Grumelli al creato del Sig. Conte, (quando mandò a richiederli l'acqua) punto l'offende; poiche quel gentilhuomo, che trattaua questo negotio da se mosso, et nõ ad instanza del Sig. Conte lo faceua, che quando questi hauesse trattato di ordine del Sig. Conte, & hauesse poi riferto gli, che'l Sig. Grumello gli haueua detto, che se hauesse domãdato l'acqua co i debiti modi & termini sarebbegli stata conceduta; forse in parte si potrebbe del Sig. Grumello dolere, come, che si fosse ritirato dalla parola data; ma dal fatto altramente appare; anzi dico, che la risposta già data dal Sig. Grumello al famigliar del Sig. Conte, è conforme a quello, che egli rispose al Caualier, che da se trattaua poiche scrisse per esso al padre, & a fratelli, non potendo, nè douendo da se stesso in fatto tal deliberar, che concedessero l'acqua al Sig. Conte; siche nè anco sopra questo punto può giustamente il Sig. Conte dolersi de' SS. Grumelli et molto meno prender querela; sicome anco non può sopra l'hauere scritto doppo il Sig. Grumello al padre, che nõ gli concedesse l'acqua, per essere stato di nuouo rotto gli argini della Seriola, et caso che gli hauesse concedutto licenza, che gliela leuasse, & ciò perche essendo (doppo tutto questo trattato) stato rotto gli argini della Seriola, & andando l'acqua a seruigio del Sig. Conte, la presuntione è, che egli non voglia star nel trattar amicheuolmente; anzi, che da quello si sia partito, la qual presuntione è sola bastante a poter far ritirar li SS. Grumelli non solo dal trattar di conceder l'acqua per cortesia al Sig. Conte; ma anco a leuargliela, quãdo gli fosse stata conceduta; essendo egli stato il primo a partirsi dal trattato amicheuol, che si faceua, perciochè tutto quello che fanno li famigliari di casa si presuppone, che lo facciano di ordine del lor Signore come disse l'Alessandro nella legge. De pupillo. al paragrafo.

Nõ conuien ritirarsi dalla parola data.

Presuntion di quanta forza è.

Quello che fanno li seruitij presume che sia fatto di ordine de' patroni.

si

si quis. Dig. Nou. op. & questa presuntione tanto più si fortifica, quanto che l acqua della Seriola andaua al molino del Sig. Conte, per cagion della qual nasceua questa cõtentione, et perciò anco al Sig. Grumello sarà stato lecito non solamente rescriuer, che non sia data l'acqua al Sig. Co. ma anco ritrattar l'ordine dato, & di leuargli l'acqua quando di già l'hauesse hauuta.

L'essersi poi fraposto Caualier parente commune, & fatto ritornare il tutto nel primo stato, & pregato li Signori Grumelli a permettier, che l'acqua possa essere vsata dal Sig. Conte, sin tanto che l'Hospitale, il quale in essa ha parte, faccia alcuna deliberatione, di che essendosene gli SS. Grumelli contentati vengono tacitamente ad hauer rimesso tutto quello, che era già seguito per questa cagione col Sig. Cõte; perche si come l'ingiuria, & l'offesa s'intende rimessa, se doppo l'offeso saluta l'offenditore. Mut lib. 3. Risp. 7. Attend lib. 2. cap. 3. così anco a mio credere auiene in questo caso, per cagion del nouo consentimento, il quale è, ch'il Sig. Cõte possa vsar dell'acqua sin che l'Hospital etc. onde vengo in parer, che nè, & essi possano per cagion delle cose passate mouer più parola, nè sopra quelle prender querela contra il Sig. Conte supponendosi per la ragion detta essere state rimesse, & per hauere a lui conceduto l'acqua fattosi nouatione.

Offesa quando s'intẽde rimessa.

Resta hora da considerar le cose passate fra questi SS. dapoiche il Caualier parente cõmune, non hauendo potuto cõporgli li mise in libertà, se sono tali, che sopra quelle si possa fondar giusta querela, et da qual parte.

Dal fatto appare, che le riue della Seriola Brusaporca furono rotte, & che l'acqua andaua al seruigio del Sig. Co. onde (come hò già detto) si dee presupporre che egli ne sia stato autore. & nõ è dubbio che nõ hauẽdo il Sig. Co. ragion nella Seriola, et leuãdo l'acqua a' patroni di quella ha cõmesso errore, pche il torre ad altri il loro è error molto graue; ma q̃sta presuntion viẽ leuata dalla pro-

Errore è il pigliar violẽtemente l'altrui.

protesta, & dal commandamento fatto dal Sig. Conte al suo Molinaio. Che non rubi l'acqua altramente lo scacierà dal Molino.

Intorno alla concessiõn fatta da alcuni contadini delle lor ragioni che haueuano nella Seriola al Signor Conte, non è cosa che merita considerationе, per esser la querela principiata prima; sono bene argomento, che'l Sig. Conte non haueua ragione, ò almeno nõ considerabil nella Seriola; ma degne sono ben di essere essaminate, & considerate le parole dette dal Sig. Conte al suo Molinaio, che sono. Che se gli verrà fatto alcuno insulto per cagion di hauer rotto li vasi della Seriola, ò che rubi l'acqua d'altri subito lo scaccierà dal suo Molino. *perche con queste parole in due obblighi volontariamente si pone il Sig. Conte; in vno à non pigliar querela per il suo Molinaro, essendo offeso per cagion di rubamento dell'acqua, et questo non è espresso; ma virtualmente (per così dire) si contiene, & giace nella sentenza delle dette parole; nell'altro a disscacciare il Molinaio rubando l'acqua, & che per questa cagiõ gli venga fatto insulto; et questo obligo è cõ parole dichiarato. Circa al primo obligo dico di nuouo, che non è espresso; ma necessariamẽte è inchiuso nella seniẽza delle parole, et segue per necessaria consequẽza: perche à qual fine, et per qual cagion voleua il Sig. Conte discacciare il suo Molinaro dal molino in caso, che gli venesse fatto insulto? certo a niun'altro, et per niuna altra cagione, se non per non addossarsi l'offesa, ò l'ingiuria, che alui fosse fatta; perche il patrone è obligato pigliar querela per offesa fatta a suoi famigliari di casa quando però è fatta in lui dispregio, ò per cagion sua, et come cosa sua offeso. Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 167. Corrado concl. 17. Attend. lib. 1. cap. 5. Alberg. lib. 2. c. 3. non riguardando in questo caso propriamẽte la persona del seruitore; ma quella del patrone, et in lui si ferma, & si radica; ma fatta ad vn molinaro, ò massaro, ò fitta-*

Patrõne quãdo è tenuto pigliar querela per offesa fatta al seruitore.

fittabile nò, per nõ esser questi parte della famiglia del patrone, nè da Aristotile questi vengono nell Ottauo dell' Etica connumerati nelle parti di essa viuendo essi separatamente da quello, et capi sono di altre famiglie; questo però nõ ha luogo quando l' offensore si dichiarasse ch' hauesse fatto l' offesa in dispregio del patrone, in questo caso sarebbe bene egli tenuto addossarsela, & farne risentimẽto per cagion del dispregio di lui fatto, essendosi adũque dichiarato il Sig. Conte di nõ voler pigliar querela per il suo molinaro, in caso che venga offeso per rubamẽto dell' acqua è vn atto, che tacitamẽte è accettato da tutti gli interessati nell' acqua, per essere ad essi fauoreuole, & gli atti fauoreuoli si presumono sempre accettati da coloro à iquali sono tali, & ad essi nõ si può più cõtrauenire da colui, che gli ha fatti senza saputa, & consentimento di coloro à seruigio de' quali vag'iono, & sono stati accettati, et perciò resta quest' atto del Sig. Cõte nel suo vigore et forza; per essere atto libero, voluntario, & non a forza fatto; oltra che da lui non è stato poi ritrattato, & quando anco fosse stato, et non datone notitia, ò scienza cõ legittimo modo a chi vi ha parte non valerebbe (come hò detto) il riuocarlo: perciò il Sig. Conte nõ può pigliar querela con li SS. Grumelli per cagion delle bastonate, doppo date al suo molinaro, per hauer lor rubata l' acqua, mandãdola al molino del Sig. Conte; et pigliãdola pigliera querela ingiusta, et si farà conoscer Caualier, che cerca risse, delle quali mai non ne fu carestia, il che nõ credo, che voglia fare essẽdo officio del prudente fuggirle quando honoratamente lo può fare; douendosi li Caualieri gouernar con la ragione, et quelle cose si dicono esser fatte honoratamẽte, nelle quali secondo la ragione, & con le leggi della Caualleria procedono li Caualieri, & chi fà altramente non è Caualier; ma nè anco huomo. Mut. lib. 1. Risp. 1. Quanto poi al secondo obligo nel qual cõ le sue parole si è posto il Sig. Conte, cioè a discacciare il Molinaro

Atti fauoreuoli si presumono accettati.

Atto quãdo, & in che modo si può trattare.

Di risse nõ è carestia.

Officio del prudente.

Cioche si dice esser fatte honoratamẽte.

ogni

ogni volta, che rubi l'acqua; dico, che non essendo appartenente al beneficio di niun altro, fuorche a quel del Sig. Conte, nè contiene il bene, ò l'altrui vtile, ma solamente dipende dalla libera volontà di esso Sig. Cõte non l'obliga di necessità ad essequirlo; perche questo discacciamento del molinaro a niuno porta seruigio; ma ne segue ben danno al Sig. Conte, & perciò non è obligato ad effettuarlo, oltra che si può anco dir, che sono parole di velato compimento le quali non obligano, come dice lo Spagnolo. Palabras de complimento no obligan nigun Caualliero. ma solamente l'obligano a non pigliar (come hò detto) querela per offesa fattagli per rubamento d'acqua; hauendo a quella rinunciato, & quello, che vna volta ci è piaciuto, piu nõ ci dee dispiacer, senza giusta, & honesta cagione. Et se li Signori Grumelli doppo il furto dell'acqua fatta loro dal Molinaro, se ne fossero ramaricati col Sig. Conte per questa cagione, & che doppo il Sig. Conte hauesse lor ritenuto il saluto, questo sarebbe stato vn manifesto segnale, che l'acqua fosse stata rubata di suo ordine; ma non essendo ciò auenuto non si può dir, che'l furto dell'acqua sia stato fatto di suo volere, se ben vi è alcuna presuntione, & se sopra questo volessero li Signori Grumelli querela col Sig. Conte pigliare, non hauerebbe sodo fondamento, & essi parimente si farebbero conoscere, che cercassero brighe; il che non conuiene a gli honorati Caualieri (come hò detto) fare; perche si come l'armi recano honore a chi virtuosamente le adopra, così all'incontro vergogna, & biasimo portano a chiunque fuor di ragion le essercita. & son di parer, che maggior vergogna sia al Caualiere adoperarle quando non è il bisogno; perche si fa conoscere huomo bestiale & ingiusto, & allhora diransi esser con ragione adoprate, quando la necessità, & la giustitia, & l'honesto lo ricerca. *Mut. lib. terzo, cap. 13. & 21. lib. 2. cap. 16.*

Parole, che non obligano.

Quello che ci è piaciuto non ci dee più dispiacere.

Non'cõuiene à Caualieri cercar risse.

Arme quando recano honore.

Vrrea fogl. 61., & 165.

Sopra la protesta vltimamente fatta dal Sig. Co. alla presenza di alcuni Caualieri di volere esser nell'auenire capital nimico a' SS. Grumelli, dico, che è protesta vana; poiche in essa non si esprime la cagion per la quale vuole ad essi esser nimico, & le querele deono esser certe, & specificate. Mut. lib. 1. cap. 5. 7. & 14. et lib. 1. Risp. vltima, & lib. 3. Risp 7. Attend. lib. 1. cap. 15. Corrado concl. 23. douendosi narrar l'ingiuria, il modo, il luogo, & quando fu fatta, accioche il Reo possa risoluersi di cedere, ò di seguir la querela.

Vero è, che questa protesta, & dichiaratione del Sig. Conte obliga li Signori Grumelli a guardarsi da lui, & sgraua esso, che offendendogli poi, & anco all'improuiso, & senza far loro altro motto; ma non già con insidie, nè con mal modo, nè con superchiaria; ma del pari, & con arme pari nõ potrà esser nominato traditore, per esserssi prima dichiarato lor nimico, nè perciò come morale caderà in errore. Mut. lib. 4. Risp. 4. Vrrea fogl. 59. & 67. questo ha però sol luogo, quando la ragion, che a ciò far ci induce è honesta. Mut. lib. primo, Risp. prima. Protesta di volere esser nimico, che cosa opera.

Mio parere è adunque in questo caso (presuppostà vera tutta la narration di esso nel modo, che è stata mandata) che non vi sia carico, nè obligo d'honore, nè da vna parte, nè dall'altra, per non esserui ingiuria, nè offesa, & perciò non vi può nascer giusta querela; onde fra questi Caualieri l'arme cessar douranno; ma perche per cagion delle cose seguite, & particolarmente per la dichiaration fatta dal Sig. Conte di volere esser capital nimico a' SS. Grumelli gli animi loro si sono alterati, & dichiaratosi nimici, perciò conuien di nuouo riunirgli in amicitia, & in buona concordia, & non essendoui ingiuria, nè altra offesa, nè da vna parte, nè dall'altra interuenuta, niuno hà da dare all'altro, sicche non

può

Sodisfattione, che cosa presuppone, & che cosa è.

può in questo caso cader sodisfattione, perche la sodisfattion presuppone offesa, non essendo ella altro, che vna ricompensa voluntaria di honor data all'offeso in cambio del dispiacere, & del dishonor fattogli; ma si ben riconciliatione. et perciò il ricongiungergli di nuouo in amicitia (a mio giuditio) sara facile, & basterà, che vn Caualiere Terzo dica, et faccia certi li Signori Grumelli à nome del Sig. Conte che la dichiaration da lui fatta di voler loro esser capital nimico, fù per ira, et non per mala voluntà, che ad essi porta, & poi con parole dimostranti la buona opinion, che ambe le parti vna ha dell'altro pregando gli ritorna in amicitia facendogli abbracciar; sicome si raccoglie dall'Alberg. nel lib. 3. al cap. 20. per l'argomento dalle cose maggiori alle minori, quando parla delle sodisfattioni in offese pari, & il medesimo si vede al cap. 22. dell'istesso lib. parlando di quistione fatta al pari. Questo si trahe anco dal Mut. nel lib. 3. al cap. 18. dal Conte Giulio Landi nel secondo lib. dell'art. mor fo. 229 vol. primo, parlando di due che per ira si fossero insieme feriti.

Riconciliatione.

Forma di pace dove nō è offesa; ma sola disgiuntion d'animi.

Ma se per caso li Signori Grumelli doppo la dichiaration del Sig. Conte si fossero, & essi nimici del Sig. Conte dichiarati; il Caualier terzo potrà dire. Signori Grumelli, & Sig. Conte Caleppio. Essendo io informato di quanto fra loro è passato, et perche non vi è offesa, nè carico, nè da vna parte, nè dall'altra; anzi essendo stato certificato da ambe due le parti della buona opinione che ciascun d'essi hà dell'altro, di che à lor tutti (in parola di Caualier) ne faccio ampla fede, perciò li prego affettuosamente, & quando più sò, & posso à porre in oblio ogni cosa di disgusto passato frà loro, & ingratia mia à riunirsi nell'antica loro amicitia; & finite, che saranno dal Caualier di dir le parole, gli farà abbracciare, & chi sarà il primo ad vsar parole d'amore, & di cortesia verso l'altro, di

Chi primo doppo la pace vsa atto di cortesia all'altro e di maggiori lode degno.

maggior

maggior lode questi sarà degno, & meriteuole, perche mostrerà esser venuto à questa riconciliatione con quell'animo leale, et sincero, che l nome di Caualier richiede, et l'obliga, et dalla magnanimità dell'animo suo esserui stato indotto; virtù data da Aristotile al magnanimo. Di Milano li 9. Agosto 1634.

CONSIGLIO DVODECIMO.

Caso di chi pretende da donna esser offeso, & da vn'altro venuto meno della parola.

DAL fatto del caso seguito tra'l Sig. Cesare, & Sig. Antonio, veggo, che'l Sig. Cesare pretende, offesa da quella giouane, con la quale pigliaua amoroso piacer, p esserſi in amorosi abbracciamenti con altri congiunta, onde vuol contra lei far risentimento, & per questa cagion resta anco male affetto contra il Sig. Antonio, presupponendo, che gli sia venuto meno della parola.

Marito quando resta offeso dalla moglie.

Non può Caualier pretendere esser stato offeso da donna in caso tale se non è sua moglie, & che egli al lei error consenta. Vrrea nel Dial. del ver. hon. mil. fo. 128. & 161. Fausto. lib. 2. cap. 10. Alberg. lib. 2. cap. 1. & se bene il Sig. Antonio disse al Sig. Cesare, che li parenti della giouane intendeuano farla riporre in vn monastero; *non si obligò però egli. Questa è proposta, che contiene l'altrui mente & voluntà, & non quella del relatore, & perciò non l'obliga, et tanto meno: hauendo à questa risposto il Sig Cesare,* che la facesse porre doue essi voleuano; *con le qual parole si verifica quello, che ho detto, cioè che la proposta contien l'altrui voluntà, & non quella del Sig. Antonio, & perciò il Sig. Cesare non può ragioneuolmente pigliar querela col Sig. Antonio sopra questo punto; oltrache tacitamente con dette sue parole, cioè,* che la facesse riporre doue essi voleuano, *viene ad hauer rinunciato ad ogni pretensione di essa nel auenire;*

A Caualieri non conuengono rifentimẽti con donne.

nire; se ben si riserua di pigliar risentimento con esso lei, ogni volta che sarà però meglio certificato, che altri habbia del suo amor goduto. Questa riserua in materia d honor non obliga con donne. Hò detto & lo raffermo, che li risentimenti con donne a' Caualieri non conuengono, non hauendo insieme proportion, nè parità di forze & perciò non sono necessari, non potendo donna altri ingiuriar con carico, se non (come hò detto) la moglie il marito, quando però egli le consente; mali risentimenti honoreuoli, che deue pigliar l'huomo con simil donna, sono il lasciarla, non più curar di lei, nè farne conto. Nè gioua al Sig Cesare il dir, che'l Sig. Antonio si partì da lui doppo questo ragionamento con darli intentione, che la giouane sarebbe stata richiusa in vn Monastero; perche questo (come s'è detto) non dipende dalla lui volontà, & tanto più hauendo sopra ciò dato il Sig. Cesare libera risposta, & generale, che la facesse porre doue i lei parenti voleuano.

Donna non può ingiuriar con carico.

L'esser poi andato il Sig. Cesare a casa del Sig. Antonio, & trouato la giouane, & feritola, è attione, che non gli porta alcun honore; perche in Caualier non può cader carico per offesa, ò ingiuria da donna riceuuta & chi si vuole addossar l offese lor commette errore, & merita biasimo. Alberg. lib. 2. cap. primo, & dal Sig. Carlo Noci nella lui bellissima Cintia fu scritto nell' Atto terzo. Scena seconda.

Chi s'addossa offese fatte da dõne commette errore.

Con vna donna hauer questo riguardo
In tal guisa non dei, che à te vergogna
Fora più la vendetta, che l'offesa:
Non cura alma viril donnesco oltraggio.

Nel qual luogo vien Dameta da Elcino huomo saggio (se ben pastor) consigliato à non pigliar vendetta dell'offesa riceuuta da Laurina; & in persona sua ogn'honorato Caualiere è ammaestrato da quel Poeta a non far vendetta contra Donne; & perciò

chi

chi offende donna per offesa riceuuta, non solamente nõ si risente di quella; ma egli si macchia di vergogna, & di dishonore; perche offender donna è cosa inhumana, et le vendette, che di lor si pigliano sono discortesie, et se il Sig. Cesare dicesse di hauerlo fatto per hauer mancato il Sig. Antonio à quanto gli haueua detto, già di sopra à questo à bastanza si è risposto, ma admesso, & non conceduto pur anco questo vero; non doueua però offendere la giouane, ma trouare il Sig. Antonio ad egual partito, & dirgli, che à lui haueua dato la tale intentione, & che poi gli haueua mancato; ma di questo era prima necessario hauerne proue legittime, per non sottoporsi ad vna veramente ita. Offender donna è vergogna.

Dico nondimeno, che per cagion dell'offesa fatta alla giouane resta il Sig. Antonio offeso in due modi in vno per essere stata fatta in casa sua, & in persona à lui ricomandata; & tacitamente sotto la lui fede assicurata, & essendo stata nella lui casa offesa, e quasi come se fosse venuto meno della fede data; perche l'offenditor fà ad vn certo modo al patron della casa mancar di fede, & l'ingiuria, & ingiuriandolo non solo non lo rispetta, ma lo dispregia, & resta offeso, & perciò il patrone della Casa è obligato à fare in questo caso risentimento, si per cagion del dispregio di lui fatto; quanto anco accioche non si pensa, che egli habbia a quel fatto consentito; perche quando si piglia vno in casa, si piglia sotto la fede, & protetion del patron della casa; & il risentimento sarà l'hauer dall'offensor la douuta sodisfattione; nell'altro modo, alla presenza di sua moglie, circostanza, che fa l'offesa maggiore; onde è conueniente dare al Sig. Antonio la douuta sodisfattione del dispregio di lui, et della moglie fatto. Il lamentarsi che fà il Sig. Cesare di essere stato processato, et hauuto molestia dalla giustitia per questa cagione; rispondo, & dico, che l'Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fo. 131. & 261. Padrone resta offeso per offesa fatta ad altri in casa sua. Se si può ricorrere alla giustitia per aiuto di offese riceuute.

Il Massa contra l'vso del Duello cap. 12. Flaminio Nobili nel terzo discorso dell honore. il Conte Romei del Duello fogl. 181. & 209. & l'Alberg. nel lib. 4. al cap. 24. & 34. tutti admettono poterſi honoratamente andare alla giuſtitia per aiuto di offeſa riceuuta; nondimeno io farei queſta diſtintione ouero, che l'offeſo ricorre al Magiſtrato per hauer dell'ingiuria la douuta ſodisfattion ſolamente, la qual dall'offenſor gli vien negata; in queſto caſo non mi parto dall'opinione di queſti ſcrittori, per le ragioni da loro apportate; ouero, che l'offeſo procura dal Magiſtrato, che l'offenditor ſia caſtigato del delitto nella pena impoſta delle leggi per l'ingiuria fatta; ſe l'ingiuria riceue ſodisfattione, quella hauuta non dee cercar, che ſia eſſequita la pena del delitto nell'ingiuriante, anzi facendogli biſogno di rimiſſione della offeſa, ouer proteſta per ſchifare la pena dalle leggi impoſta è tenuto fargliela; ma ſe l'offenſore non foſſe pari all'offeſo ouero ſe l'offeſa, ò ingiuria non haueſſe ſodisfattione, come l'offeſa d'adulterio con la moglie, & che ſia manifeſto, nè ſi poſſa diſimulare, & all'adultero è impoſta la pena della morte per la legge di Coſtantino Imperatore nella legge 30. del Codice alla legge Giulia, ma queſta legge è paſſata in diſuſo con infinito danno del publico; perche ſe ſi oſſeruaſſe molti per timor della pena ſe ne aſtenerebbero, nè tanti homicidij ſi commetterebbero; l'ingiuriato di queſta offeſa (eſſendo però notoria, & manifeſta, nè poterſi tener celata) deue andar dal Magiſtrato per vendetta, & per moſtrare anco al mondo, che non ha conſentito al brutto error dell'impudica moglie, et per far caſtigar l'adultero nella pena, il qual caſtigamento ſarà l'intiera ſodisfattione, che gli può venire in queſto caſo come anco ne gli inceſti, & ſtupri, & parimente ſe l'offenſore non foſſe pari all'offeſo. Hora ſe il Sig. Antonio certa ſolo, che'l Sig. Ceſare ſia caſtigato nella pena del

Adulterio, & ſua pena.

delitto,

delitto, essendo lui pari, nè negandogli egli la sodisfattione, non lo può nè approua questa sua attione; poiche dal commun consentimento de' Caualieri è tenuta non conuenirsi ad honorato Caualiere; perche al nobile è disdicenole; ma al plebeo si può concedere, douendo al nobile bastare il risentimento, & la consuetudine, & lo stile de' Caualieri in materia d'armi si dee seguire. *Mut. lib. 3. Risp. 3.*

Stile, & cõ suetudine de' Caualieri si dee seguire.

Circa al rapporto fatto al Sig. Cesare da persone alle quali può credere, che'l Sig. Antonio lo facesse tranagliare della giustitia è cosa, che maggiormente auiluppa il trattato della pace, poiche negando il Sig. Antonio di hauerlo fatto, ne farlo, & ricercando dal Sig. Cesare à manifestargli li rapportatori sarà obligato scoprirgli. *Fausto lib. 3. cap. 20. & 21. onde si verrà à far nuoua querele.*

Sodisfattioni non buone.

Passo à ragionar sopra la sodisfattion proposta, la qual dico, che non conuiene per le ragioni di sopra dette; oltra che è generale, si parla in terza persona, si fa presupposto, che da una parte, et dall'altra si sieno riceuuti disgusti, il che però dal fatto non appare, & la sodisfattion dee concordar col fatto; aggiungo anco, che con l'offerirsi, che fa il Sig. Cesare di dar sodisfattione ad arbitrio di Caualiere, in questo caso non conuiene; ma solamente ne' casi graui, ne' quali sia seguita ingiuria, ouer offesa con superchiaria, ò con mal modo, ouer per via indiretta, & in altri casi grauissimi, perche ella è delle maggiori, che dar si possano, & da questo ne segue, che la risposta, la qual si propone da farsi dal Sig. Antonio non conuiene al caso; onde presupposto vero il fatto mandatomi, & considerato lo hò formato la seguente sodisfattione.

Sodisfattione dee concordar col fatto.

Sodisfattione maggior qual sia

Dirà il Sig. Cesare Sig. Antonio. *Dell'error commesso contra V. S. in offendere altri in casa sua, & alla presenza della Signora sua Consorte ne sono grauemente dolente, & pentito; ma iscusami appresso*

ambedue loro l'ira della qual tutto ardea, & perciò lo prego à condonarmi questa offesa, à raccettarmi per amico, et à riconoscermi anco per il solito parente & seruitore. Risponderà il Sig. Antonio. Il pentimento, & il dolore, che V. S. mostra dell'offesa fattami mi moue à rimettergliela, sicome di buon cuor faccio; onde di nouo per amico, & per il solito parente lo riconosco & assicuro V. S. in parola di honorato gentilhuomo, che à mia instantia non è stata dalla giustitia molestato, ne sarà, & poi si faranno abbracciare; & tale è il mio parere. Che cosa operano, & di che valor sieno quelle parole, che dicono assicuro V. S. in parola di honorato gentilhuomo, dico, che si sono poste per rifiutar la relation di coloro, che haueuano persuaso al Sig. Cesare, che'l Sig. Antonio lo faceua trauagliar dalla giustitia, essendo che la semplice negatiua non intieramente annulla la mala voce sparsa del Sig. Antonio, che egli facesse molestar dalla giustitia il Sig. Cesare; & la lui opinione in esso nata per cagion della voce sparsa, & con queste parole il Sig. Antonio accresce in modo la semplice negatiua, che sforza il Sig. Cesare à creder per vero, quello, che dice, per la presuntion, che è, che vn gentilhuomo da se stesso non si vorrà mentire. Milano li 20. Decembre 1623.

Assicurare altri in parola di gentilhuomo, che cosa opra.

AL

AL SIG. MARCHESE GIOVANMARIA VISCONTE.

CONSIGLIO DECIMOTERZO.

Caso di bastonate date ad vn cāparo.

DVE ragioni apporta nella narration del fatto il Sig. Lodouico Landriano per dimostrare, che giustamente hà offeso il camparo del Sig. Cesare Corio. Vna per hauere inteso, che'l Sig. Cesare era andato à cercare il suo fittabile per dargli delle mazzate hauendogli rubato l'acqua l'altra per hauersi dato à creder, che'l Sig. Cesare voleua dare al suo fittabile per sinistra informatione à lui fatta dal suo camparo. Queste due ragioni credo io che per buone non si possono sostenere per esser dalla narration del fatto annullate. La prima è da quelle parole, che nella prima parte di essa si leggono. Doue andando il Sig. Cesare per ritrouarlo arriuò fino ad vn molino del Sig. Lodouico cercandolo con vna falarina in mano con pensier forse di dargli se hauesse trouato in lui colpa, che così non hauendolo trouato disse di voler fare. *Nelle quali parole si dee considerar la voce* forse. *La quale è voce che mette in dubbio, & non afferma la volontà dell'huomo, & perciò non pone in esser cosa alcuna contra il Sig. Cesare che volesse fare; ma si bene in forse mette il lui pensiero, quando anco hauesse trouato colpa nel fittabile del Sig. Lodouico, nè in modo alcuno concludono che'l Sig. Cesare volesse dare al fittabile; poiche egli*

Forse è voce di dubitar & non pone in essere alcuna cosa.

ſteſſo con le ſue parole lo poſe in dubbio, ma di più dico, che à me paiono più preſto parole di correttione, & di auertimento, che di minaccie; & queſto per cagion della particella forſe, che è di dubitare, nè conchiude affirmatiuamente coſa alcuna contra il ſittabile, nè contra il Sig. Lodouico, nè contra eſſo Sig. Ceſare, che le diſſe. & non operando in queſto modo; querela giuſta non ſi può pigliar; poiche ella ha da eſſer certa, & ſpecificata: Mut. lib. 1. cap. 7. & lib. 3. Riſp. 7. Attendo. lib. 1. cap. 15. Corrado conſ. 23. ſiche conchiudo, che ſopra queſta prima ragion non può il Sig. Lodouico pretendere eſſere ſtato offeſo dal Sig. Ceſare per queſta ſua attione; ſicome anco non può ſopra la ſeconda ragion che adduce, per la qual dice eſſerſi moſſo ad offendere il camparo del Sig. Ceſare, la quale è; perche ſi è dato a creder, che'l Sig. Ceſare voleſſe dar al ſuo ſittabile per ſiniſtra informatione à lui fatta dal ſuo camparo contra il ſittabile.

Caualieri nõ deono altri offender per loro imaginatione.

Honor Caualleresco in quali virtù conſiſte.

Vfficio del Caualiere.

Queſta ſeconda ragion parimente non ſi può ſoſtenere perche è fondata ſopra imagination di eſſo Sig. Lodouico, & li Caualieri non ſi deono mouere ad altri offender per ſolo loro imaginato penſiero, che il più delle volte è fallace, & vano, & da ſe non è ſufficiente ad eſſer cagion di timore, et l'honor Caualleresco in due coſe principali conſiſte nella giuſtitia & nel valore. Mut. lib. 3. Riſp. 1. Vffitio del Caualiere è accompagnar l'ardir con la prudenza Mut. lib. 2. cap. 10. anzi tanto più valoroſo & forte ſarà quando nelle ſue attioni accoppierà queſte due virtuti inſieme; & venendo le ragioni del Sig. Lodouico à mancar di fondamento ſodo, & reale, la querela, che hà preſo col Sig. Ceſare viene per conſequente ad eſſere ſtabilita ſopra due preſuppoſti imaginarij, et aereiſonde non può veramente pretendere eſſere ſtato dal Sig. Ceſare offeſo; & da queſto ne ſeguono due coſe, una che'l Sig. Lodouico ſarà ſtato in primo ad vſcir fuori

de i

de i termini ciuili con offendere il camparo del Sig. Cesare l altra, che l'ha offeso come cosa sua, et per lui cagione: onde ne segue anco che conuiene al Sig. Lodouico, & è tenuto dar di questo suo fatto sodisfattione al Sig. Cesare; perche se bene è solo stato il camparo offeso nella persona, resta però anco il Sig. Cesare caricato nell'honore, essendo stato offeso il camparo, come cosa sua, & in lui dispregio, & le offese tali ricercano, ò risentimento, ò sodisfattione; ma quando il camparo non fosse stato offeso in suo dispregio, & che il camparo viuesse in casa sua, & non in casa del Sig. Cesare, & fosse stato offeso per propria cagione, in questo caso il Sig. Cesare non sarebbe tenuto à risentimento. Circa la partita doppole mazzate datte al camparo, & l'incontro accidental fatto in quel tempo dal Sig. Lodouico nel Sig. Cesare, che ancor non sapeua quello, che auenuto era al suo cãparo, et intorno ad alcune parole tra lor seguite allhora, non occorre sopra quelle ragionare; poiche à niun di loro furono pregiuditiali; ma perche par, che'l Sig. Cesare faccia consideration sopra la strada dal Sig. Lodouico fatta, per hauerne vna molto vicina alla sua casa vsato, & che ciò habbia fatto per maggiormente dispregiarlo; dico che questa non è cosa tal, per la qual possa il Sig. Cesare recarsi offeso; perche essendo la strada fatta dal Sig. Lodouico publica, à lui era, & è stato lecito per quella passare; nè è obligato dar di questo conto, per essere strada publica, & quando anco nè fosse ricercato; presto se ne sbrigherebbe, dicendo che per quella è passato per essere strada publica, & per esser tale: fa che'l Sig. Cesare non gli può domandare se l'hà fatta per dispregiarlo; anzi dico, che volendolo fare, sarebbegli più tosto nociuo, che altramente; poiche si farebbe conoscere per huomo, che cerca contese fondando questa lui pretesa offesa sopra vn imaginato, e vano suo pensiero; cosa, che à niun conuiene, & molto meno ad ho-

Querele nõ si deono fondar sopra imaginationi.

norato Caualier, & lasciarebbe le leggitime cagioni di pigliar vendetta, & giusta querela per appigliarsi ad vna vana, & leggiera; onde non è bisogno sopra questo far più lungo ragionamento.

Discorso hora, che habbiamo sopra questa querela, & conchiuso, che'l Lodouico ha offeso il campar del Sig. Cesare senza ragioneuol fondamento, et che ha pigliato querela senza necessità, ne segue anco, che egli è stato il primo ad offendere il Sig. Cesare, con offendere il suo camparo, come cosa sua, & in lui dispregio, & perciò ad esso tocca dar sodisfattione al Sig. Cesare; la qual di mio consiglio sarà, che'l Sig. Lodouico confessa hauere errato ad offendere il camparo del Sig. Cesare, mosso dalle ragion, che nel fatto apporta, di che hora dolente lo prega à perdonargli, ò condonargli l'offesa, et ad essergli nell'auenire amico, come prima, & che protesta in parola di Caualier non hauer detto parole alcune in suo dispregio, il che costantemente afferma esser vero; & questo dico, presupposto, che non le habbia detto, che quando le hauesse dette & fosse notorio, bisognerebbe dire, che hà fatto male à prorompere in parole di suo dispregio; ma che ne fù sagion l'ira della qual tutto era infiammato; poi che quella sarebbe disdetta troppo vergognosa per il Sig. Lodouico, & il Sig. Cesare potrà rispondere, che accetta questo suo buon animo verso, se, & che nell auenire gli sarà il solito amico, & tale è il mio parere rimettendomi però sempre &c. Milano li 21. Genaro. 1624.

AL

AL SIG.
DON ALESSANDRO VISCONTE.

CONSIGLIO DECIMOQVARTO.

Caso di offesa fatta cõ vãtaggio & si essamina lo scritto per pace Offensor deue dar sodisfattione.

LO scritto di pace, proposto frà li SS. scolari Vicentini, & Milanesi con tien la narration del fatto seguito trà loro in Bologna il qual viene espresso in terza persona, sicome anco sarà vn terzo, che lo leggierà; questo modo à me non è mai piaciuto, et di ciò hò la ragione in pronto, & è perche all' offenditor tocca dare all'offeso la douuta sodisfattione dell'offesa fattagli, & non à chi non hà offeso, et perciò le parole di sodisfattione deono essere espresse in persona di colui, che ha offeso, et non di vn terzo, che non è stato l'offensore, et se ben persona terza può dir le parole di sodisfattione; deono però esser recitate in persona dell'offensore, et in lui nome; anzi dapoiche saranno state dette doueranno esser raffermate dall'istesso offensore. Alberg. lib. 3. cap. 29. fogl. 177. nondimeno è più lodato, che da' principali della querela sieno dette. Fausto lib. 5. cap. 20. fogl. 324. Alberg. nel notato luogo; perche mostrano maggior humiltà, sodisfacendosi all'offeso con la propria bocca, & à questa opinione mi sottoscriuo et la seguirò sempre non tanto per questo quãto anco perche di sua natura è di maggiore efficacia, & perciò più atta, & proportionata a compensar l'ingiuria; percioche quell'atto di proprio pẽtimento di error cõmesso dall'offenditor esplicato, et cõfessato di propria

Parole di sodisfattione in nome di chi s'hanno a dire.

Sodisfattione buona.

bocca

bocca ha magior proportion con l'offesa, & perciò più vale, che fatto per altrui mezo, & la propria confessiõn dell'errore è anco la lui medicina; perche il confessar l'errore, il dannarlo per tale, dimandarne perdono laua, & leua la macchia tutta di quello, per essere vn' atto di humiltà tale, che se è bastante a placar l'ira di Dio contra noi per le tante, & così graui offese, che à sua Diuina Maestà ogni giorno facciamo, quanto maggiormente a mitigar l'ira d'vn huomo sarà? è però anco vero, che la narration del fatto interza persona si può fare; ma la sodisfattion nò; per le ragioni dette; anzi doppo la narration del caso (la qual dee esser firmata dalle parti) deue seguire la sodisfattion espressa in persona, & in nome del principale; si come furono quelle del Sig. Mastro di Campo Bernabò Barbò col Sig. Luigi Trotto, & del Sig. Marcantonio Osio, con Signori Christoforo, & Galeazzo Croci, & perciò essendo questa narratione esplicata in terza persona, & doppo non seguendone la sodisfattion nel modo, che hò detto, non è forma legitima, nè approuata per pace; onde son di parer, che questa scrittura si debba regolare in vno de' detti due modi; nondimeno il primo è più accettato, & da me seguito.

Confessiõ dell'error che cosa opera.

Narratione del fatto può esser in terza persona.

Diranno li Signori Vicentini.

SIgnori Ortensio Visconte, Carlo Fagnano, & Marcantonio Saliceti. *Confessiamo, che essendo noi infrascritti andati ad honorare il Dottorato del Sig. Pietrantonio Birago Rettor del Collegio Ancarano in Bologna, & essendo noi in carozza ritrouassimo nella strada di San Pietro le SS. VV. mascherate, parimente, et esse in carozza, la quale era guidata dal Sig. Ortẽsio Visconte dietro a quella del Sig. Rettore & vedendo il Sig. Ortensio, che la nostra carozza, la quale era vn poco più dietro, voleua auanzar la sua (per esser quella vn poco fuor dell'ordine) spinse*

auanti

auanti li Caualli, il che da noi veduto ci persuadessimo, che ciò fosse stato fatto per farci aggrauio, laonde vscimmo di carozza d'ira ardenti, et posto mano all'armi cominciamo senza altro a colpirgli. & non hauendo essi arme non si potero da noi difender con tutto che mostrassero cuore, & valore in resistere, & difendersi al meglio, che poterono, come particolarmente fece il Sig. Ortensio difendendosi col manico della scoriata, che in più pezzi gli fu tagliato, restando egli ferito di una sol ferita; et al romor trattosi li Signori Bernardino, & Raimondo Scotti, si frapossero ne permisero, che più oltre gli offendessimo. Doppo hauendo noi fatto consideration sopra questo nostro fatto, & maggiormente per essere stati certificati, che la sospinta de' lor caualli, & carozza non fu per farci agrauio; ma solo per tenere il lor posto, & riconosciutolo non giusto, ne ragioneuole; ma precipitoso, & inconsiderato, se ne trouassimo molto pentiti, & dolenti, onde ad essi facessimo ricercar la pace dal Sig. Co. Virgilio Maluezzi; mà non la potessimo ottenere; hora di nuouo con l'istesso pentimento, & dolore affettuosamente alle SS. VV. la domandiamo, pregandole à volercela concedere, perdonandoci ogni offesa a lor fatta, & a riconoscerci per amici. Protestiamo in oltre, di conoscer le SS. VV. per gentilhuomini honorati, & di valore, & atti a risentirsi di quanto habbiamo commesso contra le lor persone, si come nel tempo dell'offesa ne diedero honorato testimonio, & quando hauessero hauuto arme, non saressimo stati più atti ad offendergli, di quello, che essi sarebbero stato per offender noi, non ostante il disuantaggio grande di gente nel qual si trouarono.

Doppo seguiranno le sottoscrittioni di tutti li SS. Vicentini.

Io &c. affermo quanto di sopra si contiene.

Io &c.

Rispon-

Risponderanno li Signori Milanesi.

SIgnori &c. la pace dalle SS. VV. a noi ritercuta voluntieri, & di buon cuor ad esse concediamo & poniamo in oblio ogni disgusto, & ogni offesa passata, & perciò nell' avenire per amici riconosceremo le SS. VV. assicurandole, che tali, & noi verso lor saremmo, come da veri effetti conosceranno se occasion ne porgeranno; & doppo seguiranno le loro affirmationi.

Io N. accetto, & affermo quanto di sopra si contiene.

Tutto questo, che hò detto non ostante la distantia delle patrie di questi SS. si può far per mandatari a questa pace particolarmente eletti, purche le parole di essa sieno espresse in nome de' Signori Vicentini, & per lor si parli, come hò detto, & basterà, che la sottoscrittione sia poi firmata di mano del mandatario, ò procuratore, & accettata dal procuratore, ò mandatario de' Signori Milanesi, & poi del tutto farne un'atto rogato da publico Notaio.

Narration del fatto quando è necessaria.

Et perche potrebbesi forse mettere in dubbio se la narration del fatto in questo caso sia necessaria, per non essersi avenuta offesa fatta nè con superchiaria, nè con mal modo, nè per via indiretta, & che perciò basterebbe il dimandar perdono, con humiltà, et dolor dell' offesa fatta per essere offesa seguita accidentalmente, & nata da subita ira, & non pensatamente, nè per mala volontà.

Altro caso nel qual narration è tuttauia necessaria.

Rispondo, che se ben non siamo in niun de' sopradetti casi, & con tutto che questa sia offesa all'improviso, & per accidente fatta, & nata da subita ira; tuttauia è necessario anco in questo caso la narratione, per essere stato fatta l'offesa con tanto van-

vantaggio d'arme, & di persone, & questo per far vedere al mondo (nel cui cospetto si viue) che non per lor viltà gli Signori Milanesi restarono offesi, nè che a se medesimi in quel tempo mancarono, & se hanno hauuto il peggio è stato solamente per cagion del disuantaggio grande, nel qual si trouarono, & non per mancamento del lor valore, perche l'offesa in dubbio si presume essere auenuta per propria viltà Fausto lib. 3. cap. primo.

Offesa in dubbio si presume riceuuta per mancamento di valore.

Et perche anco molti si rendono difficili a dimandar perdono dell'offesa nel far pace, non volendo tanto abbassarsi, dicendo, che conuien solo il dimandarlo dal minore al superiore, & non frà pari, & io a questi faccio saper, che è vero, che perdono si dimanda dall'inferiore (ancorche prouocato) al superiore; ma anco frà pari, Fausto lib. 5. cap. 15. 18. & 19. come piu apieno hò scritto nell' Apologia contra l'Oleuano, & in vece di perdonar voglion dir condonare, & altri rimetter l'offesa, & io a questi faccio saper, che non alle parole; ma al significato loro si dee por mente, & considerar di che peso sieno, chi vorrà adunque con gli occhi dell'intelletto adentro penetrar la sentenza & signification di queste voci, & non con gli occhiali al naso, & massimamente con quei, che fanno parer le Pulci Elefanti, & li Pigmei Giganti, le trouerà essere Analoghe, come li Greci dicono, cioè simili, & di uno istesso significato; perche non si perdona l'offesa, che ella anco non si condona, & rimette; & chi la condona, ò rimette parimente la perdona; siche vengono tutte a valere in sentenza l'istesso, & questa mia ragione parte confermo con l'autorità del Signor Stefano Guazzo nel Dialogo dell'honore à fogl. 141. doue dice, che altro non è il perdonar, che rimetter l'offesa, & il rimetter l'offesa altro non esser, che perdonarla.

Perdon quando conuien dimandarlo.

Al significato delle parole più, che ad esse si dee hauer consideratione.

Perdonar, condonar, rimetter l'offesa sono tutte l'istesso.

L'altra

l'altra parte prouo con l'autorità di due nobilissimi scrittori latini, che dissero condonare inuece di perdonare. così Salustio. Haud facile alterius libidini malefacta condonabam. *Cicerone nelle lettere famigliari.* Meam animaduersionem, & suplicium quo vsum eram in eum remitto tibi, & condono, *& in quella bellissima oratione per la difesa di Milone più chiaro lo disse:* Nec depreçaturi sumus vt crimen hoc nobis propter multa eius in Rempub. merita condonetis. *Vedesi adunque, che'l pensier di coloro che non vogliono dir prego a perdonarmi per le ragioni da loro addotte; ma voglion più tosto dir; prego à condonarmi, ouer rimettermi l'offesa, esser vano, & sofistico nè hauer niun ragioneuol fondamento, & nondimeno quello, che aborriscono di dir, da loro stessi, senza punto auedersene lo dicono. Milano li 20. Genaro 1625.*

CASO.

CONSIGLIO DECIMOQVINTO.

Caso se si può manifestare alla giustitia ingãno che à lei sia per seguire à danno del manifestante sẽza incorrer in biasimo.

ANtonio fa testamento lascia herede Bernardo al qual morendo senza figliuoli sustituisse Cesare Fratello di Bernardo, & ad ambedue loro in caso di morte; & di delitto graue di confiscation de' beni sustituisce Domenico della lui famiglia. Bernardo primo herede, per alcuni suoi fini fa amazzare Cesare suo fratello; onde per cagion di questo delitto è aperta la strada à Domenico di succedere in questa heredità; il qual preuede, che in suo danno per escluderlo della successiõn dell'heredità, ne è per seguire inganno alla Giustitia, con non lasciar mettere in chiaro il delitto

litto fatto da Bernardo nella morte del fratello Cesare.

Si ricerca se per termine di honor Caualleresco sia lecito a Domenico procurar, che ciò non segua a lui danno in priuarlo dell'heredità, con ingannare anco la giustitia.

Per scioglimento del proposto caso, molto in accontio viene quella conclusione communalmente da tutti approuata, che l'huomo attiuo goder non possa in questo mondo vita perfetta senza richezze, per esser queste principali instromenti ad essercitar la Virtù; & non solo instromenti, ma di essa anco ornamento; & perciò l'huomo ciuile, senza esse non può esser felice; risplendendo l'humana felicità nel giouare ad altri, & le buone, & grande operationi, con le quali si giouano, non possono esser fatte senza richezze, per essere instromenti co' quali il Magnifico, et il liberale operano, perche questi non ha che donare, & quegli non può operare in edificar superbe fabriche, in albergar regalmente forestieri, & in conuiti reali, & pompose nozze celebrare se di quelle non è abondeuole, & perciò doue elle sono, riputatione, & stima recano, onde ne lo stato de' Prencipi nella vita de' Cittadini, nè de' priuati Caualieri senza loro è riguardeuole; ma di più, chi può negar, che queste non sieno il primo, & più necessario instromento à mantener la vita, la qual di commun consentimento è il maggior ben, che possediamo. Sono le richezze instromento necessario non solo per noi stessi; ma anco per la conseruation de' figliuoli, de' parenti, de gli amici, & finalmente della patria, chi adunque le richezze, come quelle, che sono necessarie alla conseruatione, & all'accrescimento di se stesso & dello stato suo, & per li fini detti le desidera, & procura, è cupidità non vile, ma honorata, & fondata sopra grandezza d'animo, per hauer questi occasion di commandare à gli altri huomini, viuendo cõ quel

Huomo attiuo sẽza richezze non è felice.

Richezze sono instromẽti ad essercitar la virtù.

Humana felicità in che cõsiste.

Opere grãdi nõ possono esser fatte senza richezze.

Richezze sono instromẽti del magnifico, & del liberale.

Niuno stato d'huomini sẽza richezze questa vita è riguardeuole.

Riputation si perde p la pouertà.

quel decoro, che alla nobiltà, & alle sui facultà sarà conueneuole per non hauer d'altri bisogno, non essendo cosa, per la qual più si perda la Riputatione, che per la pouertà, nè cosa, che più l'accresca, che il non hauer d'altri bisogno, & perciò le ricchezze à ciascuno generalmente sono di molto commodo, per prouedere alle tante bisogne, alle quali questa nostra vita mortale è sottoposta, per non cadere in questo error di perder la Riputatione, & la buona stima, le quali si deono con ogni nostro poter conseruare, ogniuno è obligato, non solamente mantener le facultà sue, ma anco con honesti mezi accrescerle, tenendosi i ricchi, & i potenti in maggiore stima che i poueri, & quelli di basso stato, perche si crede, che hauendo eglino maggior commodità di bene, & di egregiamente operar, sieno per valersene per honor proprio, & per giouamento altrui.

Riputation & buona stima si deono conseruare.

Con queste vere, & irrepugnabili ragioni vengo al proposto caso, & dico, che Domenico non solamente può con honor suo procurar, che fraude non segua alla giustitia in lui danno dell'heredità appartenente a se, per la morte di Cesare, ma anco scoprire il delitto seguito di ordine di Bernardo nella persona di Cesare suo fratello, per la morte del qual ne' beni da Bernardo posseduti, & lasciatogli da Antonio, egli succede, essendosene Bernardo di essi fatto indegno, per cagion del maleficio da lui commesso nel fratello, però essendo Domenico chiamato à quella heredità ella è sua, & quel, che è mio è giusto per natura, che io l'abbia, & quello, che è per natura giusto, per tutto il mondo è giusto. Tasso nel Dialogo della Dignità fogl. 165. & inconsequenza, anco honoreuol sarà, & essendo diuenuta questa heredità (per cagion del caso auenuto) di Domenico, giusto, et honesto è anco, che la possegga, & è obligato con tutti i mezi giusti, & honesti à procurarsela, & mezo giusto, & honesto è ricorrere

Giusto per natura è giusto per tutto il mondo.

à Magi-

de' Magistrati per ottenere il suo, li quali a questo fine sono stati ordinati, acciochè a tutti faccsiano dare il loro, nè che permettano, che vno vsurpa quello dell'altro. Dishonoreuole adunque credo io, che non si potrà chiamar l'attion di Domenico in cercar, che la giustitia non sia ingannata, & insieme a lui fatto fraude di quello, che legittimamente è suo, & tanto più contra vno, che non solo si è macchiato d'infamia perpetua per hauer fatto amazzare il fratello per interesse di roba; ma aggiontoui anco la circonstanza di traditore; macchia tãto grande, che di essa non vi è la maggiore. & è honesto. & giusto far castigar questi Neroni, & Mostri di natura; anzi egli è vtile, et necessario alla Repub. acciochè i buoni da loro non sieno molestati, & gli altri tristi, & di scelerata, & corrotta vita, per timor della pena raffrenati. Dishonorato propriamente è chi cõmette alcun fallo volontariamente contra la giustitia, et contra l'honesto. Alberg. lib. 4. cap. 12. fogl. 219. ma questa attion di Domenico non sarà cõtra la giustitia, nè contra l'honesto; ben sarà ella, & giusta, & honesta (come si è prouato) adunque sarà ancora honoreuole, come afferma pur l'istesso Alberg. nel notato luogo poco più sotto, dicẽdo che dishonorato è colui, che cerca ricuperare il suo con mezo ingiusto; adunque per l'argomento da' cõtrari, colui, che procura hauere il suo cõ mezo giusto et honesto è honorato; ma di più dico, che tralasciãdo Domenico di nõ cõseguire il suo (dico suo) perche questa heredità legittimamẽte è sua (per essersi adempiuta la conditione nel testamento posta) manca à se stesso, a' figliuoli, a' parenti, a gli amici, & finalmente alla patria; a se stesso manca, perche si fà conoscer huomo d'animo pouero, & vile, non curando quelle cose, che sono instromento della Riputatione, & della grandezza de gli huomini; manca a' figliuoli, perche non studia il lor bene, con tesaurizare per

Magistrati à qual fine ordinati

Traditor non hà rimedio.

Honesto è far castigar li rei huomini.

Dishonorato chi è propriamẽte.

loro, il che è anco dalla legge Euangelica permesso, non facendo conto di quegli instrumenti necessari di prouedere ad essi (mentre sono piccioli) di buoni maestri, acciochè con lo studio aiutino la buona inclinatione, fecondando gli animi loro di virtù sparsi, suegliando in essi quelle morali virtù delle quali hanno il seme inestato, & sepolto nell'anima, & come diligenti agricoltori le coltiuano, & ad esse aprano la strada con leuarle dattorno le spine, & l'oglio de gli appetiti, i quali spesse volte offuscano, & soffocano gli animi nostri in modo tale, che non permettono, che fioriscano, nè che producano quei cari, & felici frutti, che soli si douerebbero desiderar, che ne gli animi humani fossero, & fatti huomini poi impiegargli honoratamente; nè ad vn certo modo desidera in loro perpetuare, & acquistar quell'immortalità, che la Natura hà negato all'individuo, et conceduto alla specie; a' parenti, et a gli amici manca, nõ tenendo pensier di souenirgli, venendone l'occasione, alla patria vltimamẽte mãca, perche sprezza gli instrumẽti di ornarla, et di arricchirla di superbi edifici, et di soccorrerla, et di seruirla ne' suoi bisogni; alla qual tãto obliati siamo. Dico adunque, che non solo è vtile, ma necessario al buon gouerno della Repub. che li delitti, & malfatori non restino occulti; ilche fu ordinato da Vlpiano nella legge decimaottaua. dell'Ingiurie; Alciato cap. 9. del duello, et questo acciochè il maleficio non resta impunito. Impunitas enim est maxima peccandi illecebra. disse Cicerone nel terzo de gli Vfficij, & nell'oratione in difesa di Rosio Amerino. Quos ipsa Natura retinere in officio non potest, ij magnitudine pœnæ maleficio submouendi sunt. essendo vtile alla Repub. con la pena data ad vno scelerato, raffrenar la sfacciataggine di molti, & perciò essendo stato ordinato dalle leggi, le quali sono giuste, & sante, che li Rei sieno manifestati, & facendo io quello,

Delitti nõ deono restare occulti.

E vtile castigar li nocenti.

Leggi sono giuste, & sante.

quello che la legge commanda, chi sarà colui tanto temerario che ardirà dir, che faccia attion degna di biasimo? Attion biasimeuole è bene il non obedire alle leggi giuste ò ingiuste che sieno, come con dotte ragioni hanno prouato il Paruta nel secondo lib. della vita politica fogl. 249 & il Mateaci nel Ragiona. decimoquarto; & San Bernardo a questo proposito (prima di loro) hà lasciato scritto. Non attendit verus obediens quale sit, quod præcipit, hoc solum contentus est, quod præcipitur. et Platone nel quinto delle leggi disse. Virtus, & victoria magna est patris legibus obtemperare, & in eo se ipsum vincere. Essendo adunque operation virtuosa & honesta obedire alle leggi, sarà anco honoreuole; perche tutto quello, che è honesto è honoreuole, & tutto quello, che è honoreuole è parimente honesto. Tasso nel Dialogo del Piacer honesto nel principio della seconda parte. Alberg. lib. 4. cap 30. fogl. 275. & l'honesto si dee antiporre alle false opinioni anco di tutto il mondo insieme. Alberg. nel detto lib. cap. 24. fo. 245.

Aggiungo anco, che se egli è honoreuole andare al Principe ò à suoi Magistrati per aiuto delle offese ricenute, sicome dicono Don Girolamo d' Vrrea nel Dialogo del ver. hon. milit. fogl. 131. & 261. Il Massa contra l' vso del Duello cap. 12. num. 8. fo. 55. Flaminio Nobili nel terzo discorso dell honore fo. 19. & 20. Il Conte Aniballe Romei nel Discorso del Duello fo. 181. l' Albergato nel lib. 4. cap. 24. fo. 245. & cap. 30. fogl. 273. & cap 34. fogl. 292. Il voler (con ingannar la giustitia) vietarmi, che non goda quello, che leggitimamente mi viene, & è mio, egli è vn offendere, & ingannar me, et la giustitia insieme; quanto maggiormente a Domenico dourà esser lecito ad essa ricorrere per ingiuria, che a lui vien fatta, & auertirla dell' inganno, che si tratta di far contra quella, & in lei dispregio, & contra il publico bene,

Chi fà quello, che comanda la legge opera bene.

Honesto è honoreuole, & l'honoreuole è honesto.

Honesto si dee antiporre alle opinioni del mondo.

Al Principe si può per aiuto di offese ricenute ricorrere.

Prohibire ad vno che nõ goda il suo è ingiuriarlo.

Dishonorato chi è.

Dishonorato chi è.

& à lui danno; nè per questa cagion rimanerà dishonorato; perche non haurà peccato, nè contra la giustitia, nè contra la fortezza, come dice Lodouico Zuccolo nel Discorso dell' honor. cap. 3. nè meno contra l' honesto, come dice l' Alberg. nel lib. 4. cap. 13. fo. 219. ma dishonorato è chi commette alcun fatto contra la giustitia contra la fortezza, et contro l' honesto.

Conchiudo adunque, che se Domenico darà di questo notitia alla giustitia, farà attione et giusta, & honesta, et honoreuole insieme; et perciò à lui come Politico, come Morale, & come Christiano sarà non solamente lecito procurar leggitimamente, che alla giustitia inganno non sia fatto da Bernardo à danno sue con priuarlo dell' heredità à lui appartenente; ma che è obligato farlo, accioche non sia tenuto vile, & di niun valore, & per mantenersi la riputatione perche dalle operationi al viuer necessarie à noi non molto honor ne prouienie; poiche quelle facciamo per obligo ma grande è bene il dishonore. che dall' ometterle, & trascurarle ce ne risulta. Tale è il mio parere rimettendomi però à migliore, & piu sano giuditio. Milano li 9. Febraro 1625.

Dishonore è tralasciar le opere al viuer ciuil necessarie.

AL SIG. CO. GIVLIO CESARE BORROMEO.

CONSIGLIO DECIMOSESTO.

PAssano disgusto circa sei anni sono fra il Sig. Ambrosio Gheio, & il Sig. Giouanpaolo Gallina, & l' anno passato per nuouo accidente furono ritenuti in casa, & doppo a prieghi

prìegli d'amici rilasciati, ma fra lor non si pacificarono, nè mai doppo(se ben s'incontrauano) si salutauano, il Sig. Gheio deue hauere alcuni danari dal Sig. Gallina, & per via di giustitia procura di esser pagato; & perche crede anco, che egli sia informato di vna heredità, che à lui peruiene, gli fa mandare vna Monitoria. Per cagion di tutto questo il Sig. Gallina irato, manda vna disfida al Sig. Gheio, & gli fù data in Chiesa, sotto nome di lettera senza dir niuna cosa, et veduto che è disfida seguita il portator di essa, & lo domanda. & da altri è anco dimandato nè lo può arriuare, & di ciò ne ten fede dal Sig. Prospero, il qual non solo di questo; ma anco fa testimonianza che esso fischiò dimandando il portatore, & che lo fece anco domandar da vn suo seruitore, & che'l Sig. Gheio poco doppò lo richiese per mandarlo dal Sig. Gallina ad hauer parola di andar sicuro al luogo chiamato, ouero, che ne eleggesse vn' altro commune, ò andasse sopra la piazza di Santo Ambrosio doue si trouerebbe, & che gli daua parola, che sarebbe iui stato solo ad aspettarlo. Il Signor Prospero voltandosi verso il Sig. Francesco che era di compagnia del Sig. Gheio, gli disse, che gli facesse gratia di esser seco à far l'ambasciata al Signor Gallina. à nome del Sig. Gheio si partono questi ambedue insieme, trouano il Gallina, & di commun consentimento non gli' fanno l' ambasciata intiera; ma accennongli alcune cose più tosto atte à trattar pace, che à stabilire il modo di trouarsi insieme con l'armi; di che ambedue ne mostrauano estremo desiderio, & veduto da Prospero, & da Francesco il disordine, che poteua succedere, andarono dal Giudice,

& ambedue in casa sequestrar fecero; Di questo il Gheio se ne duole con Prospero sopra la piazza di Santo Ambrosio, che iui lo aspettaua, come già gli haueua detto; & di tutto questo Prospero ne fà testimonianza, fuorche di essere andato dal Giudice, ne di hauer fatto l'ambasciata. Francesco non vuol testificare alcuna cosa di quello, che' l Gheio hà detto à Prospero alla lui presenza, nè di quello, che esso presente con Prospero seguì. *Sopra questo caso due cose si ricercano. Vna il modo di far pace frà il Signor Gheio, & Signor Gallina, l'altra se il Gheio è in alcuna obligatione con Francesco, per non volere egli far fede di quello, che rende testimonio Prospero essere alla lui presenza succeduto.*

Benche sieno già passati sei anni, che frà il Gheio, & Gallina continuauano disgusti, li quali più volte, & quasi ogni anno per nuoui accidenti si accrescenano, & inacerbiuano gli animi loro, come particolarmente l'anno passato auenne, non hà però hauuto principio questa querela senon dalla disfida mandata dal Gallina al Gheio, sebene il Gheio prima ha mandato vna citatione al Gallina per cagion di alcuni danari, che pretende esser lui creditore, & che gli habbia anco fatto intimare vna Monitoria per cagion di vna certa heredità, perche queste attioni del Gheio non sono tali, che possono mouere il Gallina a mandargli la disfida, che offesa, che ingiuria hà fatto egli in farlo! non dimanda egli il suo per giustitia? l'vfficio della giustitia non è di far dare a tutti il suo? li Magistrati non sono stati a questo fine ordinati? acciochè gli huomini da se stessi non si facciano giustitia, perche gli interessi proprij, & la passione alcuna volta ingan-

Vfficio della giustitia

na no,

nano, & da queste acceccati si operarebbero cose male, onde per ouuiare a questi mali sono state ordinate persone prudenti, di buonà, & d'incorrotta fede ad esser ministri di essa, & perciò chi dimanda il suo per giustitia a niuno fa torto, nè l'attion sua si potrà dir mala, & perciò il Signor Gheio non haurà in questo caso, commesso errore, con tutto che il Signor Gallina pretenda, che habbia dimandato più di quello deue hauere, essendo, che la presuntion ciuile, & naturale è per lui di essere huomo da bene, & di non domandar se non il giusto; nè la giustitia gli farà dar di più di quello, che legittimamente apparirà douere hauere; oltra che, non prouando egli interamente tutto quello, che haurà domandato resterà condennato nelle spese, & perderà anco molto della lui buona stima; onde per non sottoporsi a questi accidenti, la presuntione è, che non haurà domandato se non il vero credito; siche il Gheio con questo non haurà dato giusta occasione al Gallina di mandargli la disfida; sicome anco non hà fatto col mandargli la Monitoria; perche se ben si dice, che con questo atto il Gheio habbia mostrato mala opinione del Gallina, che non sia per dire, & palesar la verità se non con rigoroso termine di scommunica; non è dubbio, che questo a prima faccia appare; a quei però, che superficialmente considerano questa attione, la qual però se si essaminerà, come si dee, si verrà in altra opinione; percioche tutto quello, che è lecito, è anco giusto; ma lecito è il mandar simili Monitorie concedendomelo la legge, adunque è anco giusto, & facendo io atto di giustitia non aggrauo alcuno, & non aggrauando, non mi parto dall' honesto, & l'honesto non è mai scompagnato dall' honorenole, perche tutto quello, che è honesto è honorenole,

Chi dimãda il suo per giustitia à niuno fà torto.

Chi dimanda più di quello dee hauer perde apresso il mõdo.

Il lecito è giusto

Honesto nõ è disgiunto dall' honorenole,

noreuole, & tutto quello, che è honoreuole è anca honeſto. Taſſo del piacer honeſto fogl. 82. ma però non tutto quello, che è giuſto è ſempre honoreuole; Giuſto non è ſempre honoreuole. *percioche è giuſto, che'l Reo ſia punito; ma non riceue già honor dalla pena, che gli vien data, ma vergogna; perche dalle ſeuere leggi queſti è come infame notato; conſiderato però queſto nel giudice ſarà honoreuole; perche fà coſa honeſta a punir li Rei.*

Dico anco, che ſe il Gallina dubbio haueua, che'l Gheio di lui haueſſe mala opinione per cagiõ della monitoria mandatagli; poiche ella da per ſe non è ſufficiente inditio a prouar queſta preteſa mala volontà; la qual nell'animo riſſiede, nè ſi moſtra ſe non con parole, che appertamente manifeſtano il concetto dell'animo noſtro, douena trouare il Gheio, et domandargli in che conto lo teneua, & non con vn' aereo fondamento correre alla via dell'armi, le quali ſecondo la cagion, che ſono adoperate recano honore, & biaſimo, & perciò il Gallina ſarà ſtato il primo a prouocare il Gheio con diſfidarlo ad abbatimento; & non è lecito al Gallina, nè a niun' altro hauẽdo giudice ordinario, & legittimo tirare vna cauſa principiata ciuilmente alla via ſtraordinaria, & non admeſſa dalle leggi; poiche il Duello (preſſo morali) fu già dato in diſetto di Giudice, et di proue, et in queſto noſtro caſo vno nõ può mancare, che è il Giudice, & già dal Gheio è ſtato eletto, & l'altra ſi dee preſupporre, che non mancherà, & è per legge di Caualleria terminato, che quella querela, che è ſtata tentata da vna delle parti ciuilmente di prouare, non eſſer più lecito riducerla ad abbattimento; ſi come è anco terminato, che doue è la proua ciuile a quella dell'armi ricorrere non ſi poſſa. Mut. lib. ſecondo cap. ſeſto, lib. ſecondo, Riſp. 2. lib. quarto Riſp. 2. Paris del Pozzo lib. primo, cap. 3. Vrrea dell'hon-

Nõ è lecito tirare vna cauſa dallavia ordinaria alla ſtraordinaria. Querela principiata ciuilmẽte non può più eſſer ridutta all'armi

mil,

mil. fogl. 6. & 24. Fausto lib. 3. cap. 20.

Passo alla consideration della disfida la quale è di niun valore, nè obliga in modo alcuno il Gheio ad accettarla, et trè capi di accuse contiene. Il primo è specificato, et certo, il secondo incerto, et generale, il terzo generale. Il primo certo & particolarmente espresso, è quello de i danari, che il Gallina dice, che'l Gheio dimanda di più di quello gli è debitore, & questo capo, perche è già stato tentato ciuilmente non può più esser ridotto alla proua dell'arme. Mut. & altri sopra citati; oltra che, questa è causa leggiera, & le tali non meritano proua d'arme. Fausto lib. 3. cap. 21. & non riguarda la persona, ò i beni dell'animo; ma quei di fortuna, sopra i quali non si admette battaglia nè da politici, nè da' Morali. Paris, del Pozzo lib. 1. cap. 5. & nel volg. lib. 1. cap. 3. & molto meno poi da Christiani. & potendosi venir ciuilmẽte alla proua del debito, l'arme non hanno luogo. Il secondo capo incerto, & generale si contiene in quelle parole della disfida, che dicono, & per molte altre cause. Le quali nõ essendo specificate, nè che sorte di offesa; perciò non obliga. Mut. lib. 1. cap. 7. & 14. lib. 2. Risp. 1. Il terzo capo viene espresso con quelle parole, che dicono. per fargli conoscere li mali termini con che più d'vna volta hà trattato meco. Questa accusa è generale perche il Gallina non dice alcun particolar mal termine col quale il Gheio habbia seco proceduto, nè doue, nè quando, nè, che sorte di termini, se sieno di fatti, ò di parole, & sopra generalità de colpe apposte la disfida non vale, perche le querele hanno ad esser certe, & specificate. Mut. lib. primo, cap. 5. 7. & 14. & lib. primo, Risp. vltima. Attend. lib. 1. cap. 15. Corrado concl. 23. douendosi ne' cartelli specificar l'ingiuria, esprimendo anco il modo, il luogo, & il tempo quando fu fatta, accioche il Reo possa deliberar di accettare, ouero di rinuntiare alla causa,

Cause leggieri non meritano proue d'arme.

Proua ciuil done è non si può andare à quella dell'armi.

Termine è voce, che si appropria si à fatti come alle parole.

Disfida fatta sopra generalità nõ vale.

Cartello ciò che contener deue.

causa, auanti, che venga à battaglia, & vn caualiere non si dee condurre, per hauer poi con l'armi in mano à sentir la cagion di essa, perche potrebbe esser tale, che non meritarebbe abbattimento, ouer per altra via accheτtare, & terminare, & il tempo dell'offesa è necessario poruelo, perche caso, che fosse passato vn'anno doppo l'offesa, senza hauerne fatto risentimento, sarebbe passato ogni prescrittione di legittimo risentimento Mut. lib. 3. Risp. 1. Attend. lib. 1. cap. 3. ouero che tenuto viua l'instantia non si fosse, & di questo la ragione è perche la querela viene ad esser prescritta nel termine d'vn'anno, nel qual tempo si prescriue l'attion delle ingiurie, si come hanno ordinato gl'Imperatori Dioclitiano, & Massimiano nella legge quinta dell'Ingiurie. Fuorche in quelle ingiurie, nelle quali per cagion di giusto timore non si fosse potuto far risentimento, nel qual caso il tempo loro è vn'anno vtile; alcuni vogliono che questo habbia sol luogo in quell'ingiurie, che nascono dall'editto del Pretore; ma in quelle, che vengono dalla legge Cornelia, che il tempo loro sia perpetuo; nondimeno la più commune opinione de gli Scrittori di honor caualleresco è, che non si lascia passare vn'anno per non viuer perpetuamente dishonorato. Et perciò stando tutte queste generalità di accuse, la disfida è nulla, & di niun valore, nè obliga il Gheio ad abbattimento, nè anco come semplice morale, & molto meno poi come Christiano.

Tempo doppo l'offesa.

Querela quando vien prescritta.

Manca anco della sottoscrittione de' testimoni (che trè deono essere) perche queste scritture (quando anco come Christiano si potessero fare) oltra che deono esser firmate di mano dell'Attore, deono anco esser confirmate con sottoscrittione de' testimoni, accioche non possono esser negate, & questo dico ogni volta, che l'Attore non sia persona di alto affare, & di grande autorità; perche in questo caso basterebbe la lui sola

Solennità, che la disfida dee hauer.

firma

firmatione, & anco acciochè'l Reo non possa allegare a sua difesa, che non conosce quella, per scrittura dell' Attore; ma essendo coroborata da testimoni (li quali saranno persone honorate, et senza alcuna eccettione) non può esser negata, & questa solennità è necessaria, come dice il Fausto nel lib. terzo al cap. 11.

Non voglio ragionar sopra il brieue termine dato a condursi, il quale è di poche hore, si come è anco quello del tempo di star nel luogo ad aspettare il Gheio & pur più lungo termine & tempo necessariamente vi si ricerca.

Conchiudo adunque questa disfida esser di niun valore, nè potere altri obligare a proua d'arme, & essere stata male ordinata, & tanto, che con essa il Gallina ha aperto la strada al Gheio di dargli vna legittima mentita, al che se egli hauesse hauuto consideratione (come doueua) & non correre con tanto ardore ad accettarla. & data l'hauesse, sudar la fronte al Gallina hauerebbe fatto, per discaricarsi di essa; nè in modo alcuno il Gheio doueua mandargli a far quella risposta dal Sig. Prospero; ma doueua tenere altra strada, & mettere in maggiore obligo il Gallina; nè il pretesto, che egli piglia della sicurezza del luogo in questo caso vale; perche la sicurezza del campo si ricerca ne' veri, & propriy duelli, & questa è, chiamata straordinaria. Fausto lib. 4. cap. 6. nelle quali di obligo non si manda franchezza di luogo; ma solo basta la chiamata, ouer disfida, perche questa sempre obliga tanto l'Attore, quanto il Reo a non farsi cosa mala contra; ma a proceder per la via ordinaria cominciata; perche fatta l'intimation della disfida senza altro s'intende essere assicurato il Reo, & qual di lor due offendesse l'altro doppo essere stato chiamato, perpetuo infame sarebbe. Fausto lib. 3. cap. 16. Mut. lib. 1. cap. 18. & lib. 1. Risp. 1. Cerrado concl. settima. Paris. lib. 2. cap. 8. Alciato cap. 14. & alle chiamate straor-

Mentita legitima quanto vale.

Disfida fatta non si può offendere.

Chiamata straordinaria non obliga.

straordinarie, ò macchie (come vogliam dire) non si è obligato andare, nè come morale, nè come politico Fausto lib. 4. cap. 6. Paris del Pozzo lib. 2 quest. 12. Mut. lib. 3. cap. 10. Co. Romei del Duello in fin. fo. 201. Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 89. Alciato cap. 17. Attend. lib. 2. cap. 11. nõ obligandoci l'honore alle vie straordinarie Posseu. lib. 5. fogl. 319. & poi molto meno come Caualiere Cristiano; & quando si hauesse a combatter querela, conuerebbe poi anco farlo conforme alla consuetudine, & secondo lo stil dell'arme, & de' Caualieri, & alla presenza di testimoni; perche essendo la battaglia fatta per proua della verità; fatta senza essi, del successo di quella non si può hauer certezza alcuna; onde l'abbattimento sarebbe indarno, & vano; & la consuetudine, & lo stile, & tanto più quello dell'arme si deue osseruare; poiche frà Caualieri è legge inuiolabile. Mut. lib. terzo. Risp. 3. Paris. del Pozzo lib. ottauo, quest. 35. mà a queste, nè come morale, & molto meno come Cristiano si dee venire, per non contrauenire a' Sacri Canoni, & Sacre Constitutioni de' Sommi Pontefici Romani, & alle leggi, & ordini del suo Principe.

Querele si deono combattere alla presenza di testimoni.

Stile, & consuetudine di Caualieri si dee osseruare.

Intorno al particolare se il Gheio è in alcun obligo con Francesco per non voler far la fede richiesta; dico liberamente, & per verità, che son di parer, che non tenga obligo alcuno, & perciò il volergli scriuer quella lettera è fuori di proposito il farlo; perche dalla lui testimonianza il Gheio non ne hà bisogno, non hauendo egli imposto l'ambasciata a Francesco; mà a Prospero; & Francesco è stato dimandato da Prospero solo ad esser presente à quell'atto; siche Prospero è l'ambasciatore, & a lui tocca far fede, & testificare quanto ha fatto, & alla lui fede, & testificatione il Gheio si dee acchettare; perche con quella fonda, stabilisce,

&

& proua la lui inuentione ; onde non ha più biſogno d'altro, & caſo anco, che Franceſco negaſſe la fede di Proſpero, non ſarebbe nè anco per queſto il Gheio in obligo alcuno con Franceſco ; ma a Proſpero toccherebbe ſoſtener la lui teſtimonianza contra Franceſco, & perciò (come hò detto) il Gheio può tralaſciare honoratamente di far parola circa queſto con Franceſco.

Hora per riducere à pace il Gheio, & il Gallina eſſendo ſtato il Gallina (come hò detto) il primo à prouocar, dicendo nella diſfida, che'l Gheio gli dimanda più di quello deue hauere, & che gli hà vſato più volte mali termini accuſandolo in queſto modo prima d'ingiuſtitia, & poi di coſtumi rigidi, et rozzi, à lui conuien dar di queſto ſodisfattione al Gheio, ma prima ſi doueranno aggiuſtar li conti de' danari fra loro acciocche nuoue riſſe non ritornano à naſcere, et poi il Gallina potrà dir le ſeguenti parole.

Sig. Ambrogio Gheio. Per cagion de i diſguſti già molto tempo fa continuamente fra noi paſſati, & l'hauer veduto anco, che per via di giuſtitia V. S. mi ricercaua alcuni danari, li quali pretendeuo, che non foſſero tanti, & per cagione anco di vna monitoria per altra cauſa mandatami, perſuadendomi, che tutto ciò haueſſe fatto per moleſtarmi ; perciò d'ira infiammato gli ſcriſſi nel modo, che feci. Di più dico, che ſon bene informato, che l'animo ſuo era conforme al mio di ritrouarſi a parlar meco con l'armi. Hora di quanto in quella diſfida ſi conteneua a pregiuditio ſuo me ne dolgo infinitamente, & la prego a condonarmi l'offeſa, et a porla in oblio, et nell'auenire ad eſſermi amico, & io confeſſo gentilhuomo di honorato procedere, & tal ſempre con mè ſi è moſtrato. Riſponderà il Sig. Gheio. Sig.

Gio.

Giouanpaolo Gallina. *Molto volentieri, & di buon cuore concedo a V. S. quanto mi domanda, & nell'auenire se si valerà di me mi riconoscerà suo buono, vero, & leale amico, et prontissimo ad ogni lui seruigio; & poi si faranno abbracciare. Et questo Sig. Conte è il mio parere, rimettendomi però al prudentissimo di V. S. Milano li 14. Aprile 1625.*

CASO.

CONSIGLIO DECIMOSETTIMO.

Caso di mentita cõditional senza precedẽte ingiuria.

CEsare, come Agente del Sig. Enrico porta danari alla Signora Beatrice, ella per honoreuolezza lo fà sedere à tauola seco, doue sedenano anco alcuni Gentilhuomini, li quali però senza premio; ma di lor cortesia ad essa seruiuano, & nel desinar Cesare disse. Mi hò da rallegrar Signora con esso lei, & ella rispose di che? Dite; & egli soggiunse. Che si sia fatta sposa al Sig. M. egli che è presente, & à tauola, essendo di alcuna qualità inferiore ad essa Signora disse, voltatosi verso Cesare, che vi hà detto questo se ne mente, & se è stato il Sig. Enrico di teglielo da parte mia. Cesare gliel rapporta, & egli perciò procura di fare ammazzare il Sig. M. il che gli viene all'orecchie.

Hora si ricerca come questa querela si possa accordare, essendo che l'mentito è Gentilhuomo, & spaccia per caualiere; non è però in nobiltà antica, pari al mentitore; ma presso il Mondo, è in maggior consideratione. & il Mentitore hà seruito, non già per mercede, ma per corteggio al Padre del Mentito,

man-

mangiaua però alla lui tauola, & seruito, & da lui era sempre nominato per S.g. M. & da esso fu mandato anco in vari luoghi per suoi negotij a sue spese, & da seruitori accompagnato.

Credo, nè penso d'ingannarmi, che vn Gentilhuomo nobile, il qual serue mercenariamente ad vn'altro nobile suo pari pregiudica a se, & alla lui nobiltà. & questo hò anco tenuto nel Discorso ventesimo primo del secondo libro de' miei Discorsi cauallereschi, per hauer questi fatto essercitio vile per cagion del quale ad essa ha denigrato, essendo, che le cose vili le sono contrarie. & il seruir per mercede vn par suo è segno di pouertà in colui, che serue.

Nobil, che serue mercenariamẽte vn par suo è pregiudica.

La qual fa dispregiabili gli huomini, perche dimostra bassezza, et sodidezza in essi per essere vna imagine di morte; et le richezze all'incontro quelli riguardeuoli rende, per esser della nobiltà ornamento, & splendore; Vi sono però alcuni, che dicono, che se questi ritorneràa viuer del suo, & honoreuolmente, racquisterà il perduto, ilche però si facilmente non admetto; ma hora non siamo in questo caso; perche. M. non hà seruito per mercede; ma per lui cortesia, & amore, che portaua a quel Signore, & da lui fu sempre honorato con titolo di Signore, & in scritto d'Illustre, titolo, che da' semplici Caualieri non si danno a seruitori mercenari, nè ad ogni sorte di persona, che mangia l'altrui pane, & per scritture presentatemi firmate da persone nobili, et di autorità appare anco, che M. viueua molto tempo, & del suo, & in propria casa col Padre, & con la Madre de beni di fortuna assai commodi, & che teneuano seruidori, & però il seruir, che faceua M. a quel tale era più tosto compagnia che seruitù, si come e parimente anco quella fatta alla Signora Beatrice, & a questa si potrebbe forse dar nome di seruitù, non perche propriamente sia tale; ma perche per rispetto della persona,

Pouertà di che cagione.

Pouertà è imagin di morte.

Ricchezze che cosa operano.

Titolo di Sig. nõ si da patroni a' seruitori mercenari.

che

Obligo del Caualiere.

che è Dama, questo nome merita, essendo particolare obligo del Caualier seruire a quelle.

Ne osta, che quel Sig. si sia seruito più di vna volta di M. in mandarlo in vari luoghi per suoi affari; perche a questo rispondo, che li negotij suoi erano forse tali, che non meritauano esser confidati ad ognuno; ond'egli, che conosceua la fede, la secretezza, la lui nobiltà & l'accutezza dell'ingegno, & atto a trattar li suoi affari, & che niun'altro fuor che esso gli haurebbe maneggiati con tanta diligenza, & riputatione, a lui li confidaua, & questi sono propriamente segni dell'amicitia, che fra lor passano, più, che di seruitù. oltra, che lo mandaua anco accompagnato da persone, che lo seruiuano; dico anco, che è lecito all'amico sollenare il lui amico dalle fatiche, come hanno dichiarato Dioclitiano, & Massimiano nella legge 20. de' negotij fatti, *seruendolo, nè per questo pregiudica alla lui nobiltà*, cap. Quam tit. de elect. in sexto. *& M. molto del tempo (come hò detto) viueua in casa sua col Padre, et con la Madre nobilmente, & da altri seruiti erano, & perciò credo, che la ragione addotta dal Sig. Enrico di rifiutar M. come non suo pari all'abbracciamento (per hauer seruito a suo Padre nel modo narrato) sia vana, & cauillosa & di niun valore, & di niuna consideration degna, nè che in alcun modo lo rileua in caso, che ne hauesse bisogno; anzi tengo, che quei fossero vni segnali di vera et di leale amicitia; perche col confidare all'amico i suoi noiosi pensieri è di grandissimo alleggiamento; onde Seneca nella terza lettera disse.*

Amico dee sollenare il lui amico.

Segni di vera amicitia.

Che tutte le cose con l'amico si doueuano del beberare; ma prima deliberar sopra la lui persona, se per tal si doueua accettare; doppo fatta l'amicitia, si doueua credergli; ma auanti l'amicitia di lui si doueua giudicare. *& perciò da Aristotile fu scritto (come si legge in Diogine nel quinto libro)*

Con l'amico come si dee portare.

che

che l'amico è vn'anima sola in due corpi habitante. *& nel quarto dall'etica disse*. Che l'amico è vn'altro se stesso. *& perciò da Cicerone nel secondo dell'amicitia fu lasciato scritto*. Che niuna cosa è più atta, nè conueneuole alla natura humana, tanto nella prospera fortuna, quãto nell'aduersa, che l'amicitia; *& da Santo Agostino nel terzo della conf. fu detto*. Che l'amico è la metà dell'anima.

Amico è vn'anima in due corpi.

Amicitia conueneuole alla natura humana.

Amico è la metà dell'anima.

Siami adunque, per tutte queste ragioni, et per l'autorità apportate lecito, che io dica, che nõ si può veramẽte affirmar, che M. habbia seruito al padre del Sig. Enrico; ma ben si può dir, che fra loro sia passato fraterneuol cõuersatione stretta domestichezza, leale, & vera amicitia, et caualleresca seruitù, ma non seruile, & mercenaria.

Ma perche questa querela hà il suo principio dalla mentita data da. M. conuien considerar di chi valore ella sia; poiche dalla lei cõsideration si verrà à trouar più facilmente il uero modo di pacificargli. La mentita se bene è macchia d'infamia. Mut. lib. 3. Risp. ultima nõ è però ingiuria (parlo della vera) ma ripulsa di essa. Mut. lib. 1. cap. 3. et 11. et lib. 2. Ris. 3. Fausto lib. 2. c. 23. Alberg. lib. 3. c. 17. et perciò ad hauer forza, et ad operar secõdo la propria natura, cõuien che ad essa preceda ingiuria, et nõ precedendoui parola ingiuriose; mentita sopra esse data resta di niuna forza, & di niun valore, nè carica; ma rimane semplice ingiuria. Fausto lib. 2. c. 21. Alberg. nel notato luogo. Mut. lib. 1. c. 3. Ingiuria precedẽte nõ veggo, come si possa cõsiderare in questo luogo dalle parole di Cesare, che disse. Che si era fatta sposa al Sig. M. *per la qual. M. douesse rispõdere a Cesare*. Che chi hà detto questo se ne mente, & se è stato il Sig. Enrico digliello da mia parte. *Perche se bene egli è di nobiltà inferiore alla Signora Beatrice, per questo quando egli hauesse pensato à cosa tal, non hauerebbe fatto attion mala; & perciò dalle parole dette da Cesare*

[Mentita è macchia d'infamia.

non era ingiuriato, & caso, che risposta meritata hauesse, alla Signora Beatrice toccaua darla, et non a lui, perche (come hò detto) da quelle egli non resta offeso; ma più presto vn poco punta la Signora dandole nota di volersi abbassare in pigliar marito a lei non vguale, ilche poi anco in materia politica, ò morale non le sarebbe di biasimo, nè meritarebbe consideratione. Di più questa mentita è condittionale, & fin tanto, che la condittion non è verificata, non hà forza di caricare. *Mut. lib. primo cap. 6. lib. 2. Risp. 8. Attend. lib. primo cap 6. nel fine, & perciò* non essendosi il mentito dichiarato hauer quelle parole detto, resta la mentita di niuna forza; & quando anco si fosse dichiarato, per non esser le parole, sopra le quali è stata data ingiuriose, non valerebbe, come mentita; ma resterebbe ingiuria, & come tal poteua esser ritorta con nuoua mentita, che leggitima poi sarebbe stata. *Mut. lib. primo cap. 3. 9. et 11. Fausto lib. 2. cap. 25. & molto meglio, tanto come Cristiano, quanto anco come morale, & politico hauerebbe fatto il mentito a rispondergli, ripulsando con mentita l'ingiuria della mentita, che procurar di volerlo fare ammazzare; poiche quando la mentita fosse stata di valore et data nel modo seguito, & fattogliela saper, con tutto, che'l mentito hauesse fatto uccidere il mentitor, per questo non si sarebbe sgrauato del carico della mentita. Vrrea. fogl. 126. & 127. & 165. Conte Giulio Landi nel secondo lib. dell'att. mor. fogl. 171. & 175. vol. primo, Fausto lib. 3. cap. 17. & 23. Mut. lib. 3. Risp. settima; poiche di essa non si sarebbe discaricato con risentimento honoreuole, nè da Caualiere. Fausto lib. 2. cap. 2. & 3. lib. 5. cap. 20. Vrrea fogl. 54. & 74. Mut. lib. 2. cap. 2. & lib. primo Risp. prima, & lib. 3 Risp prima non potēdo vn atto dishonorato rendere honorato chi lo fà. Mut. nel detto luogo. Dalle cose dette appare, che M. è*

Mentita condittional quando piglia forza.

Mentita quando può esser ritorta.

Mentita che fà vccidere il mentitor nō si scarica.

Atto dishonorato non rēde honorato chi lo fà

stato

stato primo ad vscir de' termini ciuili ingiuriando altri senza cagione con mentita, la qual si è fatto conoscer non esser vera mentita; ma ingiuria, & perciò a lui tocca dar di questo sodisfattione, si è anco fatto conoscer, che l'eccettione del mentito non è ragioneuole; ma cauilloſa, & di niun valore, quando anco ne hauesse bisogno & perciò il mentitor non potere esser rifiutato dall'abbracciamento (in occasion di pace) dal mentito. Et perche il mandato, di fare amazzare il mentitor, si presume, che sia occulto, & secreto, nè si possa giustificare, il mandante potrà honoratamente negar di hauerlo dato, non essendo niuno obligato scoprir li proprij errori occulti. Conte Lãdi dell'att. mor. fogl. 223. vol. primo, & perciò à questa pace si può in due modi venire, in vno, che l mentitor, che è M. sia il primo a chieder perdono al mentito dell'ingiuria dettagli. Dicendo, che mosso da subita ira, riputandosi offeso, per hauer Cesare suo agente detto, che egli fosse diuenuto sposo della Signora Beatrice, giudicò, che egli ne fosse stato l'autore, perciò lo mentì; ma doppo hauendo considerato, che senza ragioneuol fondamento ciò fece, hora lo prega a condonargli l'offesa, & a riconoscerlo nell'auenire per amico. Potrà poi il Sig. Enrico rispondere, che di buon cuor gli rimette ogni offesa, & che lo riceue, per il solito amico, & che in parola di Caualier lo assicura di non hauer dato alcun ordine di farlo amazzare, il che costantemente afferma esser la verità, & poi si faranno abbracciare, & a questo M. si doura accheterare, et restar sodisfatto, ne al mentito doura parer graue il dirlo, con quanto anco hauesse dato il mandato; perche cose male, & occultamente fatte, & che ancor non sieno scoperte, nè si possono scoprire, honoreuolmente (come hò detto) si possono negare, & errore, ò colpa occulta non apporta infamia. Tasso nel Torisf. Atto primo scena terza, & Carlo Noci nella sua bellissima

Quando honoratamente si può negare alcun suo fatto.

Errori propri occulti nõ si deono scoprire,

Errore occulto non apporta infamia.

Cintia nell' Atto terzo, ſcena ſeſta diſſe. Error occulto, Non ſi dee prender mai per fallo intiero, Che'l ſecreto peccar ſcema il peccato. *perche ſe ben quando altri commette alcun misfatto ſubito da ſe ſteſſo incorre nella pena dell' infamia, tarda però tanto à riceuerne la pena del dishonor, quanto la colpa ſua ſtà à manifeſtarſi.* L'altro modo di venire *à queſta pace è, che vn Caualier di autorità, al qual ſia ſtata rimeſſa la querela, dica (eſſendo ambedue alla lui preſenza)* Signori Apieno *reſto infermato di quanto è paſſato frà loro, et poiche mi hāno dato autorità di cōporre la lor differenza; dichiaro che ambedue ſi abbracciano, rimettono gli odij, & ogni altra coſa di diſguſto paſſata, & ſieno nell auenire buoni amici, come erano auanti, che occorreſſe coſa alcuna trà eſſi, & queſto è il mio parere; però più lodo il primo modo, & à quello mi appigliarei, quando foſſi nello ſtato di qual ſi voglia di lor due. Milano li 27. Aprile 1625.*

Pena dell' error quādo tarda a riceuerſi.

CONSIGLIO DECIMOOTTAVO.

Caſo di mētita di offerta di far quiſtione, & di voler dar bacchettate in terzo.

Opra il caſo nato tra'l Sig. Giouanangelo Luuino, & Sig Aniballe Beſozzo, & Sig Caualier Beſozzo non ſolo credo di poter dire; ma ſicuramente affermare, che'l Sig. Luuino non hà obligo, di honor nè col Sig. Aniballe, nè col Sig. Caualier per molte ragioni che troppo lungo ſarebbe adducerle; ma p ſodisfare à coloro, che forſe potrebbero ſtar dubbioſi ſe l'opinion mia ſia vera, ò nò poiche i lettori, ò aſcoltatori dal ſentir, che altri niega alcuna coſa ſodisfatti non reſtano; ma appagati ben rimangono, quando colui rende ragion buona, et ſoda della lui negatione, & quella con autorità di buoni ſcrittori confirma; percioche l'autorità con la ragione accopiata fa gran proua; perciò anderò alcune coſe ſcriuendo, intorno

Lettori di che l' appagano.

Autorità con la ragione fà gran proua.

intorno à questo, le quali con ragioni proverò, & con l'autorità de' buoni scrittori confirmerò, acciochè meglio se ne possano chiarire.

Non hà il suo principio questa querela dalle parole dette dal Signor Luuino, che dicono. E stato detto, che io sono quello, che hò persuaso il Barbiere à pretendere tali danari, il che non hò fatto, & se alcun vuol dir questo (con soportation del luogo, & di chi è presente) se ne mente per la gola. *Questa mentita è general per rispetto della persona; ma perche è in oltre condittionale, & data alla volontà non carica altri della macchia d'infamia per cagion della condittione; ma solo obliga alla risposta ò sì, ò nò; Vrrea fogl. 164. Poss. lib. 5. fogl. 314. ma perche la condittione si è verificata, & adempiuta, per hauere il Sig. Aniballe risposto, che ciò era stata lui congettura; con le quali parole confessa hauer detto, che'l Sig. Luuino haueua persuaso il Barbiere à dimandar quei danari, & perciò con esse ha ingiuriato il Luuino, come huomo malnato, & questo è il capo della querela per la qual confessione la mentita del Luuino ha pigliato forza & diuenuta legittima, & carica il Besozzo, per hauer l'ingiuriante confessato l'ingiuria. Mut. lib. primo cap. 6. Alberg. lib. 3. cap. 18. nè gioua al Besozzo dir, che hauerebbe detto doue fondaua la lui congettura; perche non conuien dir mal d'altri, & appor diffetto, & tanto più per congetture perche chi camina col pie della congettura s'inganna Boccal. rag. 77. cen. 1. siche due errori hà commesso il Besozzo contra l'vffitio di ben costumato gentilhuomo. Vno nel dir mal d'altri, et apporgli colpa, et l'altro affermarlo per cõgetture facẽdo giuditio temerario; errore molto graue, & hauendogli risposto il Luuino, che la lui cõgettura cõ falsa, perseuera nel mentire, & in voler sostener la mẽtita data. A questo p suo discarico il*

Mentita data alla volontà, & condit tional nõ obliga, & quando.

Condittional mentita quando piglia forza.

E error il dir male.

Atto accompagnato cõ l'intentione basta ad offendere, & scaricarsi.

Chi fà tutto ql lo, che può in più non è tenuto

Besozzo alzò vna mano per dargli vna guanciata, col quale atto si è risentito della mentita; perche sicome b stal atto accompagnato dall'intẽtione ad offendere altri. Don Girolamo d'Urrea nel Dialogo del ver. h n. mil. fogl. 70 Alberg. lib. 2. cap. primo, et 11. così parimente gioua a discaricarsi, essendo de i contrari l'istessa regola, & hauẽdo fatto tutto quello, che poteua & che gli fu conceduto per suo discarico, et risentimento nell'istesso tempo, nè in più si è tenuto; & maggiormente hauendo accettato l'offerta fattagli dal Luuino di fare alle coltellate del pari, ha compitamente sodisfatto all'honor proprio. Conte Giulio Landi nel secondo lib. dell'att. mor. fogl. 146. vol. 1. Alberg. lib. 3. cap. 22. & lib. 4. cap. 11. & 12. & hauendo a questo atto del Besozzo il Luuino opostosi pigliandolo con vna mano nel braccio, & ritenuto & con l'altra posto mano al pugnale per colpirlo, parimente, & esso hà dal lui canto adempiuto tutto quello, che se gli apparteneua di fare, per scaricarsi dell'offesa fattagli, con l'atto di volergli dare vna guãciata, & per sostener la mentita già data; ma per essere stato ritenuto anco dal Sig. Caualier Besozzo non potè effettuare il suo volere, & perciò non si troua caricato, nè in alcun'obligo d'honor col Besozzo, & tanto più questo è vero, per hauere (dapoi che fù lasciato dal Sig. Caualier) disfidato di nuouo alle coltellate il Besozzo, il che ad ambedue loro fù poi vietato. Conchiudo adunque, mio parere essere, che nè il Luuino, nè il Besozzo habbiano obligo alcuno frà lor d'honor, per non restar niun d'essi caricato; poiche ambedue nell'atto della contesa hanno sufficientemente, & honoreuolmente all'obligo proprio sodisfatto; et perciò in questi casi non occorre formar sodisfattione & pur quando si volesse non dee contenere altro che vno vicendeuole dolore, & pentimento dell'offese fattesi ambedue, & parimente vn reciproco honorarsi; & io hò sempre in

Casi ne' quali la sodisfattione nõ è necessaria.

questi casi essortato più alla riconciliatione, che alla sodisfattione, perche questa porta sempre con se credito da vna parte, & quella nò; & ne' casi d'honore peggiore è la condition del creditore, che quella del debitore; & le parole di riconciliatione potranno esser dette da vn terzo, al qual sarà stata questa causa rimessa, & potrà dire.

Sodisfattione, che cosa porta seco.

In cause di honor chi è di miglior condittione.

Signori Aniballe Besozzo, & Giouanangelo Luuino. *Poiche dalle Signorie VV. mi è stata rimessa la lor differenza, la qual da me è stata considerata con ogni diligenza, & hauutone anco parere da persone intendenti. Dico, & dichiaro, che niun di loro tiene contra l'altro obligo d'honore, & perciò niuno hà da dare all'altro per essersi ambedue nel tempo della contesa mostrati coraggiosi, & desiderosi di venire all'armi del pari, nè niuno hà mancato à se stesso; onde gli prego, che in gratia mia depongano gli odij, & mandano in oblio ogni cosa di disgusto frà lor seguita, & che sieno nell auenire li soliti amici, & tanto più lo deuono fare, quanto, che da essi sono stato assicurato del dolore, & pentimento, che ciascun di loro hà sentito, & sente per cagion del seguito, di che ambedue accerto; & poi si faranno abbracciare; & quando si volesse porre in scritto tutto questo lo lodo, & approuo, & tutti due admetteranno questa dichiaratione, con sottoscriuersi ad essa; sicome anco farà la persona, che sarà stata eletta.*

Caso di chi dice di voler dar delle bacchettate & gli è risposto che à lui darà archibugiate.

Resta da considerare il fatto passato tra'l Sig. Caualier Besozzo, & Sig. Luuino, & dico, che niuna occasione hebbe il Sig. Caualiere di dire al Signor Luuino. Che se gli hauesse perduto il rispetto gli hauerebbe dato delle bacchettate. *Non ci è dubbio, che queste non sieno parole molto offensiue, & pregiudiciali all'honor del Sig. Luuino, se bene sono conditionali; nondimeno chi con occhio diritto considererà anco la risposta fatta dal Sig. Luuino, la troue-*

uerà per l'istesse rime essere stata fatta, & con quella scaricatosi honorata, & coraggiosamente, et perciò nõ essere in alcuna obligatione d'honor con lui. Che cosa di più si può fare ad vno, che ci offende grauemente, per nostro risentimento, che amazzarlo? Il Sig. Caualier dice di voler dar delle bacchettate al Signor Luuino con le quali parole l'offende grauemente, & il Signor Luuino gli risponde, che chi gli vorrà dar delle bacchettate a lui darà dell'archibugiate, che tanto è a dir, che lo amazzerà, & la morte è il maggior di tutti i mali; per esser priuation dell'essere, & è cosa horribilissima; onde resta scaricato, si per questo, come anco per altre parole dettagli, che sono nel fatto espresse; & poiche il Signor Caualier non pretende cosa alcuna dal Sig. Luuino per questa cagione; può il Signor Luuino con honor suo starsene cheto. Ma accioche nell'auenire non segua, per la parte del Signor Caualiere alcuna nouità, & per riconciliar gli animi lor già alterati, sarà bene, per assicuramento di ciò, che l'istesso Signor, che tratterà la pace frà il Signor Luuino, & Signor Aniballe, dica, che prega essi ancor, che in gratia sua sieno nell'auenire amici, come prima, ponendo in oblio ogni cosa di disgusto frà lor passata, ilche essi affermeranno di fare, senza venire ad alcun'atto di abbracciamento, nè di altro. Tale è il mio parere. Milano li 29. Giugno 1625.

CASO

CONSIGLIO DECIMONONO.

Caso di morte seguita sotto parola data.

A., & B. sono nimici, & ricercati dal Sig. Conte D. di dare à lui parola di non offendersi, ambedue glie la danno, & sopra la parola del Conte, che ad essi

hà

hà detto di hauere hauuto da ciascun di lor parola, che niuno offenderà l'altro viuono sicuri. Dopo. A. intende, che. B. procura farlo amazzare, & (per quanto dice) ne hà proue legittime, onde della mano preuiene. & lo fà vccidere senza prima disobbligarsi della parola data al Conte di non offenderlo.

Si ricerca se A. è incorso nella macchia di mancator di parola, & per consequente se il Conte hà giusta ragion dolersi di lui, per non hauer leuato la parola datagli di non offender B. il qual sotto lui parola è restato morto.

Alta impresa sarà la mia a scriuer sopra il proposto caso, se pur forse ad altri non parerà presuntuosa, non per altro però, che solo, perche ho veduto noue pareri di Caualieri di varie Città, li quali tutti di piana concordia tengono, & affermano che A. honoratamente, & leggitimamente hà potuto fare amazzare B. perche egli procurana a lui la vita leuare, & che al Conte perciò non è restata occasione ragioneuole di far querimonia con A. per questo fatto; ancorche prima non si sia leuato dall'obligation della parola datagli. Io entrarei in questa opinione, quando la prima, & principal ragion, che si dee considerare in questo caso, non mi mouesse a tenere il contrario; la quale è, che' l contratto della parola data non è seguito trà A. & B. se bene ad essi à riguardo; mà è stato fatto trà A. & B. per vna parte, & col Conte D. per l'altra, & trà queste parti fù conchiuso, et stipulato propriamente; perche il Co. disse ad A. mi date voi parola di non offender B. & questo istesso la disse anco a B. di non offendere A. & ciascun di loro rispose Sig. sì. & perciò il contratto è stato, frà il Co. per vna parte, et frà A., & B. per l'altra stipulato di pari consentimento; onde poi il Co. auisò, et assicurò,

&

& l'vno et l'altro della parola da ambedue essi haunta, & sopra questo auiso del Conte sicuri viueuano.

Con questo, adunque fundamento, & vero, & stabile, & certo, & che non può esser gettato a terra vengo a considerar le ragioni apportate, da i Consiglieri, che sono per la parte affirmattiua cioè, che A hà potuto con honor suo fare vccider B. senza leuarsi di parola, & che l Sig. Conte non hà giusta cagion dolersi per questo di A. & dal rifiuto, che di quelle farò facilmente si conoscerà, che'l parer mio (credo) sarà buono, & certo.

Il primo di questi adduce per proua della lui opinione, quella commune regola si de' Legisti, come de' Politici. Che chi prima rompe la fede, possi & ad esso rompere, & che pace rotta non è da colui, il qual per noua cagione ad offender si moue. *Questa conclusione admetto; ma nõ conuien nel nostro caso, perche frà A. & B. non era seguita promessa alcuna; viueuano ben sicuri sopra l'auiso a lor dato dal Conte, che niun d'essi l'altro offeso hauerebbe, & questo in virtù della parola, che ambedue gli haueuano daeo; ma frà A., & B. non era seguita promessa alcuna, et perciò niun di loro può dirsi hauere l'vno all'altro mancato; ma ben dir si può, et con verità che B. hà fatto cosa mala in pensare, ò tentar di fare amazzare A. mà A. è mancator di parola, per hauer fatto vccider B. sotto la data fede al Conte, senza licentiarsi prima dalla parola data, & per l'auiso datogli dal Conte, sopra il qual B. viueua sicuro; & propriamente questi è mancator di parola, perche non hà adempiuto quello, che promesso haueua, & era in suo poter di fare, & non l'ha fatto; nè meno vn' altra ragion dal medesimo apportata vale, & è.* Che la parola data di non offender, si dee intendere stando le cose, come erano nel tempo, che fù data; *perche questo ha sol luogo frà li contrahenti, cioè*

Mancator di fede chi è.

Mancator di parola chi è propriamente,

Parola data di nõ offendersi come s'intende.

quando

quando tu prometti a me, & io a te; ma non già quã-do io prometto ad altri di non far cosa contra la persona tua. & contra la parola ad altri data, fai ben da villan Caualiere; anzi da traditore: nè questa tua mala attione me libera dalla promessa ad altri fatta, & a lor richiesta, di non offenderti; ma resta nel suo essere; perche a quegli, & a me soli tocca, et possiamo disobbligarsi da essa, vno col rinũciar la parola hauuta, & l'altro con leuar la data, conchiudo adunque, che A. doueua prima licentiarsi, & leuarsi di parola col Conte, al qual si era obligato.

Aggiungo (ilche non mi si può negare) poiche da tutti li consiglieri per la parte di A. viene admesso, che l'attion di B. in tentar di fare amazzare A. durando la parola data è infame, & vituperosa; ma per qual cagione ella è tale dimando io? non vi è dubbio, che mi sarà risposto, perche ella è contra la parola data al Conte, ma non già per hauere egli alcuna cosa promesso ad A. se tale adunque ella è & tal parimente per l'istessa ragione esser tenuta si douerà quella di A. contra B. fatta. Chi sotto parola altri offende è infame

Dice il secondo consigliere. Che chi manca di fede posti, & à lui mancare, & che la promessa s'intende stantibus rebus prout stant: *A queste ragioni di sopra si è risposto, & sotto si dirà anco alcuna cosa nel rispondere all' ottauo consigliere, quasi nel fine, & per non lasciar da parte vn'altra ragione da questo consigliere portata, fondata con l'autorità di Cicerone in quella sua bellissima difesa fatta per Milone, che dice.* Est enim hæc iudices non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus; expressimus, ad quam non docti, sed facti, non instituti sed imbuti sumus. Vt si vita nostra ad aliquas insidias, si in vsu, in tela, aut latronum, aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio

esset

eſſet experiendæ ſalutis. *Queſta ſentenza è belliſſima, & vera; mà impropriamente è ſtata allegata; perche il caſo trà Milone, & Clodio ſeguito è molto diuerſo da queſto, ne ſi può in alcuna parte pareggiare; oltra che ſi dee auertire alle parole di Cicerone, & particolarmente alla voce* incidiſſet. *La qual ſignifica, & dinota caſo accidentale, ò fortuito, & in atto, nel qual queſta ſentenza parla & propriamente hà luogo; mà non fuori di quello, & in caſo penſato (come è il noſtro) & fatto per altrui mano. Queſti dice anco, che A. non doueua aſpettar l'effetto del trattato di B. contra lui; ma, che gli baſtaua ſolo eſſer ſicuramente auiſato di quello, che B. contra lui machinaua, admeſſo queſto, non ne ſegue però per neceſſaria conſequenza, nè per l'altre ragioni da queſti addote, che A. ſia diſobligato col Conte della parola a lui data, & che poſſa ſenza leuarla offender. B. per quello, che già ſopra ſi è detto, & non ſeguendone queſta conſequenza. A. reſta macchiato di nome di traditore, & mancator di parola, & il Conte, a cui data parola haueua, offeſo.*

Riſpondo anco ad vn' altra ragion, che queſti apporta a fauor di A. & dice. Che'l Conte non hà occaſion di dolerſi di A. & lo deue hauer per iſcuſato dell'effetto in preuenir B. ſe ben non gli hà fatto motto alcuno; perche li Caualieri di autorità ſogliono pigliar queſte parole ad effetto, che ſotto la protettion loro alcun de' nimici nõ ardiſca offender l'altro, & l'offeſo nõ habbia occaſion di dolerſi; ma B. che occaſione hà di dolerſi appreſſo il Sig. Conte del trattato di A. ſe egli è ſtato il primo à machinar contro A. & hà mãcato di fede; oltra che, ſe A. haueſſe fatto motto al Co. haueria parſo, che haueſſe voluto ricorrere a' ſuperiori per far caſtigar B. coſa, che gli

ſpiriti

spiriti generosi non soglion far, per mostrare al mondo, che essi sono bastanti à difendersi da lor nimici, & far quei risentimenti, che si conuiene. *Tre ragioni vengono in questo luogo apportate a difesa di A.* La prima tende *a prouar, che'l Conte non ha occasion di dolersi di A. & che lo deue hauere per iscusato, se non hà fatto a lui motto di quello volcua fare; & questa prima rogion riuolgendo io contra l'aduersario dico; se li Caualieri sogliono pigliar queste parole ad effetto, che sotto la lor protettione alcuno de' nimici non ardisca offender l'altro; hauendo dunque A. offeso B. sotto la parola, & sotto la protettion del Conte, esso hà anco offeso; ne ciò si può negare.* La seconda è accioche l'offeso non habbia occasion di dolersi. *Questa in tutto si ribatte; nè si admette, essendo contra il proprio fine del contratto; ma il vero fine di colui a chi è dato parola è accioche li nimici nell' auenire non si offendano, & per accordargli più facilmente, perche cosa rimessa è come accordata; nè B. hà mancato di fede, admesso anco per vero, che hauesse trattato di fare amazzare A. contra la parola data, per non esser venuto a fin del trattato, &* adhuc res erat integra, & ei erat pœnitentiæ locus. *non essendo l'opra stata ridutta al fine, ouero venutosi all'atto, & quando sopra questo trattato fosse stato dal Conte ripreso, poteua a lui rispondere, che era vero, che ciò haueua trattato; ma che riconosciutosi poi dell'errore, da quello si era ritirato; essendo cosa angelica l emendarsi. La terza, & vltima ragione* è che se. A. hauesse di quello fatto motto al Conte haueria parso, che hauesse voluto ricorrere a' superiori per far castigar. B. cosa, che gli spiriti generosi non soglion fare &c. *Alla qual rispondendo dico, che legga questo Consigliere quello, che scriuono.*

Fine per lo qual si ricerca parola di nõ offendersi.

Cosa rimessa è come accordata.

Emendarsi dell'error è virtù.

Don

Se si può ricorrere al Prìcipe per aiuto dell' offese.

Don Girolamo d'Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl 131. *&* 261. *il Massa contra l'vso del Duello al cap.* 12. *Flaminio Nobili nel terzo discorso dell honor fogl.* 19. *&* 20. *Il Conte Amballe Romei del Duello fogl.* 181. *Il Conte Giulio Landi nel* 2. *lib. dell'att. mor. fogl.* 129. *vol. primo, l' Alberg. nel lib.* 4. *cap.* 24. *&* 34. *Li quali tutti s'accordano, & admettono, che da Caualieri si possa honoratamente andare alla giustitia per aiuto delle offese riceuu. alla quale opinione Lodouico Zuccolo nel Discorso dell'honore al cap.* 35. *si sottoscriue, dicendo, che la cura di terminar le querele priuate si lascia a' Giudici, & il Conte Alberto Pompei nel suo libro dell' essame dell'honore al cap.* 12. *del lib. terzo dice.* Quell'ingiurie, che per interposita mano, ò nel l'interposita cosa si patiscono lento viuamente, che non sia disdiceuole procurare il braccio della giustitia; *& a questa opinione, & io mi sottoscriuo giudicandola vera, & honesta; perche questi, che per interposita persona altri hà fatto offendere, (& questa sorte di offesa del Fausto nel lib.* 2. *al cap.* 3. *è dimandata offesa per via indiretta) si è macchiato da se stesso, & ha perduto l honore, & perciò come malo, & tristo huomo, & non più Caualiere si può dalla giustitia honoratamente far castigare, per non abboccarsi con l'armi con vn vituperoso, & scelerato, & con questa sorte d'huomini vn Caualiere, non può acquistar cosa alcuna, ancor che vinca; anzi la vittoria gli sarà perdita, & graue; onde ne segue che nè anco questa lui ragion vale; nè per questo si leua, che l'offeso non possa far vedere al mondo, che egli è basteuole a difendersi da' suoi nimici, & di far quei risentimenti a' quali è obligato; perche questo, dee hauer luogo frà Caualieri in due casi soli; in vno nel tempo & atto dell'offesa. Conte Romei nel Discorso del Duello fogl.* 180. *Conte Landi nel secondo lib. dell'att.*

Offeso in quai casi hà da far vedere al mondo, che è buono resistere a' nimici

dell'att. mor. fogl. 128. vol. primo, Alberg. lib. 3. cap. 34. & 35. nell'altro doppo l'offesa; ma questo viene da ogni legge vietato, nondimeno per buono da' Caualieri è admesso quando in tempo, & honoratamente è fatto. Mut. lib. primo, Risp. prima & lib. 3. Risp prima, & seconda. Hora se quello hà fatto fare A contra B. è operation fatta honoratamente dicalo chi tien sale nella Zucca? & perciò A. haurà fatto cosa da tutte le leggi prohibita, & anco dalle Caualleresche.

Dal terzo cõsigliere si apportano due ragioni a seruigio di A. vna è. Che chi hà dato parola di non offender, non hà dato parola di lasciarsi offendere, & però in caso tãto graue chi procura il suo scampo non manca di parola.

Chi dà parola di nõ offender, non la dà di lasciarsi offendere.

Questa proposta è vera; ma non conuiene al nostro caso; percioche altro è procurare il suo scampo, essendo assalito, ouer machinatogli contra. & altro è offender pensatamente; potendosi anco cercare il suo scampo senza offendere altri con deliberato consiglio; ma offender contra la parola ad altri data, egli è vn mancar di fede. L'altra ragione è. Che è sententiato nel foro de' Caualieri. Che par pari non referre timidum est. *Et a questa ragione parimente l'istessa risposta conuiene; cioè, che ella non ha luogo nel presente caso: perche admesso; ma non conceduto esser vera, non ne segue però, che si possa rendere il pari senza disobbligarsi prima con chi si hà dato parola, se non in atto presente, essendo assalito.*

Pari nõ rẽdere è tenuto à viltà.

Il Quarto consiglier dice; che colui mancator non si può dir, che all'altrui mancamento s'oppone per difesa della propria vita, & se cõ la forza è lecito repulsar la forza, & ribatter; perche donrà esser vietato, dall'insidie mortali, di chi contra la rotta fede ardisce di tentarle, in qualsiuoglia modo difendersi? Dee tutto il biasimo ricader

Mãcator chi nõ si può dir.

sopra

sopra chi voluntariamente macchinò contra la vita di chi sotto la fede viueua sicuro, & di chi sforzatamente hà fatto quello per propria difesa, che fatto non hauerebbe già mai se l'auersario col mancamento suo non l'hauesse sforzato.

Più cose in queste parole si dicono, alle quali ordinatamente risponderò. Che mancator non è colui chi per difesa della propria vita s'oppone al altrui mancamento. Dico, che niente vale hora questa ragione, non connenendo al nostro caso, se bene in se stessa è vera; perche .A. non si è opposto per propria difesa, non essendo venuto .B. all'atto prossimo, & all'armi con lui ma egli si è opposto per relatione altrui à .B. il quale era anco in stato di pentirsi, & di riuocar l'ordine, se pur l'haueua dato, nè frà loro era seguito parola di non offendersi, & perciò il consequente di questo argomento non segue. Et se bene è la verità, che con la forza è lecito ripulsar la forza, non vien però per necessaria consequenza, che si possa offendere il lui nemico senza leuarsi di parola, se non in atto presente, quando da lui si fosse assalito; ma non fuori di esso, & questa è la nostra quistione. Biasimo grandissimo merita certo chi voluntariamente macchina contra alcuno che viua sicuro sotto la lui fede; ma .B. quando anco hauesse machinato contro .A. non viueua però .A. sicuro sotto la lui fede; perche ad esso non l'haueua dato; ma si bene al Conte, et perciò quando egli fosse venuto all'atto prossimo di offendere .A. sotto la data parola, hauerebbe mancato al Conte; ma non ad .A. egli è ben vero, che .B. hauerebbe operato villana, & tristamente, sicome ha anco fatto col sol trattare; nè per modo alcuno si può dire, che .A. sforzatamente habbia fatto quello, che ha fatto per propria difesa; perche egli non era in caso di necessaria difesa, & se l'aduersario suo hauesse commesso mancamento; perche ne hauerebbe poi egli a fare vn'

Forza cõ la forza si può ripulsare.

Biasimo merita chi machina cõtra la fede data

Con vn atto di shonorato non si sodisfa all'honore proprio.

altro

al no prisposta sanz, quãto più questi procederà honoratamẽte, & da vero Caualiere cõtra quegli, tanto più apparirà la lui infamia, et la virtù sua maggiormẽte risplẽderà, nõ cõuenẽdo mai a gli huomini da bene, et honorati far cose male & triste con tutto, che altri ne facesse, et Aristotile dice, che l'huomo da bene non dee mai far cosa scelerata ne anco p saluarsi la vita; ilche è anco cõforme alla Religion nostra Catolica, che più presto, che peccare offẽdẽdo Idaio perder la vita si dee.

Seguita l'istesso, & dice. Ne questa accidental circostantia di hauer taciuto, à chi la parola fù data di non esser più in obligo di osseruarla è di tal peso, che possa far cader nella colpa di mancator di parola. A. percioche si come, se pure al Conte il suo disobligo hauesse significato, hauerebbe nondimeno con honor suo, potuto valersi contra lui voglia del medesimo giuoco dell'auuersario.

Il leuarsi di parola con colui, al qual si è data di nõ offendere altri, non è circostanza (a mio credere) accidentale; ma cagion primiera, & principale, & obligo vero, & real di virtuoso Caualiere; & è di tanto peso, che chi à quello manca perde meritamente il nome di Caualiere, & acquista quello di mancator di fede, & ad A. sarebbe solo bastato l'essersi disobligato col Conte, della parola datagli, ilche fatto (ancor contra lui voglia) hauendogli però dato tanto tempo di potere auisar B. se doppo l'hauesse offeso, non sarebbe perciò stato mancator di parola, nè come Politico, nè come moral Caualier hauerebbe fatta attion mala, ma come Cristiano si. Il leuarsi di parola nõ è accidental circostanza; ma (come ho detto) obligo Caualleresco, & naturale, che è più, perche deuesi a tutti osseruar la fede, et chi a quella mãca diuiene infame, et per natura il dar la fede obliga l'honesto, et l'honore insieme; pcioche la verità nelle cose fattibili è il bene, & l'honesto a cui l'honore è legato; onde chi rõpe la fede, rõpe insieme il legame dell'honesto, et

Il leuarsi di parola è di obligo.

Fede à tutti si dee osseruare.

Infame è chi di parola mãca.

dell'honore; & chi commette così gran fallo, non può schifar di non esser notato per tristo, & dishonorato. Alberg. lib. 3. cap. 55. & quello, che è

Obligo di natura per tutto è tale.

obligo di natura, per tutto il mondo è tale, & la

Ragion naturale nelle guerre si dee attendere.

ragion naturale nelle guerre, & fra soldati; & Caualieri s'attende, non essendoui ragion più certa, nè maggior, che la naturale: & essendo il mancar di fede contrario ad essa, el seruarla adunque sarà conforme. La ragion natural meritamente deue si seguire, & attendere, perche quell'atto è per

Mancar di fede è vn distrugger la natura.

natura vietato, che al distruggimento di essa tende; ma il mancar di fede è tale, adunque è per natura vietato; l'equità naturale sopra la qual l'osseruar la fede si fonda, hà per fine la conseruatione, & l'accrescimento dell'Vniuerso, & per conseguente dell'huomo, come sua parte nobilissima. & perche la fede è il fondamento dell'humana società, ò compagnia, & la perfidia la

Equità naturale & suo fondamento, & fine.

lei peste, come dice Platone nel Quinto delle leggi, però il mancar di fede, sarà propriamente vn rompere il nodo dell'humana conuersatione; la parola adunque data si dee mantener, per non cadere in questi errori.

Fede è il fondamento dell'humana società.

Vn'altra ragione questo istesso consigliere, adduce, la quale è. Che quando il nimico s'accorge, che l'insidiato da lui hà scoperto le sue insidie, la vendetta dell'aduersario temendo, fà l'vltimo sforzo per preuenirlo, stimando necessario assicurar la propria vita con l'altrui morte, & mentre l'altro della rotta fede con li confidenti si duole, fà (benche tardi) conoscere al negligente, che à chi rompe la fede, non si dee la fede osseruare.

A questa ragione di sopra apieno si è risposto, solo hora dico, che ella non è ragion, che faccia esser buono il consequente dell'argomento, il quale è,

che

che perciò costui resta disobligato, senza altro della parola ad altri data; & non restando disobligato, offendendo il nimico, comette errore.

Passo a rispondere alle ragioni addotte dal Quinto Consigliere, il qual dice. Per l'abuso, & inosservanze delle conditioni sopra le quali sono fondati gli obighi, si riscindono giustamente i contratti. Ma B. hauendo tentato i danni nella vita di A. contrauenendo all'obligatione, hà reso nullo, & inualido totalmente il contratto della parola, onde perciò A. resta libero da ogni obligo di parola parimente data.

Questa ragion credo io, che non faccia forza; & per maggior chiarezza pongasi l'argomento in forma. Li contratti per non osseruar le conditioni di essi si annullano, questo è la verità, solamente però ne' contratti innominati, & negli altri ancora di consentimento delle parti; perche se bene da principio quasi tutti li contratti sono voluntari; fatti diuengono necessarij in modo, che ad vno non è lecito da quei ritrarsi, senza il voler dell'altro. B. non hà osseruato le conditioni del contratto verso A. adunque il contratto è rotto, & nullo; & questa è la conclusione, ouer consequenza dell'argomento, & non quella fatta dall'aduersario consigliere, cioè. che A. resta libero da ogni obligo di parola parimente data al Conte, ilche è falso, come si è detto; perche trà A. & B. non era seguito contratto alcuno; mà si ben trà A. & il Conte, & da questo ne segue anco, che la proposition di mezo di questo argomento è falsa. cioè che B. non hà osseruato le conditioni del contratto; ma è anco falsa per vn'altra ragione perche ancorche frà loro fosse seguito il contratto, (il che però non si concede) B. non è venuto all'atto prossimo del delitto ascrittogli; la verità è però,

Cõtratti quando restano nulli.

Cõtratti quando diuengono necessari.

che l'obligo accessoria, che tra fra .A. & .B. di non offendersi, nato dalla parola da lor data al Conte, per cagion del trattato di .B. resta estinto, essendo però vero; ma non resta già estinto per questo l'obligo della parola data da essi al Conte; perche distrutto gli accessori, non vien distrutto il principale; ma si ben caduto à terra il principale, annullati vengono parimente gli accessori suoi, hauendo da lui vita. Segnita questi, & dice. La pace, materia più stretta e delicata della parola per nuoua, & legittima cagione si può romper senza, che chi la rompe incorra in nota alcuna d'infamia; ma l'occasion data da .B. ad .A. è causa nuoua, & legittima, adunque senza nota di mancator di parola hà potuto .A. altresì procurare i danni, & la morte di .B.

Accessorio distrutto non è distrutto il principale.

Risponde à questo argomento, et dico, che la lui consequenza non lega; perche questa ragione ha sol luogo fra li pacificati; ma non con vn terzo, al qual si habbia data parola; & questa prima si hà da leuare à chi si è data, per non cader nel brutto nome di mancator di fede se non nel caso, che si è risposto al secondo consigliere, & hora rispondendo à questo si replicherà. Forma questo istesso quinto consigliere vn caso, & dice. Che stando la parola data ad vn terzo da due nimici di non offendersi, vno all'improuiso assalta l'altro per amazzarlo, & l'assalitor resta vcciso, per questo l'vcciſor non si potrà dir mancator di parola.

Non contrauiene alla parola chi offende il nimico essendo da lui assalito.

Questo (per esser la verità) già da me è stato ammesso, et conceduto; ma il punto è che questo caso non è conforme al nostro, che trattiamo; onde l'istessa ragion non vale; perche quegli non hà contrauenuto propriamente alla parola data, ma per difendere, & saluar se hà vcciso il nimico a necessaria lui difesa, et sal-

uezza

uezza, et questo è lecito, & permesso non solo da' morali, ma anco da' Cristiani nel tempo dell'offesa, ne tempo haueua di leuarsi di parola con colui à chi l'haueua data, ma .A. non ha amazzato .B. propriamente à necessaria sua difesa, & per conservar la lui vita; ma per vendetta; la qual non sol secondo li cattolici precetti; ma anco secondo i morali in questo caso è vietata, & .A. haueua tempo di scoglierſi dall'obligo nel quale era col Conte, per la parola datagli & in oltre per man d'altri ha fatto commettere il misfatto, cose tutte, che aggrauano il delitto, nè egli in modo alcuno resta libero dalla parola data.

Difesa è permessa.

Vendetta quando è vietata.

Dal sesto consigliere per difendere .A. si dice. Che ogni huomo è obligato alla propria difesa .B. ha tentato di fare offendere .A. adunque .A. bene, & giustamente, & con buona ragione si è mosso à fare offender .B. *La prima propositione di questo argomento admetto vera; ma il resto dell'argomento rifiuto, come quello, che alla quistion nostra non conuiene; perche quì non si disputa, se .A. si è mosso per lui difesa à fare offender .B. ma si tratta, se ciò .A. ha potuto far prima che disobligarsi della parola data al Conte, & perciò non conuiene, si per questo, come anco, perche il consequente di esso non conchiude, admesso ancor la propositione di mezo, & per altre ragioni di sopra apportate rispondendo ad altri che il ripigliarle di nuouo superfluo sarebbe, sicome insieme sarebbe rispondere ad vn'altro argomento, che questi fa.* Che si può mácare à chi ha noi manca. *Al quale apieno di sopra si è risposto; sicome anco si è fatto à quello, che pur questi dice. Che .A. haueua promesso di non offender .B. & vicendeuolmente .B. di non offendere .A. .B. rompe il patto, & scioglie l'obligo; adunque .A. parimente*

Tutti sono obligati alla propria difesa.

e disciolto. La qual risposta mi gioua replicare. Questa promessa non è dubbio, che quando fosse seguita tra lor due. A. resterebbe sciolto dall obligo per cagion del trattato fatto da. B. contra lui; ma perche il contratto non è fra lor due seguito, ma tra'l Conte, & .A. perciò. A. non resta disobligato col Conte, perche egli non hà rotto patto alcuno contra. A. & perciò ne ragioneuole, nè giusta si potrà domandar l'attion di. A. contra. B fatta. Nè meno è buona quell'altra ragione da questi apportata, la quale è. Che .A. con dar parte al Conte del tentatiuo di .B. haurebbe dato segno di pauroso, & che sarebbe caduto in opinione al Conte, che haueste voluto, che altri facesse la sua vendetta.

Perfidia, & tradigione vitij graui.

Perche dicoio, quale è maggiore errore in vn huomo, ò il dar segno di esser timido, ouero farsi veramente conoscer perfido, & traditore, non vi è dubbio che questi due vltimi sono vitij maggiori, & più abominenoli, oltra, che il dar segno di esser pauroso è argomento, & congettura, che si fà di colui, il qual segnale

Segno p sua natura non è più vero, che falso.

può esser solo apparente, et non necessario, ma falso per non esser colui in verità tale; perciochè il segno per sua natura non è più vero, che falso, & può esser l'vno, et l'altro egualmente, se non quella maniera, che i Greci chiamano Tecmirio, cioè segno necessario.

Tecmirio segno.

Dico anco, che ad .A. bastaua dire al Conte, che à lui leuaua la parola da gli di non offender .B. senza renderne la cagione, non essendo a questa; ma si bene à quella obligato di fare, et perciò facendolo inditio di timido non daua; anzi mostrato cuore, & ardire haurebbe, et forze di poter solo al nimico opporsi, & resistere. Biasimeuole (come pur questi dice, che è) dico

Se si può recorere al Principe p aiuto dell'offeso.

io, che ad alcuno non sarà andare al Prencipe per aiuto dell'offese riceuute, come sopra ho prouato rispondendo al secondo consigliere, & perciò resta questa ragion vana, & l'altra da i simili leuata non serue al

nostro

nostro caso, sebene in se stessa è vera; perche non dice se, che. A. douena ricorrere al Conte à dolersi del trattato contra lui fatto da. B. nè meno dico, che da lui douesse procurar, che fosse castigato, nè, che gli desse licentia di risentirsi contra. B. ma dico & affermo, che egli era in obligo à lui andare per disobligarsi della parola datagli, senza fargli motto d'altro dicendogli solamente. Leuo à V. S. la parola datale di non offender. B. & piglia V. S. termine otto ò dieci giorni à farglielo sapere; ma in questo tempo non poteua offenderlo per che frà quello egli restaua da lui assicurato; ma. B. haurebbe ben potuto in questo mentre, & doppo essere stato auisato dal Conte della leuata della parola offendere. A. & perciò. A. sarebbe stato in obligo di guardarsi che se cosi. A. haueße fatto bene; & honoratamente, & da valoroso Caualiere proceduto haurebbe.

Obligo del Caualiere è luar la parola prima, che offendere il nemico.

Il settimo consigliere apporta per difesa di. A. Che la parola che danno due à terze persone di nõ offendere, hà seco di sua natura condition tacita che l'vno non innoui contra l'altro vicendeuolmente, ilche non essendo osseruato dal primo, che manca, nè il secondo è tenuto à cosa alcuna; perche la conditione niente pone in essere, & essendo l'obligatione condittionale, al cessar della condittione, cessa l'obligo, siche non essendo tenuto in cosa alcuna colui à chi prima fu mancato sotto parola di terzi non sarà, chi dica, che egli sia obligato à dolersene con loro; perche questo auiso non sarebbe ad altro effetto; che per disobligarsi, ilche concluderebbe se già non fosse disobligato.

Parola che si da di nõ offender, che cosa porta seco.

Conditione niente pone in essere.

Questa ragione ha solamente luogo frà due nimici, che si danno fra lor stessi parola, & non con la terza persona con la quale si è contratto propriamente l'obligo perche la tacita conditione della parola, che danno due à terza persona di non offendersi è, che

Conditione, che porta seco la parola che si da di non offendere.

niuno di loro offenderà l'altro senza prima scioglierſi dall obligo di essa, & perciò essendo falsa la propositiõ dell'argomento, ne segue, che la conchiusion di esso che con quella si fà, è parimente è falsa perche falso l'antecedente, falso è anco il conseguente; & in oltre frà questi obligo alcuno nè tacita, nè espressamente è seguito, & quando pur vi fosse incorruenuto, & si fosse nel modo detto disciolto, questo loro scioglimento non gli disobligarebbe dalla obligatione, che hanno con la terza persona, alla quale, parola hanno data, per esser contratto con altri fatto, & non essendo sciolto questo obligo, come dall' aduersario si presuppone si conchiude, che A. era in obligo di disobligarsi, (come pur l'istesso aduersario afferma esser la verità) quando non fosse disobligato; ma disobligato egli tien, che sia, il che però non è vero (come si è detto) & per maggior confirmation, che A. non sia disobligato col Conte, dico, che l'obligo si annulla col pagamento di quello, che si deue, quello, che si de' al Conte da A. per cagion dell obligation, che hà con lui, è il mantenergli ciò che gli hà promesso, nuer leuarsi della parola datogli di non offender B. & in questo modo sciogliere il contratto; ma egli non si è leuato con esso lui dalla parola datagli, & hà offeso B. adunque il lui obligo non è restato annullato.

Querele d' honor cõ le leggi dell' honor si deono gouernare.

Federico sauorgnano, & lui fatto,

Dico anco, che la ragione addotta dall'aduersario potrebbe forse hauer luogo nel foro contentioso; mà nel Caualleresconò; & le querele d'honor con le leggi dell' honor si deono gouernare, & legge hà da esser tenuta l'opinione, & la consuetudine de' Caualieri Mut. lib. terzo, Risp. terza. & l'vso, & la consuetudine de' Caualieri è di disobligarsi prima; così gli anni passati fecce il Signor Federico Sauorgnano col Signor Martio Coloreti, frà quali, doppo l'abbatimento trà lor seguito a Panaggio,

fu

fu fatto pace, & hauendo (doppo alcun tempo) il Signor Martio innouato alcuna cosa contra le conuentioni (come egli dice) trà loro stabilite, prima che venire a niuna rottura col Signor Martio, volle con vna lui scrittura inuiatagli, disobligarsi dalla parola datagli a Panaggio; & di ciò la ragione è, che se quegli a cui fosse mandato vna disfida non la volesse accettare, ò perche la querela non fosse combattibile, ouero per qual si voglia altra cagione, nè gli desse risposta, non può offendere il nimico, che lo sfidò, senza prima informare il mondo delle lui ragioni, & appresso quello giustificarsi, ilche facendo dimostra, che non hà assicurato il nimico; perche col tacer verrebbe ad hauere accettato la disfida, & per consequente ad hauere anco assicurato il nimico, & offendendolo in questo tempo, diuerebbe mancator di fede, & infame, non essendo, doppo la disfida a niun de' Caualieri lecito offendersi, se non nel modo, & luogo stabilito. *Mut. lib. primo, cap. 18. Fausto lib. terzo cap. 16. Paris del Pozzo lib. secondo cap. ottauo, & lib. nono capit. vintisette. Quanto men poi si può offendere il nimico sotto parola, & fede data? anzi chi offende altri senza auisarlo, opera da traditore; il detto Paride nel lib. secondo, alla quistione settima, & lib. sesto, quistione vndecima, & lib. vndecimo, quist. 7. Corradi conclus. 24. Ammirato lib. secondo Dis. primo. fogl. 43. Appare adunque incontrario essere, & la ragione, & lo stile de' Caualieri, & se il Sauorgnano si volle disobligare con quegli a cui non era più obligato, per hauer dalla lui parte innouato, & che senza altro lo poteua offendere, (come dicono gli aduersari, il che però non admetto) quanto più poi il disobbligarsi conuien con vn terzo,*

Obligo di chi vuol rõper la pace.

Offender nõ si può senza auisarlo.

&

Di questo argomento de gli aduersarij è dal simile, il qual però non conclude ; oltra che si è prouato, che quando anco conchiudesse, haurebbe solo luogo nel foro contentioso ; mà non nel Caualleresco ; nel qual si tratta, ò secondo la ragion naturale, ouero secondo lo stile, & consuetudine de' Caualieri.

A che fine si riceue la parola di nõ offendersi.

Che dubbio ci è, che quei, che riceuono parola da due di non offendersi, lo facciano per beneficio di coloro, che la danno. & senza altro chi la riceue presuppone, che da coloro, che glie l'hanno data si manterrà, per non cader nel nome di mancator di fede, titolo infamissimo ; ma di più dico, che tanto è la parte, ò interesse, che hanno quei, che assicurono altri, che forse è de maggiori ; poiche si deono far mantener la parola per non venire in opinione appresso il mondo di esser di niun valore, & di niuna stima, & anco per non incorrere in vn'altra forse, & peggior della prima, che, & essi non habbiano mano, & parte nell'assassinamento.

Parola data, si può anco honoratamẽte leuare

Dico, che è la verità, che questi due possono d'accordo leuar la parola data a terza persona, & non solo questo è vero ; mà ogniun di loro da se lo può honoratamente fare, senza farsi nè l'vn, nè l'altro ingiuria ; nè meno perciò fare, si dispregia quegli a chi si è data, come dice questo consigliere ; dispregiarlo sarà bene offendere il nimico pensatamente senza leuarsi, ò licentiarsi con esso lui della parola datagli di non offendere il nimico, perche (come hò detto) si mostrerà di non farne conto, & questa frà tutte l'ingiurie è la maggiore ; perche fà la persona dispregiata men che huomo ; ma il licentiarsi è indubitato segno dell' honor, che a lui si porta.

Licentiarsi della parola è segno di honore verso à chi si è data.

Ingiuria di dispregio è la maggiore.

Niuna forza parimente fa vn'altra ragione da questi addotta. Che colui contra il quale è stato machinato, resta disobbligato, hauendo il mancator

cator leuato il consenso, & che non è tenuto far partecipe di ciò, chi riceuette la parola.

Non si tratta in questo luogo, nè si disputa se A. obligato era far partecipe il Conte del trattato fattogli contra da B. ma il disputar nostro è sopra la quistione, se A. era obligato licentiarsi dalla parola data al Conte, prima, che offender B., hauendo egli machinato contra la persona sua; & perciò cessa questa ragione, come quella, che non hà luogo nel nostro caso; siche non conchiude cosa alcuna a seruigio di A., ma ben contro. A. serue il Caso da lui addotto di Paride del Pozzo nel lib. secondo alla quistione sesta; perche da quello appar, che vscendo ambedue li combattenti violentemente nel batterſi fuori dello steccato, non possono esser puniti nella pena del bando fatto, chi di quello fuori vscirà per le ragioni da lui allegate; mà solamente in caso, che vno esce. Mà B. non hà mancato, admesso anco, che hauesse pensato, ò trattato di fare amazzare. A. perche non è venuto all'atto prossimo, & all'effetto di esso, & la cosa era anco nel primo stato suo; & egli haueua tempo di pentirsi, come anco sopra diffusamente si è prouato; mà. A. commesso hà certamente errore; per hauer contrauenuto alla parola data; onde egli solo merita castigamento, & perciò la dottrina del Pozzo serue a condannare A. & non a difenderlo, se giustamente si essimina.

Et se bene a difesa di A. da questi dicesi anco. Che quando egli, & B. diedero parola al Conte di non offendersi, non fù fatto mentione, che in caso del mancamento di vno, l'altro douesse darne prima parte, che fare altro à quei, a' quali si diede la parola, perciò non è tenuto anisargli, perche li contratti si giudicano, & determinano dalla espressa conuention de' contrahenti, nè si deue aggiun-

Cõtratti da che si giudicano.

aggiungere, nè toglier da quello, che è stato detto, o scritto nella conuentione.

A questa poco più sopra si è risposto in due luoghi, oltra che è contrario a quello, che questi istesso hà di sopra detto cioè Che se A. non fosse disobligato per cagion del mancamento di B. sarebbe stato in obligo scoglierfi della parola data; *ma di più dico, che questa condition di auisare altri a' quali parola si è data, se ben non è espressa nel contratto, è però virtualmente contenuta in esso; & pari è la forza del tacito, come dell'espresso; & perciò ella viue fin che si è leuata, ouer seguita la pace sia.*

Promessa di nō offender che cosa porta seco.

Nell'vltimo luogo questi conchiude, che colui contra il quale fù machinato prima sotto parola data à terzi, non è obligato quegli auisar per potersi risentir contra il machinatore; perche la promessa di non offendere ha seco questa tacita condittione, se non soprauien causa, per la qual si sia spronata all'offesa. *Et apporta Paris del Pozzo nel lib. 6. alla quist. 26. & lo conferma con l'istesso in altro luogo*; perche la promessa s'intende valere, & obligar fino, che le cose restano nel primo stato, & non s'innoua cosa alcuna, nè soprauiene altra cagione.

La propositione di questo argomento, si è sempre negata, & di nuouo niego per le ragioni già di sopra addotte, & la ragion che questi adduce per proua della lui propositione fatta cioè perche la promessa di non offendere hà seco questa tacita condittione se non soprauiene cagione per la quale si sia spronato all'offesa. *Non toglie, che non si sia obligato licentiarsi dalla parola data ad vn terzo & non concludendo questo, al caso nostro non conuiene, & perciò l'autorità di Paride non è approposito, perche egli non parla di parola data ad vn terzo, nè col terzo, al qual parola si era data s'è cosa*

alcuna

alcuna innouato; adunque la promessa fattagli ancor valeua.

Mi trasferisco à rispondere alle ragioni addotte dall'ottauo consigliere à difesa di A. il qual nel principio del suo consiglio dice. Sarà facil persuader, che solo stimolo della propria riputatione, & non pensier di mancare ad altri l'ha sforzato à far quello, che per precisa obligation ciuile non poteua schifare.

Non veggo (perche non vi è) obligo alcuno di riputatione, che douesse mouere A. & necessitarlo à fare vccider B. ammesso anco, che B. hauesse trattato (contra la parola data) di far ammazzare A. poiche l'honor ci obliga bene à risentirsi dell'offese, che ne vengon fatte del pari; ma non ci obliga già nè come morale, nè come politico; & molto meno come Christiano fare amazzare altri, & tanto più per solo rapporto altrui; ma l'honor si perde dal male operare, & per elettione, & per proprio mancamento fatte. Mut. lib. 4. Risp. 7. Alberg. lib. 1. cap. 21. fogl. 58. & lib. 3. cap. 36. fogl. 193. Zuccolo della Riputation cap. 4. potendo l'huomo da se discacciar quella maluagia intention di far male, con la quale operando poi male perde l'honore.

Offese che ci obligano à risenti mento.

Honor come si perde.

Vengo hora à rispondere alla prima ragione apportata da questo consigliere, il qual tiene per indubitato, che B. habbia procurato la morte di A viua essendo la parola data al Conte di non offenderlo, & che perciò egli habbia potuto far offender B. senza licentia rsi dalla parola.

L'antecedente di questo argomento già da me è stato ammesso; ma non conceduto; & il consequente, che di esso si fa è stato rifiutato, come di nuouo rifiuto, perche non solo segue necessariamente; ma nè anco probabilmente per le ragioni già di sopra

dette

dette alle quali mi rimetto; & solo hora aggiungo, che l'attione di .B. non libera .A. dall obligatione che ha col Conte .D; ma solo gli offerisce giusta cagione di leuarsi con esso lui dalla obligation della parola data, la qual fatta potrà poi, & egli secondo il mondano abuso offender .B. Et l'autorità di Silio Italiano nel lib. decimo terzo notato da questo consigliere.

Foedera mortales ne iuo rumpite ferro,
Sed castam seruate fidem fulgentibus ostro
Haec potior Regnis &c.

Risolger benissimo si può contro .A. per non hauere egli osseruato la fede data al Conte. segue questi, & dice. Che'l fin di .A. quanto à questa parte fù di assicurarsi dall'offese di .B. per il rispetto, che egli doueua all'autorità del Conte al qual si era obligato di fede, & non hauendo questo fin conseguito, ne segue per chiara consequenza, che ogni altra cosa subordinata ad esso resti distrutta, & anichilata, come quella, che era sostentata, & nodrita da esso solo.

Dico, che se questo era il fin di .A. egli mostrò di hauer tema, & paura di .B. lui nemico, il che non conuiene à generoso Caualiere, perche il nimico si dee stimare, ma non temere. et l'huomo veramente forte, & generoso nõ hà temẽza del nimico; ma nè fa stima essẽdo che il nõ temerlo nasce da fortezza, et lo stimarlo da generosità, & se il fin di .A. con dar parola al Conte è stato per assicurarsi dall'offese di .B. per il rispetto che .B. doueua all'autorità del Conte, al qual si era con fede obligato, il qual fin però non appare, & quando appareſſe, sarebbe stato fine vergognoso, perche si sarebbe fatto conoscere huomo di niuna potenza, nè atto à contrastar con .B. & che lo temesse, & in oltre confessa in questo luogo, che'l contratto della parola, & fede data era seguito col Conte, & non con .B. et perciò col Conte è tenuto .A. disobligarsi,

Nimico stimar si dee; ma nõ temere.

garsi, prima che venire à niun fatto contra. B. Mai veri fini per cagion de' quali l'huomo da parola ad vn Caualiere di non offendere il nimico sono due & ambe due conueneuoli al virtuoso Caualiere. Il primo per vscir di briga honoratamente, l'altro per compiacere a quegli à cui si da parola; rispetti & fini ragioneuoli, & prudenti, & degni di ogni Caualiere. Ma admesso & non conceduto che i fin presupposto dal consiglier stato fosse quello di .A. non ne segue però (non hauendolo potuto conseguire) quella chiara consequenza, che egli dice, & questo dico, per non essere il contratto seguito, ouero stipulato, ò fatto tra ambe due loro, ma col Conte (come pure, & egli anco afferma) al qual si era obligato di parola; & l'obligo si estingue col pagamento di quello, che si deue. Hora quello, che si deue al Conte da .A. per cagion dell'obligation con lui stabilita è il non offender .B. senza prima licentiarsi dalla parola datagli di non offenderlo, ma egli non si è licentiato con esso lui dalla parola che gli diede; adunque il lui obligo non è resto annullato; onde ne segue, che tutto quello che hà fatto .A. subordinatamente è malo, & indebitamente fatto. Falso è anco (come sopra già si è prouato) che la promessa di non offendersi habbia tra .A. & .B. relatione; egli è la verità che quanto alla prima cagione cioè alla nimicitia l'hà; ma non quanto alla promessa stipulata, perche questa si ha da loro uerso il Conte, & perciò non segue, ne può seguire, che mancando la prima, cessa, & manca insieme la seconda; & la sentenza di Plauto è bella: ma hora non è legittimamente apportata per la ragion detta, & per altre di sopra. Et quanto a gli attentati, admetto per hora che annullano ogni obligation di gia fatta in modo che'l tutto resta nel suo primo stato; ma che cosa ha attentato, o fatto il Conte col qual si era contratto l'obligo? niente; adunque ne segue (come

Fini per qual si da parola di nō offendere.

Obligo come si estingue.

dice il conſegliere che tutto quello, che ha fatto A. (come attentato) è ſtato fatto ſenza ragione, mentre pende il legame della parola per diſpregio di alcuno, al qual deue eſſer rimediato da quello che principalmẽte reſta offeſo; ma in qaeſto caſo il Conte reſta offeſo, per lo diſpregio di lui fatto in non mantenergli la parola; aaunque a lui tocca di rimediare, & queſto dice, che viene approuato da Lancilotto de Attentatis al num. 32. Reſta adunque queſta ragione detta a diſeſa di A. contra lui ſodamente riuoltata, & tanto piu, che l Conte non reſta offeſo per cagion del trattato fatto da B. perche dir non ſi può, che uno habbia fatto effettuamẽte al una coſa ſolo col penſare, ò col trattar di farla, ſe poi con effetto anco non la fa. Paride del Pozzo lib 2. quiſt. 2. Mut. lib. primo, cap. 9. Et con tutto che B. haueſſe tentato di fare amazzare A. per queſto (come già s'è detto) non verrebbe A. diſciolto dalla parola data al Conte di non offenderlo; perciochè in queſto modo non ſi ſcioglie la fede data; & l'autorità di Fran. Patric. di Cicerone & di Giulio Feret. belle & dotte ſono; ma alla quiſtion noſtra non conuengono, perche queſti parlano ſolo fra li due contrahenti nimici, nel qual caſo poi anco così largamente non ſi deono intendere; ma limitatamente, come inſegna. Paris del Pozzo nel lib 6. quiſt. 26. oltra che quegli non dicono, che ſi poſſa con animo deliberato offendere il nimico che ad altri habbia dato parola di non offenderti, & habbia prima trattato di fare offender noi ſenza diſobligarſi da quello iſteſſo, al quale & noi parimente gliel habbiamo data, & ideo ad tum non faciunt. Ne vn' altro argomento fatto dal medeſimo conſigliere vale, eſſendo il lui antecedente, ouer propoſition falſa; la quale è, che reſtando il negotio tra A. & B. nel primiero ſtato come era prima, che parola vi foſſe, & queſto per cagion del mancamento, ouer tentatiuo di B. perciò A. non haueua alcun obligo.

Col penſar ſolo non ſi fa quello ſi penſa.

Due

Due ragioni apporta, la prima, che .B. et .A. erano tenuti non offendersi per egual corisspondenza; questo non admetto in tutto; ma solo in parte, concedo, che .A. & .B. non si douenano offendere; ma non già per egual corisspondenza; perche tra lor non si erano promesso cosa alcuna; erano ben tenuti non offendersi per cagion della parola data al Conte di non farlo. La seconda è che hauendo tentato .B di offendere .A. senza auisare il confidente Conte, douena, & .A. risentirsene senza farne motto all'istesso confidente. Falso dico che è questa consequenza. Bella ragion certo, che questi adduce, alla qual rispondo.

Adunque se il vostro nimico hà fatto vn atto indegno contra voi, per cagion del qual si è macchiato, & infamato, voi ne hauete à fare vn' altro simile per risentimento contra lui, & con quello infamarui, & spogliarui del pretioso manto del nome di Caualiere? questo nò mai, anzi quanto più voi operarete Caualleresamente contra lui, tanto più apparirà la sua infamia, & all'incontro più risplenderà la virtù, & il valor vostro; et chi si elegge farsi maluagio, & tristo per vendicarsi di vno scelerato, non di scusa, non di pietà, non di perdono è degno; ma di vergogna, di pena, & di perpetua infamia è meriteuole; & che .B. habbia fatto male a tentar ciò che si dice contro .A. non si reuoca in dubio; ma perciò non ha mancato di parola, & della fede data al Conte non essendo venuto all'atto. Seguita questi, & dice, che il fine di .A. in fare vccider .B. è stato à fine di honorata vendetta.

Non si dee far male ad essempio d'altri.

Chi elegge farsi maluagio p vè dicarsi di vn scelerato merita pena.

Vendetta honorata non chiamerò mai io vna tale, nè da niuno scrittore politico ò morale simili vendette sono cõceduti, ma di più dico, che'l far uẽdetta doppo l'offesa riceuuta egli è cosa seruile, & dishonorato

Vendetta honorata.

rimane chi la fà. Conte Romei dell'honor fogl. 121. Alberg. lib. quarto, capit. 24. fuorche in alcuni pochi casi si come hò scritto nel Discorso 25. del primo lib. de' miei Discorsi Cauallereschi, & poi anco in altro modo, & forma da' Cauallieri honorati si deue fare, & non nel modo tenuto da A., & a gli huomini di malvagia natura, è la vendetta il più dolce pasto, la più saporita vivanda, il più delicioso contento, che gustar possono. Et per non moltiplicare in parole con poco frutto tralascierò rispõdere ad alcune cose, come di poco valore, & delle quali parte anco da me di sopra già risiutate sono state nel rispondere ad altri; ma mi trasferirò a quelle sopra le quali questo cõsigliere fà sforzo maggiore, et maggior fondamẽto per seruire alla causa di A. & dice; Che il rispetto del Conte, a cui dato si era la parola, operaua (Re integra) contra il quale già mai non sarebbe andato A. in offender B. & che quando questo hauesse voluto fare, hauerebbe prima leuato la parola, come ogni douer voleua.

Vẽdetta a' quai huomini è dolce.

Confessa per hora il consigliere, che se le cose fossero state trà A. & B. nel lor primo stato, che A. non hauerebbe tentato di offender B. senza prima leuar la parola, ilche era in obligo di fare; & perciò mi resta di prouar solo, in questa quistione, che Res sit integra, non ostante il machinamento di B. contro A. poiche questo prouato, dal consiglier contrario, è conceduto, che A. hauerebbe fatto male ad offender B. senza leuarsi prima dalla parola. Mà, che la cosa fosse ancora trà A. & B. nel suo primo stato & intiera, non ostante quello, che haueua machinato, & trattato B. contro A. di sopra in più di vn luogo già si è prouato, & per indubitato tenuto, per molte ragioni, delle quali due sole, & brieuemente replicherò, per non (senza bisogno) allargarmi in

appo-

apportarle di nuouo tutte. La prima è che non essendo seguito promessa alcuna trà A. & B. perciò niun riguardo ad essa si può hauere cõ tutto che la promessa da essi fatta al Conte, la quiete lor riguarda, come à tagion finale. L'altra perche B. non era ancor venuto all'atto prossimo, & adhuc ei erat pœnitentiæ locus, & ideò adhuc etiam res erat integra. perche non col solpensare, ò trattar di contrauenire si contrauiene all'obligatione; ma vi si ricerca l'atto effettiuo contrario, siche la promessa, & l'obligo trà A. & B. fatto al Conte era ancor nel suo primo stato, & hauendo in questo tempo A. fatto offender B. senza disobligarsi, & disciogliersi prima col Conte, hà mancato all'honor proprio, essendo venuto meno della parola al Conte data, la qual si dee osservare, & il Genere Humano rouinerebbe, quando il saldo fondamento della fedeltà, che sostiene tanta machina, mancasse. Et se ben per hauer conceduto questo consigliere, che A. era obligato a non offender. B senza prima leuarsi di parola, quando la cosa fosse stata nel suo primo essere, & stato ilche si è prouato, che era, non sarebbe perciò più bisogno di rispondere ad altro: poiche resta la quistione (credo) terminata a fauor mio; tuttauia non voglio restar di rispondere ad altre lui ragioni per sciogliere ogni dubbio.

Rispondo a quello, che questi dice. Che se si admettesse, che A. fosse stato obligato leuar la parola, che resterebbe troppo aggrauato, & che non hauerebbe vantagio alcuno per l'offesa machinatogli contra, & che perciò il mancamento di B. gli deue dar questa prerogatiua di poter machinargli contra senza altro auiso, essendo termine di ragione, che ogni atto finale si distingue per mezo dell'antecedente,

che perciò se prima dell'insidie di .B. era tenuto .A. di leuar la parola, doppo esse resta disobligato altrimenti non vi sarebbe differenza di vno stato all'altro.

Licentiarsi della parola data è di obligo.

Di niuno aggrauio nõ sarebbe restato .A. caricato in leuarsi di parola col Conte prima, che offender .B. ancor che .B. hauesse trattato di farlo offendere; anzi dico, che se .A. si fosse licentiato della parola col Conte prima, che offender .B. hauerebbe fatto quello, che (come esso consiglier dice) ogni douer voleua; ma di piu dico, che hauerebbe fatto quello, che ogni ragion naturale, & obligo ciuile di honorato Caualiere richiede; perche si sarebbe disgrauato di vn gran peso; & non caricatosi di vn molto magione, cioè di quello di mancator di parola, & chi viene contra la data fede è infame, sicome venesse contra il proprio giuramento, & è cosa graue il mancar di fede, & scriue Innocen. nel cap. Et si casibus. de Iureiur. *che promettendo alcuno la fede, è come se giurasse sopra l'Euangelio, ouer sopra le Reliquie de' Santi; & perciò la fede data non si dee violare. Vuole questo consigliere, che'l mancamento di .B. habbia potuto dare ad .A. questa prerogatiua di potergli machinare contra senza altro auiso; concedo di machinargli, non segue però, che habbia potuto perciò offenderlo legittimamente senza leuarsi prima di parola, come poco sopra rispondendo à questi ho scritto oltra che il machinare stà nell'intentione, & nel trattare, & con la sola intentione, & negotiatione anco, non si vien meno della parola, se non si viene all'atto prossimo, & immediato (per così dire) contra la parola; Et se bene ogni atto finale si distingue per mezo dell'antecedente nel nostro caso, questo non serue; perche se bene il fin della promessa fatta al Conte è,*

Infame è chi viene cõtra la propria data fede.

Con l'intentione nõ si vien meno della parole.

che

che A. & B. non si offendano frà loro, & per comporgli; è accompagnato però anco dal non mancar di parola; onde riuolgendo questa ragione, si manifesta, che A. era tenuto disobligarsi, & che per cagion del mancamento di B. non resta disobligato; perche frà lor due non era seguita obligatione alcuna; ma si ben col Conte; onde fra lor due vi sarà differenza di stato; vno si potrà chiamar traditore, & l'altro mantenitor di parola, & honorato Caualiere. Admesso per vero, che'l trattato di B contra A. sia nuoua causa, ha però riguardo alla prima cagione, per la quale, questi haueuano dato parola al Conte, & la parola, che ad alcuno si dà di non offendere altri riguarda quello, che ha da auenire, &, che non è in atto, siche per la seconda offesa, ouer nuoua, doppo la parola data, si è obligato scioglierſi di essa, fuorche in caso presente, et all'improuiso si fosse dal nimico assalito; perche in questi casi si può offender il nimico, senza incorrere nel nome di mãcator di parola, come sopra si è prouato con diffuso ragionamento; & perciò questo trattato di B. di volere offendere A. non si è potuto giustamente nè come morale, nè come politico Caualier da A. vendicare, senza disobligarsi della parola; & per voler questo consigliere la lui opinione fortificare dice, che la Regina de' Gotti, (che fù Amalafrida) pocè senza macchia di mancamento essere vccisa dal marito, & lo dice col testimonio di Cassiodoro nel nono lib. lettera prima delle varie Lettioni; ma perdonami egli, che anzi tutto il contrario in esso si legge e dice egli. Hæc si contra fas parentellæ grauis esse videbatur remitti ad nos debuit honorabilius, quam magnis supplicationibus expetistis, Paricidij genus est, vt quam vobis fecerat affinem coniunctio Regis nefandis ausibus in eius? vos interitum

Parola che si da di nõ offendere à che riguarda. Quando non si è obligato licentiar dalla parola.

miscetis. *Et più sotto soggiunge.* Nam, & si quodlibet negotium in tali persona fuisset enatum nobis debuit intimari vt, & nostro iuditio periret &c. *Onde per questa cagione il Re Atalarico minacciò la guerra al Re de Vandali Ilderico. Vn' altra ragion questi adduce.* Che fra i legami di parola non vi è di sicuro, che con più stretto nodo obblighi il promittente di quello delle paci, & pur sia, che pace si voglia, sotto che fede si sia, autenticata da ogni ben soda, & salda promessa, se auerrà, che'l pacificato si veda machinato contra con nuoue insidie, legge non vi è, che commandi, che faccia ricorso à mezani di essa; ma potrà à suo talento, & senza altro rispetto vendicarsene (come l'esperienza) maestra delle cose, alla giornata ci mostra, adunque in questo caso sarà lecito all'offeso maggiormente questa vendetta, per quella differenza, che può esser fra vna pace perfetta, & vna semplice parola di non offendersi.

Argomenta dalle cose maggiori alle minori, & dice se egli è lecito ad vno che si sia pacificato col suo nimico, che si vegga machinar contra nuoue insidie da colui col qual per mezo d'altri ha fatto pace, senza far motto à' mezani autori della pace seguita à suo piacer vendicarsi; tanto più lo può far quegli, che solo, & semplicemente ha dato parola di non offendere. Questo è l'argomento, al qual rispondo, & dico, che la consequenza non vale; perche, col primo pacificato l'opera è stata condotta à fine, & i mediatori non sono più obligati, & tutti restano nel lor primiero stato, essendo restato estinto ogni obligo co' mediatori per cagion della pace seguita, & iam functi sunto officio suo. *Nè più in quel negotio hanno, che fare, caso però che essi di consentimento delle parti non si fossero riserbati alcuna cosa; ma nel nostro caso viue ancor l'obligo della parola data, non essendo ancor seguito*

Mediatori dopo la pace nõ sono più obligati.

pace

pace frà. A. & B. et perciò non si può da niun di loro, con tutto che vno di essi machinasse contra l'altro venire all'offesa, senza prima disobligarsi della parola data; se non in atto presente, quando da lui si fosse assalito, come sopra si è prouato; & quanto all'autorità del Bargaglio apportata nel trattato del Dolo. lib. 1. cap. settimo nu. 36. per prouar, che l pacificato il qual veduto si machinar contra con nuoue insidie, potrà senza far ricorso a' mezani à suo piacer senza altro rispetto vendicarsi. Rispondo, che egli in quel luogo aue quistioni propone; Vna se quando io ho fatto pace col mio nimico, il qual poco doppo vien bandito, lo posso poi uccidere, senza incorrere nella pena dello statuto, nè in quella fra noi conuenuta, come rompitor di pace. L'altra se quando io hò fatto pace col mio nimico bandito, & doppo venutemi commodo l'amazzo, se io resto impunito, ouero se son caduto nella pena dello statuto, & della conuentione; et tiene, che mi sia lecito offenderlo in tutti due i casi, per cagion della legge, che mi permette impunè potere offendere sbanditi, senza cadere in niuna delle dette pene; purche l'homicidio non sia fatto per vendetta propria; ma come ministro della legge, & dice, che questo ha ancor luogo se ben soprauenesse nuoua causa; priuata perche si presume esser si fatto l'homicidio in essecution della legge, che me lo permette, & per publica vendetta, & così come ministro di essa; presupponendosi ogni huomo da bene, & di non commettere delitto; siche parlando il Bargaglio di sbanditi nimici, perciò la lui dottrina non conuiene al nostro caso. Quì non vi è niun sbandito, & là di sbanditi si tratta. Quì vi è parola data ad vn terzo di non offendere il nimico, & là non vi è, nè di questa si parla, & sopra questo è la nostra quistione; onde siamo in caso molto differente. & questo basti quanto sia intorno all'autorità del Bargaglio apportata.

Se vn sbandito col qual si sia fatto pace si può offendere.

Segue questi argomentando con vna ragione leuata da' Legisti in materia de gli attentati, & dice. Se l'Attore mentre pende l'appellatione fa leuare i pegni al Reo, può, & il Reo senza autorità di Giudice, di fatto ricuperargli; perche non bisogna l'autorità del Giudice, oue la parte senza stima del suo Tribunale si fa ragion da se. Adunque, & *A.* parimente pendendo la parola data al Conte, hauendo *.B.* machinato gli contra lo ha potuto giustamente fare amazzare. *Et questo argomento sarà tale ponendosi in forma. Mentre pende l'appellatione l'Attore non può far leuare i pegni al Reo; et facendolo il Reo può di fatto ricuperargli, senza autorità di Giudice .B. pendendo la parola ha machinato contro .A. adunque, & .A. parimente senza leuarsi di parola ha potuto fare amazzar .B. Questo argomento non stringe; perche se ben .B. ha machinato contro .A. non segue però (come anco sopra si è detto) che .A. habbia potuto senza disobligarsi della parola data al Conte fare amazzar .B. Ma l'Attor nell'argomento addotto ha leuato i pegni, che erano del Reo, & perciò à lui sarà anco lecito ricuperare il suo nel miglior modo, che potrà, ma .B; non ha leuato alcuna cosa ad .A. adunque, nè anco ad .A. sarà lecito far niuna cosa contra .B. Di più dico, che'l Reo nel caso addotto del Bargaglio non haueua promesso cosa alcuna al Giudice, & perciò obligo alcuno con lui non haueua, & non hauendoglielo poteua il suo ricuperare à suo piacere.*

Dico anco, che l'attion di .B. veramente non si può dire attentato, perche egli non ha fatto cosa alcuna; con tutto che habbia pensato, ò anco machinato contro .A. poiche l'attentato stà nell'operare attualmente, & non nel pensare, ò machinare, ouero anco nel solo trattare, & questo seruirà per risposta à tutto quello che questi scriue in materia de gli attentati per gli argo-

Attentato, che cosa è

menti

mēti da i simili à difesa di A. et perciò queste ragioni non conuengono nel nostro caso, et pur quādo valessero B. ha solo machinato contro A per consequente ad. A. solamente era lecito machinar contra. B.

Risponde ad vn' altra ragione, che questi adduce à difesa di A. la qual riuolgo benissimo contra lui medesimo à difesa di. B. & dice. Ma chi non può esser punito non merita titolo di Mancatore, poiche la pena ha riguardo al delitto, nè resta offefo il Magistrato quando il fatto non merita pena, che perciò il detto Lancilloto dottamente discorrendo conchiude, che se doppo il primo attentato incontanente fù procurato il riscatto come fece A. essendo, che'l secondo non può hauere altro fine, che di recuperare il suo, non possi esser biasimato, non ostante parola, querela, ò giuditio, che pende, anzi essendo verissimo quel detto di Tulio. Nullam esse fidem quæ perfido data sit. Essendo nulla la parola data al perfido, nō vi si può considerar qualità alcuna, che obligbi à palesar la vendetta prima di essequirla. Cum non entis nullæ sint qualitates.

Pena hà riguardo al delitto.

Presupponesi con queste parole, che A. non possa esser punito dell' offesa fatta a B. perche se doppo il primo attentato incontanente si procurail riscatto; perche questi non ha altro fine, che di ricuperare il suo, perciò non può esser biasimato non ostante parola, querela, ò giudicio, che pende, sicchè nè anco il Magistrato resta offeso, & per maggiore intelligenza pongasi l'argomento in forma & è. Colui, che doppo il primo attentato fatto in lui pregiudicio procura incontanente il riscatto di quello gli è stato leuato; perche non ha altro fine, che di ricuperare il suo, non merita biasimo, non ostante parola, querela, ò giudicio, che pende, nè il Magistrato per questo resta offeso. Ma A.

doppo

doppò l'attentato di B. hà procurato il suo. Adunque egli hà potuto giustamente fare offender B. senza offendere il Co. a cui dato parola haueua. A questo argomento rispondendo dico, che Lancilloto nõ parla di parola data, nec verbum quidem. & quando anco ne parlasse, si dee auertire alla voce incontanente, onde non siamo in caso pari, & la lui dottrina non si può al nostro caso addattare, & admesso, che potesse conuenire, si niega poi anco il mezo, ò seconda propositione dell'argomento, perche B. non hà attentato, nè men leuato ad A. alcuna cosa. Adunque A. non haueua, che ricuperar, non essendogli stato leuato cosa alcuna, & perciò non hà potuto giustamente fare offender B. siche essendo prouato falsa la propositione di mezo di questo argomento, la conseguenza parimente di esso resta vana. L'altro argomento, che questi apporta, con le sopra notate parole, contra lui riuolgo in questo modo. Chi non hà commesso delitto non può esser castigato; perche la pena hà riguardo al delitto. B. non può esser punito perche non hà attentato contro A., adunque non merita titolo di mancatore; perche la pena hà riguardo al delitto, & inconseguenza nè anco il Conte al qual dato parola haueua resta offeso. L'antecedente di questo argomento ò prima propositione è manifesta vera, & perciò non hà bisogno di proua, non ricercandosi nelle cose chiare. Oltra, che è dall'istesso aduersario proposta, & admessa.

Pena ha riguardo al delitto.

Prouo il mezo, ò sia seconda propositione. Col sol pensare, ò machinare ò trattare alcuna cosa da farsi non si attenta, nè si leua ad alcuno il suo. B. hà solo pensato, ò machinato, ò trattato contro. A. come gli istessi aduersarij dicono. Adunque non hà attentato, essendo che questo attentare, (come hò già detto) stà nell'operare, & fare attualmente, ò leuatogli alcuna cosa, & perciò non può

essr

esser punito. Si ristringe però questo nè delitti di offesa Maestà Diuina, & humana nè quai casi il ragionar solo vien punito, & si punisce l'affetto, ancorche non segua l'effetto. Mà riuolgendo l'argomento dico. A. può esser punito del delitto commesso nella persona di B. perche è delitto, che merita pena, & la pena hà riguardo al delitto, & inconsequenza il Conte offeso rimane. Restano adunque queste ragioni riuoltate con sodezza contra il proprio consigliere a difesa di B.

Affetto solo quãdo vien punito.

Seguita questi, & dice. Et se bene la pace si può romper contra colui, che prima l'hà rotta, perche essendo egli diuenuto mio nimico, non è più pace frà noi, & perciò il secondo non si potrà dir rompitor di essa, Cum non entis nullæ sint qualitates. Già si è prouato, che B. non hà la pace rotta, nè meno hà mancato di parola, & perciò cessa anco questa ragione, & per consequenza. A. mancator di parola, & non. B. rimane.

Per vera la sentenza di Cicerone admetto. Nulla esse fidem, quæ perfido data sit. Mà diçami il consiglier, qual parola hà dato B. (che egli sia perfido) ad A.? niuna; B. hà ben dato parola al Conte, sicome ha anco fatto. A. di non offender, B. & B. di non offendere A., B. non ha offeso A., quando anco hauesse trattato di offenderlo; mà A. ha bene offeso. B. contra la parola data al Conte, & senza disobligarsi da quella, onde ha offeso anco esso. Adunque egli è il mancatore; nè si dice, che A. fosse obligato dire al Conte, che voleua far vendetta per la tal cagione contra B., ma si dice, che si douena licentiar dalla parola data, prima, che offenderlo.

Et il medesimo cõsiglier dice per proua, che'l Co. nõ deue hauere sdegno contro A. per non essersi leuato di parola con lui, paragonando vn caso della Sacra scrittura, che Iddio non hebbe a sdegno, che senza far

far ricorso a lui fosse vendicato il tradimento fatto a' Gabaoniti da Saulle, & il paragone è questo? Si come Dauid quando volle castigar la casa di Saulle, il quale hauea violato il publico giuramento con amazzar li Gabaoniti, non fece ricorso à Dio; ma effequì subito la giustitia; & Iddio non l'hebbe à male. Così chi hà da vendicarsi dall'ingiuria fattagli dal mancator di fede, non deue esser costretto far motto prima à quel tal, con la cui autorità fù stabilita la fede &c. *Questo paragone non corrisponde al nostro caso; perche Dauid, quando volle punir la casa di Saul, non haueua in che disobligarsi con Dio; & il Principe il qual sà di certo, che alcuno habbia commesso delitto graue, non è tenuto ricorrere all'Oracolo; perche ad esso solamente si ricorre nelle cose dubbiose; ma può subito, & dee venire alla esecution della pena imposta dalle leggi al malfattore. Che Dauid sapesse il delitto di Saul, egli è cosa chiara, che lo seppe dall'Oracolo, il quale interrogato per qual cagione era venuto la carestia, rispose.* Propter Saul, & domum eius sanguinum quia occidit Gabaonitas. come si legge nel 2. de' Rè al cap. 21. *Che altro adunque restaua a Dauid se non essere esecutor della giustitia, con castigar coloro i quali sapeua, che haueuano commesso grauissimo delitto, per lo quale tutto il popolo era da Dio punito con la fame?*

Honorē meū nomini dabo, come s'intende.

Et circa a quello, che l'istesso consiglier dice, che Iddio ha anco egli caro la propria riputatione, onde disse. Honorem meum nomini dabo. *Questo sacro detto non deuesi in questo significato intendere, nè conforme al vero sentimento col qual fu proferito è dichiarato; percioche altro non vuol dire, se non che niuno non dee far male a compiacēza d'altri, perche facendolo, perde l'honor proprio per*

lui

lui cagione, & in vn certo modo a colui lo dà. Alberg. lib. 4. cap. 26.

Admetto, che non è legamme più stretto, che obliga, & stringa a mantener la promessa più di quello della publica fede, & essempi d innumerabili se ne leggono, i quali più presto hanno miseramente voluto morire, che di essa mancare.

Concedo anco (per hora) che sia lecito mancare al mancatore, mà dico io, in che cosa hà mancato B? risponderà il consigliere, in machinar contro A. egli è la verità, che col pensare, & trattar di fare ammazzare A. ha fatto cosa mala; ma non ha però mancato per non hauer questo promesso; ma solo promesso haueua di non offenderlo, & non essendo venuto all'atto dell'offender, non ha mancato, & perciò a lui da A. non si poteua mancare, & da questo ne segue, che A. non poteua dolersi, che a lui fosse stato mancato, & consequentemente anco, che non era finito l'vfficio del confidente Conte indirizzato alla quiete, & protettion de gli offesi.

Bonfin. hist. lib. 4. decad. 4. relat. Aut. teat vit. hum. vol. 9. lib. 3. in fin.

All'essempio di Federico apportato si risponde, che egli non fu vna idea di buon Principe, & perciò in questa parte non dee essere imitato, & l'istorico quando dice. Æquum esse perfidis violare fidem. vuole in questa parte, più tosto errar col volgo de' politici poco pij, a' quali piace quel detto. Frangenti fidem, fides frangatur eidem; che ben dir co' Filosofi, & co i Santi Padri, & Seneca nella lettera 49. disse. Fides nulla necessitate ad fallendum cogitur. & Santo Ambrosio nel secondo de gli Vffici hà lasciato scritto. Fides etiam perfidis est præstanda. & di ciò la ragione è; perche la perfidia non è mai lecita per esser di sua natura mala, & tutto quello, che in se stesso è malo per natura, non può per accidente alcuno diuenir buono.

Fede si dee sempre osseruare.

Perfidia nõ è mai lecita.

Malo per natura non puo mai esser buono.

Dico

Dico anco, che due persone si possono considerare in Federico vna d'Imperatore, & l'altra di Federico semplice, & priuata persona; se come Imperatore ben fece à castigar li ribelli; poiche egli in questo fu propriamente esecutor della legge; ma se come priuato, mal fece; perche da se stesso non poteua farsi giustitia, & il simile si deue dir di .A. come Caualier priuato; nè la conchiusion di questo consigliere, è qual sigilla con quel detto et precetto politico accettato nelle scuole de' morali. Fatuum esse permittere vt inimicus beneficio temporis vtatur. *Serue al nostro caso; perche ha sol luogo ne' nimici campali a' quali non conuien da prudente capitano lasciar godere il beneficio del tempo, come in rimetter l'esserciso di gente, di vittouaglie, & d'altro; ma conuiengli mentre, che sentono questi, o altri disaggi cercar con ogni diligenza annullargli, per non dar lor tempo che possono rimetterse, perche chi hà tempo & tempo aspetta tempo perde; ma di fede mai non si dee mancare, & perciò Teodato scriuendo al Popol Romano, come scriue Cassiod. nel lib. 10. Lettera 17. disse.* Fide vobis constringimur qui vel solo verbo promissa seruare sacris lectionibus admonemur.

Fede si dee sempre osseruare.

Al nono, & vltimo consigliere non hò, che rispondere, per non hauer detto cosa, che da gli altri consiglieri non sia stata detta, & da me a pieno risposto loro.

Conchiudo adunque mio parere esser che .B. habbia male, & da reo huomo operato in pensare, & machinar, stando viua la parola da lui data al Conte di non offendere .A. di farlo vccider; ma non si potrà già dir mancator di parola, & che .A. admesso anco per vero il trattato di .B. sia egli il mancator di parola, & malamente habbia operato, & da maluagio huomo in fare vccider .B. senza prima leuarsi di parola col Conte, al qual data l'haueua. Nondimeno

dico

dico anco, che presupposto vero il trattato di .B. contra .A. secondo il mondano abuso, che regna hoggi (il qual però da buoni Caualieri non si dee attendere) sia di scusa degno .A. &, che'l Conte lo deue hauer per iscusato facendo però egli verso lui la douuta sommissione, & humiliatione con domandargli perdono dell' offesa fattagli, per hauer fatto vccider .B. senza prima licentiarsi dalla parola datagli di non offender .B. & il Conte à perdonargli è obligato. Il che fatto .A. farà in scritto sapere al mondo tutto il successo, con le sue proue vere, et leggittime della nuoua causa sopranenuta, che così facendo verrà à purgarsi presso lui, se non in tutto, in parte almeno dell'error commesso.

Tutto questo, che ho detto è per via di parere, rimettendomi però sempre ad ogni migliore, et più sano giuditio, et particolarmente à quello de' Sacri Teologi. Milano.

AL SIG.

GEROLAMO BREBBIA.

CONSIGLIO VENTESIMO.

Caso di offese fatte cõ superchiaria.

DAL tagliamento de gli alberi fatto dal Sig. Latino Alessandri sopra la riua, che dice il Sig. Aurelio Alessandri esser sua, due querele Caualleresche ne sono nate, vna tra'l Sig. Prospero Quartirone, (nipote del Sig. Aurelio) & il Sig. Latino per hauer preso egli la difesa del Zio, con la lettera scritta al Sig. Latino, per risentimento de gli alberi tagliati, & l'altra per cagion del pugno, che riceuette il Sig. Pompeo fratello del Sig. Latino, & la leuata fattagli della spada dal Sig. Aurelio.

Intorno alla tagliata de gli Alberi non parlerò essendo

essendo causa ciuile, & da terminarsi ciuilmente nel foro fori; ma solo ragionerò sopra le due querele Caualleresche, & sopra quello, che è passato frà questi Caualieri conforme alla narration del fatto mandatomi.

Risponder si dee all'ingiurie.

La lettera scritta dal Sig. Prospero Quartirone al Sig. Latino è non solo risentita; ma carica il Sig. Latino; alla qual non hauendo egli risposto, à se grandemente hà mancato; poiche tacitamente hà confessato, ouero admesso tutto quello che in essa à suo pregiuditio si contiene, & perciò è restato ingiuriato, & caricato & per consequente Attore cioè caricato.

Attore è il caricato.

Mut. lib. 2. cap. 1. Et se per cagion di questa lettera il Sig. Latino, & fratelli andarono poi doppo alcuni anni à trouare il Sig. Prospero, & contra lui molte archibugiate spararono, dalle quali restò morto vno di quei del Sig. Prospero; son di parer, che nè anco per questo egli si sia discaricato del carico impostoli con la lettera, nè menò risentitosi dell'ingiurie in essa contenute, hauendo lasciato passar tanto tempo, senza hauer fatto parola; onde per cagion di così lungo silentio l'offesa s'intende rimessa. Cefal cons. 187. nu. 13. vol. 2. Menoch. lib. 5. presunt. 48. nu. 16. & in oltre hà lasciato passare ogni prescrittion di leggitimo risentimento. Mut. lib. 3. Risp. 1. Attendolo lib. 2. cap. 3. nel fine, & la ragione è, perchela querela si prescriue nel termine di vn anno, come hanno ordinato gli Imperatori Dioclitiano, & Massimiano nella legge quinta dell'Ingiurie. *Et da questo nè segue vn belissimo corolario à fauor del Sig. Prospero, & è che egli non è più obligato (come Caualiere) dar di quanto nella lettera scritta al Sig. Latino si conteneua à suo pregiuditio, sodisfattione alcuna; perche il Sig. Latino non hà più che domandare al Sig. Prospero per quella cagione; onde il Sig. Prospero non è più tenuto come Caualiere; ma come*

Silentio doppo l'offesa che cosa opera.

Prescrittion della querela.

Doppo la prescrition della offesa nõ si è più obligato sodisfare.

Christiano

Cristiano sì, sodisfare al Sig. Latino; onde doueua subito rispondere alla lettera, & ripulsar l'ingiurie; poiche all'ingiurie fatte in assenza, ouero in scritto, in assenza, & in scritto si può anco risponder loro. Mut. lib. primo, cap. 9. & lib. primo, Risp. ottaua, & lib. 3. Risp. prima, Conte Landi dell'att. mor. fogl. 138. vol. primo, Fausto lib. 2. cap. 23. & hauendo tanto tempo taciuto, nè mostrato curarsene, viene ad hauerle rimesse. Boss. dell'ingiurie num. 15. Mut. lib. 3. Risp. 7. Attend. lib. secondo, cap. terzo. Ma di più dico, che quando anco non fosse passato tanto tempo, & che dell'ingiurie nella lettera contenute si fosse voluto nel modo, che ha fatto risentirsene, non hauerebbe conseguito il fine desiderato; perche questo non sarebbe stato risentimento honoreuole; ma vendetta, (la quale anco da' moralisti vietata fuorche nel tempo dell'offesa) con superchiaria, & questa molto più da loro è prohibita; perche la superchiaria (come cosa dishonoreuole) non rileua altri, anzi aggraua il soperchiante, & non il soperchiato. Mut. lib. secondo, cap. secondo, lib. 4. Risp. 7. Fausto lib. secondo, cap. secondo, & lib. 5. cap. 3. & 20. & chi dishonoratamente gouernandosi circa dishonorare altri, dishonora se stesso, & con vn'attion dishonoreuole non si sodisfa all'honor proprio; ma se stesso aggraua di nuoua, & maggior vergogna, & oltre il Mut., & il Fausto ne' notati luoghi, lo dice anco Don Girolamo d'Vrrea nel Dialogo del vero hon. mil. fogl. 54. & 58 perche vn' attion dishonorata sempre tale sarà, nè mai potrà rendere honorato, chi la farà, & perciò li risentimenti per cagion d' honore, honoratamente si deono fare, se forza hanno d'hauer di risentimenti, altramente sono superchiarie da esser fugite da ogni honorato Caualiere; & huomo d' honore; nè meno resta il Sig. Prospero aggrauato in cosa alcuna, se ben nella zuffa

All'ingiurie in asséza ò in scritto si può nell'istesso modo rispõder

Ingiuria quãdo s' intende rimessa.

Vẽdetta quando da morali è conceduta.

Superchiaria non releua altri.

Con vn atto dishonorato non si sodisfa all' honor proprio.

Risentimẽti deõ esser fatti honoratamente.

Superchiarie deono esser fugite.

morì vn suo huomo, perche questo fu accidente di fortuna, & non mancamento di valore; nè il Sig. Latino può allegare à sua difesa, che'l Signor Prospero sia stato il primo a salutarlo con l'archobugio, perche il Signor Prospero lo riconoscena per nimico, nè doueua aspettare esser da lui assalito; anzi si è egli mostrato, & generoso, & valoroso in assalir prima il nimico, per non mostrarsi timido, & tali anco li suoi compagni rendere; ma potremmo ben dire, & con verità, di essere egli stato dall'ingiuriose parole del Signor Latino prouocato, alle quali con fatti (come a Caualier conuiene) rispose; et questo è quanto mi par di poter dire intorno à questa prima querela.

Passo alla seconda, nata tra' l Signor Aurelio, & il Sig. Pompeo, & dico, che non essendo stato il Sig. Pompeo, quello, che haueua fatto tagliar gli alberi al Signor Aurelio; ma il Signor Latino suo fratello, non sò con qual giusto, & ragioneuol velo, è preteso il Signor Aurelio habbia il Signor Pompeo offeso nel narrato modo; nè gioua il dir, che'l Signor Pompeo habita insieme col Sig. Latino, & che si tratta di affar commune, & che con esso lui si sia anco trattato del restituir gli alberi, & che egli l'habbia negato; perche non veggiamo quasi ogni giorno accader, che vn fratello vorrà fare vna cosa, nella qual si tratterà dell'interesse commune con gli altri fratelli, & non gli consentirà, & vorrà fare il suo volere, che colpa ce ne hanno gli altri, non hauendo il fratello autorità assoluta sopra l'altro fratello, & perche dal non hauere il Signor Pompeo consentito alla restitution de gli alberi, altri potrebbe dire, che ne nasce vna presuntione a fauor del Signor Aurelio, che & esso Signor Pompeo habbia consentito, & sia partecipe del tagliamento de gli alberi, &, che perciò con lui potena pigliar querela il Sig. Aurelio, & far

quello

quello ha fatto. Due cose rispondo, una, che la presuntion nō si piglia da gli atti nostri, in più di quello, che gli stessi necessariamente ci inducano a farla, ma l'atto del non hauer consentito alla restitution di necessità non ci moue a dir, che egli hābbia consentito al tagliamento de gli alberi; adunque ella è di niun valore. L'altra è, che questa presuntion si leua con vn'altra più probabile, & forte, & è, che si dee presupporre, che'l Signor Pompeo, non haurà consentito alla restitution de gli alberi, per non disgustare il fratello, hauendo egli la presuntion per lui, che'l fratello sia giusto, nè che l'altrui appetisce; ma che solo voglia il suo. & a questa presuntion come di maggior forza si deue stare, per non sottoporsi ad vna altra siniſtra. Conchiudo adunque, che'l Signor Aurelio non hebbe giusta occasion di offendere il Signor Pompeo per le ragioni dette, alle quali ne aggiungo anco vn' altra di molta forza, & è che admesso, ma non conceduto, che'l Signor Pompeo hauesse hauuto parte nel far tagliar gli alberi, non era però cagion tale, & tanta, che meritasse così grande, & così graue fatto: Mà di più dico, che hauendo il Signor Aurelio trouato per la Città più di vna volta il Signor Pompeo, nè hauendogli mai detto cosa alcuna, è venuto ad assicurarlo in modo, che egli ragioneuolmente non poteua dubitar di lui; nè fa forza il dir, che'l Signor Pompeo era in compagnia di persone, con le quali il Signor Aurelio non voleua rissare, quando da lui è stato ritrouato; perche a questo vi era il suo rimedio, se pure hauesse hauuto giusta cagion di trouare il Sig. Pompeo, dire a quei Caualieri, che erano di lui compagnia. Signori. Desidero hauer da lor licenza di parlar cō la spada da solo a solo al Sig. Pompeo, & quando gliela fosse stata conceduta essequire il suo pensiero, & se negata, andarsene; perche in questo

Presuntione onde si piglia.

Presuntione si leua con vn'altra.

modo hauerebbe sodisfatto all'obligo suo; ma (come hò detto) cagion non ve n'era. & in oltre il modo tenuto nel far questa sua attione, non è stato Caualleresco, essendo il Sig. Pompeo solo, & all'improuiso offeso, & senza fargli motto, & il Sig. Aurelio accompagnato da vn seruitore.

Hora, che si sono essaminate da tutte due le parti queste querele; conuien trattar sopra il modo di rappacificar questi Caualieri; ma prima discuoglierò tre questioni propostemi, delle quali. La prima è, se è di necessità terminar prima, che si venga alla pace la causa ciuile, cioè à chi di giustitia s'appartengono gli alberi fatti tagliar dal Signor Latino. Questa è la radice, dalla qual sono nate queste querele, & tanti mali; la qual non leuata, sempre germoglieranno nouelli rampolli di disgusti, & di querele; ma perche questa causa per giustitia potrebbe portar lunghezza di tempo ad esser decisa, & auenir nuoui inconuenienti, sarà bene, che questi Caualieri facciano vn compromesso in alcun Caualiere amico, & confidente loro di stare a quanto egli dichiarerà sotto pena di esser tenuto mal Caualiere chi mancherà, & poi venire alla pace, nel modo, che più sotto dirò. La seconda è se il Signor Aurelio ha hauuto giusta cagion di offendere il Signor Pompeo trattandosi di affar commune con gli altri fratelli, co' quali communemente s'era trattato della restitution de gli alberi, la qual tutti concordi haueuano negata, & se da lui è stato commesso errore offendendo chi nel tagliamento de gli alberi non haueua operato.

Sopra questa hò ragionato compiutamente, & solo hora dico, che l'offesa in questo caso si hà da considerar nell'hauer fatto tagliar gli alberi sopra la riuu pretesa dal Signor Aurelio esser sua, & non nel negar la restitution di essi, non essendo ancor seguito

dichia-

dichiaration di chi ſia la riua.

La terza è ſe'l Signor Latino ha hauuto cagion di querela per la lettera ſcrittagli dal Sig. Proſpero, ouero ſe con poco fondamento hà aſſalito il Signor Quartirone. Circa a queſto hò gia con ragioni, & auttorità prouato, che hauendo il Signor Latino laſciato trapaſſar tanto tempo, doppo la lettera ſcrittagli dal Signor Proſpero, hà laſciato paſſar la preſcrittion di ogni legittimo riſentimento, & perciò non poteua più mouer querela ſopra eſſa, & ſe pigliar la voleua era lui obligo ànſar prima il Sig. Proſpero, pigliando alcuna ragioneuole ſcuſa (almeno in apparenza) per la quale haueua indugiato tanto à diſcioglierſi dell' obligo nel qual l' haueua poſto la ſua lettera, & mentirlo di quanto in eſſa a ſuo pregiudicio ſi conteneua, ouero dirgli, che d'allhora innanzi da lui ſi guardaſſe, come da capital nimico per la tal cagione, che in queſto modo hauerebbe rinouato l'inſtanza della querela, & ſi ſarebbe dichiarato ſuo nimico, coſa, che hauerebbe poi operato, che hauendolo aſſalito honoreuolmente, & con arme Caualleresche, & ad egual partito non ſarebbe (come morale) in alcuno error caduto, ſi come hà fatto. Se anco il Signor Latino, & fratelli hanno aſſalito il Sig. Proſpero per cagion dell'offeſa fatta dal Signor Aurelio al Sig. Pompeo non vi era ragione alcuna di farlo; perche non conuien tirar la querela particolare alla Briga. Mut. lib. 3. Riſp. 2. come par, che in queſto caſo habbiano tutte due le parti voluto fare. Intorno alla ſodisfattione due ne conuengono, et ſono neceſſarie a racchettar queſte due querele; La prima ſarà tra'l Sig. Aurelio, & Sig. Pompeo, & perche ſon di parer, che al Sig. Aurelio tocca dar ſodisfattione al Sig. Pompeo hauendo egli commeſſo errore, & molto graue nell' offenderlo.

Nimico che vuole offendere il ſuo nimico dopò la proſcrittion della q̃re la quello che dee fare.

Querela particolar non dee eſſer tirata alla Briga.

La ſodisfattiõ ſarà la vera et ſemplice narratiõ di

Narration del fatto quãdo è necessaria.

tutto il successo puntualmente, et poi nel fine domandar perdono, essendo, che la narration del fatto in questi casi, & sorti di offese è di necessità farla. Fausto lib. 5. cap. 20. Mut. lib. 3. cap. 15. & 18. & lib. 4. Risp. 6. Vrrea fogl. 86. Alberg. lib. 3. cap. 21. & 22. & non ad altro fine se non per sodisfare all'offeso, & essendo dall'offendente fatta vera, & nuda da se si aggeuola la strada à far che più facilmente gli sia perdonato, onde il Sig. Aurelio potrà dire al Sig. Pompeo:

Confesso Sig. Pompeo Alessandri, che non considerando bene quello, che mi conueniua fare, & quello, che dee hauere auanti gli occhi ognuno, che vol far professione di honorato Caualier, l'offesi con vn pugno, & gli leuai la spada all'improuiso, & senza fargli motto, come per legge di cauallersia era obligato; non hauendo V. S. occasion da guardarsi da me, hauendola prima ritrouata più volte per la Città, nè mai dattole cosa alcuna, che quando si fosse accorta del mio mal'animo contra lei, non sarei stato più atto ad offenderla di quello, che ella sarebbe stata per offender me. Confesso anco V. S. per Caualier honorato, & atto à risentirsi dell'offese, che le venessero fatte. Hora, che riconosciuto hò questo mio graue error commesso contra la persona di V. S. degna di ogni rispetto, la prego à perdonarmi, (ouer condonarmi, che tanto vale) l'offesa, & nell'auenire ad essermi amico, & il dir perdonarmi, ouer condonarmi è necessario in questo caso come dicono gli autori sopra notati, & l'istesso Mut. nel lib. 3. al cap. 16. & nel lib. 4. Risp. 7. & l'Alberg. nel lib. 3. cap. 22. alle quali parole potrà rispondere il Sig. Pompeo. Che di buon cuor gli perdona, ouer condona l'offesa, & nell'auenir lo riconoscerà per amico, sicome egli sarà a lui.

Vengo alla sodisfattione della querela, che passa frà il Sig. Latino, & suoi fratelli per vna parte col Sig.

Prospero

Prospero Quartirone per l'altra, & dico che hauendo il Sig. Latino per la cagion già detta con superchiaria assaltato il Sig. Prospero a lui conuien dare al Sig. Prospero sodisfattione: perche il Sig. Latino haueua (come ho detto) lasciato passare il tempo di ogni legittimo risentimento, con tutto che'l Sig. Prospero hauesse occasion da guardarsi da lui per cagion della lettera scrittagli. Questa sodisfattion sarà, & essa la semplice nuda, & vera narration di tutto quello, che è seguito col domandar perdono dell'offesa, & potranno dire il Sig. Latino, & fratello. Sig. Prospero Quartirone. L'hauere inteso noi fratelli, che V. S. in Saranica era, fu cagion, che infiammassimo d'ira ricordeuoli delle cose fra noi passate alcuni anni già prima, & perciò fatta vnione di gente accompagnati anco dal Sig. Conte Vrsino venessimo ad incontrarla con gli archibugi bassi dicendole parole ingiuriose; per la qual cosa V. S. se bene era con numero di gente minore del nostro rispose coraggiosamente con l'archibugio, & da vna parte, & dall'altra molte ne furono sparate, & con tutto, che erauano di persone à lei molto superiori, nondimeno non mostrò mai segno di vilta, anzi intrepida, et valorosamente combattendo si difese. & se bene vno de' suoi huomini restò in quella Zuffa morto, fu per fortuna, & non per mancamento di valore, nè suo, nè de' compagni. Dopo hauendo noi fatto consideratione sopra questa nostra attione, con nostro grandissimo rimordimento l'habbiamo riconosciuta mala, & indegna di Caualiere; perciò di essa dolenti, & pentiti preghiamo V.S. con quell'affetto maggior, che da noi si può à perdonarci cosi graue errore contra la persona di V. S. cosame so, la qual di ogni honore, & rispetto meritevole confessiamo, & atta à risentirsi dall'offese, che le fosser o fatte, & ad offerirci nell'auenire amico, offerendosi pronti à far di ciò emenda, & à darle quella

sodisfattion, che da Caualieri intendenti conueneuole giudicata sarà, quando di questa non si contenta. Alle quali parole potrà rispondere il Sig. Prospero. *Che resta contento, et appagato di questa lor buona volontà, et prontezza d'animo verso lui nel sodisfarlo, & perciò non volere altro, & che à lor perdona di buon cuore, et che nell'auenire ad essi sarà amico, et per tali gli riconoscerà, et poi si farāno abbracciare. Et facendosi la pace in scritto tutti si sottoscriueranno alle lor parole, et nel fine si aggiungeranno le seguenti. In questa pace s'intendono compresi tutti gli interessati si da vna parte, come dall'altra, et ognun de' principali promette per li suoi; con la firmation di lor mano. Questo è quanto mi detta la ragione sopra queste due querele, et à V. S. bacio le mani. Milano li 6. Marzo 1626.*

AL SIG.
BALDESSAR RÓ
CASO
CONS. VENTESIMOPRIMO.

Caso nel qual si esfamina se di superchiaria fatta si può cō vn' altra superchiaria risēnirsi.

RStato vn Caualier con superchiaria offeso; con vn'altra superchiaria della offesa vorrebbe risentirsi, V. S. mi dimanda se ciò honoratamente si può fare. Il *Mutio nel lib. primo al cap. 15. & nel lib. primo alla Risp. ottaua. & nel lib. 4. alla Risp. 6. ha non solamente scritto, ma tenuto che di offesa cō superchiaria riceuuta si possa con vn'altra superchiaria leggittimamente risentire. Di questa sua opinione niuna ragione appor[illegible]ia credo; che egli forse*

forſe la fondaſſe ſopra quella legge del Talione, che dente per dente, occhio per occhio ſi pagaſſe, doppo dubitando, che non foſſe opinione in tutto ſicura, procurò colorirla, et honeſtarla, dicẽdo nel primo lib. alla Riſp. prima, che ſe bene il così far, non è degno di lode, nõ è però indegno di ſcuſa; ma alla fine rauedutoſi, che la legge del Talione è ſtata come irragioneuole annullata, et che perciò la lui opinione poteua eſſer rifiutata, nel lib. ſecondo al cap. 1. conſiglia à fuggirla, et di queſto parere è anco il Fauſto nel lib. terzo al cap. 16. & l'iſteſſo tiene l'Alberg. nobile, et moderno ſcrittore nel lib. 1. al cap. 13. la quale opinione ſempre (come buona, & ferma) è ſtata da me ſeguita; perche la ſuperchiaria non obliga à riſentimento, ogni uolta però, che è manifeſta, perche non carica, nè aggraua altri. Fauſto lib. 2. cap. 2. fogl. 73. & lib. 4. cap. 1. fogl. 217. Alberg. lib. 3. cap. 22. fogl. 166. Mut. lib. 2. cap. 2. eſſendo ella nel ſoperchiante di viltà ſegno. Vrrea nel Dialogo delver. hon. mil. fo 54. et 58. Co. Aniballe Romei del modo del far le paci fogl. 206. & il Poſſ. nel lib. 5. fogl. 295. dice, che più toſto ſi douerà patir quell'ingiuria, che riſentirſene con modo dishonorato, eſſendo queſto uffitio dell'huomo da bene, & giuſto, il qual (come dice Ariſtotile) elegge più preſto patir l'ingiuria, che farla. et il Conte Caſtiglione nel lib. 4. fogl. 286. dice che non ſtà bene à far male perche altri con noi l'ha fatto, onde dico che quãdo pur di eſſa ſi vorrà far riſentimento ſi dourà honoratamente fare, & queſto dico per molte ragioni, le quali lungo ſarebbe ſcriuerle; ma ſolo due ne apporterò come quelle, che giudico eſſer di maggior forza, valore, et efficatia. La prima è, che vn Caualier con vn'atto dishonorato non ſodisfa all'honor proprio, anzi ſe ſteſſo carica di nuoua, & di maggior uergogna, et infamia Fauſto lib. 2. cap. 3. lib. 5. cap. 20. Vrrea fogl. 54 & 58. Mut. lib. 2. cap. ſecondo, lib. 4. Riſp. 7. non potendo vn'atto dishe-

Legge del Talione.

Non ſi può di ſuperchiaria con vn'altra ſuperchiaria risẽtirſi.

Superchiaria non obliga à riſẽtimento.

Il far ſuperchiaria è ſegno di viltà.

Con vn'atto dishonoratonõ ſi ſodisfa all'honor proprio.

Honore, & dishonore onde nasce

dishonorato rendere honorato chi lo fà; & si come dall'operationi honoratamẽte fatte nasce l'honor, così parimente dalle dishonoreuoli nasce il dishonore, la vergogna, & il vituperio, & dirò io pur, che non sò comè l'huomo, il qual (dalla Maestà di Dio, nostro Signore) dell'anima ragioneuole è stato honorato, & tanto più vn Caualiere si possa persuader di essersi honoratamente risentito col fare vn'opra dishonorata, & chi hauendo obligation d'honore dishonoratamente operãdo possa all'honor suo sodisfare; ma che'l far soperchiaria sia cosa dishonoreuole, non si può negare, tuttauia per sodisfare a' curiosi lo dicono il Mutinel lib. 2. cap. 2. lib. 4. Risp. 7. & lib. 2. Risp. 8. Fausto lib. 2. cap. 2. & lib. 5. cap. 3. et 20. Conte Romei del modo del far le paci fogl. 206. & l'Alberg. nel lib. 1. cap. 13. apertamente lo dice. L'altra è (dico io) se'l nostro nimico hà fatto vn'atto indegno contra noi per cagion del qual si è infamato; noi adunque ne haueremo à fare vn'altro simile per risentimento contra lui, & con quello infamarsi, & spogliarsi del glorioso nome di Caualiere, nõ già mai? anzi dico, che quanto noi più opereremo virtuosamente contra lui, tãto più apparirà il suo dishonore, & infamia, & all'incontro più risplenderà la virtù nostra, et il nostro valore, come apunto afferma il Principe de' Peripatetici con quella regola. Contraria contrarijs opposita magis eluceſcunt. *Ragione inuerità (credo io) buona, et irrepugnabile, & perciò vana resterà la contraria opinione, cioè, che di offesa con superchiaria riceuuta, si possa con vn'altra superchiaria risentirsi.*

Far soperchiaria è cosa dishonoreuole.

Risentimẽti per trè cagion si fanno.

Et quel, che hò detto, che di offesa con superchiaria riceuuta non si debba con altra superchiaria risentirsi, hà luogo anco in qual si voglia altra offesa riceuuta con mal modo, per via indiretta per le ragioni dette, & anco perche li risentimenti si fanno per trè cagion finali Conte Giulio Lãdi nel secõdo lib. dell'art. mor.

fogl.

fogl. 128. vol. primo, ò che è fatto a fin di difendersi, ouero a fin di offender per vendetta propria, & non per alcuna necessaria difesa. & questo si diuide in due sorti; è, che'l risentimento di vendetta è fatto nell'istesso tempo dell'offesa, ò nò; se in tempo dell'offesa, et con animo di offender, mosso da subita ira; questo risentimento è vietato dalle leggi, & perciò è errore; porta nondimeno seco scusa, & compassione, per esser nato da dolore, & da giusta ira; alla qual, se non da Caualier nelle virtù ben habituato, & confirmato si può far resistẽza, et questo da' Caualieri è tenuto giusto, & honoreuole. Conte Landi nel detto luogo. Cõte Romei del Duello. fogl. 180. Alberg. lib. 3. cap. 34. & 35. ancorche si passa i termini, come nel terzo discorso Caualleresco del primo lib. hò prouato, & questo propriamẽte si chiama scarico. Mut. lib. 3. Ris. 2. Camillo Baldi delle mentite cap. 55. per essere stato fatto nel tempo dell'offesa, come anco si domanderanno li due primi, ouero il risentimento è fatto con deliberato consiglio, et a sangue freddo per vendetta di offesa già riceuuta, nè potutosi in quel tempo vendicare. Questo da ogni legge naturale, diuina, & ciuile è sempre vietato; tuttauia egli ancora a' nostri giorni vien da' Caualieri admesso per buono, quando è però fatto honoratamente. Mut. lib. 1. Risp. prima, & lib. 3. Risp. prima, & 2. & il Caualiere è tenuto risentirsi di vitio apposto per non maneare a quell'obligo, che egli ha di mantenersi puro, & mondo nell'altrui buon concetto. Ludouico Zuccolo dell'honore cap. 9. et per ritornare onde mi son partito di ragionar, se lecito sia di soperchiaria con superchiaria risentirsi, che sia lecito, a lor fauore in oltre questi allegano l'Oleuano nel secondo lib. al caso nono. Deuesi però auertire, che egli in quel luogo dice, che secondo il mõdano abuso questo si può fare; se questo è (come pure egli stesso afferma) vn'abuso del mondo, come tal non dee esser da' Caualieri

Scarico che cosa è.

Caualiere è tenuto risentirsi di vitio apposto

Abusi deono esser fugiti.

Caualier si dee gouernar con la ragione

Caualieri si dee gouernar con la ragione.

lieri seguito, douendo eglino gouernarsi cõ la ragione, la quale è il vero lume, & quella, che gouerna nell'animo nostro le altre parti con sapienza; & quelle cose si dicono esser fatte honorevolmente, nelle quali secondo la Ragione, & cõ le leggi della caualleria procedono i Caualieri. Mut. lib. 4. Risp. 2. & essendo l'huomo animal ragioneuole, vsi dall'onnipotente Maestà di Dio di ragione, & di consiglio ornate, se di quella non se ne vale, nè se nè serue, non huomo questi è, ma animale ingratissimo contra il sommo, & onnipotente lui creatore Dio; & à V. S. bacio le mani Milano li otto Marzo 1626.

Ragione è il vero lume nell'anima nostra.

Caualieri deono proceder secondo la ragione & cõ le leggi della Caualleria.

Huomo quando nõ è huomo.

AL SIG. LVVIGI VISCONTE

CASO CONS. VENTESIMOSECONDO.

Caso di offesa voluntaria, & con sperchiaria fatta.

Pompeo ama Virginia, & per hauer maggior cõmodità di vagheggiarla, & di contemplarla si pone sopra la porta di Pietro dirimpetto alla lei fineſtra. Pietro ve lo trouò più volte, & frà lor dus passarono saluti, & parole di cortesia; auenne vna volta, che ritornãdo à casa Pietro trouò Pompeo sopra la porta della lui casa, & conforme al solito si salutarono cortesemente, entrato, che fù Pietro in casa, poco stãte doppo vscì solo fuori, & disse à Pompeo. Vi faccio poi intẽdere, che nõ state ben quì. Pompeo gli rispose, leuandosi il capello, bacio à V. S. le mani; & si partì, sẽza dare vn minimo segno di hauer sentito disgusto. Pietro ritorna in casa, & manda vn seruitore ad

assalir

assalir Pompeo, & mentre era alle mani cõ Pompeo, Pietro uscì di nouo di casa accompagnato da vn'altro seruitore armati egli di spada, & il seruitor di spontone astato ambedue si posero dalla parte del seruitore che facea quistione con Pompeo, con l'arme basse; ma nisun di lor due tirò colpo à Pompeo, se non il primo seruitore, dal qual Pompeo restò ferito, doppo esser sopragiunti il lui aiuto Pietro con l'altro suo seruitore; ma al romor tratto sopra gente furono diuisi.

Dalla narration di questo caso, non appar cagione alcuna, la quale habbia mosso Pietro ad offender Pompeo, anzi chiaramente si vede, che fra lor non era nè nimicitia, nè disgusto, onde resta l'offesa fatta da Pietro à Pompeo, & spontanea, et voluntaria, et per pura elettion fatta, à fin propriamente di offendere, & di dispregiar Pompeo, senza cagione, il che è contra ogni diuina, & humana legge; & questo fatto non si può chiamar non di Caualier, non di huomo; ma si ben di fiera, essendo che le fiere non sono dalla Ragion gouernate, ma da furor trasportate, et perciò nel venire alla pace è obligo di Pietro confessare il lui errore, & domandarne perdono per esser l'ingiuria voluntaria, & per elettione, & per dispregiar fatta, & del dispregio cõuien domandar perdono, et questo come dice il Mut. nel lib. 3. cap. 15. & 18. & 19. conuien in tutte l'offese picciole, ò grandi, che sieno, et l'istesso tiene il Fausto nel lib. 5. cap. 19. fatte però voluntariamente, & per dispregio, & che si tratta far pari. Fausto nel detto lib. cap. 13. & 18.

Perdono quãdo si dee domãdare.

Et caso, che si volesse dire, che Pietro haueua disgusto con Pompeo, & che lo teneua celato. Rispondo, & dico, ouero ch'el disgusto era tale, che meritaua risentimento, ò nò; se lo meritaua, non doueua Pietro salutar Pompeo nell'entrar che fece in casa; poiche il saluto presuppone se non di necessità

Saluto che cosa presuppone.

amicitia

amicitia con colui, che si saluta, almeno non essere a lui nimico, & perciò il saluto, essendo segno d'amore, leua, ogni cosa di disgusto, che fosse stata per il passato con colui che si saluta; & tacitamente di nuouo si riceue in amicitia. *Mut. lib. 3. Risp. 7. Attend. lib. 2. cap. 3.* et offendendolo doppo, per cagion passata prima, è spetie di tradimento. *Paris del Pozza lib. 2. quest. 7.* vitio abominenolissimo in tutti; ma più ne Caualieri; se non meritana risentimento, non doueua Pietro mandare ad offender Pompeo. & pur quando Pietro hauesse hauuto cagion di offenderlo, non doueua parlargli nel modo, che fece, & con parole dolci, nè mandar poi altri ad offenderla; poiche hà mostrato non hauere animo di stare à fronte del pari à Pompeo, ilche hà confermato con essere vscito di casa, accompagnato da vn' altro seruitore, & con arme lunghe in aiuto dell'altro seruitore, che di suo oraine faceua quistione con Pompeo; nè fa forza il dir, che nè egli, nè il Seruitore che vscito era con lui, nõ tirarono mai colpo à Pompeo, perche se ben questo è vero; e però anco la verità, che per essersi posti dalla parte di colui, che era à Zuffa con Pompeo, quegli renderono più animoso, & questi più temoroso. & chi si pone dalla parte del mio nimico mi offende, et per nimico l'hò da riconoscere, & à questa voluntaria offesa fatta da Pietro vi s'aggiunge la superchiaria di gente, d'arme, di luogo, per esser vicino alla lui casa, circostanze, che tutte aggrauano non solo l'offesa, rendendola maggiore; ma più l'offensore, nè caricano (per esser notorie) Pompeo a risentimento, restando Pietro con brutto nome. *Mut. lib. 2. cap. 2. lib. 3. Risp. 1. lib. 4. Risp. 7. Alberg. lib. 3. cap. 6.* Resta però Pompeo ingiuriato, & dell'ingiuria deue hauer sodisfattione venendosi à pace la quale altro contener non dee, che (come hò detto) la confession della qualità dell'offesa, & il modo tenuto nel farla con domandar perdo-

Fare offendere altri è vergogna.

Chi col mio nimico si congiunge è mio nimico.

Superchiaria che sodisfattione ricerca.

perdono. Mur. lib. 3. cap. 16. & lib. 4. Riſp. 6. & 7. Alberg. lib. 3. cap. 22. fogl. 167.

Et circa al ſeruitore, che Offeſe Pompeo & egli parimente douerà domandargli perdono; & al perdonare ad ambedue prontiſſimo ſi moſtrera Pompeo; virtù data da Ariſtotile al magnanimo, & tanto più lo douera far, quanto dell'offeſe gliene ſara domandato perdono, et V. S. bacio le mani. Milano li 10. Marzo 1626.

CASO

CONS. VENTESIMOTERZO.

Caſo di mentita.

TRà il Sig. N. & Sig. Giaccomo Maggio paſſono parole di sdegno, & d'ira miſte, non però pregiudiciali à niun di loro; alla fine il Sig. N. dice al Sig. Giaccomo. Ho honorato ſempre V.S. il Sig. Maggio gli riſponde; & io ho honorato ſempre V. S. anco più di quello meritaua; à queſte parole il Sig. N. ſi leua in piedi, & con animo turbato al Sig. Maggio replicò. Perche? io merito di eſſere honorato tanto quanto voi? gli contrareplica il Sig. Maggio. Voi mentite.

Il Sig. Giaccomo è di famiglia nobile, & delle prime della ſùa patria, & anco frà le nobili, nella Città di Milano è numerata.

La patria è Cremona Città Illuſtre d'Italia, & antica, & chiara, & per arme, & per lettere, & già fù colonia Romana.

N. non è di famiglia appreſſo vn pezzo di ſplendore à quella del Sig. Giaccomo; ma in oltre egli è nato in vn Caſtello d'Italia è vero antico, & nobile, & feudo imperiale.

Poſſedono ambedue vna medeſima dignità di eſſer

esser Dottori; mà il Signor Giacomo è anco Feudatario.

Questa querela, nata frà questi due Dottori, ad alcuno parerà forse, che sia nata dalle parole del Sig. Maggio, che dicono: Et io hò honorato V.S. anco di più di quello meritaua, *Si come apunto si vede, che'l Sig. N. hà hauuto pensiero, credendo di essere stato con quelle offeso dal Sig. Maggio. Ma se con mente sana, & senza passione si vorranno considerare, & essaminare, si troueranno esser parole di giustitia, & di cortesia miste. Non niega il Sig. Maggio, con le sue parole, che il Sig. N. non sia degno di honore, anzi l'afferma, & dice di hauerlo anco honorato di più di quello meritaua; ei due parti hà questa risposta, una, che riguarda alla virtù della Giustitia, & l'altra a quella della Cortesia, ambedue virtù dell'huomo nobile, & generoso; quella parte, che riguarda la Giustitia, sono le parole, che dicono:* & io hò honorato sempre V. S., *che altro non significano, se non che gli haueua dato tutto quello honore, che meritaua, nè in più alcuno è tenuto, & di tanto ognun deue si contentar per non mostrarsi ambitioso, & altiero. La parte, che riguarda alla virtù della Cortesia, sono quelle, che dicono,* anco più di quello meritaua. *perche questo di più è tutto di colui, che lo dà, & è vffitio del cortese. Tasso nel Beltramo ouer della Cortesia fogl. 55. il qual da quello, che è suo proprio; ma il giusto da quello, che è d'altri. Tasso nel detto luogo.*

Cortesia & giustitia sono virtù dell'huomo

Vffitio del Cortese, & del giusto.

Hauendo dunque il Sig. Maggio honorato il Sig. N. conforme à' meriti suoi gli ha dato quello, che di esso Sig. N. era, & ha compito al lui obligo; ma hauendolo anco honorato di più del lui merito, gli ha dato del suo proprio; onde il Sig. Maggio sarà stato verso il Sig. N. & giusto, & cortese, & perciò queste lui parole non sono nè pungenti, nè sdegnose, nè offendono

in

in modo alcuno il Sig. N. nè da quelle, si può fare argomento di mal'animo del Sig. Maggio contra lui; & però da queste non può hauer principio la querela. Ma son di parer, che ella sia nata, & habbia hauuto origine dalla risposta a quelle data dal Sig. N. si per lo modo col qual da diede, come anco per virtù propria delle parole. & a voler conoscer le parole, che obligano a risentimento si dee nõ tanto guardare al significato di quelle, quanto anco alla qualità delle persone, che le dicano, & al modo col qual sono dette Mut. lib. 2. Risp. 5. Et intorno al modo; queste sono state dette con leuarsi in piede, & con animo alterato. Circa la qualità della persona da vn inferiore: & di nobiltà & di dignità sono state dette contra vn maggior di lui.

Da che si conoscono le parole che ci obligano à risentimento.

Et se anco si considererà la significatione di esse, le trouerem o ingiuriose, perche con quelle il Sig. N. al Sig. Maggio si paragona, dicendo meritar tanto honor, quanto lui. Tutti li paragoni di lor natura sono odiosi. Tasso nel paragon dell'Italia, et Francia fo. 2. essendo in tutti noi vn desiderio innato di esser maggior dell'altro et tãto più questo paragone è odioso per cagiõ della persona che si paragona del modo tal qual è stato fatto, & anco per virtù delle parole con interrogatione espresse; La qual porta seco Enfasi, che di lei natura rende il parlar superbo, et altiero. Hora dico, ò, che'l Sig. N. pretende meritar tanto, quanto il Sig. Maggio per cagion della patria, ouer per meriti de maggiori, ouer per cagiõ della lui persona propria; se per questa ragione ciò pretẽde il Sig. N. Il Sig. Maggio non solamente la medesima dignità, che possede il Sig. N. tiene, ma di più è Feudatario; dignità molto riguardeuole, & che precede a' Baroni, come dice il Carpano sopra lo statuto di Milano al cap. 50 nu. 4. vol. 2. et è sotto il titolo di chiarissimi anticamẽte numerata come dicono l'Alcia. nel c. 32 del Ductio, et il

Paragoni sono odiosi.

Interrogatione porta seco enfasi.

Enfasi rẽde il parlar superbo.

Feudatario è dignità riguardeuole.

Corradi alla concl. 77. & non essendo il Sig. N. tale, la lui pretensione è vana; ma se questo pretende per cagion de' meriti de' suoi Aui; dico, che la famiglia Maggia del Sig. Giacomo hà hauuto huomini, & in arme, & in lettere famosi, & chiari, ilche per testimonio di grauissimi istorici appare tanto in generale, quanto in particolare, & per hora basterà solo ricordar, che'l padre di esso fu giudicato dal sapientissimo, & prudentissimo Rè Felippo Secondo d'Austria, meritenole della dignità Senatoria, nel quale vffitio seruì sino all'vltimo fine di sua vità con somma lode; ilche di niuno de gli Auoli del Sig. N. si troua; & se bene egli si gloria, & si vanta, che li suoi predecessori sono stato cagione di vn certo seruigio fatto ad vn gran Principe; auertasi, che se'l seruigio fu caro, & vtile a quel Principe ad vtil del qual l'operarono, non fu però (nè si può negare) perchi l'operò nè giusto, nè honesto, nè honoreuole, perche fu contra la fede giurata, contra la maestà del lor naturale, & supremo Signore, & contra la patria; & tutto quello, che non è honesto, non è honoreuole, & tutto quello, che non è honoreuole non è nè anco honesto. Tasso nel Dialogo del piacer honesto nel principio della seconda parte, per l'argomento da contrari, et l'honesto nō sol si deue preporre alle false opinioni di tutto il mondo. Alberg. lib. 4. cap. 24. fogl. 245. ma anco alla vita; perche solo il bene operare auanza di stima il viuere. Lodouico Zuccolo. della gloria. cap. 4. Ma se forse il Sig. N. pretende meritar tanto, quanto il Signor Maggio per cagion di nobiltà della patria; questo paragone pecca nella qualità poiche ella non è egualmente commune ad ambedue, & tantum abest, che questo sia vero, che niente più; non douendosi paragonare vn picciol Castello ad vna Città, come a Cremona, antica, famosa, & chiara in arme, &

Quello, che nō è honesto non è honoreuole. Honesto si dee preporre al tutto.

& in lettere, che meritò da gli antichi Romani eſſer fatta lor Colonia: & tenuta molto cara; oltra, che vno di baſſa conditione, il qual ſia Cittadino di nobilissima Città non può eſſer rifiutato da vn primo nobile di vn Caſtello habitatore ancor che queſti trahesse origine da vna Città; & la conſequenza di queſta ragione è chiara, & il Bartolo nella legge Vnica del lib. 10. del Codice de' primati d'Aleſſandria dice, che è meglio eſſer mediocre Cittadino di vna nobile, & honorata Città, che eſſere il primo di vna Città ordinaria, & che vn huomo ordinario di vna nobil Città, più ſi deue honorare, che'l primo Cittadino di vna ordinaria Città. Et vltimamente ſe il Sig. N. pretendeſſe queſto per cagion della nobiltà, & antichità della famiglia, & ſplendore, Quella del Sig. Maggio non ſolo nella ſua patria Cremona è annouerata frà le prime di quelle, che per nobiltà, & antichità, & per beni di fortuna abondante riſplendano; ma anco nella gran Città di Milano Metropoli di vn gran Ducato, dal Corio, dal Bugato, & da altri Iſtorici per tale ricordata, & frà le nobili, & antiche ripoſta; & l'antichità di eſſe, quanto è maggior, tanto più nobili le rende; ſiche queſto anco ſarebbe vn penſier vano del Sig. N. Conchiudo adunque, che'l paragone fatto dal Sig. N. con dir, che meritaua di eſſere honorato tanto, quanto il Sig. Maggio non è buono, & che egli in tutti i gradi di meritar di eſſere honorato al pari di eſſo reſta di ſotto, & perciò con l'eſſerſi a lui vguagliato nel meritare honore l'ha ingiuriato; perche il minore offende il maggiore, quando ſi fa ſuo vguale. Attend. lib. primo, cap. 6. eſſendo coſa contra i buoni coſtumi, nè il maggior lo dee comportare. Mut. lib. 4. Riſp. 1. & dell'ingiuria il Sig Maggio ſi è riſentito, hauendola ripulſata con la mentita, la quale è ſtata vera, & leggitima, perche è ſtata

Antichità rende più nobili le famiglie.

Minore offende il maggior quando ſi fa lui vguale.

Qualità della mentita leggittima.

data per ripulsa d'ingiuria, & à persona certa, & sopra parole certe, & espresse. Mut. lib. 1. cap. quinto, & ottauo, lib. primo, Risp. ottaua, Vrrea fogl. 80.

Rimedio della mentita.

alla quale non si può porgere altro rimedio, se non, ouero, che l'ingiuriator proua l'ingiuria, la qual prouata la mentita resta nulla, & di niun valore. Mut. lib. 4. Risp. 6. Fausto lib. 5. cap. 19. Alberg. lib. 3. cap. 27. ouero, che'l mentitor confessa hauer malamente mentito. Resta adunque il Sig. N. caricato dalla mentita riceuuta, & Attore, perche il mentito legittimamente è Attore. Mut. lib. primo cap. 2. & 3. et obligato alla proua di quello hà detto sotto pena di essere sciente, & falso calunniatore, & di rimanere infame. Mut. lib. 3. Risp. vlt. et lib. 4. Risp. prima, Fausto lib. 2. cap. 23. Vrrea fogl. 165. & tal rimane sinche non hà prouato quello che hà detto esser vero. Fausto, & Vrrea nel detto luogo. Attend. lib. 1. cap. 6. ouero, che l'ingiuriator ritratta l'ingiuria, & confessa hauer fatto male ad ingiuriare, nel qual caso poi il mẽtitore è obligato ritrattare, et esso la lui mentita et resta nulla insieme con l'ingiuria, & da questo ne segue, che per la dichiaration fatta dal Sig. P. come mediatore in questo fatto, con quelle sue parole, la mẽtita non essere stata leuata; anzi dico, che ella nel lei natural vigor resta, & tal sempre restera sin tanto, che non sara annullata in vno de sopradetti modi & questa è la commune opinione de gli scrittori di honor Caualleresco, & le communi opinioni si tengono per veritadi. Paris del Pozzo lib. 1. cap 9. num. 10.

Mentito è attore.

Pena del mentito.

Cõmuni opinioni si tengono veritadi.

Vengo adunque in parer (per le cose dette) che'l Sig. Maggio riman discaricato, & libero da ogni obligo di honore col Sig. N. rimettendomi però a più intendenti di me. Milano li 8. Aprile 1626.

AL

AL SIG.

CO. CHRISTOFORO MARIANI.

CASO.

CONS. VENTESIMOQVARTO.

Ambrogio maſſaro del Sig. Bonifatio, non volendo ceſſar di amazzare columbi domeſtici, & eſſendo ſtato ammonito più di vna volta à nome del Sig. Curione, fù alla fine nella lui caſa baſtonato da eſſo accompagnato dal Sig. Dionigio ſuo amico, & doppo le baſtonate gli diſſe. impara mò per l'auenire à non amazzar più li columbi della mia columbara. Queſto inteſo dal Sig. Bonifatio commandò ad Ambrogio, che deſſe delle baſtonate ad Ercole ſeruitor del Sig. Dionigio, & à queſto fine gli diede aiuto di gente, & troualo vicino alla porta della caſa del lui patrone, il quale in quel tempo era aſſente da Como, gli diede alcune mazzate, & doppo gli diſſe, che godeſſe quelle per amor del ſuo patrone.

Caſo di baſtonate date ad vn maſſaro, & ſe il patrone è obligato.

Si deſidera ſaper per verità ſe'l Sig. Bonifatio reſta offeſo dal Sig. Curione, & dal S. Dionigio p cagiõ delle mazzate date ad Ambrogio lui maſſaro, & eſsẽdo offeſo, che ſorte di ſodisfattiõ dee hauere.

Si ricerca anco intẽder, che ſodisfattione è ſtato dare il Sig. Bonifatio al Sig. Curione, & al Sig. Dionigio per lo diſpregio fatto del Signor Dionigio

con le mazzate fatte dare ad Ercole suo seruitore, con aggiunta di quelle parole, che si leggono nel fatto.

Non si dee mettere in dubbio (Sig. Conte) che'l Sig. Bonifatio querela ingiusta contra il Sig. Dionigi non habbia pigliato, hauendo, fatto bastonare Ercole suo seruitore in lui dispregio; come apertamente dalle parole dette da Ambrogio ad Ercole, doppo hauerlo bastonato, appare; ma prima che ragioni sopra questo, alle domande fattemi da V. S. conuien sodisfare, & perciò dico, & sopra l'honor mio, che'l Sig. Bonifatio non resta offeso, nè dal Sig. Curione, nè dal Sig. Dionigio per cagion delle mazzate date ad Ambrogio suo massaro; perche l'offesa fatta ad Ambrogio non riguarda la persona del Sig. Bonifatio, nè meno è stata fatta per cagion da lui procedente, nè come cosa sua offeso, nè in suo dispregio, & perciò non può pigliar querela, nè col Sig. Curione, nè col Sig. Dionigio, non essendo da loro stato offeso, nè mediatamente, nè immediatamente non riguardando l'offesa la persona del padrone. Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 167. Corrado concl. 17. Attend. lib. 1. cap. 5. Alberg. lib. 2. cap. 3. & la ragione è, perche la cagion di questo fatto lealmente è proceduta da propria colpa del massaro, & insolenza sua; nè nasce, nè è vnita col lauorar della possessione, nè con alcuno altro affare del padrone, ilche hà ancoluogo per rispetto della casa; perche se ben la casa è propria del Sig. Bonifatio, nondimeno è ella affittata al massaro, nel qual caso non si considera la casa, come cosa, del padrone del dominio diretto; ma di colui, che l'habita; poiche pagando il fitto è come sua, quanto al godimento, & perciò il Sig. Bonifatio non può pretendere essere stato offeso per la detta cagione da' Signori Curione, & Dionigio, & in consequenza non può ne anco pretender soddisfattione; perche non vi è offesa precedente.

Padrone quãdo resta offeso per offesa fatta al seruitore.

Nè

Nè in queſto caſo vale, à fauor del Sig. Bonifatio, quell' vſo di alcuni le quali, dapoi che hanno caſtigato vn ſeruitore, ouer famigliar di vn' altro per lui propria colpa, mandano à farne ſcuſa; perche ſe ben queſt atto è di ciuilità, & di corteſia, è però inſieme obligo di giuſtitia ciuile, per eſſer complimento, che ſerue alla vita ciuile, poiche chi non lo fa à quella manca; perche con non farlo, l'offeſa viene a farſi (per così dire) imputabile, & eſſo colpeuole ſi rende, che in diſpregio del patrone fatta l'habbia, o almeno, che non lo cura, nè di lui faccia ſtima. Conte Landi nel ſecondo vol. dell' attion. mor. del Volunt. fogl. 124. & l honorare altri è operation di virtù, & attion di giuſtitia, & per conſequente degna di honore, & facendoſi ſcuſa, ſi obliga il padron del ſeruitore ad ſcacciarlo da ſe; ma tralaſciandoſi ſi porge giuſta occaſione al padron del Seruitore offeſo di trouare honoratamente l offenſore, & ſaper da lui, ſe hà offeſo il ſeruitore in ſuo diſpregio, & riſpondendo egli di nò; di tanto ſi contenterà; ma non ſarà già in obligo di licentiar di caſa il ſeruitore, ſe bene anco in queſto tempo egli faceſſe ſcuſa; perche queſta eſcuſatione voluntariamente, & con ſincera voluntà, & dolore del diſguſto che quegli hauerà ſentito per l'offeſa fatta al ſuo ſeruitore, non è ſeguita; ma è quaſi come sforzata, & perciò non opera quell'effetto, che fa la prima ſcuſa, per eſſer quella voluntaria, & libera ſenza eſſer ricercato, & non facendo altri ſtima di me; l'iſteſſo, & io di lui poſſo fare; ma in queſto noſtro caſo ceſſa queſta ragione; perche altra coſa è eſſer Seruitore mercenario, & che viua in caſa del padrone, & altra è eſſer maſſaro; eſſendo, che'l ſeruitore è della famiglia del patrone, & perciò è anco detto famigliare, & quanto all' operare, & al ſeruire egli è coſa del padrone, tenendoſi per commodità di ſeruire, onde è detto miniſtro, ò inſtro-

Se conuien fare ſcuſa col patrone per offeſa fatta al ſeruitore,

Honorare altri è operation dilvirtù.

Seruitore è della famiglia del patrone.

Seruitore è detto miniſtro, ò inſtromento animato del patrone.

mento animato suo, come lo hà chiamato Aristotile nell ottauo dell' Etica ſiche il ſeruitore è poſſeduto dal padrone, & tutto quello, che è poſſeduto è detto quaſi parte di colui, che lo poſſede, onde il patrone poſſedendo il ſeruitore ſarà ben padron di lui; ma perciò non ſi dirà che ſia ſuo, cioè, che lo poſſegga in quella guiſa, che il tutto la parte; & perciò il ſeruitore non ſolo ſi dice eſſer ſeruitor del padrone; ma ragioneuolmente eſſer del patrone, cioè eſſer coſa da lui poſſeduta, & non eſſer di ſe ſteſſo; ma d' altri mentre all' altrui ſeruigio viue. Es perciò eſſendo il ſeruitor del patrone, con ragion ſi può dire eſſere, & egli parte del padrone; & come poſſeſſion ſua, & per conſequente vno inſtromento attiuo, che ſerue per commodità del padrone, laonde ſi manifeſta, che chi offende vn ſeruitore offende anco il lui patrone; Mà il maſſaro non entra nel numero di quei della famiglia del padrone, nè da Ariſtotile viene annouerato nelle parti di eſſa; perche queſti viue ſeparatamente dal patrone, & a lui propria borſa, & del frutto, che dalle fatiche ſue raccoglie ne dà al padrone la quantità pattouita; anzi ſi dee propriamente conſiderar capo, & padrone della lui propria famiglia, & non (per modo alcuno) come coſa del patrone; & perciò le ragioni, che ſeruono in quello non conuengono in queſto. Si dice anco, che Ambrogio fù ammonito dal Signor Curione a non amazzar li ſuoi columbi, ilche è notorio apparendo dal fatto, & non hauendo egli voluto obedire, ogni ragion voleua, che della lui maluagità foſſe caſtigato; Reſta adunque chiaro, & manifeſto, che Ambrogio non è ſtato offeſo come coſa del Signor Bonifatio, nè in lui diſpregio; Laonde ne ſegue il conſequente, che'l Signor Bonifatio non hà hauuto (come hò detto) ragion di pigliar querela con li Signori Curione, & Dionigio.

Poſſeduto è detto parte del poſſeſſor.

Maſſaro non è del numero della famiglia del patrone.

Cinca

Circa alla ſodisfattione, che è tenuto dare il Sig. Bonifatio al Sig. Dionigio, & Curione, per cagion delle mazzate fatte dare ad Ercole ſeruitore del Sig. Dionigio in lui diſpregio; dico, che hauendo il Signor Bonifatio pigliato querela ingiuſta contra il Sig. Dionigio, perche ſe bene egli era col Sig. Curione ad offendere il ſuo maſſaro, non era però egli principale; ma acceſſorio, & compagno del Signor Curione in queſto fatto, perciò ſe voleua pigliar querela, la doueua pigliar col principale, & non laſciarlo per attendere ad vn acceſſorio; ma ragione alcuna non haueua, nè anco di pigliarla col principale, (come hò moſtrato) & non eſſendo ſtato il Sig. Bonifatio caricato per cagion dell'offeſa fatta al lui maſſaro, non haueua obligo di farne riſentimento, & hauendo fatto offendere Ercole ſeruitor del Signor Dionigio per la detta cagione, & doppo l'offeſa, ſubito eſſendo ſtato dette parole in lui diſpregio, lo hà offeſo, & perciò è obligato dargli ſodisfattione con domandar del diſpregio di lui fatto perdono, il qual ſi ricerca nell'offeſe ingiuſtamente ſenza eſſer moſſo da alcuna neceſſaria cagione, & l'iſteſſo deue fare Ambrogio maſſaro.

Si dee attendere alla querela col principale, & nõ con gli acceſſori

Perdono oue ſi ricerca.

Intorno poi al Signor Curione non veggo, che reſta in veruna parte offeſo, nè caricato, onde di ſodisfattione non hà biſogno; ſarà bene obligato correre inſieme col Signor Dionigi l'iſteſſa fortuna, quando egli voleſſe parlar con l'armi in mano al Signor Bonifatio; nondimeno per riconciliare inſieme il Signor Bonifatio col Signor Curione ſi potrà far, che vn Caualiere accerta il Signor Bonifatio à nome del Sig. Curione, che non hebbe alcuna intentione di offenderlo, quando offeſe il ſuo maſſaro, diche il Sig. Bonifatio douerà reſtar cõtento, & compitamẽte ſodisfatto, et poi fargli incõtrar per la Città,

&

& salutarsi, & à V. S. bacio le mani assicurandola, che le ho detto per verità quello, che farei io essendo in stato tale; & perche forse si potrebbe star sospeso sopra il dir, che hà da essere il primo a dare il saluto, dico, che chi doppo la pace da segno di honorar prima il già suo nimico di maggiore honore è degno; virtù data da Aristotile al magnanimo; tuttauia dico anco, che in questo caso tocca al Sig. Curione, per confirmatione, & assicuramento delle parole, che haura fatto dire al Sig. Bonifacio. Milano li 21. Maggio 1626.

Chi doppo la pace dee essere il primo a salutar.

CASO
CONS. VENTESIMOQVINTO

Caso di più mentite.

MIsser Filippo Taurino Mercatante venuto à parole con messer Fabritio Lunghi Mercante gli dice. Tu sei vn truffatore, che inganni (nel misurar la roba) li compratori. Messer Fabritio gli risponde, menti, che io sia truffatore; ma tù sei bene vn falsario, che falsifichi la roba a' compratori, & Messer Filippo gli replica; menti, che io sia falsario.

Si desidera saper qual di questi due è Attore, & se le mentite sono leggitime, & il modo di accordargli.

Questo caso (Sig. mio) per essere auenuto frà mercanti di poco affare, non merita esser trattato, & essaminato diligentemente, & conforme alle regole Caualleresche; ma conuien cõ questi adoprare vn grosso empiastro p spegnere il calor delle lor nascẽze; perche doue propriamẽte nõ vi è cura di honor le cause d'honor non si deono considerar puntualmente, come frà

Caua-

Canalieri ſi farebbero. Nondimeno per ſodisfare al deſiderio di V. S., che me ne ha pregato, & perche ſimile accidente potrebbe anco accader frà Caualieri; auenendo, che vno diceſſe all'altro. Tu ſei vn barattiere, che hai adoprato dadi falſi in giuoco, & l'altro riſpondeſſe. Tu menti; ma tu ſei bene vn' infame, perche ſei ſpergiuro, & quegli replicaſſe, menti che io ſia ſpergiuro; però ſarà da me conſiderato in quel miglior modo, che ſaprò, al che far venendo, dico, che'l Taurino, & il Lunghi ſono ambedue Attori, perche ſi ſono legittimamente mentiti eſſendo, che'l mentito è ſempre Attore. Mut. lib. 1. cap. 2. & 3. & ſono parimente anco Rei conſiderati però differentemente. La mentita ad eſſer vera, et legittima, & che habbia ad operar ſecondo la lei propria natura, trè qualità dee hauer; che ſia data a perſona certa, & particolare, ſopra parole ingiurioſe certe, et ſpeciali, & ſopra parole eſpreſſe. Mut. lib. primo, cap. 5. & 8. & quando queſte qualità le manca non ſarà mentita nè vera, nè leggitima; & queſte due mentite, che ſi contengono nel predetto caſo, ognuna di loro hà, & poſſede tutte le trè qualità dette; poiche ſono ſtate date a perſone certe, & particolari, ſopra parole ingiurioſe certe, & ſpeciali, & ſopra parole dette; & però tutte due ſaranno vere, & leggitime; & eſſendo la mentita macchia d'infamia. Mut. lib. 3. Riſp. 7. lib. 4. Riſp. prima, Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 165. Fauſto lib. 2. cap. 23. ambedue reſterebbero tali, ſinche haueſſero prouato il lor detto vero. Ma perche il Taurino prima, & legittimamente è ſtato mentito, credo, che del carico di eſſa non ſi ſia liberato, ſe ben doppo ha mentito il Lungo, per hauergli detto, che era falſario; anzi tengo, che ſia obligato a prouar quello, ſopra, che dal Lungo è ſtato mentito, cioè, che ſia Truffatore, per cagion della mentita, che a ciò l'obliga. Fauſto

Mentito è Attore.

Mentita ad eſſer vera quali qualità richiede

Mentita è macchia d'infamia.

lib.

lib. secondo, cap. 25. essendo la presuntion per il Lunghi di essere huomo da bene; & per esser la mentita del Lungo prima in tempo perciò ha anco miglior ragione, & tanto, che da lei essendo stato aggrauato il Taurino di essere sciente, & falso calunniatore; tal rimane, sinche non hà prouato esser vero quello, che hà detto; & in oltre fà, & opera, che egli non è piu atto a caricar, nè a mettere in obligo persona di honore, se prima non si è disgrauato di essa; non potendo essere honorato chi è mentito, & vn dishonorato non può caricare altri, onde ne segue, che la mentita dal Taurino data al Lunghi non hà forza alcuna di caricare il Lungo, se prima non si è discaricato, non essendogli restato piu modo di potere obligare altri alla proua; per esser già con la mentita riceuuta diuenuto Attore; perche hauendo il Lunghi con la mentita ripulsato l'ingiuria dettagli dal Taurino, si è liberato da quella, & hà caricato il Taurino alla proua del lui detto, & se bene hà anco aggrauato il Taurino di nuoua ingiuria, sopra la quale è stato da lui poi mentito, non perciò questa vltima mentita del Taurino vale; per esser la mentita del Lungo prima in tempo, perciò è anco migliore in ragione, & tanto è migliore in ragione, quanto è in tempo primiera. Mut. libro primo, capit. dodeci, Alberg. lib. terzo, cap. 28. perciò (come hò detto) il mentito legittimamente non può mentir, nè con ingiuria altri caricare, & facendolo semplice resta l'ingiuria; la qual per obligo di vrbanità, & di huomo da bene nel venire alla pace si dee ritrattare, & questo solo per ricompensa del dispiacer fatto con ingiuriare, & per riconciliatione de gli animi irati, o almeno si dee coregger con parole di contraria significatione, & perciò al Taurino si richiede prouar la verità

Primo in tẽpo hà miglior ragione.

Pena del mentito.

Mentito è infame nè può caricare altri.

Primo in tẽpo hà miglior ragione.

Ingiuria perche si dee rittattare.

del

del suo detto sotto la predetta pena; & prouando il Taurino esser vero, che l Lungo sia truffatore, non solo discarichera se stesso dell obligo della mentita riceuuta dal Lungo; ma si liberera anco dall' accusa da lui datagli di esser falsario, & questo per cagion della presuntion, che contra il Lungo sara di esser cosi bugiardo nell' accusa, come è stato nella negatione; poiche chi vna volta è malo, & cattiuo sempre si presume tale nel medesimo genere di maluagita; & volendo egli doppo dimandare il Taurino, non douerà essere admesso; perche in quelle querele doue appare falsità manifesta non si dee concedere abbattimento, nè anco come morale, & molto meno come Cristiano.

Chi è vna volta malo sempre tal si presume.

Doue falsità manifesta appare non si concede battaglia.

Resta adunque di mio parere in questa querela Attore il Taurino, come quello, che è stato prima in tempo dirittamente mentito, & per conseguente Reo rimane il Lungo, & per accordargli secondo lo stile, & le regole Caualleresche, & non Empiastrargli douerà prima il Taurino domandar perdono al Lungo dell' imputation datagli di truffatore, & che da ira mosso lo feci, & lo confessa per Mercatante leale, & sincero, & che a tutti da il suo; & a queste parole risponderà il Lungo, che gli perdona, & che gli rincresce infinitamente hauere hauuto occasion di dargli mentita, ilche fece a difesa di se stesso, & che lo prega parimente a perdonargli l'ingiuria datagli, & che lo conosce per huomo giusto, & sincero. Alle quali replicherà il Taurino, che di buon cuor gli perdona, & che molto gli dispiace hauere hauuto occasion di mentirlo, & che lo conosce huomo giusto, & da bene. So che questo modo di sodisfare non viene approuato dall' Alberg. nel lib. terzo, capit. 29. nondimeno il Conte Giulio Landi nel secondo lib. dell' att. mor. fogl. ducento vintisette,

vol.

vol. 1. per buono, & legittimo lo admette, concordandosi all'opinione de gli altri scrittori in questa parte, & perciò al opinion del Landi, & de gli altri scrittori, come più commune, & ragioneuole, & io m'attengo, & appiglio, & questa seguirò sempre, & à V. S. bacio le mani. Milano li 29. Maggio 1626.

CASO

CONS. VENTESIMOSESTO.

Caso di violatiõ di parola, & frãchezza di luogo.

IL Sig. Antonio Pandini essendo in Chiesa viene à parole col Sig. Giouanni Marinone, & lo disfida alle coltelate, dicendogli venite fuor di Chiesa, che voglio battermi con voi. Il Sig. Giouanni accetta l'inuito, & vniti s'inuiano per vscir di Chiesa, & nell'andarui, ecco, che'l Pandini dà (senza dir cosa alcuna) vna guanciata al Marinone, non auedendosene egli; onde sentendosi all'improuiso dal Pandini offendere gli disse. Ah traditore à questo modo; & nell'istesso tempo pose mano alla spada, & cõtra lui s'auentò, & egli fece l'istesso; ma dalla gente, che si frapose non seguì altro. Doppo il Pandini si lascia apertamente intender, che non vuol far pace se prima nõ tira quattro colpi di spada col Marinone ad egual partito. Il Marinone replica, che quando fosse intiero dell'honor sodisfarebbe à questo suo desiderio, come prima si era offerto; ma perche egli ha rotto la sicurezza della parola, & del luogo, hauendolo disfidato à fare alle coltellate fuor di Chiesa, & hauendo egli accettato la dis-

la disfida, & partitosi vnitamente per vscir di Chiesa, & venire all'armi, nell'andare, & in Chiesa senza fargli altro motto, & all'improuiso l'ha offeso, perciò si è reso indegno di venire in proua d'armi con niuna persona honorata, & che lo ributta.

Si desidera il parer di V. S. sopra questo caso, & anco il modo col qual si possa da questi Signori venire à pace honorata.

Poca fatica haurò io Sig. mio à sodisfare al commandamento di V. S. sopra il proposto caso; poiche il parer, che le darò sarà più presto d'altri che mio, & partitamente del Mut. nel lib. 1. cap. 18. il qual dice, che a' caualieri doppo la disfida non è lecito offendersi, se non nello steccato, & questo tiene nel lib. 1. Risp. 1. Il Fausto nel lib. 3. cap. 16. lo segue, & il medesimo fa il Corradi alla concl. settima, & di tutti lor prima questa fu opinione di Paride del Pozzo nel lib. volgare lib. 2. cap. 8. & lib. 9. cap. 27. & nel latino lib. 2. quest. 7. la quale opinione è fondata sopra quello, che vien scritto da Ermogiano nella legge quinta della Giustitia, & ragione. Obligando la disfida i Caualieri à caminar per la via ordinaria, et à niun di loro, doppo essa è più lecito offendere il suo aduersario se non nel tempo, & luogo stabilito, & chi fra questo tempo al suo nimico farà offesa per mancator di fede, & per traditor dourà esser tenuto, giudicato, & dichiarato; & da altri Caualieri per l'innanzi in altre querele, come mal Caualier dourà esser ributtato, & se forse alcun rispondesse, che gli allegati scrittori parlano quando si è mandato la disfida con l'assignamento, & patente di campo, & che perciò non siamo in caso pari, Rispondo, che è la verità, che gli sopra notati scrittori parlano nel caso detto; ma perche delle cose paragonate vi è l'istesso ordine della legge, il medesimo sarà anco nel nostro caso, il quale è ad

Doppo la disfida non è lecito a' Caualieri offendersi.

Disfida à che obliga i Caualieri.

Chi offende il suo nimico doppo la disfida comette errore.

Paragoni si regolano sotto l'istessa legge del paragone.

è adesso pari, & vguale, & tanto più questo haverà hora luogo per cagion dell'obligation nella quale si è posto il Sig. Antonio verso il Sig. Giouanni, & da lui accettata perche il Sig. Antonio con le sue parole dette al Sig. Giouanni. Vscite fuor di Chiesa, che voglio fare alle coltelate con voi. Lo disfida, & insieme l'assicura che in Chiesa non l'offenderà, perche il campo è fuor di Chiesa, la sicurezza è la parola, & la franchezza del luogo è la Chiesa & mentre che lui starà, et questo vien per necessaria consequenza, quasi dica in Chiesa non voglio offendervi per la riuerenza, che si dee à Dio, & alla sua casa venite fuori; & perciò sinche non era fuori di Chiesa il Sig. Giouanni non poteua legittimamente essere offeso dal Sig. Pandini, nè meno egli poteua lui nell'istesso tempo offendere, per hauere accettato la disfida; & hauendo frà questo tempo, & in Chiesa il Sig. Antonio offeso il Sig. Giouanni, & tanto più non auuedendosene, essendo assicurato sotto fede, hà commesso grauissimo errore, per hauer violato la parola, & rotto la sicurtà del luogo, & però come mancator di fede, & traditor può esser ributtato dal Sig. Giouãni a venire in proua d'armi con lui, sicome gli autori sopra notati dicono; & se bene in Chiesa sentitosi offeso pose mano alla spada, & contra lui s'auentò non per questo l'habilitò al paragon dell'armi nell'auenire, malo fece per discarico dell'offesa ricenuta, come era tenuto fare per non mostrarsi codardo, & vile.

Mãcator di parola può esser ributtato.

Intorno poi al modo di accordargli giudico, che sia molto difficile; perche dubito grandemente, che non vi sia forma di ritornare interamente il Sig. Antonio nel suo primo stato di honore, per hauer commesso troppo graue errore senza necessità alcuna; ma si potrà (per così dir) rappezzarlo, con attribuir la colpa all'ira, & narrar puntualmente tutto il fatto, &

& dell'offesa domandar perdono, offerendosi dargli tutta quella sodisfattione, che da Caualieri intendenti sarà giudicata conueneuole quando di questa non si contenta, & il Signor Giouanni potrà rispondere, che a lui perdona, & nell'auenir gli sarà amico; nè altro sopra questo caso possa a V.S. dire, alla qual bacio le mani. Milano li 30. Maggio 1626.

CASO.

CONS. VENTESIMOSETTIMO.

Caso di rissa di spada

IGLI è querela tra'l Sig. Mosti, & Sig. Forni per cagion della quale il Forni và senza arme in casa del Mosti, à rimettersi liberamente, per dargli sodisfattione di offesa fattagli: Il Mosti gli dà due guanciate, dicendogli, che hà fatto quello per cagion di voce sparsa, che la rimissione non fosse libera, soggiungendogli anco. Se vi sentite offeso venite fuori adesso adesso, che vi farò dare vna spada, & vi darò buon cõto di me. Il Forni risponde; io son contento. Il Mosti lo piglia per vn braccio, & gli torna à dire. Venite fuori, vhe vi farò dare vna spada. Vn Caualier, che era di compagnia del Forni si frapone, per nõ lasciar passar questo fatto più auanti. Vn parente del Mosti voltatosi à quel Caualiere, che era di compagnia del Forni, gli disse. Lasciate fare al Forni, nè vi metete in questo. Il Forni ciò vdito voltossi contra il Mosti, & gli disse. Sete voi sodisfatto di me? il Mosti gli rispose. Non voglio altro; si parte il Forni, & doppo otto giorni scriue al Mosti, & lo richiede ad osseruargli l'offerta fatta.

Si dimanda se il Mosti è in obligo di venire alla proua della spada offerta al Forni nel predetto modo,

& si prega Vostra Signoria à dare il suo parere.

Potrebbesi decidere, & terminar questo caso per quello, che ha scritto il Mutio nel lib. terzo alla Risp. seſta; poiche il caso dal Mutio in quel luogo scritto, et trattato è in tutto à questo simile; ma perche mi trouo esser di opinion contraria, et à tutti è lecito dire il suo parere, & tanto più essendone ricercato; però credo, che non mi sarà disdiceuole dare, & io il mio giudicio sopra esso, gareggiando honoratamente col Mutio, & se ben perditor rimanessi, non mi si potrà à vergogna esser riputato, per hauere almeno mostrato animo, & ardire di contendere in materia Caualleresca con si famoso campione, come è stato il Mutio, confessandolo io tale, che senza superbire, nè arrogarsi punto anzi con mia somma lode, se viuo fosse nel primo incontro dir mi potrebbe.

A tutti è lecito dire il suo parere.

Renditi vinto; & per tua gloria basti,
Che raccontar potrai, cõ chi pugnasti.

Tasso Geruſ. conq. lib. 7. stan 53.

Tralaſcierò di ragionar sopra la remissione se ella è cosa honoreuole, et se conuiene ad honorati Caualieri il farla, poiche dell'istesso Mutio nel lib. terzo cap. 16. dall'Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 66. dal Conte Giulio Landi nel secondo lib. dell'att. mor. fogl. 210. fino à 214. dal Conte Aniballe Romei à fogl. 208. dall'Alberg. nel lib. 3. cap. 6. & 12. & dal Tasso nel Dialogo della pace vien risiutata, come attione indegna, si per colui, che la fa come anco perchi la riceue, fuorche in alcuni pochi casi ricordati dal Tasso, & dall'Alberg. frà quali il presente non è.

Remissione se è cosa honoreuole.

Et per dar principio à questo ragionamento primieramente affermo, ch'el Mosti (come Christiano) per nõ contrauenire a' sacri Concily, & alle sacre constitutioni de' sommi Pontefici Romani, non è obligato nè deue

deue vscire, & quello, che scriuerò sarà come politico, & morale, & per essamination di questo caso, onde dico, che l'offerta fatta dal Mosti al Forni è chiara, & manifesta, nè si può mettere in dubbio, & quello, che vna volta ci è piaciuto, più non ci dee dispiacere, & massimamente essendo stato dalla parte auersa accettato, come hà fatto il Forni con quelle parole di risposta.

Quello che vna volta ci è piaciuto più nō ci dee dispiacere.

Io son contento, *per mezo delle quali questo contratto si è stipulato, & stabilito; et li contratti, quasi tutti da principio sono voluntari; ma stipulati diuengono necessarij, in modo tale, che ad vno non è più lecito ritirarsi senza il consentimento dell'altro, et queste parole,* Io son contento. *dice il Mutio nel notato luogo, che più nō si possono applicare all'offerta della spada, che all'altre cose passate auanti fra quei, due che egli nomina. Et io dico che son di parer, che non si possano di virtù lor propria, nè per giusto sentimento di parlar se non all'offerta della spada, et dell'uscire applicare, et à queste sole hanno necessaria relatione, come cose già conuenute, essendo, che la risposta si riferisse necessariamẽte solo à quello sopra che è stato parlato. Paride del Pozzo lib. 8. quest. 16. nè ad altro sentimento possono esser tirate se nō stiracchiate; Et l'altrui voluntà dalle parole si conosce; et doue la mente nō si può prouare, si dee stare alle parole; perche niuno si presuppone dir quel, che non vuole, & il parlar dell'huomo dimostra il lui animo per lo più, quale egli è; &* l'offerte (*come dice il Mut. nel detto luogo*) che altri fa per sua cortesia, si sogliono accettar con le medesime conditioni, con le quali sono state proposte, nè è lecito alla parte contraria restringerle, ne ampliarle, nè diminuirle, nè alterarle da se; perche à stabilire il patto il commun consentimento de' contrahenti vi si richiede. *fin qui il Mutio.*

Risposta à che si riferisse.

Voluntà onde si conosce.

Offerte come si accettano.

Patto come si stabilisse.

Rispõdo, admesso, ma nõ cõceduto, che questa offerta

della ſpada ſia di corteſia, il tempo aſſignato nõ è però di corteſia, nè così brieue può dipendere dalla volontà ſola di chi lo dà; perche dall'Attore al Reo ſi deue ſtatuire almeno venti giorni a riſpondere al lui Cartello. *Attend. lib. 1. cap. 22. & questo à ſimilitudine del giuditio ciuile, il qual tempo è dato dalle legge commune al Reo per riſpondere al libello dell'Attore, nè corre ſe non dal giorno della lui notitia; egli è però la verità, che questo tempo di concordia delle parti ſi può abbreuiare; ma non da vna ſola; & perciò al Moſti ſolo non è ſtato lecito il tempo dalla legge ordinato, ſenza il conſentimento del Forni, reſtringere in vno, adeſſo, adeſſo; & queſto tempo così brieue da inoltre a vedere, che'l Moſti haueua l'animo lontano dalle parole di non volere adoprar la ſpada, come dice l'Attendolo nel lib 1. cap. 22. ilche più ſi verifica; perche ſe bene egli diſſe:* Vi farò dare vna ſpada. *all'atto però di farla dar mai non venne; et dal lui canto doueua prima adempire il contratto, & laſciar poi, che'l Forni compliſſe a quello, a che ſi era obligato, cioè di vſcire, hauuto la ſpada, & non hauendo il Moſti prima adempiuto la lui obligatione, & il Forni parimente non era obligato di far quello, che gli toccaua, cioè di vſcire, ſe non doppo hauuto la ſpada; poiche in queſta ſorte di contratti, li contrahenti non s'obligano per cagion del ſolo lor conſentimento; ma dal dar la coſa venuta in obligatione; & non ſolo per queſta cagione; ma anco perche in queſto caſo ſi ſcopre la manifeſta ſoperchiaria di luogo, di gente; & perciò al Forni è ſtato lecito (per allhora) non paſſar più auanti; & aſpettar tempo di poter riſponder ſenza ſuo pericolo. Mut. lib. primo, capit. nono, & quindeci, & libro ſecondo, Riſp. quarta, Vrrea fogl. ottantatrè, Conte Landi lib. ſecondo, dell'att. mor. fogl. centoquarantaſette, vol. primo, &* ragione-

Tempo al Reo di reſpondere.

Brieuezza di tẽpo aſſignata dall'Attore che coſa moſtra.

Offeſo quando può aſpettar tẽpo a riſpondere

gioneuolmente poteua dubitar di nuouo aggrauio; perche ſi come il Moſti diſcorteſamente ſi era portato in offender chi era a lui andato ad humiliarſi, così haueua giuſta cagione il Forni di temere, che vſcendo non gli foſſe termine, molto più diſcorteſe, & malo del primo, vſato ſi per la preſuntion, che è in lui fauore. Che chi è malo vna volta, ſempre ſi preſume tale nell'iſteſſo genere di malo. *& giuſto timor ſarà del prouocato à non confidar nell' altrui mano la ſua ſalute, & il ſuo honore. Alciato capit. trentacinque. Dico anco, che queſta particella* adeſſo. *ſe ben di ſua natura non porta tempo, & tanto più quando è raddoppiata; tuttauia, poiche nel Latino iditma viene eſpreſſa con la voce* Mox. *La qual preſſo i Leggiſti porta tempo alcuna volta di dieci giorni, & di due, & di quatro meſi, & anco di vn' anno come beniſſimo auertiſſe* il Giaſone nella legge ſettima dello ſciolto matrimonio. *perciò potraſſi parimente dire, che in queſto luogo ſignifica, & vale lo ſpatio di dieci giorni, per non ampliarla al tempo nè di due, nè di quatro, nè di dodici meſi, come ſi potrebbe; & tanto più non ſeguendone contradittione, & eſſendoſi in caſo fauoreuole, ne' quali ſi allargano le parole, pigliandole nel largo lor ſignificato, & hauendo fra queſto ſpatio di tempo di dieci giorni il Forni dimandato il Moſti, (nel qual tengo che non foſſe ancor finita l'obligation del Moſti) perciò il Forni l'hà legittimamẽte richieſto, nè può per cagiõ della già lui offerta fatta al Forni, rifiutar l'andata, anzi dico, che cõ hauere il Forni l'offerta accettata in caſa del nimico, circondato da molti ſuoi parenti, et amici, ſi è nõ ſolo moſtrato forte, et generoſo; ma quaſi ardiſco dire, che hà paſſato i fini della vera fortezza, operando anco di più di quello, che Caualiere è tenuto di fare per cagion di honore.*

Offender chi ſi humilia è diſcortesia.

Malo vna volta tale ſẽpre ſi pſume.

Adeſſo particella, che tempo porta.

Parole ne' caſi fauoreuoli ſi ampliano.

Prouocante, & prouocato vno senza l'altro nõ possono allũgar, nè abbreuiare il tempo alla querela.

Aggiungo, che si come il prouocato non può l'instantia dalla legge data prolungare in vn tempo lunghissimo; perche sarebbe vn pregiudicare alla ragion publica; il che non conuiene, così parimente non si può restringere dal prouocatore in vn breuissimo per l'istessa ragione; & per il pregiuditio, che porta al prouocato; perche l'Attore non hà maggior priuilegio del Reo. Paride nel lib. primo, cap. 14. & al Reo non si dee dar disuantaggio alcuno; perciò il termine, che doppo la risposta di hauere accettato il campo per leggi militari, & Canallerescbe è stato posto in vso è, che'l prouocatore assegna al prouocato almeno giorni quaranta da comparire. Attend. lib. primo, cap. 22. Corrado conci. 42. & l'Attendolo iui dice, che a questo vso non si douerebbe derogare per il voler di vn solo, & inoltre colui non statuisse tempo ad altri di alcuna cosa fare, chi troppo sproportionatamente lo fà; onde tempo così breue non è conforme, nè alla ragione, nè alle leggi, nè allo stile Canalleriscо, & perciò è attione, che non merita essere attesa; & chi è fini della modestia eccede, dà a veder, di non voler quello, che dice, & pari è il non volere, & il voler subito, & sarebbe cosa sconueneuole, che'l prouocato a richiesta del prouocante per scaricarsi d'ingiuria fattagli (fosse astretto farlo subito) & incontanente in luogo per lui disuantaggioso, in casa del nimico, inuerniato da amici, & parenti, & seruitori del prouocante, & egli solo; & perciò questo tempo di adesso adesso si hauerà da ridurre all'vsato, & di consuetudine frà Canalieri, il quale è all'Attore, & al Reo di mesi sei. Mut. lib. 2. Risp. 7. Paride lib. 3. cap. 1. Alciato capit. 15. & se ben questo tempo è quello di mandar li campi, egli è però anco quello del decider la querela, essendo stato il campo dal Reo accettato; & in ogni caso, quando questo tempo non si volesse ammettere, ouero che non conuenesse in questa querela, il

Attor non hà vantaggio maggior del Reo.

Al Reo nõ si dee dar disuantaggio.

Tempo di comparire al campo.

Fini della modestia chi li eccede che cosa dimostra.

Tempo dato all'Attore, & al Reo

tempo

tempo di venti giorni, ò almeno quello di dieci (come ſi è detto) non può eſſer negato per cagion della voce adeſſo, la qual, come ſi è mostrato, porta ſeco queſto ſpatio di tempo. Et il Fausto nel lib. 3. al cap. 18. quaſi in fine tiene, che ſe bene dal Reo all' Attore ſia ſtatuito tempo certo, non può fargli pregiuditio, nè corre inſtantia à ſuo danno, come quello, che riguarda il ſeruigio di vn ſolo; & di più dice, che ſe trouandoſi altri da giuſta cagion ritenuto, ò non poteſſe riſpondere in tempo, non per queſto il tempo ſtatuitogli dal lui aduerſario gli dee pregiudicare, & che di queſto parere ſono tutti li Caualieri, & ſe bene il Fausto nel detto luogo parla della perſona del Reo; nondimeno hà luogo anco nell' Attore, non hauendo egli maggior priuilegi del Reo; anzi contra il prouocatore in caſo dubbio ſi giudica Alciato capit. 6. & perciò a' Rei diſuantaggio non ſi dee dare, ne credo, che ſia in arbitrio di vno diſobbligarſi in querela di honor da ſe ſteſſo. & ſtrano mi par, che vno, che la mattina ſi era mostrato Leone, ſi faccia poi la ſera veder pecorone; dicendo non eſſer più tenuto per eſſere ſpirato il tempo della lui obligatione. Dice inoltre il Mutio, che frà quei non era ſtata firmata alcuna conuentione, et che Meſſer Pompeo (in luogo del quale in queſto caſo ſi rappreſenta il Forni) non hà mai quell' offerta accettata, & che ſe bene pare, che le parole debbano ſtabilire i contratti, queſto dice, che ſolo hà luogo quando l'intention dell' huomo non ſi può prouare in altro modo, che con le parole; ma doue i fatti biſognano, le parole non baſtano; Meſſer Fauſtino diſſe (et queſti ſarà il Mosti nel preſente noſtro caſo) Se tu ti ſenti offeſo vien fuori, che ti farò dare vna ſpada, & gli diede di mano per andar fuori con lui. Hor ſe m. Pompeo ſi ſentiua offeſo, & voleua vſar della ſpada offertagli doueua andar fuori ſecondo l'offerta, & là doue i fatti alle parole

Parole quando ſtabiliſcono i cõtratti.

A fatti quando, & nõ alle parole ſi attẽde

fono contrari a'fatti s'attende, & non alle parole, *fin quì il Mutio. Et à queſto riſpondendo dico, che non vi è dubbio (a mio credere) che veramente trà il Forni, & il Moſti non ſia ſtato ſtabilito il contratto, come anco fù nel caſo del Mutio trà m. Pompeo, & m. Fauſtino; perciochè il Moſti domanda al Forni, ſe ſi ſente offeſo per le guanciate riceuute, che venga fuori, che gli farà dare vna ſpada, ſicome anco diſſe m. Fauſtino à m. Pompeo, & il Forni riſponde. Io ſon contento. come parimente riſpoſe meſſer Pompeo, a meſſer Fauſtino. Le quali parole non ſignificano altro ſe non, che egli è contento di pigliar la ſpada offerta, & di vſcire, nè altro ſentimento ragioneuolmente ſi può dare à queſte parole; perche la riſpoſta ſi riferiſce a quelle coſe delle quali ſi è ſtato domandato, & il Moſti non gli hà domandato, ſe ſi contenta di quello hà hauuto; ma gli hà detto ſe ſi ſenta offeſo, che venghi fuori, che gli farà dare vna ſpada; ma di che ſi poteua ſentirſi offeſo il Forni dal Moſti ſe non per le guanciate dategli? & a quale effetto voleua il Moſti fargli dare vna ſpada? non ad altro per certo, ſe non accioche non ſentendoſi contento per quello gli era ſtato da lui fatto, poteſſe a ſe ſteſſo ſodisfare; & perciò la riſpoſta ſua.* Io ſon contento. *non ſi può addattare ad altro, che all' vſcire con eſſo lui (hauuta la ſpada) per ſcaricarſi dell' offeſa fattagli; onde il contratto neceſſariamente viene ad eſſere ſtabilito frà loro, & ad effettuarlo intieramente a tutti due conuiene; ad vno nel dar la ſpada offerta, & vſcire; come haueua detto di fare; all'altro vſcire inſieme col Moſti hauuto la ſpada; ma prima ad eſſequire (come hò detto) toccaua a colui, che hà ricercato, che è il Moſti, per la lui parte, cioè vſcire, data la ſpada al Forni, la qual da lui*

A chi prima conuiene eſſequire il contratto.

hauuta

hauuta era poi in obligo di vſcire, & eſſo; vſcendo però il Moſti prima, ouero vnirſi ambedue; perciò che il Moſti diſſe al Forni, venite fuori, cioè con eſſo me, & perciò non andando egli fuori, il Forni poteua; ma non era obligato, vſcire ancorche haueſſe hauuto la ſpada; perche non haurebbe il Moſti intieramente compito alla ſua obligatione, ma non hauendo il Moſti co i fatti corriſpoſto alla ſua offerta, & obligo, molto meno è obligato il Forni attendere à quello hà detto; & perciò eſſendo il fatto del Moſti contrario alle ſue parole, & douendoſi (come dice il Mutio) à fatti attendere, il che ſi conferma per quello che ſcriue. Paride del Pozzo nel lib. 8. queſt 6. ragioneuolmente non vſcì; perche è lecito mancar di promeſſa à chi prima a noi hà mancato nell'iſteſſo fatto.

Si può mancare à chi à noi hà mãcato.

Paſſo a riſpondere a quello, che apporta il Mutio per m. Fauſtino, perche ſeruirà per lo Moſti hora, dice il Mutio. Che quando anco ſi potrebbe dire, che m. Pompeo haueſſe accettato quella offerta dal lui proceder poi ſi conoſce, che (come pentito) habbia a quella accettatione rinuntiato; perche domandandogli m. Fauſtino ſe era di lui ſodisfatto, diede ſegno di non voler parlar di offeſa; ma di voler terminar quello, perilche egli ſi era qui condotto. Quaſi ſignificando, che ſe non era ben ſodisfatto, era egli per dargli, o per laſciar, che egli ſi prendeſſe la intiera ſodisfattione. Et che quando haueſſe tale vfficio adempiuto à lui non rimaneua altro, che fare, come à colui, che per auentura ſi riceueua quella bacchettata, & era per ricettere ogni altra coſa che all'offenditore foſſe ſtato in grado, non per offeſa; mà per giuſta retributione, che così à me par, che ſonnino le parole di quella ſua interrogatione. *Fin quì il Mutio.*

Per

Per risposta dico, che non sò vedere in qual modo, ò con quali parole il Forni si sia ritirato dall'accettar l'offerta della spada fattagli dal Mosti; perche quando egli ultimamente disse al Mosti. Sete voi sodisfatto di me? *Lo disse cõ interrogatione, quasi voglia dire, se voi sete sodisfatto di me, io non di voi, & à tempo opportuno ve lo farò vedere? & dell'intention sua, & dell'animo suo à niuno, fuorche à lui stesso si ha da dar fede, poiche niuno è consapeuole del mio pensiero: & niuno può di esso render testimonianza, se non io. Ma che'l Forni hauesse intention di vscire hauuto la spada, ouer di domandare il Mosti à più commodo tempo, manifestamente l'hà mostrato, & fatto veder col mandargli doppo quella scrittura; nè à niuno è lecito interpretar la mente altrui.*

Niuno può render testimonianza del mio pensiero.

Mal'animo di uno si proua dalla qualità de' suoi fatti, & da' fatti si presuppone l'animo di colui, che opera, sicome dal modo di parlar si conosce la voluntà. Et perciò di necessità conuien conchiuder, che le parole. Io son contento. *non possono hauer riguardo ad altro, che all'vscita con la spada, & al richiedere il Mosti per l'offerta fattagli perche si sentiua offeso, & non all'essere sodisfatto, non hauendolo il Mosti sopra questo ricercato, conoscendosi gli intrinseci de gli huomini da gli atti suoi esteriori, & douendosi l'animo di colui, che opera attendere, il qual si presume tale essere stato il principio, qual fu il fine, & hauendo il Forni dimostrato, & fatto palese con la lui scrittura quale era l'animo suo quando disse al Mosti.* Io son contento. *che sarebbe vscito, se l'offerta della spada gli fosse stata attesa, perciò il Mosti è obligato ad osseruar la parola dell'offerta fatta al Forni, & da lui accettata, & perche il Forni alle sue parole co' fatti ha corisposto, ricercando il Mosti ad osseruar l'offerta fatta-*

Niuno ha da interpretar la mia mente.

Fatti dichiarano l'animo.

Voluntà si conosce dal modo di parlare.

Intrinseci come si conoscono.

Animo di colui, che opera si dee attendere.

fattagli, ne ſegue, che hebbe anco all'hora intention con le parole di riſpoſta dettegli, che era contento vſcire con la ſpada, quando gli foſſe ſtata data, & tanto maggiormente s'argomenta che'l Forni hebbe ſino all'hora penſiero di domandare il Moſti dal non hauergli atteſo l'offerta fatta per hauerlo doppo chiamato, & in queſto modo le parole, & i fatti ſuoi inſieme s'accordano. Si dice anco, che ne' caſi eguali ſempre s'imputa al prouocatore, il quale è il Moſti, & ne' dubbioſi le leggi fauoreggiano il prouocato. Nè val la ſcuſa del Mutio apportata cioè, che hauendo m. Fauſtino offerta la ſpada a m. Pompeo con la condittion di vſcire, & non eſſendo vſcito non ha adempiuto la conditrione, & perciò M. Fauſtino non haueua altra obligatione, & à M. Pompeo non era lecito riuoltar l'ordine dell'offerta fattagli.

Chi prima dee adempire il contratto.

Perche dico, che di già ſi è moſtrato, & prouato che toccaua al Moſti, come à quello, che hà fatto l'offerta, compir prima quello à chi ſi era obligato, ilche non hauendo fatto l'obligation viene à rimaner ſopra lui, & à porre in obligo il Forni era neceſſario, che la ſpada gli foſſe ſtata data dal Moſti, & che foſſe anco vſcito, nè queſto è vn riuoltar l'ordine; ma vn oſſeruarlo puntualmente, come ſi era obligato il Moſti; perche queſta conditrione non è della natura di quelle, che obligano prima l'altro ad oſſeruare il contratto, come per eſſempio. Se tu mi darai la tua Chinea, io ti darò il mio Curtaldo; perche in queſto caſo colui, che fa l'offerta, la fa con la conditrione, ſe l'altro gli darà prima la Chinea, la qual ſe prima non è data, egli non è obligato à lui dare il Curtaldo; ma nel noſtro caſo il Moſti ſi offeriſſe dar la ſpada al Forni, & vſcire in caſo, che ſi ſenta offeſo, & il Forni reſtando offeſo,

acceſ-

accetta l'offerta, con la quale accettatione dimostra manifestamente, che non era egli di lui sodisfatto, perche se non hauesse hauuto questa intentione non hauerebbe accettata l'offerta, siche al Mosti toccaua prima adempire la lui offerta, ilche non hauendo fatto ne segue, che'l Forni, & esso non era obligato ad vscire, se non doppo hauuto la spada, & il Mosto vscito, & essendo il Mosti in casa sua doue haueua parenti, & amici, non poteua all hora il Forni sforzarlo à mantenergli la parola; ma col dir più altro si poneua à manifesto rischio di esser maggiormente offeso, & perciò prudentemente fece à non fare altro mouimento, et hà potuto veramente dire in scritto al Mosti, che alla parola, & all'honor suo ha mancato; nè meno è stata honoreuole l'offerta del Mosti; perche fu fatta con superchiaria di luogo, & di gente, oltra che prima haueua offeso persona, che era andata ad humiliarsegli, nel che fare discortesemente hà proceduto. *Mut. lib. 3. cap. 15. Conte Landi dell'atti mor. fogl. 210. fino à 214. Don Girolamo d'Vrrea del ver. honor. mil. fogl. 66. Alberg. lib. 2 cap. 6. & 12.* & quella vendetta non è lecita, che si fà contra vn nimico in casa accettato. *Mateac. Rag. 17* & hauendo il Forni mostrato prontezza d'animo di risentirsi dell'offesa con accettar l'offerta della spada, & inuito di vscire hà sufficientemente, & in quel modo, che meglio hà potuto à se stesso, & all'honor suo sodisfatto; & il Mosti non può con ragion ritirarsi da quello che hauuta al Forni promesso, & da lui accettato. Nè può à suo seruigio allegare, che sia passato il tempo dell'offerta; perche due cose à questo contrareplico; et prima, che già ho detto, che dalla legge è dato tempo almeno di giorni venti al Reo di rispondere al libello, il che serue anco nel presente caso, perche la disfida è il

Offerta nõ honoreuole, Offẽder chi s'humilia è discortesia.

Vẽdetta non lecita quale.

Chi fa quello da può in più nõ è tenuto

Tempo dato al Reo di rispondere.

è il libello caualleresco , & questo tempo non può esser ristretto in vno adesso adesso dell' Attor solo ; ma di più si è anco prouato , che la voce adesso porta seco il tempo di dieci giorni , oltra che si breue spatio di tempo assignato , da segno di non voler venire all'armi . La seconda è , che si è prouato , che dall' Attore al Reo per vso , & legge Caualleresca dee esser prefisso tempo almeno di giorni quaranta per comparire al campo , doppo l accettation di esso , al qual non si dourebbe derogare . Dico anco , che dalla legge parimente è conceduto tempo all' ingiuriato , ouer prouocato vn' anno corrente à risentirsi dell' offesa , si come hanno ordinato gli Imperatori Dioclitiano , & Massimiano nella legge quinta dell' ingiurie . *ma doue il risentimento non si fà per cagion di timore vn' anno vtile è il tempo loro , sicome propriamente occorre in questo caso , il che è anco seguito dall' Attendolo nel lib. 2. al cap. 3. & dal Claro nel lib. quinto nella voce Iniuria nu. 9. & di più il Mut. nel lib. primo al cap. 15. non dice queste parole .* Vero è, che se bene io non rispondo incontanente alle parole ingiuriose , non perciò auiso, che mi debba esser disdetto di potere vn' altro giorno far risposta à colui, che le mi hauerà dette, solo, che lio non mi cõduca à farla con alcun vantaggio . *Nè si può dir, che'l Forni rifiutasse l'andata all'hora ; anzi si dee dire , & in verità che con hauer risposto.* Io son contento. *accettà l'vscita, perche si sentiua offeso ; ma non vsci perche à lui non fu osseruato l'offerta fattagli, oltra che si fà vn altro argomento, che'l Mosti voleua venire all'hora all'hora all'arme , perche haueua parenti & amici in casa , li quali tutti sarebbero stati in lui difesa .*

Disfida il libell caualleresco.

Tempo doppo l' offesa a risentirsi

Hora essendo tutto questo vero, come per certissimo

affer-

affermo, à me detta la ragione dire, che'l Forni hà in tutti i tempi compitamente all' honor suo sodisfatto, & che per occasion di questa offerta a lui non è rimasto alcuna obligation col Mosti; mà si bene al Mosti appartiene l'osseruation della lui offerta; ma come Cristiano (sicome nel principio hò detto) non è obligato ad vscire, nè vscirà; ma darà al Forni quella sodisfattione, che conuerrà; poiche vi è campo grande d'insieme honoratamente accordargli come V. S. benissimo saprà fare, & tale è il mio parere. Di Milano li 11. Giugno 1626.

AL SIG.
CONTE ANTONIO CORIO.
CASO.
CONS. VENTESIMOOTTAVO.

SI trouano nel Collegio de' Nobili il Sig. Ottauio Giouio, & il Sig. Ascanio Airoldi vicini à tauola vna sera, & fù il Sig. Airoldi prouocato dal Sig. Giouio con termini di strapazzo dirgli, che erano termini da villano. Rispose il Sig. Giouio, che non era villano; ma che era egli, & che allhora non era tempo, alche replicò il Sig. Airoldi, che lo auisasse quando fosse stato tempo, che gli hauerebbe risposto. La mattina del giorno seguente vscito la camerata dal Collegio nel ritorno, che faceua à casa, essendo il Sig. Airoldi auanti la truppa in mezo di due suoi compagni,

s'auanzò

s'auanzò il Sig. Giouio, & ſalutato il Sig. Airoldi; diſſe Sig. Airoldi, deſidero dirui vna parola, riſpoſe il Sig. Airoldi, dite quello, che volete; replicò il Sig. Giouio andiamo dall'altra parte della ſtrada, & inuiatoſi à quella, fù ſeguitato dal Sig. Airoldi, & allontanatoſi, che furono dalla camerata, diſſe il Sig. Giouio al Sig. Airoldi. Quelle parole, che diceſte heri ſera furono ben dette? riſpoſe il Sig. Airoldi. Se furono ben dette le voſtre così furono le mie. Tirò ſenza dire altro, allhora il Sig. Giouio con vn pugnale, che teneua naſcoſto, al Sig. Airoldi, & lo ferì, vedutoſi il Sig. Airoldi ferito; diſſe contra il feritore. A queſta maniera ſi tratta, & non hauendo arme gli tirò de' pugni, & lo percoſſe; s'intromiſe il Prefetto del Collegio gli diuiſe, & il Sig. Giouio ſi ritirò.

Età habile alle armi.

Queſto caſo ſe bene è auenuto frà due giouanetti, che alla Scola ancora attendono, & collegianti, nondimeno merita cõſideratione, eſſendo eſſi (come intẽdo) di età di dieceotto anni; età nõ ſol capace di malitia, ma anco atta al meſtier nobiliſſimo dell'armi, et quel grande Scipione nominato Africano di età di

Scipione di che età difeſe il padre.

dieceſette anni nella battaglia ſeguita trà Romani et Cartagineſi al Ticino difeſe il padre, reſtando egli mortalmente di più ferito carico, come dicono Liuio nel lib. 21. & Plutarco nella lui vita; & il Fauſto nel lib. 4. al cap. terzo dice, che vn giouanetto del dieceotteſimo anno non può eſſer ricuſato, come è ſtato da' Caualieri conchiuſo, non oſtante, che Federico Imperatore con ſua legge habbia ordinato, che niũ minore di vinticinque anni poſſa eſſer coſtretto a combattere in duello, & però l'offeſe da queſti riceuute caricano, onde meritano riſentimento; per eſſere atti all'armi, & conoſcenti di dolo, & di malitia. Pariſ. del Pozzo lib. quinto, queſt. 4. & 16. & nel volg. lib. 5. cap. 4. Mut. lib. 3. cap. 11.

Offeſa fatta da vn giouanetto ſe carica.

Pre-

Presuppesto questa età in essi, dico che dal fatto di sopra narrato appare, che l'Airoldi fù prouocato dal Giouio, & perciò il Giouio è stato il prouocante, & primo ad vscir de' termini ciuili con strappazzar l'Airoldi, et se ben l'Airoldi disse al Giouio, che erano termini da Villano. per questo non disse, che fosse Villano; ma solo, che quei termini, che allhora egli vsaua con lui erano tali, & nota la lui attione; ma non la persona.

Se veramente li termini vsati dal Giouio discortesi, & villaneschi erano, il Giouio non si doueua recare ad offesa la risposta datagli dall'Airoldi, stando l'amicitia, che frà lor passaua, & poi anco perche dirittamente non l'offende (come hò detto) dicendo espressamente, che sia tale; ma solo disse, che i termini vsategli allhora erano da persona tale; et può esser che vno vsa vn termine rozzo, ò per colera, ò per poco auedere, & inconsideratamente, nè per questo egli resta di non esser Caualiere, ò gentilhuomo. Se il Giouio haueua vsato inauedutamente termini tali, a gran ventura doueua hauere esserne ammonito, & corretto da vn' amico; ma caso, che gli habbia vsato per offendere altri, egli prima hà offeso se stesso, con farsi conoscere inciuile, & di costumi tali, & doppo hà anco offeso altri per cagion del dispregio, che di colui hà fatto; Hora se il Giouio hà vsato questi termini per dispregiare, & strappazzare l'Airoldi, egli non poteua di meno, nè con manco carico del Giouio risentirsi, che con dirgli, che erano termini da villano, & hauendo replicato il Giouio, che non era villano; mà che era egli, & che allhora non era tempo; più cose in poche parole disse, & prima accusa l'Airoldi, che l'habbia ingiuriato di nome di villano; ilche non è vero, & poi ingiuria lui, che è tale, et in vltimo con dir, che allhora non era tempo, dimostra, che haueua pensiero di garir, per questo con essi lui,

Chi offende altri con mali termini prima offende se stesso.

lui et ſi fece Attore; et hauendogli riſpoſto l'Airoldi, che lo auiſaſſe quando foſſe ſtato tempo, che gli hauerebbe riſpoſto; accetta l'inuito fattogli dal Giouio. & con le parole che dicono, che lo auiſaſſe, lo pone in obligo di trouarlo honoratamente; perciochè con eſſe ſignifica, nè vuol dire altro ſe non, che à lui ſoſtenuto haurebbe, che i termini vſatigli erano da villano, & che egli non era villano, & ſi mantien Reo; onde il Giouio reſta obligato à prouar quanto ha detto; ma honoratamente.

Non è di poca conſideration meritevole quello, che doppo tutto queſto il Giouio fece; perciochè eſſendoſi poſti in obligo con l'Airoldi di parlargli in altro tempo; non douena aſpettar tanto, come fecè hauendone hauuto più preſta commodità; perche ouero, che'l tempo allhora non era (come diſſe egli) per eſſere à tauola, & alla preſenza de' ſuoi ſuperiori, ouero per eſſere in Colleggio, ouero per tutti due inſieme, ſe per cagion di vno di queſti riſpetti, ò per tutti due ben fece ad hauer queſto riguardo; ma molto meglio hauerebbe fatto non offendere altri, & ſe non hebbe conſideratione al luogo, & a' ſuoi ſuperiori di mal trattare altri alla lor preſenza molto meno queſto lo douena ritener dal difenderſi allhora ſe ſi ſentiua caricato dalle parole dell'Airoldi; perche la difeſa per la legge di Natura, & per la ciuile è lecita, & l'offeſa da ambedue è vietata; ma ſe quella riuerenza, che al luogo, & a' ſuoi ſuperiori ſi dee, lo ritenne; ſe al luogo perche poi ſubito uſcito di collegio non parlò all'Airoldi et non andar di compagnia con eſſo lui, et di tutta la camerata per la Città à diporto, et nel ritornare à caſa, auanzarſi auanti, ſalutar l'Airoldi, & dirgli, che gli voleua parlare, et eſſendogli da lui ſtato riſpoſto, che dicesſe quello voleua, replicò egli andiamo dall'Altra parte della ſtrada. et a quella inuitatoſi et ſeguito dall'Airoldi, che per cagion di eſſere

Difeſa è lecito.

stato insieme con la camerata fuori del Collegio, & per lo saluto fattogli ; non douena ragioneuolmente più temer, ne sospettar di lui ; non hauendogli detto cosa alcuna intorno a quello, che era frà lor seguito la sera auanti, & all'obligo nel qual si era posto ; se fu per cagion della riuerenza, che a' suoi superiori si dee ; l'istesso douena anco fare allhora ; poiche con essi era il lor prefetto ; & hauendogli poi il Giouio detto, dapoiche ambedue furono dall'altra parte della strada, & lontanatisi da gli altri. Quelle parole, che diceste heri sera furon ben dette ? *fà veder manifestamente, che haueua mal animo contra lui, ma lo volle coprir col manto di quella poca simulatione, alle quali parole essendogli stato risposto prudentemente dell' Airoldi.* Se furon ben dette le vostre così furon le mie. *con le quali non carica il Giouio ; ma gli da campo di emendarsi honoratamente delle parole ingiuriose dettegli ; & a l'huomo si dee pur dar commodità di ammendarsi di cosa detta in pregiudicio altrui con ira, ouer con poco auedere. Mut. lib. primo, cap. 9. & lib. primo, Risp. prima, & perciò non solo da giouane hà fin quì proceduto l'Airoldi ; mà da qual si voglia prudente, & esperimentata persona ; onde non douena per ragione alcuna il Giouio romperſi nel modo, che fece con esso. Circa poi alla ferita data (doppo tutto questo) all' Airoldo dal Giouio, si dee considerar che fù data con superchiaria, sapendo molto bene il Giouio, che l'Airoldo non haueua arme, stando gli ordini del Collegio, ò almeno lo douena prosupporre ; mà se mi fosse risposto, che anzi potena, et douena presupporre, che l'Airoldi ne douesse hauere per cagion di quello, che era frà lor passato, & tanto più hauendone egli. Rispondo, che'l consequente di questo argomento non vale ; perche se altri è maluagio, si dee adunque presumer, che, & io sia tale ; questo nò, per la presuntion della*

Si dee dar cãpo al nimico di pẽtirsi.

della legge ſi naturale, come ciuile, che buono, mi tiene, & oſſeruator delle leggi.

Legge non preſume alcun malo.

Dico adunque, che queſta offeſa non carica l'Airoldi; prima però eſſere ſtata fatta con ſuperchiaria. Mut. lib. 2. cap. 2. Fausto lib. 4. cap. primo, Alberg. lib. 3. cap. 22. perche dall' offeſa naſce l'ingiuria, & dal modo il carico. Mut. lib. 3. cap. 15. & la ſuperchiaria è ſegno di viltà nel ſoperchiante. Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 54. & 58. & il dishonore è di chi opera vergognoſamente, & non di colui contra chi ſi è operato male, eſſendo in poter di chi triſtamente opera laſciar di far male; ma non è già contra chi ſi opera il poterſene guardare. Mut. lib. 4. Riſp. 6.

Offeſa, che non carica. Ingiuria & carico onde naſcono. Superchiaria è ſegno di viltà. Dishonor di chi è.

Et poi anco, perche hauendo l'Airoldi nell'iſteſſo tempo dell'offeſa, & con parole, & con fatti riſpoſto valoroſamente, ha abaſtanza all' honor ſuo ſodisfatto, nè in più è tenuto, nè gli rimane carico, o obligation d'honore; perche (come hò detto) la ſuperchiaria non aggraua, et perche anco nell'iſteſſo tempo dell'offeſa (ogni volta, che foſſe anco ſtato caricato) con hauer ripercoſſo con pugni (non hauendo arme) ſi è à ſufficienza, & giuſta, & honoratamente ſcaricato. Et ſe ben queſte ſorti di offeſe non caricano, deuono però hauer ſodisfattione del diſpregio con eſſe fatto venendoſi alla pace, perche con offendere altri ſi diſpregia. Mut. lib. 4. Riſp. 7. lib. 2. capit. 16. Alberg. lib. 3. cap. 22. fogl 167. & la ſodisfattione in queſti caſi ſarà la ſemplice narratione vera, ſincera, & leale dell'offeſa fatta, col modo tenuto nel farla, et dimandar di eſſa perdono, perciò dico, che'l Sig. Giouio potrà dir le ſeguenti parole. Sig. Aſcanio Airoldi. Confeſſo, che eſſendo paſſate alcune parole pungenti trà V S. & me la ſera del giorno auanti. La feſta di San Pietro le quali ſtimai eſſer pregiuditiali all honor mio, et hauendo anco a quelle riſpoſto,

Chi fà quello, che può ſodisfà à ſe ſteſſo.

Offendere è vn diſpregiare.

che non era il tempo allhora, alle quali V. S. mi replicò, che lo auisasse quando fosse stato tempo, che mi haurebbe risposto, però giudicando essere in obligo di trouarlo, la mattina del giorno di esso santo, mentre tutti noi collegianti eramo vsciti del collegio, per andare à diporto per la Città, nel ritornar, che faceuamo, essendo di dietro, mi auanzai, & peruenuto à V. S. et salutatola, le dissi Sig. Airoldi desidero dirgli vna parola, V. S. mi rispose, dite quello, che volete, & io le replicai andiamo dall' altra parte della strada, & à quella inuiatomi V. S. mi seguitò, et essendo io di pugnale armato et ella disarmata, le dissi. Quelle parole che diceste herisera furon ben dette? et V S mi rispose (senza punto accorgersi del mio mal'animo cõtra lei) che se furon ben dette le mie contra lei così furon le sue, onde io d'ira ardẽte (senza dire altro) le tirai col pugnale, et la ferij, ne perciò V. S. impaurì, ma corragiosamente, & co' fatti, et con le parole (con tutto che non hauesse armi) mi rispose, et colpì co i pugni, et intromettendosi il Sig. Prefetto del nostro collegio mi ritirai. Cõfesso anco che quando V. S. hauesse hauuto arme, & si fosse accorta del mio maligno animo non sarei stato io più atto ad offenderla di quello, che ella sarebbe stata me. Di questo mio graue error commesso contra la persona di V. S. dolente, & pentito effettuosamente la prego hora à perdonarmi, & nell' auenire essermi amico, & per tal riacettarmi. Risponderà il Sig. Airoldi Sig. Ottauio Giouio. Di buon cuor perdono à V. S. l'offesa fattami, et nell' auenire le sarò amico, & per tal riconoscerò anco V. S.

Sodisfattione, quello che contener deue.

Questa sodisfattione hà trè parti. la prima contien la narration del fatto nuda, & semplice, et questo per render più sodisfatto l'offeso. La seconda dimostra il dolore, & pentimento dall'offesa, per ricompensare altrettanto l'offeso, quanto fu il dispregio di lui fatto.

Nella

Nella terza l'offensor ſi humilia dimandando dell' offesa perdono, attione che non ſolo deue acchetare, et addolcire gli huomini; ma è atta à placar ſino l'iſteſſo onnipotente Dio quando è fatta cõ buon cuore. Cor contritum, & humiliatum Deus non deſpiciet. *& perciò chi nõ perdona a' ſuoi nimici (domãdãdolo eſſi) non è huomo; ma fiera Tigre, et furia infernale, et reo ſpirito; et all'incontro il perdonare areca gloria. Et ſopra queſto caſo tale è il mio parere rimettendomi però ſempre à migliore, et più ſano giudicio, & a V.S. bacio le mani. Milano li 4. Agoſto 1626.*

CONS. VENTESIMONONO.

LA ſentenza de gli Illuſtriſſimi SS. Rettori della Città di Bergamo, publicata contra il Sig. Vincenzo Mutio, per hauer di più ferite mortalmente percoſſo il Sig. Dottor Giouambatiſta Barile à lui pregiudica, & lo aggraua molto nell'honore; nè ſopra ciò vi è dubbio alcuno; perche da quella apertamente appare, che egli hà offeſo perſona, che viueua ſicura, & ſenza alcun ſoſpetto di eſſer da lui offeſo, per la cagion, che l'offeſe; perche frà loro erano paſſate (doppo la morte del Sig. Ercole Zio del Sig. Vincencio) molte dimoſtrationi amoreuoli di offici grati, di compimenti, di ſaluti, & di doni, & per queſti atti di corteſia frà eſſi ſeguiti s'intende rimeſſa l'offeſa. Mut. lib. 3. Riſp. ſettima; & facendo la ſentenza di queſti complimenti teſtimonianza, per conſequente ne ſegue, che ella è di pregiuditio, & aggrauio contra di chi è ſtata data. Da eſſa appare anco, che prima, che'l Sig. Ercole moriſſe fece pace a' SS. Barili, & perdonò loro. Hora ſe il Sig. Vincenzo è herede del morto Sig. Ercole (ſi come intendo, che è) hà obligo di

Caſo di offeſa fatta a chi viueua ſicuro, & ſenza ſoſpetto di eſſere offeſo.

Offeſa quando s'intẽde rimeſſa.

Sentẽza è teſtimonio del fatto

Herede è obligato oſſeruare il fatto del defunto.

Chi non vuole oſſeruar la pace nõ dee paſſar con complimẽti col nimico.

oſſeruar quello, che è a lui di fare piacciuto prima, che moriſſe, rappreſentando egli la lui perſona, & non facendolo commette errore; & in ogni caſo ſe non voleua oſſeruar la pace del morto Zio, fatta a' Signori Barili, non doueua per modo alcuno paſſare in complimenti, & dimoſtrationi amoreuoli, & officioſe, dalle quali neceſſariamente ſi argomentaſſe hauere, et eſſo rimeſſo l'offeſa fatta al Zio; ma hauendo, et aſſicurato, & coperto, et velato l'odio interno contra Signori Barili, con quei apparenti complimenti, & officioſi ſegni di benuolenza hà commeſſo grauiſſimo errore, & ſe pur penſiero haueua (ò che doppo gli foſſe venuto) di non ſtare alla pace fatta, & perdono conceſſo a' Signori Barili dal morto Sig. Ercole lui Zio, doueua prima, & era obligato auiſar li SS. Barili, che ſi dichiaraua lor nimico, per cagion della morte del Zio, & che non voleua ſtare alla pace da eſſo a lor fatta, & che perciò da lui ſi guardaſſero come da capital nimico. Queſta dichiaratione ſe foſſe da lui ſtata fatta, & intimata a' Signori Barili, o almeno publicata l'haueſſe nel luogo doue eſſi habitauano, hauerebbe poi forſe (come moral Caualier) potuto offendergli, ſenza incorrere in dishonore alcuno; perche ſolo ſarebbe reſtato da conſiderar ſe' l Sig. Vincentio, come herede del morto Sig. Ercole hauerebbe potuto far quella dichiaratione; ma non hauendo circa a queſto, fatto coſa alcuna, et hauendo offeſo perſona, che di lui almeno in apparenza ſi fidaua, anzi realmente ſi doueua fidare, per le ragioni di ſopra dette, ha commeſſo fatto molto biaſimeuole, & tale, che in infinito è pregiudiciale a chi lo commette. Paride del Pozzo lib. 2. queſt. 7. lib. 6. queſt. 11. lib. 10. queſt. 7. Corrado concl. 24.

Obligo di colui che vuole ſtar per la pace.

Chi offẽde perſona, che di lui ſi fida fà graue error.

Aggiungo anco (come dal fatto mandatomi ſi vede) che hauendo il Sig. Vincentio laſciato paſſar diciotto meſi doppo la morte del Sig. Ercole lui Zio a far

Tempo doppo l'offeſa.

a far di eſſa riſentimento, hà laſciato paſſare ogni preſcrittione di legittimo riſintimento, onde non hà potuto (volendo pigliar querela ſopra eſſa) Cauallereſcamente riſentirſi col Sig. Barile, ſenza di nuouo rauiuar la querela, auiſandone la parte contraria, & di queſto la ragione è, perche la querela viene ad eſſer preſcritta nel termine di vn'anno; nel qual tempo l'attion dell'ingiurie ſi preſcriue per ordine fatto da gli Imperatori Dioclitiano, & Maſſimiliano nella legge quinta delle Ingiurie. *& in oltre per così lungo ſilentio doppo l'offeſa paſſato, ella ſi preſume rimeſſa. Farinac. queſt. 46. nu. 163. & conſ. 24. num. 13. Claro parag. vlt. queſt. 59. & eſſendo il Signor Vincentio herede del Signor Ercole, & rappreſentando l'herede la perſona del morto, non può far più di quello, che egli ſteſſo hauerebbe potuto fare; mà chiara coſa è, che l Sig. Ercole non haurebbe potuto contrauenire al lui proprio fatto, ſe non per nuoua, & ſoprauegnente cagione, adunque, & l'herede ſuo il Sig. Vincentio non hà potuto (non eſſendo ſeguito innouatione dalla parte del Sig. Barile) far quello, che hà fatto contra eſſo Signore, & tanto più tentando vendicare ingiuria, che non l'obligaua, nè gli portaua vergogna, per eſſer già ſtata rimeſſa dall'offeſo, & da lui anco, per cagion de i ſaluti, & altri atti di corteſia frà lor ſeguiti.*

Querela in quãto tempo ſi preſcriue.

Offeſa quando s'intẽde rimeſſa.

Herede non può far più di quello poteua il defunto.

Mà che più dall'iſteſſo fatto appare anco, che doppo le ferite date al Sig. Barili, il Sig. Vincenzo dalla Città partì, per riuerẽza della giuſtitia, et che in quel tempo, che ſtete aſſente ſcriſſe a' ſuoi amici, che in brieue hauerebbe fatto paleſe al mondo le cagioni, che moſſo l'haueuano ad offendere il Sig. Barile. Queſto ſuo diſcarico non è mai ſtato veduto, et pure era neceſſario, che ſi laſciaſſe vedere, per mantenimento del lui honore, & molto più era obligato darlo a leggere, per cagion dell'obligo nel quale ſpon-

taneamente si era messo di publicarlo.

Si potrebbe anco dire, che non essendosi ritrouato il Sig. Dottor Barili alla morte del Sig. Ercole (come nel fatto si narra) cõ suoi fratelli non haueua giusta cagione il Sig. Vincenzo, quando anco non fosse seguito pace, di offenderlo; prima per nõ tirar questa querela alla Briga, il che fare ad honorati Caualieri non conuiene, ma deono seguir la querela contra suoi offensori, et poi perche i Dottori non possono esser richiesti à battaglia. Mut. lib. 3. cap. 6. Fausto lib. 4. cap 3. Alciato cap. 24. se adunque questi nõ possono esser dimãdati à duello, ne segue per necessaria cõsequenza, che eglino non possono ingiuriar cõ carico, se adunque nõ possono ingiuriare in modo che l'arme si debbano adoprar contra loro, chi si vuole addossare, offesa da questi fatta con le loro armi ha da combattere, & l'elettion di quelle, ad essi tocca; ma l'armi proprie de' Dottori sono le lettere. Mut. Fausto, et Alciato nel detto luogo. adunque cõ le lui armi ciuilmente vn Caualier cõtra vn Dottore ha da procedere in querela caualleresca; quãdo però egli nõ haurà adoprato prima l'armi militari; la cõsequenza di questo argomento sarà chiara, che non hauendo il Sig. Dottor Barili adoprato l'armi, nè sue, ne militari cõtra il morto Sig. Ercole, ne cõtra il Sig. Vincenzo, cõtra lui nõ poteuano essere adoprate dal Sig. Vincentio. Et nel vẽdicarsi delle offese, che si riceuono cõuiene, et è necessario preceder cõ molta auertẽza di nõ precipitare in deliberation tale, che danno maggior ci rechi dell'offesa riceuuta, perche sciocco, & grandemente infelice è quel risentimẽto, che altrui apporta danno, et vergogna maggior dell'ingiuria, che si è cercato vendicare.

Caualieri nõ deono tirar le lor querele alla Briga.

Dottori non possono esser chiamati all'armi.

Armi de' Dottori quali sono.

Nel vendicarsi si dee proceder cõ molta auertẽza.

Risentimẽto sciocco.

Tutto quello, che dalla Sentẽza, & dal fatto appare cõtra il Sig. Vincẽzo, se ben gli nuoce, et pregiudica notabilmẽte nell'honore (come s'è detto) nõ però rileua il Sig. Barili del dispregio di lui fatto, sicome anco

non

non lo rileua la ſuperchiaria di gente, & d'arme auenuta nell offenderlo; ma ſolo lo liberano dal far riſentimento, perche ſimili offeſe non caricano nell' honore l'offeſo ogni volta però, che la ſuperchiaria, ò mal modo tenuto nel farla è noto, altramente toccherebbe all'offeſo prouar, che colui lo haueſſe nel modo detto offeſo. Mut. lib. 3. cap. 15. Superchiaria da che coſa libera l'offeſo.

& perciò nel venire alla pace ricercano ſodisfattione, la qual ſarà la vera confeſſione del fatto con domandar perdono, con la qual confeſſione ſi libera l'offeſo dalla detta proua; poiche l'offenſor di lui bocca fa chiaro al mondo il modo col quale ha offeſo, onde l'offeſo reſta diſobligato, & la ſuperchiaria è ſegno di viltà nel ſoperchiante. Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 54. & 58. & di chi opera vergognoſamente è la vergona, et non di colui, che la riceue. Mut. lib. 2. cap. 2. & lib. 4. Riſp. 6. Co: Landi dell'att. mor. lib. 2. fogl. 150. & la ragione è, che è in poter di chi fà l'error guardarſi dal farlo; ma non è già in man di colui à chi è fatto l'offeſa, et tanto più non riconoſcendoſi il facitor di eſſa per nimico, il poterſene guardare, et perciò ella notabilmẽte nell'honore il ſoperchiante aggraua, rendendolo dishonorato; et ſe bene (come ho detto) il Sig. Barſli non ha carico, nè obligation d'honore, & perciò non è tenuto ad alcun riſentimento, reſta però ingiuriato, & diſpregiato; perche dall'offeſa naſce l'ingiuria, & dal modo col quale è fatta il carico. Mut. lib. 3. cap. 15. & eſſendo egli ſtato ſuperchieuolmente offeſo, non reſta caricato; ma ſolo ingiuriato, & dell'ingiuria venendoſi alla pace deue hauer ſodisfattione, la quale in queſti caſi altra eſſer non deue che la confeſſione, & vera, & pura, & ſincera dell'offeſa, & del modo tenuto nel farla, & in fin domandar perdon di eſſa. Superchiaria è ſegno di viltà. Vergogna è di chi opera male. Il fare ingiuria è in noſtro potere. Ingiuria & carico onde naſcono. Sodisfattione in caſo di ſoperchiaria quale. Narratione à qual fin ſi fà.

Queſta narratione à due fini ſi fa come dalle due parti,

parti, che contener dee manifestamente appare; ad vno per far conoscere al mondo (al qual molte volte questi accidenti non sono puntualmente manifesti) che l'offeso in quel tempo non mancò à se stesso, nè che per proprio mancamento di valore, nè per propria viltà l'offesa riceuette; perche in dubbio ella si presume esserſi riceuuta per mancamento di ualore. Fausto lib. 3. cap. 1. all'altro è per sodisfar propriamente all'offeso con altrettanto ricompensarlo honorandolo, quanto fù il dispregio, et l'ingiuria fattagli, & perciò nel trattare accordo sopra tali ingiurie basta confessar la qualità di quelle, col modo tenuto nel farle, & domandarne perdono Dico anco, che con humiliarsi l'offenditore, & col confessare il suo errore cancella, & leua via tutta quella macchia, che ne gli animi altrui potesse cadere, che all'offeso rimanesse per l'offesa.

Offesa in dubbi si presume riceuuta per mãcaméto di valore.

Confession dell'error che opera.

Dalle sopra dette cose vengo in parer nè vi hò dubbio alcuno, anzi per vero affermo, & per indubitato tengo, che nel venire alla pace tra'l Sig. Vincenzo, & Sig. Barili che'l Sig. Vincentio non ostante la narrata sententia contra lui seguita, non ostante anco la soperchiaria vsata nell'offendere, sia obligato dar sodisfattione al Sig. Barili dell'offesa fattagli; non per carico con quella impostogli; ma per risarcimẽto del dispregio, et dell'ingiuria fattagli, et che sẽza questa cõfessione, et humiliatione il Sig. Barili nõ possa restare intieramente sodisfatto, & confessando il Sig. Vincenzo la vera qualità dell'errore commesso contra il Sig. Barili, et dannandolo per errore, et come di error dimandarne perdono laua, & leua anco à se stesso tutta la macchia di quello, ilche gli è di molto rileuamento: perche si fà conoscere huomo ragioneuole, et che dal vitio, nel qual per fragilità humana era caduto, di essor aueduto si, risorge, et che di nuouo rabbraccia la virtù, essendo cosa lodeuole, et honorata il

Confession dell'error, che cosa opera.

ritrat-

ritrattar l'opere mal fatte, et di eſſe ammẽdarſene, et in vno iſteſſo tẽpo da all'offeſo, & ingiuriato la cõueneuole ſodisfattione del diſpregio di lui fatto; ilche è obligato fare, non ſolo come Caualiere Chriſtiano; ma anco come morale; ouero, che ſenza fare altro il Sig. Barili dica a' Caualieri, che lo riſcercheranno di pace, che per amor di Dio gli perdona, & poi ſopra queſto mandi fuora vna ſcrittura del perdono, che gli concede, con quelle narrationi, che ſono neceſſarie. Tale è il mio parere rimettendomi però à migliore, et piu ſano giuditio Milano li 14. Agoſto 1626.

E coſa honorata ritrattar l'opre mal fatte.

CONSIGLIO TRENTESIMO.

VEduti, & conſiderati ſono ſtati da me i fatti della querela, che paſſa trà il Sig. Camillo, et Sig. Pietropaolo, et ſe ben diuerſiſſimi ſono frà lor nel raccontar l'euento di eſſa, giudico nõdimeno, che ageuol coſa ſia trouare il modo di rappacificargli; perche in queſta querela non è di neceſſità venire alla narration del fatto, conuenendo ſolamente nell'offeſe fatte con mal modo, ò con ſuperchiaria, ouero per via indiretta, & in niun di queſti caſi hora ſi è, & molto meno è poi neceſſaria, doue nõ vi è auenuto offeſa, nè di fatti nè di parole, che apporta carico ad alcuno, et eſſẽdoſi que ſti SS. ambedue nel tẽpo iſteſſo della quiſtione riſpoſto honoratamẽte, et cõ parole, et cõ fatti ſcaricãdoſi, per ciò niun di loro reſta caricato, et in cõſequenza nõ fà nè anco biſogno di ſodisfattione per rappacificargli; ma ſolo ſi ricercano parole di riconciliatione, perche la ſodisfattione preſuppone credito per la parte di colui, che la riceue, et pur quando ſi voleſſe, in queſti caſi altro contener non deue, che moſtrare vn vicendeuol dolor di quanto è paſſato frà loro, e parimente vn reciproco honorarſi. Conte Romei del modo del far le paci fo. 225. Alberg. lib. 3. cap. 20. & 21.

Caſo di offeſe vicendeuoli, & di vn ſeruitore.

Narratiõ in quali querele cõuiene.

Sodisfattione de ue nõ fà biſogno.

Sodisfattione che coſa preſuppone.

Parole di riconciliatione quando da vn terzo posson esser dette.

i quali consigliano anco, che vn Caualier terzo dica le parole di essa, & questa non sarà propriamente pace; ma riconciliatione, con parole, non di sodisfattione; ma di vn vicendeuol sinceramẽto fattosi della buona voluntà, & opinione, che ambedue hanno l'vno dell'altro, & del dolor dell'offese fattesi, & per leuare a fatto ogni rugginezza, che puote esse esser restata nelle menti loro, nata da quello era seguito, & perciò in questo caso potranno li Signori Arbitri dire.

Hauendo noi N. N. Arbitri *diligentemente considerato quanto è passato frà le SS. VV. Sig. Camillo, & Sig. Pietropaolo ne' fatti a noi dati sopra la lor querela; dichiariamo non esserui obligo alcuno d'honor trà essi, per hauer nell'istesso tempo della questione sufficientemente ambedue sodisfatto all'honor proprio, perciò gli preghiamo, che in gratia nostra depongano gli odij, & pongano in oblio ogni disgusto frà lor seguito, & sieno nell'auenire amici, & tanto più questo deuono fare, quanto, che ambedue ci hanno protestato il dolore, che sentono del seguito, di che a ciascun d'essi ampia testimonianza ne facciamo; & in oltre assicuriamo V. S. Sig. Camillo, come il Signor Pietropaolo si è con noi dichiarato, che l'offesa fattagli dal suo seruitore in quel tempo non fù di suo ordine, & gliene dispiace, & per assicuramento di ciò l'hà licentiato di casa.*

Offese quali si deono stimare. Perdonare à chi si può offendere è gran vẽdetta.

E però la verità, che'l Sig. Camillo resta offeso dal seruitore del Sig. Pietropaolo; mà dichiarandosi il Sig. Pietropaolo, che non fù di suo ordine facendoglie-ne fede li Signori Arbitri (come hò detto) resta egli compitamente sodisfatto; al qual seruitore il Sig. Camillo douerà perdonare in gratia de' SS. Arbitri, se lo domanderãno, non douẽdosi stimar se nõ l'offese, che ci vengono fatte da' pari, come quelle, che ci aggrauano. Alberg. lib. 2. cap. 8. fogl. 89. & 90. oltra, che in animo nobile, & generoso è gran vendetta perdonare a chi si può

può offendere. Mut. lib. 3. Risp. 2. Arist. nel pri. della Retor. & perciò potranno anco li SS. Arbitri pregare il Sig. Camillo, che in gratia loro perdoni al seruitore, et a loro donare tutto quello, che cõtra lui potesse fare, & sopra questo il Sig. Camillo potrà generosamente dire, che voluntieri, & di buõ cuore per compiacere ad essi SS. perdona al seruitore, et ad essi da parola, che da lui, nè di suo ordine sarà per la narrata cagione offeso, & poi fattosi vn saluto tutti vnitamente si porranno a ragionare, & insieme alquanto staranno, ouero per la Città a diporto anderanno; & tale è il mio parere intorno a questa querela, rimettendomi però a migliore, & più sano giudicio, & particolarmente a quello de' Signori Arbitri a' quali mi faccio seruitore. Milano li 18. Agosto 1626.

CONS. TRENTESIMOPRIMO.

Caso di offesa fatto per relatione.

AL Capitano Cesare Prodomo fù rapportato, che l'Alfiere Antonio Perotto haueua detto, & seguitaua dicẽdo, che con esso lui si voleua amazzare, perciò fù honoratamente da solo, à solo, & senza vantaggio trouato, & gli disse. Hò inteso Sig. Alfiere, che dite, che vi volete amazzar con me, di ciò fare niuna occasione hauete; poiche sò di certo, non haueruela data, nondimeno acciochè l habbiate, & possiate sfogar questo vostro desiderio, pigliate, & à lui diede vna guanciata. l'Alfier subito nudò la spada, il Capitano fecce l'istesso, s'accozzano insieme, si tirono più colpi, corre gẽte al romore, & furono diuisi; mà sforzati i mezani, l'Alfier di nuouo assale il Capit. tirano nuoui colpi, restano ambedue feriti, & alla fine dipartiti furono.

Hora l'Alfier vorrebbe richiedere il Capitano all' osseruatione della lui parola di battersi.

Si

Si ricerca saper se l' Alfiere è in obligo di dimandare il capitano, et se dimandato sarà obligato vscire, & alla fine il modo, che si potrà tener per comporgli, acciochè questa querela più auanti non passa, & per maggiore intelligenza di V. S. si auisa, che l' Alfier niega hauer quelle parole detto, di volersi col Capitano amazzare, nè vuol far pace, se il Capitano non scopre i rapportatori Il Capitano risponde, che a lui crede, & che questo gli dee bastare. Replica l' Alfiere, che se egli non manifesterà li rapportatori gli darà giusta cagion di dir, che sia sua inuentione, et perciò si desidera anco saper se'l Capitano e tenuto allo scoprimento de' rapportatori.

Nimico trouar si dee senza vantaggio.

A relatori di alcuna cosa come si può rispõdere.

Ingiuriare altri in assenza è segno di viltà.

Se ad ingiurie dette in assenza si dee rispõdere.

Molti capi di querele (quasi da nouella Hidra) nascono da questa querela, li quali tutti sono di consideration degni, & perciò conuiene insieme con la querela andargli considerando, & essaminando, per trouar modo di taliargli, per troncar parimente la querela. In dubbio non si dee riuocar, che'l Capitan Cesare non habbia honoratamente proceduto in essere andato solo con arme pari a parlare all' Alfiere, & anco modestamente ragionolli. Vrrea fogl. 162. mà troppo presto fu ad offendere; nondimeno a parlargli (secondo l'opinione di alcuni Scrittori) non era obligato; perche a' rapportatori di alcuna cosa si può honoratamente rispondere, che quando colui gli dirà quelle parole, ouer manderà a dirgliele, conforme all'obligo suo gli risponderà. Conte Landi dell'att. mor. lib. 2. fogl. 138. vol. primo, poiche Caualier non è tenuto a risentimento, nè meno a risposta d'ingiuria dettagli in assenza, anzi chi ingiuria altri in questo modo, fà veder, che non hà animo di stare a fronte con l'ingiuriato, per sostenergli quello, che di lui dice. Mut. lib. primo, cap. 15. Fausto lib. 2. cap. 2. & perciò l'ingiuriato in questo modo dell' ingiuriator non dee fare stima, come di huomo maligno, & vile

& vile: è però anco vero che'l Mut. nel lib. primo, cap. 9. & nel lib. primo, Riſp. 8. & il Fauſto nel lib. 2. cap. 23. & altri vogliono, che ad ingiuria detta in aſſenza ſi debba in aſſenza riſpondere; perche vn Caualiere honorato ſubito, che nell' honor punto ſi ſente dee riſpondere, eſſendo in queſti caſi più honorevole peccar nel più, che nel meno, rimanendo con carico, chi fà poco. Mut. lib. 3. Riſp. prima. Il Caualier Valmarana nel ſuo trattato del modo di far le paci a fogl. 38. dice ſe le parole di maledicenza ſono communi con altri, che non ſi è tenuto; ma ſe le parole ſono particolari obietti, & in particolare apposte ſi douerà riſpondere; onde chi ſeguirà qual ſi voglia di queſte due opinioni non potrà dirſi di hauere errato. Camillo Baldi nel cap. 40., & 47. fà alcune diſtintioni ſopra il riſpondere ſi, ò nò; & in certi caſi vuole, che ſi riſponda, & in altri nò; io però ſon di parer, che ſempre reſponder ſi deue, & così ſi oſſerua da Caualieri; & in oltra ſappiaſi, che colui, che và a trouare altri per intender da lui ſe hà di ſe le tali coſe dette, due attioni in vno iſteſſo tempo opera, & ambedue honeſte. Vna è, che da commodità all' ingiuriator di emendarſi dell'error, ſe l'ha commeſſo, per non correr ſubito ad offendere, eſſendo, che all' huomo dalla Maeſtà Diuina ſi concede forza di poterſi ammendar di coſa mala per ira, ouer per poco auedere, ouero per fragilità humana commeſſa; l'altra è, che queſti tacitamente obliga il calunniatore à prouar, che'l mancamento oppoſto ſia vero, ogni volta, che perſeuera nell' accuſare, & affirmar per vero quello ſopra che è ſtato dimandato. Hora il Capitano non hauendo aſpettato riſpoſta alle parole da lui dette all' Alfiere, hauendolo prima percoſſo, che riſpondeſſe, hà commeſſo errore, perche hà offeſo altri ſenza eſſere ſtato da quegli offeſo, & ſol per altrui rapporto, & maſſimamente queſto è vero, ſtādo, che

Ne' caſi d'honore nel riſentirſi meglio è peccar nel più, che nel meno.

Huomo ha forze da Dio di riſorger dal vitio.

Offender ſenza cagione è graue errore.

che l'Alfiere in tutto niega hauer quelle parole dette, sopra le quali il Capitano ha preso querela, & questo è il punto principale, che in essa si contiene, sopra il quale hò già conchiuso, che il Capitano douena aspettar risposta dall'Alfiere, prima, che offenderlo; onde à lui prima toccherà (nel far pace) parlar dando all'Alfier sodisfattione dell'offesa fattagli, come quegli, che è stato il primo ad vscir de' termini ciuili; perche se ben l'offesa da lui fatta all'Alfiere è presupposta con cagione, la cagion non è però vera; onde l'ingiuria resta quasi voluntaria, et per dispreggiar fatta, et precipitosa, & inconsiderata, & perciò conuien di essa chieder perdono.

Chi prima è stato ad vscir de' termini ciuili dee dar sodisfattione.

Passo allo scioglimento delle dimande fattemi, la prima è. Se l'Alfiere ha obligation di richiedere il Capitano ad osseruar la parola di batterfi. *Risponderanno alcuni di sì, & che il Capitano parimẽte sarà tenuto ad vscire, perche disse all'Alfiere.* Nondimeno accioche l'habbiate, & che possiate sfogar questo vostro desiderio pigliate. *Con le quali parole manifestamente si offerisce di combatter cõ l'Alfiere, & che perciò, essendo da lui chiamato non potrà mancar di parola, per non farsi tener vile, & codardo. Sono io però contrario di parere, & dico, & per indubitato tengo, che l'Alfiere non hà obligo di domandare il Capitano, per hauere alla dimanda da lui fattagli a pieno sodisfatto, con hauer posto mano alla spada, et andatogli contra non vna; ma due volte, & feritolo; & il Capitano parimente è stato seruatore della sua parola, con essersi sempre opposto con l'armi all'Alfiere, et da questo ne segue lo scioglimento dell'altra dimanda.* Che ne anco il Capitano essendo dall'Alfier chiamato sarà obligato ad vscire; *per hauer già compito alla parola. & vna querela più di vna volta non si può combattere. Mut. lib. 2. Risp. 9. oltra che'l Capitano non hà detto volersi battere in steccato*

Querela non può più di vna volta esser combattuta.

con

con l'Alfiere; mà ſolo di dargli occaſion di quiſtionare con eſſo lui, ilche è ſeguito, & perciò ha compito al lui obligo. Aggiungo, che quando anco il Capit. hauueſſe detto all'Alfier di volerſi battere in duello cõ lui per queſto nè l'Alfier può domandare il Capitano, ne l Capitano può vſcir ſenza licenza de' loro Generali ò Principe al qual ſeruono, quãdo anco l'Alfiere foſſe in ſtato di douerlo domandare, per hauer gia le perſone loro ad eſſi obligate, delle quali ſenza il conſentimento di quei à i quali ſeruono (durante il ſeruigio) non poſſono diſponere. Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 87. Alberg. lib. 4. cap. 26. & 27. Fauſto lib 4. cap. quarto, Mut. lib. primo, cap. 21. & deono ad eſſi puntualmente obedire, nè far coſa alcuna in materia d'arme, ſenza lor licenza; oltra che vi ſono le ſacre coſtituzioni de' Sommi Pontefici, & i Sacri Concili, che prohibiſcono il combattere in duello, contra i quali per modo alcuno non ſi deue andare; & è virtù ad eſſi vbedire.

Soldati non poſſono vſcire à combattere frà loro ſenza licenza de' ſuoi ſuperiori.

Ci reſta vn'altro capo di queſta Hidra di ridurre à morte, il che ſenza, & ferro, & fuoco; mà con irrepugnabili ragioni, & con autoreuoli ſcrittori m'ingegnerò farlo, il quale è, che l'Alfier dice non voler venire alla pace, ſe'l Capitano non ſcopre i rapportatori. Il Fauſto nel lib. 3. al cap. 20. & 21. dice, che eſſendo ad alcuno rapportato, che altri habbia parlato in lui pregiuditio, et diſhonore lo può trouare, et domãdargli ſe di lui hà le tali, & tali parole dette; et negãdo egli con la negatiua sforzata et che lo tiene huomo di honore ſi poſſono honoratamente inſieme rappacificare et finita è la querela; nondimeno è però anco vero, che ricercãdo queſti, da chi gli oppone l'errore a diſcoprirgli li relatori è obligato farlo; pche chi niega di hauere alcuna coſa fatta, ouer detta a lui nõ tocca puar che nõ l'habbia fatta ò detta, mà la pua di eſſa tocca a chi dà gl'imputatione, eſſẽdo che la negatiua

Rapportatori ſe deono eſſer manifeſtati.

opposta trasferisce di sua natura propria, il carico della prona in colui, che l'oppone. Mut. lib. 2. Risp. 3. Camillo Baldi delle mentite cap. 8. & perche le parole, che niega l'Alfier di hauer dette, non sono ingiuriose, nè offendono il Capitano, perciò non fà bisogno della negatiua sforzata; ma basta la semplice si come hora è basteuole all'Alfiere di fare per purgarsi della colpa opostagli.

Negatiua sforzata quãdo nõ fà bisogno.

Conchiudo adunque, che'l Capitano è obligato manifestar li rapportatori, et per non passar con silentio la risposta, che dà il Capitano all'Alfiere per non iscoprirgli, se è bastante, ò nò; et se l'Alfiere si dee ad essa acchetare, & restarne contento; dico, che son di parer di nò; non solo per le ragioni, & per l'autorità apportate; ma anco per esser semplice affirmatiua, & però non sodisfa a pieno all'Alfiere; ma bisogna aggiungerui parole, che propriamente riguardano la persona dell'Alfiere, & altre quella del Capitano; in maniera tal, che sforzano l'Alfiere a credergli ciò, che dirà, come piu sotto nella sodisfattione apparirà.

Affirmatiua semplice, quando non sodisfa.

Potrebbe forse alcuno dire, che in questo caso sia necessaria la narratione del fatto da farsi dal Capitano, con domandar perdono. Altri dir potrebbe, che tocca all'Alfiere assicurare il Capitano di non hauer quelle parole dette, ilche fatto, il Capitano chiederà poi perdono della offesa all'Alfier fatta, la qual se bene è presupposta con cagione, la cagion non è però vera, onde l'ingiuria resta voluntaria, precipitosa, & inconsiderata, & perciò conuien chieder perdono. A primi rispondendo dico, che la narration del fatto in questo caso non è necessaria; ma solamente ne' casi di offese di fatti seguite con mal modo, ouero con superchiaria, ouero per via indiretta; nelle sodisfattioni delle quali necessariamente tutto il seguito partitamente con la qualità dell'ingiurie si hà da narrare; & dimandar perdono, vè ad altro fine ella si fà, se non per dimostrare

Narration quãdo nõ è necessaria.

Narratione à qual fine si fà.

ſtrare al mondo, che l'offeſo in tempo dell'offeſa non mancò a ſe ſteſſo, nè che per lui reſtò la riceuette; poiche in dubbio l'offeſa ſi preſume eſſerſi riceuuta per mancamento di proprio valore. Fausto lib. 3. cap. 1. & perche in queſto caſo non è ſtata l'offeſa fatta, nè con mal modo, nè con ſuperchieria, nè per via indiretta, perciò la narration del fatto ſi può giuſtamente tralaſciare. *A ſecondi*, cioè a quei, che forſe dir potrebbero, che l'Alfier dee prima far certo il Capitano di non hauer di lui quelle parole dette, & che poi il Capitano della offeſa chiedeſſegli perdono. Riſponde, che non eſſendo quelle parole offenſiue nell honore al Capitano, admeſſo anco, che l'Alfier dette le haueſſe, non dee eſſere il primo a parlare, & aſſicurare il Capitano; & molto meno poi non hauendole dette, & perciò non reſta il Capitano offeſo. & con chi da noi non è ſtato offeſo, non ſi dee fare iſcuſa, nè ſincerar la ſua perſona; perche queſto neceſſario compimento per obligo, & debito di giuſtitia ciuile non vi ſi conuiene, per non eſſerui auenuta offeſa, ouero ingiuria, che di ammenda biſogno habbia; perciò conchiude che l'Alfier non è in obligo tale. *Mà per non laſciar paſſar queſta querela più auanti, & per ridurre queſti Signori alla pace, egli è mio parere, che vn Caualier terzo, al qual da loro ſia ſtata rimeſſa, & eletto in eſſa per arbitro, dica.*

Offeſa in dubbio ſi preſume riceuuta per mancamẽto di proprio valore.

Scuſa nõ ſi fà con chi nõ è ſtato offeſo.

Signori Capitano Ceſare Prodomo, & Sig. Alfiere Antonio Perotto.

Poiche alle SS. VV. è piaciuto eleggermi nella lor querela per Arbitro, & conſiderare, & hauendo io veduto, & diligentemente conſiderato il fatto di quanto trà loro è ſeguito, perciò a nome del Signor Capitano Ceſare Prodomo dico a V. S. Sig. Alfiere Antonio Perotto, che a lui infinitamente è diſpiaciuto hauerlo offeſo, il che è auenuto per hauer troppo ad altri creduto, che gli ſignificaua eſſer vero, che V. S. haueſſe

quelle parole dette, per le quali si mosse ad offenderla, & non per mala volontà, che le portasse, ò porta, & questo in fede di honorato soldato afferma esser la verità, & grandemente gli rincresce dell'offesa fattale, se ne duole, se ne pente, & la prega a condonargliela, & intieramente crede, che non hà quelle parole dette, & che quando occasion di effettuare un tal pensiero hauesse hauuto l'hauerebbe honoratamente trouata, senza far parole al vento, confessando riconoscerla gentilhuomo, & honorato soldato; di che allhora ne diede anco manifesto segno, & lo prega ad essergli nell'auenire amico. Seguirà poi la sottoscrittione. Io Capitano Cesare Prodomo affermo quanto hà detto il Sig. N. Arbitro a nome mio a V. S. Sig. Alfiere Antonio Perotto, ouero affermo quanto di sopra si contiene. Dirà poi l'istesso Sig. Arbitro à nome del Sig. Alfiere. *Signor Capitano Cesare Prodomo. Dico a V. S. a nome del Sig. Alfiere Antonio Perotto per risposta di quello, che per sua parte gli hò detto: Che egli protesta, & affe ma, che non hà quelle parole dette, che gli sono stato significate, & che resterebbe infinitamẽte gustato se a lui volesse scoprire, et manifestar li rapportatori di quelle; poiche con esso loro compirebbe al lui obligo, tuttauia a questo fare non l'astringe, se non in quanto gli è di piacere; perche dà intiera fede alle parole di V. S. & che quãto hà fatto contra lui è stato a difesa del suo honore, & non per mala volontà, che le portasse, & voluntieri rimette ogni offesa riconoscendolo gentilhuomo, & honorato soldato & nell'auenire gli sarà amico, se come per tale desidera esser da V. S. riconosciuto.*

Io Alfiere Antonio Perotto accetto quanto dal Sig. N. Arbitro mi è stato detto à nome di V. S. Sig. Cap. Cesare Prodomo, & affermo anco quanto esso Signor Arbitro gli hà detto a nome mio, ouero accetto, & affermo quanto di sopra si contiene.

Et

Et perche hò di ſopra detto, che la riſpoſta del Capitano data all' Alfiere, hauendo negato l' Alfier di hauer quelle parole dette, come nel fatto appare, per eſſer ſemplice affirmatiua di credere a lui, non ſodisfa a pieno all' Alfiere. perciò nelle parole da diſi dal Sig Arbitro a nome del Capitano vi hò poſte quelle, che dicono, è auenuto per hauer troppo ad altri creduto. & quell' altre; & non per mala volontà, che gli portaua, ò porta, & queſto in fede di honorato ſoldato eſſer la verità afferma. *le quali propriamente riguardano la perſona del Capitano, & ſforzano l' Alfiere a creder quello, che dice. Quelle poi, che mirano ſolo all' Alfiere ſono.* Et interamente crede, che non hà quelle parole dette. *ſino alla voce confeſſando &c. Le altre poi, parte ſono ledeuoli, & parte iſcuſatorie, & parte humili, & queſto ſi fà per ſodisfare all' offeſo, a cioche più facil ſi rende al perdonare.*

Circa la riſpoſta dell' Alfiere non occorre ſopra eſſa ragionare, per hauer di ſopra detto, che a lui ſolo baſta negar con la ſemplice negatiua, non eſſendo le parole, che gli ſono attribuite di hauer detto pregiudiciali all' honor del Capitano. Et queſto è il mio parere, il qual ſe a voi Illuſtriſs. Sig piacerà mi riputerò a gran ventura hauere vn tal fin conſeguito et quando non gli riuſciſſe tale, hauerò almeno fattogli veder la prontezza del deſiderio, che hò di obedire a' ſuoi commandamenti per cagion dell' infinito obligo, che tengo di ſeruirlo. Milano li 26. Settembre 1626.

AL SIG.
CONTE COSTANZO TAVERNA.
CONS. TRENTESIMOSECONDO.

Caso di offesa fatta ad vn famigliare, & di archibugiate do pò al patrone.

NON possono con ragione, presupposto vero il fatto datomi, li SS. Monti dolersi del Sig. Carpano per cagion delle mazzate date a Giouanni lor pescatore; il che per vero, & indubitato tengo per molte ragioni. La prima è, che Giouanni nō è propriamente seruitore de' Signori Monti non viuendo in casa loro, nè men fuori alla lor seruitù mercenario. La seconda, perche quando anco di essi fosse seruitore, non è stato offeso come cosa loro, ouero in fatto, che quegli rappresentasse, ouero alla loro presenza. La terza perche non è stato offeso in lor dispregio. La quarta, & vltima se considerar vogliamo la cagion, che hà mosso il Sig. Carpano ad offender Giouanni, ella è stato il rubamento del pesce fatto ne' suoi viuai, & non per cagion de' Signori Monti, & essi non possono recarsi ad onta l'offesa fatta dal Sig. Carpano a Giouanni, non essendo lor seruitore, & il padrone non è obligato a risentimento, per offesa fatta al seruitore, se non quando è fatta in suo dispregio, & per lui cagione, ouero come cosa sua offeso, ouero alla lui presenza. Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 167. Corrado concl. 17. Attend. lib. 1. cap. 5. Alberg. lib. 2. cap. 3. perche in questi casi l'offesa non riguarda propriamente la persona del seruitore, ma quella del patrone, & in lui si ferma, & si radica; restando

Patrone quando non può dolersi di offesa fatta al seruitore.

Patrone quādo è obligato per offesa fatta al seruitore.

reſtando egli nell'honor caricato, per lo diſpregio di lui fatto. Mà hora fuori di queſti caſi ſiamo, & perciò quando da amici communi furono ricercati li SS. Monti a riconciliarſi col Sig. Carpano fecero male a non dar loro orecchia, & condeſcenderui, poiche neceſſità non haueuano di pigliar querela con lui, & dichiararſi ſuoi nimici, non eſſendo ſtati da eſſo offeſi, per l'offeſa fatta à Giouanni, et da quello, che hò detto nè ſegue vn corolario, che non eſſendo propriamente Giouanni ſeruitor de' Signori Monti, per non viuer, nè in caſa, nè fuori alla lor ſeruitù; mà del ſuo non è ſtato offeſo come coſa loro, nè in fatto, che quegli rappreſentaſſe, nè meno alla lor preſenza, nè in diſpregio, nè per cagion loro; perche ſe bene admeſſo, che foſſe di eſſi peſcatore, il peſce però, che a quelli daua gli era anco pagato, & perciò egli era huomo di ſe, & libero, & eſſendo ſtato offeſo, come tale, non era obligato il Sig. Carpano nè prima, nè doppo farne ſcuſa con SS. Monti, percioche il fare ſcuſa hà ſolo luogo, quando vn Caualiere offende vn ſeruitor di vn' altro Caualier per colpa propria di eſſo ſeruitore; perche non mãdando l'offenſore a farne ſcuſa, ſi fà da ſe ſteſſo colpeuole, che in diſpregio del patrone habbia fatta l'offeſa. Conte Landi dell'att. mor. vol. ſecondo dell'inuol. fogl. 124. per cagion di hauere ſpontaneamente tralaſciato ſenza eſſere forzato da alcuna coſa; mà di ſuo proprio volere, vn' atto di compimento, che ſerue alla vita ciuile, onde per cagion di queſta omiſſion voluntaria ne ſegue offeſa di diſpregio al padrone del ſeruitore; poiche moſtra così facendo, non curarlo, & di non farne ſtima. Alberg. lib. 2. cap. 15. & prima di lui Ariſt. nel ſecondo della Ret. et iui il Maiorag. fogl. 192. & l'offeſa di diſpregio è maggiore, che non ſono le percoſſe, o qual ſi voglia altra offeſa. Alberg. nel Rag. al Card. San Siſto fogl. 293.

Conchiudo adunque, che non reſtano li SS. Monti

Offenſor quãdo è obligato fare ſcuſa col patrone del ſeruo offeſo.

Scuſa di offeſa fatta è atto di compimẽto alla vita ciuile.

Offeſa di diſpregio è la maggiore.

Scusa cõ chi far nõ si dee

per le ragioni dette, et con chi da noi non è stato offeso, scusa non si dee far; perche questo compimento di obligo di ciuiltà, di cortesia, & di giustitia ciuile nõ è bisogneuole, dque non è auenuta offesa che di correttion meriteuol sia. Non possono adunque li SS. Monti per la narrata cagion pretender cosa alcuna dal Sig. Carpano; & perche li SS. Monti non solo senza necessità si sono dichiarati nimici del Sig. Carpano, quando a loro fu da amici communi di accordo parlato; mà si sono mostrati a lui male affetti, & li Caualieri non deono pigliar se nõ le necessarie querele; perche si come l'armi recano honore a chi virtuosamente le essercita, così all'incontro vergogna, et biasimo portano a chiunque fuor di ragion le adopra. Mut. lib. 3. cap. 21. lib. 2. cap. 16. & lib. 3. cap. 13. Vrrea fogl. 61., & allhora diranſi esser con ragione adoperate, quãdo la necessità, et la giustitia lo ricerca.

Caualieri non deono pigliar se nõ le necessarie querele.

Armi à chi recano honor.

Perciò hauendo il Sig. Carpano scoperto gli SS. Monti suoi nimici; per essersi tali dichiarati, & temendo egli da loro, quello, che da' nimici ragioneuolmente temer si dee, si è sforzato preuenirgli; stimãdo a lui conuenire, assicurar la propria vita con l'altrui morte, persuadendosi poterlo cõ honor suo fare essẽdo, che ognuno è obligato alla propria difesa et conseruatione. Nondimeno se ben questo è vero, il Caualier nõ dee però mai venire all'atto di offendere il suo nimico, se non Caualleresca mente, & chi in altro modo lo fà, pecca grauemente cõtra le leggi Caualleresche, et dell'honore. Onde essendo stato ad vno de' SS. Monti fatto vna salua di archibugiate di notte, & ferito alcuni suoi huomini di ordine (come si dice) del Sig Carpano, ò almeno di lui consentimento, & chi consente ad alcuna cosa fare (potendola vietare) tacitamente cõmanda, et questa è sentenza non solo de' morali, et politici scrittori; mà anco da' SS. Padri detta, & tenuta per indubitata, & perciò il Sig. Carpano hà offeso li SS. Monti;

Armi quãdo si dicono esser adoprate con ragione.

Caualier non dee mai offendere il suo nimico se non honoratamente.

Chi cõsente cõmanda.

SS. Monti; mà non caricati, ſiche (eſſendo queſto vero) a lui di queſta offeſa fatta con mal modo, & per via indiretta, che così le tali ſono nominate dal Fauſto nel lib. 2. cap. 3. conuien dar ſodisfattione a' SS. Monti con domandar perdono di eſſa, il qual ſi ricerca in tutte le offeſe picciole, ò grandi, che ſieno, ſpontaneamente fatte. Mut. lib. terzo, capit. 15. 18., & 19. Fausto lib. quinto, capit. 19. & frà pari il detto iui cap. 13., & 18. & il confeſſar l'errore, & la lui vera qualità, laua, & lcua tutta la macchia di quello. Mut. lib. 4. Riſp. 7.

Offeſa per via indiretta, & con mal modo fatta.

Perdono quando ſi dee domandare, & che coſa opera il domandarlo.

Intorno al particolare ſe il Sig. Carpano può honoratamente far pace co' SS. Monti, non perdonando eſſi anco al Polino lui amico et come quello che ſi preſuppone, che habbia tirato l'archibugiate ad vno de' SS. Monti di ordine pur (come ſi dice) del Sig. Carpano, a V. S. dico, che ſon di parer (nè vi hò dubbio) che il Sig. Carpano non vi può venire con honor ſuo, ſe in eſſa non è anco inchiuſo il Polino, & queſto dico, prima per non eſſere ingrato (vitio grauiſſimo) tenuto verſo di chi ſi è per ſuoi commandamenti poſto a pericolo della vita, laſciandolo con graue nimicitia, & l'abbandonarlo in tanta occaſione del lui aiuto, ſarebbe attione ingratiſſima, & degna di perpetuo biaſimo; anzi dico, che egli è obligato correre con eſſo lui ogni fortuna, ò buona, ò rea, & non facendolo gli darà giuſta occaſione di diuenirgli nimico; perciochè coloro, che ne' noſtri graui affari honoratamente, & con prontezza ci hanno ſeruito per compagni, & amici, non ſi deono temerariamente licentiare, nè abbandonare; perche queſti da ſe ſteſſo ſi fà indegno di riceuer più da niun' altro benefici; & poi perche dal così fare graui ſuſpitioni, odij immortali, & vltimamente, & riſſe, & morti ne naſcono, eſſendo più difficile all'huomo perdonar l'ingratitudine, che qual ſi voglia

Nel far pace nõ ſi deono laſciar fuori gli amici.

Amico nõ ſi dee abbãdonar temerariamente.

Ingratitudine è difficile da perdonare.

altra

altra ingiuria. *Mond. lett.* 30. *lib. primo.* Doppo perche farebbe ingiuria all'amico, & sarebbe ingiuria fatta con fraude; con la qual si macchierebbe del nome di traditore; perche inganerebbe chi di lui si è fidato, et il tradir chi si fida è il peggior vitio di tutti, onde da Dante nel canto 11. dell'Inferno, li traditori furono posti nell'Inferno sotto a tutti gli altri scelerati, con maggior pena, & la ragione è, perche ingannar chi si fida offende non solo la Natura, cioè quello amore in noi d'amarsi l'vn l'altro infuso; ma offende anco la fede particolar data, ingannando, & tradendo chi si fida; come propriamente in questo caso sarebbe; ma colui, che inganna chi non si fida, solo la Natura offende, dimenticandosi dell'amor naturale, del prossimo, & perciò vn tal così facendo, il nome di traditor, meritamente acquista; nome infamissimo, & essendo obligato il Sig. Carpano al Polino, & per obligo di natura, & per la fede datagli come ad amico, perciò non dee abbandonarlo, nè lasciarlo; ma con lui vna istessa fortuna sostenere; conoscendosi gli amici veri nelle aduersità, & il perdere vn buono amico è vna delle più dannose, & miserabil cose, che nella vita humana si possono fare, & Seuero Imperatore soleua dire, che più conto, & stima far si deue di vn buono amico, che d'vn figliuolo; perche il figliuolo non pensa ad altro se non di hereditare i beni del padre, mà il buon' amico, non è ad altro intento che à pensar come possa giouare al suo amico; & perciò per l'amico si dee metter la roba, la sanità, & la vita in abbandono. & agli affanni, & infortuni de gli amici non solo siamo obligati porger rimedio; mà anco di piangerli.

Ingiuria fatta con fraude è gra u stima.

Traditore è il peggior vitio di tutti.

Amicitia naturale.

Dalle cose dette si può sicuramente conchiudere, che'l Sig. Carpano non dee venire à pace con Signori Monti se in essa non è anco inchiuso il Polino, & facendola da se, si spoglia della preciosa veste dell' honore;

honore; il qual molto più ci deue eſſer caro dell'iſteſſa vita, & qual fiera più crudele, qual Aſpide, qual Vipera più velenoſa ſi troua di colui, che hà fatto quella ſpuenteuol riſolutione di gettarſi il ſuo honore doppo le ſpalle? vadi pur un tale a ſepelirſi viuo, nè più ardiſca, non ſolo frà Caualieri; mà nè anco tra gli huomini plebei, & di baſſo affare comparire. Tale è il mio parere rimettendomi però &c. Milano li 6. Giugno 1627.

AL SIG.

SFORZA SFORZOSO

CONS. TRENTESIMOTERZO.

Caſo ſe vno è in obligo di honore cõ chi ad altri hà ſeruito di huomini cõtra lui.

IL Sig. Giulioceſare Cautio dimanda al Sig. Ponzone ſuo amico, che gli ſerua di due huomini per vn ſuo biſogno. Il Sig. Cautio manda queſti huomini à ſpalleggiare vn ſuo ſeruitore per offender il Sig. Alfonſo Galarato, il qual viene dal ſeruitore aſſalito, & gli huomini del Sig. Ponzone con l'armi ſcoperte ſi pongon preſſo al ſeruitore, contra il Sig. Alfonſo, egli ſi difende coraggioſamente, & al romor trattoſi gente vengono ſeparati.

Si ricerca ſe il Sig. Galarato è in alcuno obligo di honore col Sig. Ponzone, per hauer dato al Cautio huomini di ſpalleggiare il ſuo ſeruitore, quando fù da lui aſſalito; non hauendo il Ponzone fatto ſcuſa col Galarato, & doppo perſeuerato à ritenere in caſa li detti huomini.

Queſto è difficiliſſimo da ſcioglere, per cagion delle molte ragioni, che ſi poſſono apportare, & per la parte

affir-

affirmatiua, & per la negatiua; & prima per la parte affirmatiua; cioè che'l Galarato dee hauere ira contra il Ponzone per hauer seruito al Cautio li suoi huomini a i lui danni, perche colui, che si pone dalla parte del mio nimico è mio nimico, ouero almeno da grandissimo sospetto di esser tale, & perciò il Ponzone in questo modo si è dichiarato nimico del Galerato, ilche viene poi anco ad hauer confirmato, non hauendo (doppo inteso il caso seguito contra il Galarato) mandato a far niun compimento di scusa con esso lui; & obligo del Ponzone era di farlo, perche si come vn Caualiere, che offende vn seruitor di vn' altro Caualiere per colpa propria di esso seruitore, ne manda ordinariamente a farne scusa col patrone, & se ben questo è atto di ciuiltà, ò vrbanità, & di cortesia, e però anco insieme obligation di giustitia ciuile per esser compimento, che serue alla vita ciuile; poiche chi non lo fà, a quella manca; perche con non farlo, si può l'offesa a lui attribuire, rendendosi perciò egli medesimo colpeuole, che in dispregio del padrone l'habbia fatta, ò almeno, che non lo cura, ne di lui fà stima. Conte Landi nel secondo vol. dell'att. mor. dell'inuol. fogl. 124. & honorare altri è operation di giustitia, et per consequente degna di honore; cosi parimente per le dette ragioni è in obligo di fare vn Caualiere, che intenda, che vn suo famigliare habbia offeso vn'altro Caualiere, & doppo deue anco licentiar di casa il famigliare, ouero almeno operar, che'l Caualiere offeso a lui perdona.

Chi coimio nimico si pone è mio nimico.

Caualiere che offende vn seruitore d'altri hà da mãdare a fare scusa.

Il fare scusa di offesa fatta è di obligo.

Chi non fà scusa di offesa fatta se stesso aggraua.

Honorar altri è attion di giustitia

Obligo di vn Caualiere che sà che vn suo seruitore hà altri offeso.

Hauendo adunque il Ponzone tralasciato di far questa attione di ciuiltà, di cortesia, & di giustitia insieme; hà commesso grauissimo errore; perche senza necessità si è dichiarato nimico del Galarato, & perciò il Galarato hà giusta cagion dolersi di lui.

Per

Per la parte negatiua cioè, che'l Galarato non hà, che dolersi per questa cagion del Ponzone, si dice, che non fu forza à lui dire, che quegli huomini stiano at lui seruigio; perche in quell'attione, & occasion dell'offesa fattagli non si deono considerar come famigliari del Ponzone, ma del Cautio, perche in quel fatto, & in quel tempo a lui seruiuano; & da lui erano stati mandati col suo seruitore, & perciò il Ponzone non è tenuto ad alcun complimento col Galarato, per non essere in quella occasione quegli huomini cose sue; ma del Cautio, anzi di piu dico, caso, che quegli huomini fossero stati offesi ò sieno per quella cagione del Galarato, non sarà tenuto il Ponzone in cosa alcuna contra il Galarato, per la ragion detta; onde non hauendo il Ponzone offeso il Galarato, non è tenuto verso lui, nè a scusa, nè ad altro complimento fare, & non essendo stato offeso il Galarato dal Ponzone, et offendendolo senza auisarlo, commetterà grauissimo errore. Paris del Pozzo lib. 2. quest. 7. Corrad. concl. 24. et auisare altri dichiarandosi lui nimico è cosa, che porta molta consideration seco; per cagion de i grani mali, & errori, che ne possono seguire; tuttauia non sapendo colui, che tu gli sij nimico sei obligato auisarlo prima che offenderlo per non violare il nodo dell'amicitia naturale.

Offendere altri sẽza auiso è grauissimo errore.

Aggiungo anco per questa parte, che non apparendo, che'l Ponzone scientemente, & con malitia habbia seruito al Cautio de' suoi huomini contra il Galarato à mal fine, non può querela fondata contra lui pigliar, perche nel vero, non può prouar offesa da lui fattagli, essendo, che la malitia è quella, che fà gli huomini colpeuoli, & perciò verrebbe il Galarato a farsi conoscere, & reputar reo huomo, & amator di brighe, cosa, che ad honorato Caualier non conuiene, poiche se non le legittime, & giuste querele si hanno da pigliare.

Malitia fà gli huomini colpeuoli.

Caualieri quali querele pigliar deono.

Per

Per questa parte dico anco, che frà il Ponzone, & il Galarato non passaua amicitia, & che perciò non era, nè è tenuto in cosa veruna verso il Galarato, ma, che'l Cautio era del Ponzone amico stretto, & l'amico vero è vn'altro se stesso, ò come dice Sant'Agostino, la meta dell'anima, & con gli amici tutte le cose deono esser communi; si che hauendo il Ponzone seruito al Cautio hà fatto quello, che doueua, & era obligato, & non passando amicitia col Galarato di lui non può dolersi, ò querelarsi.

Amico vero.

Si cõtrareplica per la parte affermatiua, che se bene egli è vero, che li familiari dati dal Ponzone al Cautio nell'offesa fatta al Galarato si deono considerar come cose del Cautio, non ne segue però che'l Ponzone, inteso il caso auenuto al Galarato, non douesse mandare a farne scusa con lui, per non tralasciar di far quello, che l'vffitio di ciuiltà, di cortesia, & l'obligo della ciuil giustitia l'astringeuano di fare (come più a pieno di sopra si è detto) & hauendo a questo mancato, si è mostrato consapeuole, & partecipe della offesa fatta al Galarato, et perciò egli può con lui pigliar querela; perche l'offesa viene a farsi imputabile, & fà colpeuole l'operante, & degno di castigo. Conte Landi nel detto luogo.

Scusa quando si dee fare.

Al particolar, che non appare della scienza, & malitia del Ponzone nel seruire al Cautio de' suoi huomini ad offesa del Galarato, & che perciò egli non può pretendere offesa da lui. Rispondo, che se ben questa è la verità, nõ si leua però, che hauendo doppo inteso il caso auenuto al Galarato, non douesse farne scusa (come si è detto) & non hauendola fatta; mà ritenuti di più in casa quegli huomini, è segno quasi come certo, della lui scienza. Et con tutto, che frà lui, et il Galarato particolare amicitia non vi passasse, erani però la naturale, la quale all'istesso ci obliga. Paris nel detto lib. secondo, quest. 7. & questa è la sua

Amicitia naturale che ci obliga.

mente

mente iui. & nel lib. seſto, queſt. 11. et nel lib. decimo, queſt. 7. & 8. & nel volgare lib. 2. cap. 8. & nel lib. 9. cap. 27. & 28.

Ci ſono anco altre fondate ragioni per ambedue le parti, le quali dubbioſo queſto caſo fanno da terminare, & io in verità non poſſo riſoluermi nè per vna parte, nè per l'altra. Dico nõdimeno per concluſione, che ſe a mè come al Ronzone aueniſſe vn caſo tale, manderei ſubito, che lo ſapeſſi a farne ſcuſa, & di caſa licentiarei anco gli huomini, mandandogli però in luogo, doue il Galarato non poteſſe nuocer loro, & dall'altra parte procurarei con ogni deſtrezza, che'l Galarate ad eſſi perdonaſſe, al che fare egli non douerebbe cõtradire, per vincer di corteſia, chi prima verſo lui corteſe ſi foſſe moſtrato, perche così facendo ſi farebbe magnanimo tenere; & tale è il mio parere. Milano li 15. Luglio 1627.

CONS. TRENTESIMOQVARTO.

ME iſcuſerà V. S. Illuſtriſſima ſe tanto hò tardato a riſpondere ſopra il caſo da lei propoſtomi con la lettera de i quatro del preſente meſe; poiche era occupato in altre cauſe, nè tralaſciar le poteuo, per non allungarle con pericolo grande di nouelli romori, & diſordini, et perciò per iſcuſato hauer mi douerà, & venendo alla dimanda fattami, la quale è. Se la narratione intiera del caſo ſeguito trà il Sig. Don Pietro, & Sig. Conte Giuſeppe è baſtante ſodisfattione per il Co. & ſe di eſſa egli può reſtare à pieno ſodisfatto ſenza ricercare altro.

Caſo nel qual ſi eſſamina ſe la narratione ſemplice è baſteuol ſodisfattione.

Hò diligentemente letta queſta narratione, & conſiderato il fatto, & dico a V. S. che per ſcioglimento di queſto, ſi conuien conſiderare à qual fine, nelle querele di honor le narrationi de' loro fatti ſi fanno,

& a

fattagli dimoſtra, & perciò egli non reſta ſodisfatto, & la narratione è ſol parte della ſoadisfattione; mà non ſodisfattione intiera; & può la narration di alcun fatto ſtar ſenza dolore, & pẽtimento di eſſo, onde nelle buone ſoadisfattioni, oltra la narratione vi deue anco eſſere il pentimento dell'offeſa, con humiltà, per ricongiũgere gli animi per cagion dell'offeſa diſgiũti, altramente nõ ſodisfa all offeſo; poiche di quello, che gli deue per l'offeſa fattagli non lo ricompenſa; ilche dalla etimologia prepria della voce chiaramente appare; perche ſodisfattione vien dal verbo ſodisfare, che vuol dir pagar quello, che ſi dee, & la ſodisfattione è vna ricompenſa voluntaria, che fà l'offenditore all'offeſo dell'honor, che gli hà indebitamẽte tolto, come dice l'Alberg nel lib. 3. cap. 10. fo. 126. & ſe l'Albergato invece di tolto haueſſe detto macchiato, credo che molto meglio hauerebbe detto, poiche niuno ci può priuar dell'honore, ſe non noi ſteſſi cõ le mali, et vituperevoli attioni. Vrrea nel Dial. del ver. hon. mil. fo. 8. 13. & 75. Mut. lib. 4. Riſp. 6. Co. Landi nel 2. lib. dell att. mor. fo. 197. vol. 1. mà altri ce lo può bẽ macchiar con diſpregiarci, & auilirci; onde la narration ſemplice è parte ſolamẽte della ſodisfattione; la quale hà due parti confeſſione, ouer narration del delitto, et pentimẽto di eſſo. Alberg. lib. 3. cap. 12. fo. 139. mà il Co. Lãdi nel d. lib. a fo. 218. et 225. et il Mut. nel lib. 4. Riſp. 4. 6. et 7. ve ne aggiungono vn'altra, che è la terza humiltà verſo l'offeſo, cioè domandar perdono dell'offeſa; egli è però vero, che ſotto il pẽtimẽto ſi può inchiudere anco l'humiltà; tuttauia dico, che può ſtare vn pẽtimẽto apparẽte, mà nõ reale, sẽza humiltà; mà cõgiũto cõ eſſa ſarà vero, et leale. Et però dico che'l Co. Giuſeppe nõ ſarà intieramente ſodisfatto da D. Pietro cõ queſta sẽplice narratione, che dice di voler fare del modo tenuto nell'offenderlo: pche ella è sẽza pẽtimẽto dell'offeſa fatta, et sẽza domãdar di eſſa perdono. Potrebbemi eſſer riſpoſto, che'l Co. nõ vuol ſodisfattione

Narratione è parte della ſodisfattione.

Sodisfattioni bone quello, che cõtener deono.

Sodisfattione onde è formata.

Sodisfattione che coſa è.

Honor non ci può eſſer tolto mà ſi ben macchiato.

Parti della ſodisfattione.

da Don Pietro per hauerlo offeso con superchiaria, & in terra, & senza fargli prima motto, come per legge di honore era obligato, & che perciò egli è molto nell' honor menomato, & che i tali non si deono curare, nè fare stima di honor, che da lor venga. Alberg. lib. 4. cap. 13. Replico, che se ben questo dal fatto appare, non rileua però il Conte; perche con tutto che l'opera da se stessa si faccia conoscere quale ella è, ò lodeuole, è nò; nondimeno, sinche non è ritrattata dall' offenditore, l'offeso resta ingiuriato, & dell'ingiuria dee hauer sodisfattione. Mut. nel detto luogo, & nel lib. 3. cap. 16. Alberg. lib. 3. cap. 22. fogl. 167. & questa sarà il vero pentimento, & humiltà mostrata all'offeso; altramente non sò come l'offeso pace, frà se possa darsi; perche resta offeso, & dispregiato; & tutte l'ingiurie senza biasimo, anzi con lode si possono perdonare, ogni volta però, che l'offenditor perdono chieda; perche con quella sua humiltà mostrata verso l'offeso, cancella, & toglie via à fatto tutta quella mala opinione, che ne gli animi altrui potesse cader, che l'offeso macchiato restasse per l'offesa ricenuta, & in oltre questi così facendo viene ad apprezzare, & ad honorar l'offeso, altrettanto, quanto fu il dispiacere, & il dishonor fattogli con offenderlo, & ingiuriarlo. Alberg. lib. 3. cap. 10. fogl. 139. & l'offendente senza dimostration di questo suo animo verso l'offeso sodisfatto non lo rende; perche non paga interamente quello, che gli è debitore, & restando l'offeso creditore, non sò come Caualier morale, & politico possa nell'animo suo restar contento; ma di più dico, che anco come Caualier Christiano non dee restar sodisfatto; perche anco come tal, non è obligato venire alla pace se non è ricercata, & dimandata con mezi conueneuoli, & il Venerabil Beda disse. Non passim peccanti, sed pœnitentiam agenti dimittere iubemur. *mà questi non mostrando dolore, ò pentì-*

Offeso sin quà to resta offeso.

Ingiurie tutte cõ lode si possono perdonare, & quando.

Non si è obligato far pace se non è ricercata.

pentimento, nè dimandando dell'offesa perdono, non ricerca la pace, non sol con mezo conueneuole; ma senza conueneuol sodisfattione, & però anco come Cristiano può esser negata, per non fauoreggiar la malitia, & questo non è mio pensiero; mà di Lodouico Carbone nella sua summa summarum de' casi di conscienza nel tomo terzo lib. 3. cap. 10. & 11. mà più diffusamente questo tiene nel lib. della Pace, & dell'amore, che al nimico si dee portare.

Per tutte queste ragioni conchiudo, & indubitatamente tengo, che'l Conte nè altri possano honorata pace fare, se non è domandata con mezo conueneuole, & dell'offesa data conueneuol sodisfattione, perche la nuda narration del fatto, senza il pentimento dell'errore, et humiltà verso l'offeso non è compiuta sodisfattione; anzi dico, che forse, & leggitimamente potrebbe in altre querele Caualleresche essere al Cõte apposto; nè consiglierò mai alcun Caualiere venire à pace col sui nimico in questo modo; mà più tosto senza altro perdonargli per amor di Dio Nostro Signore, & poi con vna scrittura manifestare al mondo la cagion, che à ciò far lo mosse per giustificarsi presso lui.

Et con tutto, che di sopra habbia risposto à coloro, che dicono, che quelli, che offendono altri con superchiaria, & in terra si sono molto da loro stessi nell'honor diminuiti, & che questi non si deono curare, nè meno fare stima di honor, che da lor venga, & perciò da essi non voler sodisfattione; non voglio però anco restar di dire; perche questi voler poi da loro la confessione, ò sia narratione del fatto frà essi seguito, & à qual fine? certo sò, che mi responderanno, per lor disgravio presso il mondo, accioche (per la confessione dell'istesso offensore) ricoura quella buona opinione, nella quale appo lui era prima; adunque dico io, vogliono questo honor da loro, accioche il mondo pur di

quello gli rimpoſeſſa. Si che concludo cõtra l'opinione di coloro, che tengono, che la narration ſola di alcun fatto ſeguito ſenza l'altre parti di ſopra recitate, non eſſer baſteuole perche non ſodisfa all'offeſo intieramente, per mancarle l'altre parti neceſſarie nella compinta ſodisfattione; con tutto, che queſti poſſono apportare à lor fauore l'Alberg. nel lib. 3. cap. 22. fogl. 167. il quale è di queſta opinione. Maſi dee auertire, che egli dice. Forſe ſi potrebbe affermare: Et con la voce forſe pone in dubbio la lui opinione; oltra che parla nell' offeſe fatte con modo ſcoueneuole, & brutta maniera, le quali non poſſono eſſere altre, che le fatte con ſuperchiaria, ò con mal modo; nondimeno egli in caſo di ſuperchiaria al cap. 21. del detto lib. vuole, che nelle ſodisfattioni vi ſi ricerca il perdono, & la confeſſion puntuale dell'errore. Et Mut. nel lib. 3. cap. 15. 16. & 18. & nel lib. 4. Riſp. 6. l'Vrrea fogl. 86. il Fauſto nel lib. 5. cap. 20. il Conte Giulio Landi nel ſecondo lib. dell'att. mor. fogl. 211. vol. 1. tutti queſti di piana concordia vogliono che vi ſia (oltra la narratione) l'humiliatione, & il dimandar perdono, alla opinione de' quali, come quella che è la commune, mi ſottoſcriuo, & io; & tale è il mio parere. Milano li 20. Luglio 1627.

AL SIG. CAVALIER GIOVAMBATISTA ALCIATO.

CONS. TRENTESIMOQVINTO.

A querela nata frà Giouanni, & Ceſare hà hauuto principio dalle parole dette da Ceſare al Sig. Franceſco alla preſenza di Giouanni. ò Sig. Franceſco è quà

il

il Caualiere Verdadero, il qual mangia il voſtro pane, & poi dice mal di voi. *Et ſe ben non è nominato Giouanni particolarmente, nondimeno, perche ad eſſo è riuolto il parlare, & perche à lui per ſopranome ſi dà queſto titolo di Verdadero, per cagion, che nel ragionare affermando alcuna coſa è ſolito dire da Caualier verdadero; ad eſſo perciò ſono indirizzate le parole di Ceſare & con quelle toingiuria di due ingiurie vna è manifeſta, che è di huomo di mala lingua, & d'altri calunniatore, & l'altra d'ingrato, & queſta è coperta; mà viene per neceſſaria conſequenza, facendoſi queſti conoſcere con dir male, ingrato verſo di chi gli vſa corteſia, & non hauendo Ceſare prima alcuna occaſione (come dal fatto appare) d'ingiuriar Giouanni, egli ſarà ſtato il primo ad vſcir fuori de' termini ciuili con ingiuriarlo.*

Queſta ingiuria è ſtata legittimamẽte da Giouãni ripulſata con la mentita & perciò Ceſare reſta caricato, ſotto pena d'infamia à prouar, che Giouanni habbia detto male di Franceſco.

Mà per diterminar queſto fatto, conuien conſiderar l'obligo, che tiene il mentitor daporche hà dato la mentita, & l'obligo, del mentito doppo la riceuuta mentita.

Il mentitor data la mentita è in obligo di ſtar fermo pronto et in atto di ſoſtener la mentita che egli hà dato, & ſe non lo fà, la mentita è nulla, & non opera. Mut. lib. 2. Riſp. 4. & 8. Camillo Baldi delle mentite cap. 22. Vrrea fogl. 61. ogni volta però che non vi ſia giuſto timore di ſuperchiaria, perche in tal caſo è lecito ſaluarſi in quel meglior modo, che ſi può. Mut. lib. ſeconao Riſp. 4. & inoltra reſta codardo, & vile, facendoſi conoſcer hauer malamente mentito, nè hauere animo di ſoſtener la mentita, & tacitamente anco confeſſa eſſer vero il delitto, è Obligo del mẽtitor.

mancamento appostogli, & essendosi Giouanni doppo la mentita data ritirato, nè fatto atto alcuno per mostrar di volerla anco sostener, da se stesso si è condennato per huomo vile, & che cede alla querela; nè meno fà forza il dir, che non stesse troppo bene di sanità, perche à questo (essendo la verità) douea prima auertire, che desse la mentita, & se era inhabile per infirmità, poteua con honor suo tacere, & aspettar tempo commodo à rispondere, ouero cercar vantaggio di poterlo sicuramente farlo. *Mut. lib. primo, cap. 9. & 15. lib. 2. Risp. 4. Vrrea fogl. 83. Conte Landi dell'att. mor. fogl. 147. Camillo Baldi delle mentite cap. 22.*, & non principiar la quistione, & poi ritirarsi. Conchiudo adunque, che la mentita di Giouanni non hà caricato Cesare, per essersi egli doppo la mentita data ritirato, nè mostratosi pronto à volerla sostener, nè fatto dimostratione alcuna; che quando si fosse ritirato per non hauere armi, & per trouarne, hauesse fatto ogni possibile, & si fosse mostrato pronto in difenderla, dal suo canto hauerebbe intieramente compiuto al lui obligo, & la sua mentita resterebbe nel lei vigore, et hauerebbe Cesare caricato dell'obligo, & sotto pena d'infamia a prouare, che hauesse detto male di Francesco, ouero se hauesse temuto di soperchiaria, & che'l timor fosse stato giusto, per esser Cesare in stato di potergliela fare, in tal caso gli era lecito saluarsi in quel meglior modo, che hauesse potuto, & questo è di stile di Caualleria, & dalle leggi di honor permesso. *Mut. lib. 2. Risp. 4.* mà a lui tocca prouarlo; se in questo stato era Cesare, la mentita lo carica; mà che egli fosse con vantaggio dal fatto mandatomi non appare, anzi da esso il contrario si vede; poiche in quello si dice, che Cesare fu ritenuto da quelli di casa di Francesco, & non hauendo Giouanni (come si è detto) dato segno alcuno di voler difender la mentita data, perciò nulla & di

Quando si può aspettar tempo à rispondere ad ingiuria.

niun

niun valore è reſtata; & inoltre egli, & calunniatore, & con nome di huomo di mala lingua rimaſe, per non hauere hauuto animo di ſoſtener la mentita, et all'incontro Ceſare per hauere adempiuto nel tempo della riceuuta mentita, & doppo fatto tutto quello, che gli è ſtato poſſibile per ſcaricar ſi di eſſa, hà abbondeuolmente compiuto all'obligo ſuo di Caualiere, & chi fà tutto quello, che può, & gli è conceduto, in più non è tenuto. Obligo del mentito.

Hora per ſtabilir pace frà queſti due Caualieri, quando Giouanni haueſſe fatto alcuno atto di voler ſoſtener la mentita, honoratamente ſi potrebbe terminar per la lui parte, mà in quello querele, nelle quali è auenuto mancamento di giuſtitia, è di valore (come in queſta) nõ ſi poſſono riducere a pace honorata; mà ſi bene empiaſtrare, come ſi hà da fare in queſta per Giouanni; & tanto più ſtando ſalde nel lui penſiero di non voler ritrattar la mentita; dicendo, che Ceſare gliene hà dato cagione, & direbbe bene ogni volta, che anco ſi foſſe moſtrato pronto con fatti à difenderla; perche toccherebbe prima a Ceſare, venendoſi à pace, dar ſodisfattione a Giouanni (come quello, che è ſtato il primo ad vſcir de' termini ciuili, ingiuriando Giouanni ſenza cagione) con ritrattar l'ingiuria dettagli, & direbbe a lui. Che gli rincreſce hauerlo ingiuriato, & che lo conoſce per Caualier modeſto, & ciuile, ma quello, che gli diſſe contra fù indotto da ira, et perciò lo prega à perdonargli, & eſſergli amico. Alle quali parole douerebbe poi riſponder Giouanni, che gli diſpiace hauer hauuta occaſion di dargli mentita; mà che ſolo a diſcarico del lui honore lo fece, et non per altra cagione, et che hora nõ vuole, che la ſua mentita più lo carica, & nell'auenire gli ſarà amico, ſicome, & per tale lui riconoſcerà. Querele quali nõ ſi poſſono ridurre ad honorata pace.

Queſta forma di pace in queſta querela apieno non conuiene, per le ragioni addotte; tuttauia per vſcir di

briga, si potrebbe tolerar da Cesare; nondimeno più giudico conuenire, essendo, che la mentita non lo ferisce, & questo dico conforme al fatto mandatomi, il qual se tal non fosse, il parer mio non couerebbe, cioè, che si facesse la narration del fatto puntualmente come è auenuto, firmato da tutti due, & che poi vn Caualier terzo dicesse. Signori Cesare, & Giouãni. Io sono apieno informato di quanto è frà lor passato, conforme à questa scrittura da loro datami, & voglio, che in gratia mia depongano gli odij, & che nell' auenire sieno li soliti amici, & parenti, & doppo fargli abbracciare, & questo dico, perche la mentita di Giouanni è di niun valore, nè hà ferito Cesare, per non hauere egli hauuto animo, nè cuore di sostenerla, essendosi (doppo hauerla data) ritirato, nè fatto dimostratione alcuna di volerla difendere per ben data, & all' incontro Cesare mostratosi pronto in quel tempo, & doppo per scaricarsi di essa, & per queste cagione faccio porre la narration del fatto, acciochè il mondo conosca, che Cesare non è per la mentita caricato, nè in alcuno obligo di honore cõ Giouanni si troua; anzi, che hà compiutamente all'honor suo sodisfatto, & può starsene con l'animo lieto, nè a questo più pensar deue. Tale è il mio parere &c.

Mentita quando è di niũ valore.

Milano li 19. Agosto 1627.

AL

AL SIG. MARCHESE FRANCESCO ROLANDO DELLA VALLE.

CONS. TRENTESIMOSESTO.

Dal graue peso mi hà V. S. caricato col commandarmi, che le scriua il mio parere sopra la querela, che costì passa fra il Sig. Conte Giacomo Natta, & il Sig. Capit. Gabrielle Natta, nondimeno per il desiderio, che in me viue di seruire à V. S. ricordeuole anco della grata, & stretta amicitia, che già fù trà il Signor Ottauio di felice memoria, lui padre, & me, vengo à compiacerle.

Caso di disfida, & rifiuto del luogo cõ accettar di far quistione.

Quattro punti principali deono necessariamente esser considerati in questa querela per essattamente essaminarla, & terminarla, il che fatto si anderà più facilmente riconoscendo il modo di rappacificar questi Caualieri.

Il primo è se il Sig. Conte Giacomo per le parole dette al Sig. Capitan Gabrielle, che dicono: Se N. vuole arriuare à gli scudi cento ottanta bene, se non à quel prezzo lo pigliarò più tosto io. alle quali non rispose il Sig. Capitan Gabrielle; se con quelle parole il Signor Conte si è obligato à pigliare il Censo, & habbia promesso di pigliarlo.

Il secondo se il Sig. Conte hà potuto honoratamente rifiutare il luogo assignatogli dal Sig. Cap. Gabrielle per prouargli con l'armi, che gli haueua promesso di pigliare il censo in pagamento del danaro prestatogli.

Il terzo, se poco doppo la disfida dal Sig. Capitan Gabrielle al Sig. Conte Giacomo fatta, et passandogli vicino, esso Sig. Capitano Gabrielle era in obligo di venire all'armi con esso lui, per provargli quello hauuta detto di voler pigliare il censo, & non gli disse cosa alcuna.

Il quarto in che obligo di honore si troua il Signor Conte Giacomo per cagion della lettera, che si dice, che hà scritto il Sig. Capitan Gabrielle al Sig. Giouambatista Ardizzo, nella qual si macchia il Sig. Conte, che habbia mancato a se stesso nella disfida fattagli, alla qual dicesi, che'l Sig. Conte rispose, che ogni luogo era buono, con animo, che vi si fosse interposto alcuno, accioche la sfida non hauesse effetto.

Condittione nõ pone in essere alcuna cosa.

Quanto sia al primo dico, che la proposta del Sig. Conte è condittionale, per cagion della particella se, la qual (per non essersi ancora adempiuta la condittione) non pone in essere alcuna cosa, & essendo la proposta della obligatione condittionata, al cessar della condittione cessa l'obligo; perciocche la condittional dispositione per hauere il suo effetto, ricerca il compimento, ò verità della condittione, & questo intanto è vero, che procede anco quando tacita sia la condittione. Socino il giouane nel consiglio del Fregoso, & Cagnino.

Aggiungo anco, che alla proposta fatta dal Signor Conte non fu risposto dal Sig. Capitan Gabrielle, che era presente, & il tutto haueua inteso, & con lui parlaua, & però questo contratto non è stato stabilito, nè conchiuso; perche non vi è interuenuto il consentimento del Sig. Capitan Gabrielle altra parte, & a conchiudere i contratti vi si ricerca necessariamente il vicendeuole consentimento espresso, & dichiarato di ambe le parti, altramente non è perfetto, onde l'offerta fatta dal Sig. Conte resta nuda, & di niuna obligatione, per non essere stata accettata dal Signor

Cõtratti come si stabiliscono.

Capitan

Capitan Gabrielle; nè giona il dire, che col tacere, che egli fece tacitamente hà accettato l'offerta fattagli dal Sig. Conte, perche dico, che ne' contratti a ſtabilirgli intieramente vi ſi richiede neceſſariamente l'eſpreſſo, et non il tacito, & preſuppoſto conſentimẽto di ambe le parti, onde con verita non ſi può dire, che'l Sig. Conte habbia promeſſo coſa alcuna al Sig. Capit. Gabrielle; non hauendo egli riſpoſto all'offerta fattagli dal Sig. Conte; ſiche egli non hà potuto dire, che'l Sig. Conte gli habbia promeſſo di pigliare in pagamento il cenſo; anzi ſopra queſta particolarità egli ſi poſe a riſchio di riceuere vna mentita, per ſcarico della quale, hauerebbe hauuto poi molto, che fare; può bin dire, che'l Sig. Conte ſe gli era offerto di pigliare il cenſo in caſo, che N. non l'haueſſe accettato; mà non promeſſo; perche da lui la ſua offerta non era ſtata accettata, che quando foſſe ſtata accettata, di offerta, che era ſarebbe diuenuta promeſſa, per eſſere ſtato il contratto ſtipulato, & ſtabilito fra loro.

Tacere quando nõ ſi hà per conſentire.

Vengo al ſecondo, & dico, che'l Mut. nel lib. 3. al cap. 10. Don Girolamo d'Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 89. & prima di loro Paris del Pozzo nel lib. 2. queſt. 12., & nel volg. nel detto lib. 2. cap. 20. biaſimano il procedere in querele Cauallereſche col domandare altri alla macchia, come coſa, che non conuenga ad honorati Caualieri, per le ragioni da eſſi apportate, le quali per breuità tralaſcio; & il Fauſto nel lib. primo, al cap. 22. dice, che ſe alcuno è dimandato ad andare alla macchia nè vi andaſſe, non hauendo giuſtiſſima cagione, di non vi andare, ſenza alcun dubbio perderebbe molto dell'honor preſſo il mondo, ſecondo gli abuſi, che hoggi regnano; ſiche nè anco da lui queſto modo di procedere per buono è accettato, come abuſo, che è; & perciò dico, che come abuſo, dee eſſer da Caualieri fugito. Mut. lib. 4. Riſp. 2. & con le leggi di Caualleria deono li

Caualieri nõ deono cõbattere alla macchia.

Abuſi deono da Caualieri eſſer fugiti.

Caualieri con le leggi di Caualleria deono procedere.

Caua-

Il terzo, se poco doppo la disfida dal Sig. Capitan Gabrielle al Sig. Conte Giacomo fatta, et passandogli vicino, esso Sig. Capitano Gabrielle era in obligo di venire all'armi con esso lui, per prouargli quello hauena detto di voler pigliare il censo, & non gli disse cosa alcuna.

Il quarto in che obligo di honore si troua il Signor Conte Giacomo per cagion della lettera, che si dice, che hà scritto il Sig. Capitan Gabrielle al Sig. Giouambatista Ardizzo, nella qual si macchia il Sig. Conte, che habbia mancato a se stesso nella disfida fattagli, alla qual dicesi, che'l Sig. Conte rispose, che ogni luogo era buono, con animo, che vi si fosse interposto alcuno, accioche la sfida non hauesse effetto.

Conditione nõ pone in essere alcuna cosa.

Quanto sia al primo dico, che la proposta del Sig. Conte è condittionale, per cagion della particella se, la qual (per non essersi ancora adempiuta la conditione) non pone in essere alcuna cosa, & essendo la proposta della obligatione condittionata, al cessar della condittione cessa l'obligo; percioche la condittional dispositione per hauere il suo effetto, ricerca il compimento, ò verità della condittione, & questo intanto è vero, che procede anco quando tacita sia la condittione. Socino il giouane nel consiglio del Fregoso, & Cagnino.

Aggiungo anco, che alla proposta fatta dal Signor Conte non fu risposto dal Sig. Capitan Gabrielle, che era presente, & il tutto haueua inteso, & con lui parlaua, & perciò questo contratto non è stato stabilito, nè conchiuso; perche non vi è interuenuto il consentimento del Sig. Capitan Gabrielle altra parte, & a conchiudere i contratti vi si ricerca necessariamente il vicendeuole consentimento espresso, & dichiarato di ambe le parti, altramente non è perfetto, onde l'offerta fatta dal Sig. Conte resta nuda, & di niuna obligatione, per non essere stata accettata dal Signor

Cõtratti come si stabiliscono.

Capitan

Capitan Gabrielle; nè gioua il dire, che col tacere, che egli fece tacitamente hà accettato l'offerta fattagli dal Sig. Conte, perche dico, che ne' contratti a ſtabilirgli intieramente vi ſi richiede neceſſariamente l'eſpreſſo, et non il tacito, & preſuppoſto conſentimẽto di ambe le parti, onde con verita non ſi può dire, che'l Sig. Conte habbia promeſſo coſa alcuna al Sig. Capit. Gabrielle; non hauendo egli riſpoſto all'offerta fattagli dal Sig. Conte; ſiche egli non hà potuto dire, che'l Sig. Conte gli habbia promeſſo di pigliare in pagamento il cenſo; anzi ſopra queſta particolarità, egli ſi poſe a riſchio di riceuere vna mentita, per ſcarico della quale, hauerebbe hauuto poi molto, che fare; può ben dire, che'l Sig. Conte ſe gli era offerto di pigliare il cenſo in caſo, che N. non l'haueſſe accettato; mà non promeſſo; perche da lui la ſua offerta non era ſtata accettata, che quando foſſe ſtata accettata, di offerta, che era ſarebbe diuenuta promeſſa, per eſſere ſtato il contratto ſtipulato, & ſtabilito fra loro.

Tacere quando nõ ſi hà per conſentire.

Vengo al ſecondo, & dico, che'l Mut. nel lib. 3. al cap. 10. Don Girolamo d'Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 89. & prima di loro Paris del Pozzo nel lib. 2. queſt. 12., & nel volg. nel detto lib. 2. cap. 20. biaſimano il procedere in querele Caualleresche col domandare altri alla macchia, come coſa, che non conuenga ad honorati Caualieri, per le ragioni da eſſi apportate, le quali per breuità tralaſcio; & il Fausto nel lib. primo, al cap. 22. dice, che ſe alcuno è dimandato ad andare alla macchia nè vi andaſſe, non hauendo giuſtiſſima cagione, di non vi andare, ſenza alcun dubbio perderebbe molto dell'honor preſſo il mondo, ſecondo gli abuſi, che hoggi regnano; ſiche nè anco da lui queſto modo di procedere per buono è accettato, come abuſo, che è; & perciò dico, che come abuſo, dee eſſer da Caualieri fugito. Mut. lib. 4. Riſp. 2. & con le leggi di Caualleria deono li

Caualieri nõ deono cõbattere alla macchia.

Abuſi deono da Caualieri eſſer fugiti.

Caualieri con le leggi di Caualleria deono no procedere.

Caua-

Caualieri procedere. Mut. lib primo, Risp. prima. Et il Fausto nel lib. 4. cap. 6. chiama questa sorte di disfida, chiamata straordinaria, alla qual dice, che non si è obligato andare, se non si vuole, & la ragione è perche l'honor non obliga alle vie straordinarie. Possevino lib. 5. fogl. 319. & li Caualieri non hanno da seguir gli abusi (come hò detto) mà deono honoratamente operare, et quelle cose honorevolmente si dicono esser fatte, nelle quali secondo la ragione, & con le leggi di Caualleria procedono li Caualieri. Mut. lib. 1. Risp. 1. E bene obligato il Caualiere, e essendo inuitato a far quistione del pari, & con arme pari farla, nè rifiutar (come morale) il farla, altrimenti perderebbe molto del lui honore, & riputatione; mà (come hò detto) nè ad andare alla macchia, ò chiamate straordinarie inuitato è obligato, & non andandoui non perde, non solo come Caualier Cristiano per non contrauenire a' decreti de' Sommi Pontefici Romani, & a' Sacri Concili; mà nè anco come morale, et politico, come dicono li citati scrittori.

Chiamata straordinaria quale è.

Cioche si dice esser fatto honorevolmente.

Obligo del Caualiere.

Si che conchiudo, che'l Sig. Conte hà potuto honoratamente rifiutare il luogo assignatogli dal Signor Capitano Gabrielle; egli è però vero, che quando il Sig. Capitan Gabrielle hauesse voluto procedere in questa querela conforme allo stile Caualleresco (in caso, che l duello fosse permesso, à lui come Attore toccaua mandare trè patenti di campo franchi al Signor Conte de' quali egli ne haueua poi una da eleggere, per terminar la querela. & perciò benissimo rispose il Signor Conte al Signor Capitan Gabrielle, che a lui non toccaua assignargli il campo: mà da generoso, & forte Caualiere gli disse, che sarebbe uscito di Chiesa, & che hauerebbe tenuto il lui viaggio alla volta di piazza Castello, (come fece) & che se haueua alcuna cosa da trattar seco, che andasse à trouarlo, che sarebbe stato pronto à rispondergli,

con

con le quali parole si mostrò esser presto al quistionar con lui, nè egli doueua andare a trouare il Sig. Capitano Gabrielle, per non perdere il vantaggio di Reo; poiche prima il Signor Capitan Gabrielle si era fatto Attore, non solo con domandare il Signor Conte nel giudicio dell'arme. *Mut. lib. secondo, Risp. 1.* ma anco con la voce prouerò, la quale all Attor pertiene, & è di lui propria. *Mut. lib. 1. cap. 14. Conte Land. dell'att. mor. fogl. 155. vol. primo, Fausto lib. 1. cap. 14. Conte Romei del Duello. fogl. 174.*

Attore è chi dimãda altri in giudicio.

Prouar tocca all' Attore.

Passo al terzo punto, & dico, che'l Signor Capitan Gabrielle era in obligo, come Attore, seguitare il Sig. Co. quando vsci di Chiesa, anzi dico, che con esso lui doueua vscire, & vscito affrontarlo per prouargli quanto haueua detto, sicome obligato si era di fare, nè si può iscusar, che fosse ritenuto, per commandamento del Sig. Grancancelliere, poiche licentiato da lui, vscito di Chiesa, il Sig. Conte ben poco gli era auanti, nè egli molto lontano da lui passò, & perciò per obligo d' honore à parlargli cõ l'arme in mano doueua andare, conforme all'inuito fattogli, et dal Sig. Conte non rifiutato, se non per rispetto del luogo, & non schifar l'incontro; ilche non sò quanto di honor gli apporta; ma se per lui scusa dicesse, che non lo vidde; non veggo, come questo possa da' Caualieri esser creduto, non essendo probabile, perche poco prima anco il Sig. Cõte di Chiesa era vscito, inuiandosi à piazza Castello, come haueua detto fare, sicche non credo che questa iscusa sarà presso Caualieri come non probabile, ancorche vera esser possa, admessa.

Al quarto, & vltimo punto vengo, & dico, che stando il fatto di questa querela nel modo, che mi è stato presentato, son di parere, che'l Sig. Conte sia in obligo di publicare vna scrittura con la qual faccia rilucere presso il mondo la verità del caso di essa, che egli non hà mancato all'honor suo, & ripulsar la calun-

calunnie nella lettera ſcritta dal Sig. Capitan Gabrielle al Sig. Giouambatiſta Ardizzo. Et perche in queſta lettera ſi dice, che il Sig. Conte riſpoſe al Sig. Capitan Gabrielle, che ogni luogo era buono, con animo, che vi ſi foſſe interpoſto alcuno, accioche la disfida non haueſſe effetto.

Circa à queſto non sò, come il Signor Capitan Gabrielle ſi ſia potuto aſſicurar dell'animo, & dell'intẽtion del Sig. Conte, perche di eſſa niuno non ne può render teſtimonio ſe non egli ſteſſo; onde a chi dell'altrui penſiero, & intentione in queſto modo ne parla ſi può ſicuramente riſponder con menzia; & perche io non hò veduto queſta lettera, non poſſo con ſicurezza riſoluermi a diſcorrere ſopra il modo, che ſi douerebbe tenere a ricongiunger queſti Caualieri in amicitia, & pace; poiche in eſſa potrebbero eſſer tali coſe, che di neceſſità conuerebbe nella ſodisfattion farne memoria particolare, ouero da quello pigliare altro modo di terminar queſta querela. Ma ſtando il fatto di eſſa nello ſtato di prima, & non alterato in parte alcuna dalla lettera del Sig. Capitan Gabrielle, dico, che per riducere a pace queſti Caualieri, eſſendo ſtato il primo ad vſcir de' termini ciuili il Sig. Capit. Gabrielle con disfidare il Sig. Conte ad abbattimẽto; ſotto preteſto che gli haueſſe mancato di parola, ad eſſo nel venire à pace toccherà di parlar prima, & da lui potraſſi ſotto alcun ragioneuol colore pigliar principio, come ſarebbe, che eſſendoſi perſuaſo che'l Signor Conte con le lui parole haueſſe fermamente promeſſo gli di pigliare il cenſo in pagamento del danaro preſtatogli, & che hauendogli doppo fatto dimandare il danaro, perciò moſſo da ira, andò à trouarlo, & lo disfidò fuori della porta di Pò, luogo, che da lui non fu accettato, come non conueneuole, tuttauia riſpoſe anco, che ſarebbe vſcito di Chieſa, & ſarebbe andato (come fece) verſo Piazza Caſtello, & che ſe haueua

Nelle pace chi hà da parlar prima.

alcuna

alcuna cosa da trattar con esso lui, che lo douesse andare à trouare, che sarebbe stato pronto a risponder-gli, et che mentre lo voleua seguire fu ritenuto dal Sig. Grancancelliere, & doppo licentiatosi da Sua Signoria vscì per trouarlo; mà di nuouo fu ridomandato di ordine pur di esso Signore, al qual per obedire andò, & doppo intese, che'l Sig. Conte con vn sol seruitore caminaua con pensiero, che lo douesse andare à trouare per cagion dell'inuito fattogli; mà non potè per commandamento del Sig. Grancancelliere, per ordine poi anco del quale il Sig. Conte fu in casa ritenuto, & che confessa, che quando con esso lui accozzato si fosse, a se stesso punto mancato non hauerebbe, & che perciò lo prega a porre in oblio il dispiacere, che per questa cagione pigliato hauesse, & a riconoscerlo nell'auenire per il solito vero, leale amico, & parente. Alle quali risponderà il Sig. Conte, che voluntieri, & di buon cuore cancellerà non solo ogni disgusto passato dalla lui memoria; mà in essa rinouellerà l'antica, sincera amicitia, & consanguinità, come parimente desidera, che, & egli l'istesso faccia verso lui. Tale è il mio parere rimettendomi però à giudicio di chi meglio intende. Milano li 23. Agosto 1627.

CONS. TRENTESIMOSETTIMO.

NElla differenza, che frà Giouanni, & Marco passa due punti vengono in consideratione; li quali anderò essaminando come quelli, che fondamẽto di essa sono, il che fatto si vedrà poi chiaramente in che obligo ambedue sono.

Caso di chi ricusa restituir danari hauuti in prestito.

Vno è se Giouanni possa ricusar di restituire il danaro prestatogli da Marco sotto il velo, è pretesto, che adduce delle proferte, & promesse fattegli da Marco

Marco per cagion de gli obligbi, che hà Marco à Giouanni per hauerlo aiutato in vna quistione, ouero se il danaro deue esser per pagamento delle spese fatte per cagion delle proferte fattegli, & de' seruigi da lui riceuuti.

L'altro è se Marco, stando l'obligo grande, che hà verso Giouanni opera non Cauallerescamente in richiedere il danaro prestatogli, & se Giouanni Cauallerescamente, & esso per le ragioni da lui addotte può negargli la restitutione di esso.

Il primo sarà considerato in due modi, in vno conforme à quello, che Marco narra; nell'altro secondo quello che Giouanni dice. Marco dice, che Giouanni si trouò con esso lui nella quistione, che accidentalmẽte fece, perche lo haueua inuitato à desinar con sẽ, et che non lo domandò ad andar seco quando uscì di Chiesa domandato da Nicolò. Qui se dir si volesse, che se Marco non haueſſe inuitato a desinar con esso lui Giouanni, & che se parimente non l'haueſſe domãdato, come pur Giouanni dice, che lo domandò (il che però per hora admesso, mà non conceduto) ad andar con lui, quando di Chiesa uscì da Nicolò domandato; nõ è dubbio alcuno, che se da questo si piglia principio, possi facilmente creder, che non gli sarebbe auenuto quello, che gli accadè; mà questo è vn principio troppo lontano, & rimoto, & perciò come dicono li Rettori vitioso; mà si deue riguardare, & considerar la cagion. che lo mosse, ouero incitò; la qual non si può dir, che fosse l'inuito à desinare; perche questa è la finale; nè meno si può dir, che fosse (admesso mà non conceduto) la dimanda fattagli dà Marco di andar seco quando Nicolò lo domandò; perche nella quistione, che fece Nicolò con Marco, alla difesa del qual si pose Giouanni non gli auenne male; Ma cagion motrice, ouero impulsiua; fù ben quando Nicolò disse à Carlo suo parente, che Giouanni lo haueua

ferito,

ferito, ilche però non era vero; per la qual coſa Carlo acceſo d'ira aſſalì poi Giouanni, & perciò Nicolò è ſtato cagione di quello, che auenne à Giouanni, & ſe Nicolò ne è ſtato cagione, perche Marco bà da ſentirne danno ſenza lui colpa; & eſſendo ſtato ferito Giouanni doppo la quiſtione fatta trà Marco, & Nicolò; ne meno Marco era preſente quando Giouanni fù ferito, anzi le ſpade erano reponute frà lor, nè fù ferito da' nemici di Marco; mà da altri mentre egli parlaua con vn Caualiere dandogli parte del fatto ſeguito trà Marco, & Nicolò; perciò non può con verità Giouanni dire, che l'infortunio auenutogli, per cagion di Marco gli ſia accaduto; perche fù doppo il fatto ſeguito contra Marco, & inoltre non da quegli iſteſſi, che quiſtionato haueuano con Marco, ſiche Giouanni non può dimandar ricompenſa del danaro preſtatogli, poiche diuerſo è il caſo di Giouanni, da quello di Marco; onde per eſſer fatto ſeparato, & diuerſo da quello, nel qual diede aiuto à Marco non può da Marco pretender coſa alcuna, & tanto più, perche queſto ſecondo fatto è caſo proprio di Giouanni, & che cio ſia vero lo vediamo apertamente dalle paci frà lor ſeguite; perche nella pace fatta trà Marco, & Nicolò non ſi fa parola di Giouanni, nè meno nella pace fatta trà Carlo, & Giouanni ſi parla di Marco, per eſſer caſi, & fatti diuerſi frà loro, che quando foſſe ſtato vn ſolo, & medeſimo, tutti vnitamente hauerebbero fatto pace, & vna ſola per tutti baſtata ſarebbe, auertaſi anco, che Giouanni il primo à far pace con Carlo & doppo alcun tempo Marco la fece con Nicolò; ſiche come hò detto i caſi ſono varij; onde conchiudo, che Giouanni non hà ragione di ritenere il danaro preſtatogli da Marco per la ragion, che adduce.

Conſiderato queſto caſo conforme à quello, che lo narra Marco ragioneuol coſa è anco conſiderarlo,

& essaminarlo nel modo, che da Giouanni è raccontato, & presupposto vero quello, che egli dice, che Marco gli fece larghe proferte di spender quanto bisognaua per cagion della disgratia auenutogli, et per il seruigio fattogli, & che inoltre gli diede grande, & ampia facoltà di spender per lo riscatto, & risentimento di honore, che andaua fatto (admesso ma non conceduto questo) non appar però, che Giouanni accettasse queste proferte, fattegli da Marco, & non apparendo, la promessa non hà conseguito l'intiero effetto; per non essere stata accettata da Giouanni, onde ne segue, che Marco non è in obligatione alcuna per questa cagione con Giouanni, per non hauer la promessa tutte quelle qualità, che vi si conuengono, acciò che vaglia. Perche si come nella stipulatione, & obligatione si richiede necessariamente la propria forma, come per essempio vno dice all'altro. Prometti à me cento scudi? l'altro risponde. Prometto. In questo caso l'obligation ci è per la parte del promittente, per esser preceduta l'interrogatione, & poi per l'obligo della promessa fatto, & doue l'interrogatione, ò domanda non precede, non s'intende promettere con la stipulatione, & la promessa fatta senza essa non partorisse attione, & resta nuda; così parimente si dee dire in quest' altra forma. Io ti prometto dar cento scudi. L'altro non risponde per questo non si può con verità dir, che costui gli habbia accettati, in modo tale, che'l promittente sia obligato pagarli, essendone domandato, perche chi tace non afferma, nè niega, & il tacer sempre si hà da dichiarar contra il tacente, oltra che non vi è stata interrogation precedente; ma se mi fosse risposto che gli atti fauoreuoli sempre si presumono accettati da quelli à chi sono tali, rispondo, che nelle cose graui vi si richiede il manifesto, & dichiarato consentimento, ne' quai casi il tacer non si hà per consentire; mà di più dico, che in questo caso manifestamente

Promessa quãdo non fortisse effetto.

Prometter quando nõ s'intende.

Chi tace nõ afferma, ne niega.

Atti fauoreuoli quãdo si presumono accettati.

ſtamente appare, che Giouanni non accettò le proferte ò promeſſe fattegli da Marco per hauere alcuni giorni doppo mandato à dire à Marco, che gli preſtaſſe alcuni danari, col quale atto poſitiuo contrario hà le proferte fattegli da Marco chiaramente rifiutate; per che doue oltra il tacere interuiene alcuno atto poſitiuo conforme, il tacente ſi hà, che conſenta, & così anco per lo contrario; ma Giouanni non accettò l'offerte, ò promeſſe di Marco; perche ſe le haueſſe accettate hauerebbe mandato à dirgli. Poiche gli haueua fatto proferte così grandi di danari per la cagion, che egli ſapeua lo pregaua à mandargli trecento ſcudi, nè gli hauerebbe mandato a dirgli, che li preſtaſſe, & così ſotto altro titolo. Adunque &c. Mà che foſſero domandati in preſtito benissimo appare dalle fedi di chi andò a nome di Giouanni per tale effetto da Marco, et per maggior confirmation di queſto non egli è vero, che Giouanni doppo hauere hauuto li detti danari ne fece ſcrittura, & libera confeſſione, non ricercata da Marco, nella quale affermaua riceuer detti danari impreſtito; mà Marco non la volle, & gliela rimandò dicendo, che gli baſtaua la lui parola, & perciò apertamente ſi conoſce, che Giouanni non accettò le proferte, & promeſſe fattegli da Marco, & non hauendole accettate, non può giuſtamente dire di compenſare il danaro per la narrata cagione, nè ritenere il pagamento di eſſo; oltra che non appare nè anco, che Marco gli offerſe danari con intention di più non domandargli, & in dubbio non ſi preſuppone donato.

Chi tace quãdo ſi hà p cõſentire.

Non voglio anco tralaſciar di dire, che Giouanni dice, che fu inuitato da Marco, & queſto per prouar, che quello gli auenne fù per lui cagione; mà non dice à che fare, & Marco dice che conuitò Giouanni, & altri ſuoi amici à deſinare con eſſo lui quella mattina per eſſer giorno di feſta della ſua Parochia; &

admesso anco, che quando vsci di Chiesa Marco (domandato da Nicolò) dicesse à Giouanni che andasse seco, nondimeno nella quistione, che fece Marco con Nicolo, Giouanni non fu ferito, nè hebbe male alcuno, se ben lo difese, siche per lui cagione non patì infortunio, con tutto che dica, che per lui cagione, & per fargli seruigio fosse ferito. Questo quando anco vero fosse, non sarebbe poi nè anco cagion finale, nè motrice, ouero impulsiua; ma remota, perche è lontana, nè in ordine al caso; & se per tale la volessimo admettere, non produrebbe poi nè anco obligatione; cagion final non è, perche questa è l'inuito à desinar con esso lui, nè meno cagion motrice, ouero impulsiua; perche Marco non sapeua di douere esser necessitato à far quistione, non essendouene cagione, tenendo Nicolò per amico (come dalla pace trà lor seguita appare) & non sapendolo, non può dir Giouanni, che per lui cagione l'accidente auenuto gli accadesse; Oltra che in quel fatto (come si è detto) non hebbe incontro alcuno; anzi fu caso fortuito, & accidentale propriamente, perche non vi era ragione alcuna per la quale Marco potesse preueder lo, per esser Nicolò da lui tenuto amico, onde anco dalle ragioni da Giouanni addotte, & per lor consideration fatta, vengo in parere, che egli non possa non solo ritenere il pagamento del danaro prestatogli da Marco; ma nè anco domandar, che gli sia ricompensato spesa fatta per questa cagione.

Mi trasferisco al secundo punto di questo caso il quale si dee considerar Caualleresca mente, & non per aspices iuris; poiche essendo questi ambedue Caualieri, conforme anco all'obligo Caualleresco hanno à gouernar l'attioni loro, altramente à se stessi mancherebbero.

Il beneficio, che hà riceuuto Marco da Nicolò è, che

che egli ſi è à manifeſto pericolo di morte per ſaluare à lui la vita, posto.

Questo è vno di quei benefici, che è in ſupremo grado; ne maggior di questo trouar ſi può, credo io; per eſſer la vita il maggior ben, che poſſediamo in questo mondo; questi tali ſeruigi non ſi poſſono compenſar, nè argento, nè oro, nè qual ſi voglia altra cosa più preciosa può farlo, ſe non vn'altro pari, & ſimile; per questa cagione adunque Marco dee eſſere obligatiſſimo a Giouanni, & di porre, & eſſo la vita a sbaraglio, & in abbandono in lui difeſa, & perciò Marco non doueua domandargli, che reſtituiſſe il danaro preſtatogli. Par che questo venga per neceſſario conſequente. Tuttauia dico, che questa conſequenza non ſegue, & la ragiona è, che Marco domanda cosa, che è fuori dell'obligatione, che hà verſo Giouanni, & eſt quid ſeparatum. Et è di ragione, che à me ſia reſtituito quello, che ad altri hò preſtato, poiche l'hò dato con questo animo, & intentione, che mi ſia reſtituito, & non con animo di darlo via in tutto, & in dubbio non ſi preſume donato, quello, che ſi è dato; mà hauendo impreſtito domandato Giouanni il danaro, & come tale da lui accettato, è obligato reſtituire, & perciò Marco hà potuto honoratamente domandarglielo, nè per questo viene à ſciemarſi punto l'obligo, che hà verſo lui di eſporre la vita per ſeruigio ſuo; anzi viuo, & intiero rimane.

Porſi à pericolo di morte per altri ſaluare è grandiſſimo beneficio.

Vita è il maggior ben, che ſi poſſede.

Donatò in dubbio nõ ſi preſume

Mà di più dico, che ſe Giouanni veduto l'amico, & compagno in pericolo della vita corſe alla lui difeſa, con manifeſto pericolo della ſua, fece quello, che per obligo Caualleresco era tenuto fare, prima per giouare ad altri, & poi per aiutar gli apreſſi. Arioſto Canto quarto, ſtan. 56. & 62. & poi anco per riſentimento proprio; perche chi offende vno,

Compagno è tenuto aiutare il ſuo compagno.

che sia di mia compagnia, offende me insieme per lo dispregio di me fatto. Attend. lib. primo, cap. 5. Mut. lib. 2. Risp. 7. in fine, & lib. 3. Risp. prima, & perciò si dee dire, che quello, che fece Giouanni, non tanto per seruigio del compagno, quanto anco per scarico suo lo fece, alche far come Caualiere era obligato, & quando non l'hauesse fatto, da se stesso per vile, & codardo si sarebbe condennato, & Caualier non è chi nell'attioni Caualleresche di valor manca. Fausto lib. 4. cap. 4. & non sò come Caualier possa honoratamente vender per prezzo di vile oro il lui sangue, & molto men l'honore (per esser il maggior de' beni esterni. Arist. nel 4. de Mor. cap. 4. & quando Giouanni hauesse sparso il sangue per seruigio di Marco, come egli dice di hauer fatto) il che però non si concede, se bene si admette, che si pose à pericolo di farlo, & quando anco doppo hauesse sostenuto nimicitie per lui cagione, volendo egli hora ritenere il danaro prestatogli da Marco con pensier di esser rimeggrato di maggior quantità per hauere speso per questa causa darebbe manifestamente à vedere, che vorebbe esser pagato del beneficio fatto à Marco in defenderlo, & che non per cagion del suo proprio honore, nè per conseruation di esso, nè per obligo Caualleresco hauesse fatto quello che fece, tanto nel tempo della difesa di Marco, & nella quistion con Carlo, quanto anco doppo in sostener la nimicitia, ò querela, & in questo modo si farebbe conoscere huomo mercenario, & che per prezzo vende la vita, & l'honore, & non per Caualiere, ricercando pagamento di cosa, che operar douena, & era tenuto per interesse del proprio honore, & per obligo Caualleresco; ilche non sò come Caualier, che è, possa honoratamente fare; ne credo, che questa attione per buona, & honorata da' Caualieri sarà tenuta, poiche con essa si spoglia del zelo di quell'honore, senza il quale gli huomini sono indegni di viuere.

Caualiere chi nō è.

Caualiere non dee vender la vita nè l'honore per oro.

Honore è il maggior de' beni esterni.

Huomo senza honore è indegno di vita.

Et

Et poiche in lui ſi ſcorge penſiero di ritenere il danaro preſtatogli per rintegrarſi delle ſpeſe. Io ſe foſſi in Marco non laſciarei fuggirmi così bella occaſion di ſolleuarmi da vn tanto peſo di obligo verſo lui, & perciò gli laſciarei non ſolo i trecento ducati preſtatogli, ma in oltre gli darei tutto quel danaro, che di più pretende in quſto modo però, che per ogni via poſſibile verrei fargli all'orecchie penetrare, & diuolgarlo. Che io me ne andauo altiero, che vn Caualier par ſuo per me ſi foſſe poſto à manifeſto pericolo della vita, & che di queſta lui amoreuole attione nè faceuo in me preciosa conſerua, con obligo eterno, dal qual non credeuo mai per tempo alcuno, potermi ſcioglierę; però volendo egli hora leuarmi vn tanto, & ſi graue peſo da doſſo, per compiacergli, quello che credeuo non poter mai fare, ſe non con la vita iſteſſa, mi contento hora farlo col pagamento di poco oro del quale erami debitore, per hauerglielo preſtato, & perciò ſe lo ritenga in pagamento di quanto gli deuo, per l'aiuto datomi nella tal quiſtione &c. Et ciò ſia detto per via di parere rimettendone il giudicare à chi meglio intende. Milano li 10. Settembre 1627.

CONS. TRENTESIMOOTTAVO.

Caſo di mentita generale riſpetto della perſona, & di mẽtita data al peſiero.

PRocura il Sig. Pirro con la ſua ſcrittura publicata, ſcaricarſi dalla imputatione datagli, & per maggior lui giuſtificatione mentiſſe in generale coloro, che hanno detto, che gli habbia fatto carcerare il Sig. Carlo, & dice. Et perciò chi hà detto, ò inuentato, ò penſato, che io habbia fatto carcerare il Sig. Carlo, hà mentito, & mentirà tutte le volte, che lo dirà &c.

Mentita generale ſe vale.

Queſta mentita è generale per riſpetto della perſona; mà particolare per riſpetto dell'offeſa, & molti

scrittori vogliono, che queste menzogne non caricano, et sono il Mut. nel lib. 1. cap. 7. Don Girolamo Urrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 72. il Cerrudo alla concl. 17. & in consequenza ne segue, che non si sia nè anco obligato alla risposta; ma il Fausto nel lib. 2. al cap. 24. vuole, che si risponda, & Dario Atend. nel lib. 1. cap. 6. è del medesimo parere, & l'istesso Fausto poi nel lib. 3. al cap. 4. nõ solamente dice, che la menzogna generale per rispetto della persona obliga à rispõdere; ma fortifica questa sua opinione con l'essempio di due gran Caualieri. Vno fu il Sig. Don Ferante Gonzaga Caualiere del Tosone, & general della Maestà dell'inuittissimo Imperator Carlo V. sempre di gloriosa memoria. L'altro fu il Sig. Valerio Orsino Caualier nobilissimo, & di sommo valore, li quali ambedue mẽtirono generalmente per rispetto della persona, et testifica questa esser la commune opinione frà Caualieri, et lo stile, et la consuetudine di essi, la quale in cause Caualleresche per legge deue esser tenuta. Mut. lib. 3. Risp. 3. Alberg. lib. 4. cap. 26. fo. 251. et le communi opinioni si tengono per verità da Co. Baldessar Castigl. nel lib. 1. fo. 42. & grande è la forza di una vecchia consuetudine, et accettata da persone di alto affare, et ha forza di legge, la quale in cause Caualleresche per legge hà da esser tenuta. Mut. lib. 3. cap. 18. alla quale & io mi sottoscrivo, & per vera & per indubitata la tengo, et perciò chi hà inuentato, à detto, che'l Sig. Pirro habbia fatto carcerare il Sig. Carlo resta dalla menzogna caricato; mà non già resta caricato colui, che per altrui relatione l'hà detto, & perciò obligato è alla proua colui, che prima l'hà detto.

Consuetudine de' Caualieri in cause Caualleresche si deue attendere.

Cõmuni opinioni sono verità di.

Forza della cõsuetudine inuecchiata.

Pensiero se si può mentire.

Circa poi à quella parte, che V. S. mi scrisse, se la mentita data sopra il pensiero vale, poiche dal Signor Pirro si mente, chi hà pensato, che egli habbia fatto metter prigione il Signor Carlo. Dico à V. S. questo Signore essere stato mal consigliato sopra ciò, & chi l'hà

l'hà consigliato non sà che cosa sia mentita, perche se questi hauesse saputo, che la mentita è risposta per ripulsa d'ingiuria, come hà lasciato scritto il Mut. nel lib. primo cap. 5. & 8. & con lui concorrono tutti gli scrittori non haurebbe mentito il pensiero, che ingiuria si fà ad altri col pensar mal di lui, che egli sia obligato ripulsarla, non essendo ancora vscita, fa ben questi male, & il lui pensiero da niuno non può, fuorche da colui stesso, che pensa esser ripulsato, & scacciato, & non apparendo ingiuria, la risposta non deue precedere la proposta. Mut. lib. 1. cap. 9. & lib. 1. Risp. 8. & se bene il Fausto nel lib. 3. al cap. 21. dice, che i pensieri si può mētire, dico, che son di parer, che'l Fausto hui habbia preso errore, il qual dice, che'l pensiero occulto non si può mentire, & dice bene; perche se la mentita è risposta per ripulsa d'ingiuria dettaci, è di necessità, che l'ingiuria prima apparisca, altrimenti sarebbe vn riuolger l'ordine della natura, ilche non conuien fare; poiche la risposta precederebbe la proposta, & poi soggiunge dicendo. Il pensier manifesto, ad altri pregiudiciale si può mentire, & pone l'essempio, & dice. Io penso, che tù sij vn poltrone. vuole il Fausto, che in questo caso si possa mentire; & io dico, che è vero, che sopra questa forma di dire si può dar giusta mentita; ma dico anco, che questo non è piu pensiero; mà è concetto del pensiero dichiarato, o esplicato con parole, con tutto che questi si serue della voce penso; perche questa voce in tal caso non si piglia nel suo stretto significato di pensar propriamente; mà in vn piu largo, che è tanto come à dire. Io dico &c. essendo, che'l pensiero è stato con parole manifestato, per esser le parole significatrici de i concetti, o pensieri dell'animo nostro; nascendo elle da gli affetti dell'animo humano per manifestare appertamente gli

Mentita che cosa è.

Risposta non dee precedere la proposta.

Error del Fausto.

Parole, che cosa sono.

Penſier, che coſa è.

gli intrinſeci di eſſo, & il penſier propriamente è il parlare interiore dell'anima, del quale è imitatione il parlare eſteriore, come afferma Plotino, et di queſto ragionamento del penſiero il Petrarca ne parlò nel ſonetto 255. dicendo.

Soleano i miei penſier ſoauemente
Di lor obietto ragionar inſieme.

Penſier quando nõ è più pẽſiero.

Et perciò il penſiero, quando è ſtato con parole eſplicato, & dichiarato non è più penſiero; mà un concetto dell'animo manifeſtato con ſuono articulato, & diſtinto di parole, le quali imagini, & imitatrici ſono di eſſo concetto.

Conchiudo adunque, che'l penſiero manifeſtato con parole, non è più penſiero, onde il Fausto ſopra queſto, credo, che habbia preſo errore, ſi come anco ha fatto il Sig. Pirro, & come faranno tutti quelli che'l penſiero mentiranno. Tale è il mio parere &c. Milano li 16. Settembre 1627.

CASO

CONS. TRENTESIMONONO.

Doppo molti partiti propoſti nella querela, che paſſa trà il Conte Pietro, & il Sig. di Monte per riducergli à pace, & tutti infruttuoſi è ſtato vltimamente il ſeguente in conſideratione poſto.

Caſo di rimiſſione in ſcritto.

Manderà il Conte Pietro vn bianco al Sig. di Monte di lui mano firmato & ſottoſcritto dicendo. Io Conte Pietro N. affermo quanto di ſopra ſi contiene, & queſto ſeguirà alla preſenza di teſtimoni qualificati, li quali faranno fede, & teſtificheranno quella ſottoſcrittione eſſer di man propria del Conte Pietro, & fatta alla lor preſenza; & queſto il Co. Pietro farà, accioche ſopra il bianco il Sig.

il Sig. di Monte ſcriua tutta quella maggior ſodisfattione, che deſidera, & vuole dal Conte per cagion della guanciata datagli.

Sopra queſto dimanda V. S. il mio parere, ſe ella è ſodisfattione intiera, et honeuole.

Queſta forma di pace (alcuni anni ſono) da vn Caualiere per modo di ragionamento mi fu propoſta, & mi ricordo anco, che la rifiutai, doppo procurai di veder ſe alcuno ſcrittore ne haueua trattato, nè di eſſa trouai memoria alcuna, nè d'allhora in quà più non ne hò ſentito parlare, ſe non per quello, che adeſſo V. S. mi ſcriue, & perciò mi hà dato occaſione di riducermi à memoria le ragioni, che mi moſſero a riſiutarla, & di meglio conſiderarle ſe ſono buone, forti, & vere, & tanto più quanto, che à prima viſta s'appreſenta ella tale, che à pieno par, che ſodisfa all'offeſo; poiche del tutto l'offenſor ſi ſottopone all'arbitrio dell'offeſo, & perciò per vbedirla dirò a V. S. le cagioni per le quali fu da mè riſiutata, & di nuouo riſiuto.

Per maſſima infallibile prima pungo, che la libera remiſſione, ò conſtitutione fatta della perſona propria nelle mani del nimico, non è mai lodeuole, nè per chi la fà, nè per colui, che la riceue; ſicome ampiamente ſcriuono da fortiſſime ragioni indotti, il Mut. nel lib. 3. cap. 16. l'Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fo. 66. & il Conte Giulio Landi nel. 2. dell'att. mor. fo. 210 ſino à fogl. 214. del primo vol. con difuſo ſermone ne ragiona, & la riſiuta, ſicome anco fà il Co. Aniballe Romei del modo di far le paci fogl. 208. l'Alberg. nel lib. 3. cap. 12. & il Taſſo nel Dialogo della pace, & eſſi la riſiutano, fuorche dal figliuolo al padre, & dal ſuddito al Principe. Et l'Albergato nel detto luogo vuole, che ſi faccia anco dal minor di gran lunga ad vn maggior ſupremo, & in caſo di eſtrema ingiuria, ne' quai caſi hora non ſiamo; perche il Conte non è figliuolo del Sig. di Monte, non è lui infe-

Remiſſione nõ è coſa lodeuole.

Remiſſione cõ chi conuiene.

inferiore, non si tratta frà Principe, & suddito, nè meno l'ingiuria è estrema; perche se bene il Sig. di Monte hà riceuuto vna guanciata; questa non si può domandare estrema ingiuria, nè offesa, considerandosi la cagione, che mosse il Conte ad offendere il Signor di Monte, la qual fu per hauergli mancato di parola (come si dice) onde l'offesa non fu voluntaria & per elettione, & forse nè anco ingiuria (se si hà riguardo alla lei diffinitione) perche non fu fatta fuor di ragione, nè à torto. Stando hora questa propositione vera per autorità di tanti Nobili Scrittori, & potendosi la proposta forma di pace giustamente paragonare alla libera remissione personale, tenendo con essa molta sembianza, nè frà loro altra differenza cade, se non che vna è attuale circa la persona, & l'altra è virtuale (per vsar hora questi due termini) intorno à i beni dell'animo; onde forse, & non male si potrebbe dire, che questa fosse di quella maggiore si come più nobile è l'anima del corpo, & perciò anco più biasimeuole sarà, & restando le cose paragonate sotto l'istesso commandamento della legge, che è il paragonato, perciò resta anco questa remissione in scritto fatta, al pari dell'attual dannata; perche le medesime ragioni, per le quali la remission libera della persona è biasimata concorrono anco in questa, che si fà in scritto.

Delle cose paragonate entri l'istesso commãdamẽto della legge.

Deuesi in oltre considerar, che se l'offeso con le sue mani prende sodisfattione scriuendo, ò facendo scriuere nel foglio bianco, che gli è mandato, tutto quello, che vuole, auilendo, & abbassando con parole vili l'offensore, non procede da virtuoso Caualiere, anzi da discortese, onde sarebbe vn accender più il fuoco delle nimicitie, con aggiungerui nuoua legna; perche così facendo questi da vn campo grande all'offeso di dirgli ò scriuergli, che si come è stato cortese in rimettersi à lui, così all'incontro, egli tanto più da discortese, et da villano

Offender chi si humilia è discortesia.

villano Caualiere hà proceduto nel pigliarſi quella ſodisfattione, & che douendogli baſtare rintegrarſi del ſuo, ſenza voler di più & auilirlo, nè à quegli gioue-
rebbe il mentirlo; perche queſta mentita non opera- Mentita q̃ando nõ opera.
rebbe conforme alla lei natura propria, per eſſer data ſopra coſa manifeſta vera. Mat. lib. ſecondo, capit. quarto, Conte Landi lib. 2. dell'art. mor. fogl. 141. anzi potrebbe coſtui rimentir giuſtamente il mentitore, per cagion del diſpregio di lui fatto, ouero per l'imputation di bugiardo datagli con la mentita. Alberg. lib 3. cap. 21. fogl. 161., & perciò ſarebbe vn raddoppiar la nimicitia, & ſe ſopra il bianco non ſcriue coſa alcuna, ò dica di non volere altro, baſtandogli ſolo quel bianco per lui ſodisfattione, dà occaſione al mondo di far mille diſcorſi, & ragionamenti, che la coſa ſia ſtata così dà mezani frà lor conchiuſa, il che reſta à graue danno dell'offeſo & in lui pregiudicio; percioche fà veder, che non è atto à riſentirſi dell'offeſe fattegli, ouero, che ſi fà conoſcer tanto altiero, & arrogante, che confidato nella lui pazza temerità, non vuole accettar conditione alcuna dall'offendente, ſe non gli dà in ſuo poter l'honor ſuo, imaginandoſi forſe, che nè anco la potenza dell'onnipotente Iddio ſia baſtante dalla lui mano liberarlo, ſe non ſi rimette alla lui deſcrittione, per non dire in deſcrittione, & che del lui honore, & vita poſſa far tutto quello, che più à lui piace. Pazza, barbara certamente, & indiſcretta coſa è il dimandar, che per particolare offeſa altri ſi rimetta in ſuo potere, & inoltre dico, che non è lecita quella vendetta, che ſi fà contra vn nimico, che già in caſa ſi è accettato. Mateacci rag. 7. & perciò queſte remiſſioni tanto perſonali, quanto in ſcritto, ſono, & altiere, & ſuperbe, & orgoglioſe ſodisfattioni per chi le riceue, & vili, & vituperoſe per chi le dà, nè conuengono à veri Caualieri, fuorche ne' caſi dalle perſone ſopra notate.

Domandar la remiſſione della perſona è barbara coſa.

Vendetta qual rõ è lecita.

Remiſſione & ſodisfattione orgogliosa.

Dico

Honor proprio non si dee dare ad alcuno.

Dico anco, che'l proprio honore non si dee dare ad alcuno, et molto meno in mano del nimico; perche egli è vn spogliarsi, & priuarsi di esso, nè attione più vile, nè più infame può far l'huomo di questa, che da se stesso di quello priuarsi; onde opera malamente, &

Leggi dell' honor, che pena hãno.

contra la virtù, & consequentemente contra le leggi dell' honore, le quali hanno per pena l'infamia eterna, chi contra lor pecca, et chi contra vna terra, la Maestà di tutte l'altre offende. Fausto lib. primo, cap. 5, lib. 4. cap. 4. & il proprio vfficio del Caualiere è di operar

Vfficio proprio del Caualiere.

sempre virtuosamente per lui elettione: egli è ben vero, che l'offensore è obligato dare all'offeso la giusta

Offensore è obligato dar sodisfattione.

sodisfattion dell'offesa fattagli, & giusta sarà quella, nella quale ambedue le parti resteranno eguali, niuna hauendo di quello dell'altra; ma il rimetterſi nelle

Sodisfattione giusta quale è.

mani del nimico altro non è, che vna disuguaglianza; perche vna parte sopraſtà all'altra in quel modo, che fà il padre al figliuolo, il Principe al suddito, & il maggiore al minor di gran lunga in rispetto, come il padre al figliuolo, il Principe al suddito, & il padrone al seruitore.

Per le ragioni, et autorità di sopra dette, et apportate credo, che per indubitato temer si possa, che la remissione anco in scritto non si dee concedere, nè mettere in vso, come cosa ingiusta, barbara, & indegna del vero Caualiere, & all'offeso dee bastar, per qual si

Offeso di che cosa cõtentar si dee.

voglia ingiuria, tanto di parole, quanto di fatti, & in qual si voglia modo offeso, dico, che à pieno contentar si deue per lui intiera sodisfattione, che l'offensor narri il fatto puntualmente come fù, & questo è di neces-

Narratione del fatto quãdo è necessaria.

sità nelle offese fatte cõ superchiaria, ò con mal modo, ò per via indiretta, si ripente, si humilia, et con parole conueneuoli chieda perdono, & che di tutto questo ne appaia scrittura firmata dalle parti, & da testimoni honorati; nè in altro modo in cose graui offerterò alla pace alcun Caualiere, perche con le parole in scritto, &

dette

dette dal proprio offensore, ò da altri in lui nome; mà da lui poi rafermate si sodisfa più all'offeso; perche l'offendente mostra col confessar l'error suo grandissima humiltà di cuor contritto, onde hà maggior forza à mouer l'animo dell'offeso, per disporlo più facile al perdonare, hauendo questo atto maggior proportione per compensar l'offesa, perciò più vale, non solo à seruigio dell'offeso; mà anco dell'offenditore, facendosi in questo modo conoscere huomo ragioneuole, & che de gli errori commessi si pente, & che di quelli ne hà dolore, & ne domanda perdono, ouero perdonar liberamente per amor di Dio, & questo perdono per amor di Dio, fatto publicarlo poi con vna scrittura per informatione al mondo di quanto fosse seguito.

Remissione quando si può fare.

Non voglio però tralasciar di dire vn'altro caso nel qual credo, che la remissione libera possa ammetterſi honoratamente; poiche in questa cessano tutte le ragioni di sospitione di sopra narrate; & è quando l'offensor, senza esser ricercato, mà di lui proprio voler raueduto si dell'offesa fatta è incontanente, ò doppo; mà incontanente è più bella, spontaneamente si mette auanti l'offeso gionocchione, ò in altro modo, & à lui dice. Fà di me quello che vuoi; mà ti domando perdono, & ti prego concedermelo; perciochè se'l nimico offensore si pone nelle mani di colui, che hà offeso; l'offeso è tenuto, & obligato in punto di honor far vna di queste due deliberationi, ò mandarlo via senza offenderlo, dicendogli. Và, & guardati da mè come nimico, ouero perdonargli liberamente, & questo più lodo, & approuo, come cosa conueneuole à virtuoso, & generoso Caualiere; non conuenendo ad honorato Caualiere offender chi à lui si humilia, & chiede perdono. Tale è il mio parere, rimettendomi à giudicio di persona più intelligente. Milano li 28. Settembre 1627.

CASO

CASO
CONS. QVARANTESIMO.

Caso di bastonate, & fuga.

Pietro, & Giouanni amano ambedue Clarice. Pietro è nobile, & si tratta nobilmente; Giouanni è mercatante ricco, & viue bene: Clarice, & essa è figliuola di mercatante ricco. Pietro fà intendere à Giouanni, che lascia la seruitù di Clarice; egli risponde, che si è posto prima ad amarla, & seruirla di lui, & che perciò non vuol restare; ma, che di ragione à lui toccherebbe lasciar di seruirla, & lasciarlo nel suo quieto possesso. Pietro perciò irato, & da gelosia stimolato hauendo inteso, che Giouanni era in casa di Clarice con sonatori a ballare, va à trouarlo nell'istessa casa, & entrato dice: Chi fa sonar quì? Giouanni risponde sono io. Pietro con vn bastone tira à Giouanni, egli ciò veduto, si fece sotto Pietro, & gli leuò il bastone, & lo ruppe, & con vna parte di quello, che ancor teneua nelle mani s'auentò contra Pietro per darli. Pietro questo veduto gridò aiuto, aiuto, & con frettolosi passi si ritirò verso la porta. Giouanni lo seguitò, & non potendolo arriuare gli tirò dietro il bastone, essendo già Pietro di casa vscito, & in strada, il che da Pietro veduto verso alcuni, che iui à caso sopragionsero, disse glie l'hò pur rotto à dosso, & Giouanni (questo sentito) gli rispose non è vero.

Si desidera da V. S. il suo parere, & come si potrà frà questi pace comporre.

La decisione di questo caso stà sopra le proue vere, & legitime di esso; ma se egli è tale come sopra; Pietro

può

può ſtingerſi la ſpada, & non far più profeſſion di Caualiere, (ſe pur è tale) nè di honore; perche troppo hà mancato in valore, & forſe anco in giuſtitia a ſe ſteſſo; poiche non era giuſto, che voleſſe, che Giouanni gli cedeſſe l'amata, eſſendoſi prima Giouanni poſto ad amarla, & ſeruire, & chi prima è in tempo, hà miglior ragione. Nè fa forza il dire, che Pietro ſia nobile, & Giouanni Mercatante, & che come tale è obligato cedere; perche il minore è obligato cedere al lui maggiore, & ſe ben queſto è vero non hà però luogo nel noſtro caſo, per riſpetto del fine, che diuerſo frà lor ſi preſuppone vno buono, & l'altro malo, nè quì ſi tratta di riuerenza, ò di honore; oltra che il Nobile ad eſſer vero Nobile, nobilmente dee ſempre trattare, con ogni ſorte di perſone; perche l'honore dipende dall'opere virtuoſe; & honorare altri è operation di virtù; & volendo leuare ad vno il ſuo (dico ſuo) perche Giouanni era prima in poſſeſſo di ſeruire à Clarice, non è operation da Nobile, nè di Giuſtitia. Et le querele, nelle quali auiene mancamento di Giuſtitia, & di valore, non ſi poſſono con honor di ambedue le parti accordare; perche chi hà commeſſo il mancamento per propria colpa, non può con parole da altri ricuperar l'honor perduto, & perciò non può in honore eſſere eguale all'altro; perciochè l'honor ſi perde per mancare à giuſtitia, & à valore, & hauendo (come dal fatto appare) Pietro mancato in l'vno, & l'altro; Honore à Dio? Onde l'Ariosto nel Canto 18. alla ſtanza ſeſta diſſe.

Chi ptima è in tẽpo hà miglior ragione.

Minore è obligato cedere al maggiore.

Nobile hà da nobilmẽte operare.

Querele che nõ ſi poſſono cõ honore accordare.

Honore per propria colpa perduto non ſi può con parole racquiſtare.

Honor come ſi perde.

Mà à l'honor chi gli manca d'vn momento
Non può in cent'anni ſatisfar, nè in cento.

Et magiormente reſta Pietro con macchia, per la mentita datagli da Giouanni, ſopra le parole da eſſo Pietro dette, che ſono glie l'hò pur rotto à doſſo. per

 hauere

Negatione quando è méntita.

hauere à queste risposto Giouanni. Non è vero. & questa negatione hora tengo io per vera, & legittima mentita, p rche è per risposta di parole ingiuriose. Mut. lib. primo, cap. 3. & nel lib. 2. Risp. 4. Fausto lib. 2. cap. 23. fogl. 122. Conte Giulio Landi nel lib. 2. dell'att. mor. fogl. 140. vol. primo, & il Corrado alla concl. 19. dice, che questa forma di dire, Non è vero. presso noi, & di alcune altre nationi val l'istesso, che dir tu menti, & che così è di stile, con tutto che egli poi voglia contra questo stile prouare il contrario; nondimeno la consuetudine de' soldati, & de' Caualieri, & del paese in cause di honore si deue seguire. Corradi concl. 12. Mut. lib. 3. Risp. 3. è però la verità, che l'Attendolo nel lib. primo, cap. 6. & l'Alberg. nel lib. 3. cap. 17. vi pongano alcuna differenza, volendo questi, che si ripulsa l'ingiuria con carico solamente di prouare; ma non sotto pena d'infamia, come fà la mentita. Camillo Baldo nel suo trattato delle mentite al cap. 9. vuole, che si habbia riguardo al modo col qual sarà stata detta. Sono io nondimeno di parere, che quando si risponde ad vno. Non è vero. per risposta, & per ripulsa di vitio apposto (in tal caso) esser vera, et legittima mentita. Nè Giouanni, con tutto, che da Pietro di bastone sia stato percosso, non resta macchiato, nè caricato nell'honore; perche prima fu all'improuiso percosso, & poi perche nel medesimo tempo, che riceuette l'offesa fece il lui debito scaricandosi honoratamẽte, & valorosamente, come dal fatto benissimo appare; & perciò Giouanni non hà bisogno di sodisfattione da Pietro, per essere egli fuggito doppo l'offesa fatta, & domandando aiuto contra l'offeso, che era solo, et Giouanni nel tempo di essa, di quella honoratamente si è scaricato, con hauergli tolto il bastone, quello rotto, et poi con parte di esso auentatosi contra lui, & non potendolo giungere glielo tirò dietro, onde in tanti modi

Non è vero quãdo è mẽtita.

si è

si è scaricato che di niente hà più bisogno per rappacificarsi con Pietro. & tanto più, che resta ancor viua la mentita da lui datagli, (come hò detto) & per accordargli potrà vn terzo dire. Che essendo bene informato di quanto frà loro è passato gli prega, che in gratia sua depongano gli odij & sieno nell'auenire amici; nè altro empiastro a questa nascenza posso applicare, ò appropriare; poiche à narrare il fatto è cosa troppo pregiudiciale à Pietro, nè gioua à Giouanni; essendo il caso manifesto, & quello, che à me non gioua, & ad altri nuoce si può honoratamente tralasciare, & perciò dico, che la narration si può omettere; giudico però bene, che Giouanni presso di se habbia vn fatto puntuale nel modo narrato del caso seguito firmato, & autenticato da testimoni, che si trouarono presenti, & questo per poterlo mostrare in ogni caso, che fosse bisogno per sua giustificatione, come anco vn altro del modo della pace seguita. & à V. S. bacio le mani. Milano li 29. Ottobre 1627.

CASO

CONS. QVARANTESIMOPRIMO.

Sette capi, quasi nouella Hidra in se contiene la querela, che è trà il Sig. Marchese, & il Sig. B. & tutti di consideration degni, li quali secondo le deboli forze del mio ingegno anderò considerando, & spiegando, acciochè più facil poi riuscisca il comporgli.

Caso di chi pretende in nobiltà essere eguale ad altri, & di mentita.

Il primo è se le parole dette dal Sig. B. & più volte in diuersi luoghi replicate, cioè: Che egli era gentilhuomo Nobile, & Caualiere da tanto quanto il Sig. Marchese. caricano il Sig. Marchese à risentimento.

Il secondo se la mentita data sopra quelle al Sig. B. dal Sig. Marchese in faccia è legittima, & vera mentita, & se lo carica.

Il terzo se fu data honoratamente si per rispetto del tempo & luogo.

Il quarto se per hauer ritorta il Sig. B. la mentita nel Sig. Marchese, la lui rimentita si possa sostenere, & di che peso sia.

Il quinto la proposta del Sig. B. disfidando il Sig. Marchese, quando disse. Dà solo à solo.

Il sesto la risposta del Sig. Marchese à questa disfida del Signor B., che l'accettaua, & per allhora à quell'atto lo habilitaua.

Il settimo, & vltimo se al Sig. Marchese è rimaso obligo per cagion delle parole del Sig. B. Dà solo à solo. *ouero se è restato al Sig. B.*

Questi sono i sette capi di questa querela da considerar per terminarla; & venendo al primo dico, che è conueneuole, anzi necessario veder, che cosa è ingiuria, & dalla lei diffinition si vederà se le parole del Sig. B. sono ingiuriose.

Ingiuria che cosa è.

Il Conte Giulio Landi nel sesto lib. dell'att. mor. à fogl. 449. vol. primo, dice. Ingiuria è vn'offesa fatta voluntariamente, & ingiustamente dall'offendente contra il voler di colui, che è offeso. *Questa diffinitione è non solo conforme; ma è quella istessa data da Aristotile nel quinto della morale al cap. 15. & con questa passa quasi il Mut. nel lib. secondo, al cap. 1. & l'Alberg. nel lib. 2. al cap. 14. et nel lib 3. al capit. 17 poco da questi si scosta dicendo.* Ingiuria è vn'offesa fatta per elettion senza esser prouocato, per sola intention di offender colui à cui vien fatta.

Minore offende il maggiore, quãdo si fà suo vguale.

Il Sig. Marchese dice, che dal Sig. B. è stato offeso cõ farsi suo vguale, & in conseguenza ingiuriato; perciochè el minore offende il maggiore, quando a lui s'aggua-

& aggnaglia. Mut. lib. 3. cap. 9. Attend. lib. primo, cap. 6. Questa offesa non si può negar, che non sia voluntaria, & ingiusta, perche non appare, che'l Sig. B. habbia hauuto occasion dal Signor Marchese di dir quelle parole, & cagion non apparendo, per necessario consequente sarà offesa voluntaria, & ingiusta, & per sola intention di offendere; il che si conferma con hauer più volte, & in vari luoghi il Sig. B. le dette parole affermate, senza hauerne occasione, cosa, che dimostra lui deliberatamente di offendere. Che poi queste parole sieno contra la voluntà del Signor Marchese (vltima parte di questa diffinitione) benissimo appare dall'essersele grauemente recate all'animo, essendo per questa cagione andato à trouare il Signor B. Dà questa essaminatione adunque della diffinition dell'ingiuria, chiaro si vede, che'l Sig. B. con le sue parole hà offeso il Signor Marchese. Offesa ingiusta quale è.

Quì forse potrebbe dire il Sig. B., che non è vero, che egli habbia, con le sue parole il Sig. Marchese offeso, per hauer detto la verità. Due risposte, à questo apportar si possono. La prima, che vn nato di famiglia Illustre, & anco Illustrissima purche non habbia giurisditione, nè che gli s'appartenga successione di Signoria può da ogni priuato Caualiere essere à battaglia domandato, così parimente per l'argomento da' contrari vn priuato Caualier non può a battaglia chiamare vn di famiglia Illustrissima, ouero Illustre che habbia giurisditione. Mut. lib. 3. cap. 8. il Sig. B. è gentilhuomo senza titolo, & dignità: il Sig. Marchese è Illustriss. & hà giurisditione & feudi antiquum, nobile, & amplum. Adunque &c. & la cõsequẽza di questo argomẽto è chiara. L'altra è, che chi allega la nobiltà, quella dee prouare, per esser qualità accidentale. Attend. lib 1. cap. 6 Bertolam. Cepolla nel trattato dell'eleggere vn Generale n. 12. il Burs. cõs. 62 num. Chi può da ogni priuato Caualiere essere domãdato à battaglia. Chi allega la nobiltà la dee prouare.

nu. 24. vol. primo, nè viene presuppasta dalla legge natural, nè ciuile, & chi dice cosa tal, di ragione è obligato prouarla. Mut. lib. primo, cap. 2. & 3. & è cosa contra buoni costumi, che vn minor si voglia ad vn maggiore vguagliarsi. Attend. nel detto luogo. Mut. lib. 3. cap. 9. nè lo dee comportar. Mut. lib. 4. Risp. prima, essendo, che i gradi delle maggioranze sono diuersi, & chi è nel grado minore, non si deue agguagliare al maggiore. Il Sig. B. è gentilhuomo. Il Sig. Marchese non solo è gentilhuomo; ma nel grado de' maggiori, poiche i Marchesi seguono i Duchi di grado, & possede signoria con titolo, et il Sig. B. nò; adunque non è suo pari; & essendo il Sig. Marchese stato offeso dal Sig. B. con farsi a lui vguale, ilche è contra buoni; per questa ragione anco il Sig. B. è Attore. Paris del Pozzo nel lib. primo, cap. 12. & se ben da principio il Sig. B. disse quelle parole in assenza del Sig. Marchese, l'offendono nondimeno. Attend. lib. primo, cap. 5. & perciò era obligato repulsarle con mentita, ouero intender da lui, se le haueua dette; ilche è vn dar campo ad altri di honoratamente emendarsi di error commesso; & l'huomo dee pure alcuna volta potersi pentir di hauer detto, ò fatto cosa, ò con sdegno, ò con poco auedere. & hauendo il Sig. Marchese offerto questa honorata strada al Sig. B. di corregger le lui parole, & non hauendola accettata, perciò ne fu dal Sig. Marchese incontanente mentito, il perche egli resta Attore: perche il mentito legitimamente è Attore. Mut. lib. primo, cap. 2. & 14. & lib. 2. Risp. prima, Attend. lib. 1. cap. 7. et lib. 2. cap. 1. Fausto lib. 1. cap. 12.

E cosa contra buoni costumi, che vn minor si voglia vguagliar ad vn maggiore.

Gradi di Nobiltà sono diuersi.

Parole offensiue dette in assenza offendono.

Dar campo al nimico di emēdarsi è cosa honorata.

Mentito è Attore.

Da questa conclusione così stabilita, che'l Signor Marchese sia stato offeso dal Signor B. con farsi lui vguale vn bellissimo corolario ne segue, che seruirà per decidere il secondo capo di questa querela, cioè che la mentita data dal Sig. Marchese al Sig. B. è vera, & legi-

Mentita legitima.

legitima, per eſſer ripulſa d'ingiuria, & per maggior confirmation di queſta dico, che la mentita per parer de gli Scrittori di honor Caualleresco, ad eſſer di valore, & ad operar ſecondo la lei propria natura trè qualità dee hauere. Mut. lib. primo, cap. 5. & 8. La prima, che ſia data à perſona certa & particolare; La ſeconda ſopra parole ingiurioſe, ò offenſiue certe, & ſpeciali; La terza, che le parole ſieno già ſtate dette da colui à chi la mentita ſi dà. Hora ſe ſi conſidera ben queſto caſo, tutte queſte qualità in eſſa concorrono. La prima è la perſona certa, & ſpeciale del Sig. B. La ſeconda, che le ſue parole ſieno ingiurioſe, & pregiudiciali al Sig Marcheſe, le quali già ſi ſono prouate eſſer tali. La terza, che egli dette le habbia, & queſto egli ſteſſo non lo negò quando il Sig. Marcheſe gli parlò; non ſi può adunque ſe non caualloſamente dire, che queſta non ſia vera, & legittima mentita, & perciò ella conforme alla lei propria natura contra il Sig. B opera.

Trè qualità neceſſarie nella mẽtita.

Paſſo al terzo capo & dico, che non veggo, come dalla narration del fatto ſi poſſa metter dubbio, che la mentita data dal Sig. Marcheſe non ſia ſtata data honoratamente per ogni riſpetto. Primieramente fù data in faccia, in luogo publico, & neutrale, ſenza vantaggio, ò ſuperchiaria, nè di gente, nè di arme, come manifeſtamente appare dalla conſideration delle perſone, che erano con ambedue loro; ne vale il dire, che'l Sig. B. hà riceuuto la mentita con la ſpada alla mano, perche per queſto la mentita non è ſtata, ne ripulſata à viua forza, nè meno dal mentitor ritrattata.

Mentita quãdo è data honoratamente.

Il quarto capo è ſe la rimentita, ò mentita ritorta del Sig. B. per riſpoſta alla mentita del Sig Marcheſe ſi può ſoſtenere & di che peſo ella ſia. Facil coſa ſarà tagliar queſto capo; percioche è regola & maſſima infallibile da tutti gli Scrittori, & profeſſori di honor

A mentita legitima non può eſſer riſpoſto cõ altra mentita.

Caualleresco tenuta, & approuata; che à mentita legitima, & vera, non si possa risponder con altra mentita, ouer ritorcere, & di ciò la ragione è, per

Ingiuria di parole per vna volta può esser ritorta.

non procedere in infinito con le mentite, essendo che l'ingiurie di parole per vna volta possono esser ritorte. Mut. lib. primo, capit. terzo, & dodeci Fausto lib. 2. cap. 6. Attend. lib. 3. cap. 20. & essendosi di già prouato con ragioni, & con auttorità confirmato, che la mentita del Signor Marchese è legitima, & vera mentita, ne segue perciò, che la rimentita del Signor B. è di niun valore, forza, & efficacia; nè carica in modo alcuno il Sig. Marchese.

Vengo à considerare il quinto capo, cioè la proposta dal Sig. B. fatta, quando disse al Sig. Marchese. Da solo à solo. *Questa richiesta del Sig. B. merita di esser considerata, & forse più di quello, che altri pensa, ò si crede; perche ella è vna aperta disfida, che fà il Sig. B. al Sig. Marchese per*

Obligo di chi disfida.

prouargli con l'armi, che egli era tanto gentilhuomo Nobile, & Caualiere, quanto esso, perche questa proposta obligò il Signor B. ad vscire, & farsi innanzi, & dire à quelli, che di lui compagnia erano, che si ritirassero, nè, che gli impedissero il far quistione da solo col Signor Marchese, & dimandarlo, il che non hauendo fatto, non hà compito all'obligo suo, & tanto più hauendo il Signor Marchese accettato senza replica il far quistione da solo à solo; dicendogli, che lo habilitaua per allhora à quell'atto con lui, *nel che fare mostrò generoso ardire, & maggiormente lo mostrò nel rispondere alla dimanda fattagli dal Signor B.* se haueua pistolla; *alla qual rispose,* che infame era chi haueua pistolla, & chi l'adopraua in tali attioni. *Et da quanto hò detto resta il sesto capo di questa querela considerato, & sciolto.*

Passo

Paſſo hora al ſettimo, & dico, che di ſopra hò detto, che con la disfida fatta dal Sig. B. al Sig. Marcheſe, quando gli diſſe. Da ſolo à ſolo. *la qual dal Sig. Marcheſe fù accettata, egli ſi fecce Attore, & non hauendo allhora il Signor B. (come era obligato per eſſere Attore) fatto mouimento, nè dimoſtratione alcuna di voler con fatti corriſpondere alle parole di disfida da lui dette, non compì all'obligo ſuo, anzi a quello grandemente mancò; perche fecce vedere al mondo,* che aliud in corde, aliud in ore habebat. *& ſe per ſua difeſa apporta ſſe (poiche timor di ſopercheria non può allegare) che da quelli, che preſenti erano fù ritenuto, nè potè effettuare il lui deſiderio. Riſpondo, che queſto anco admeſſo, era lui obligo, come morale, (quando il Duello non foſſe ſantamente vietato) doppo chiamare il Signor Marcheſe all'oſſeruatione della ſua parola. Mut. lib. terzo, Riſp. ſeſta, & ſe ne foſſe poi nato impedimento, per cagion del quale venire al fin della querela, potuto non ſi foſſe; egli nondimeno all'honor ſuo hauerebbe interamente ſodisfatto; nè il Signor Marcheſe hauerebbe potuto più rifiutarlo, ſotto preteſto, che non foſſe ſuo pari, per hauerlo già prima nella medeſima querela habilitato, quando accettò la diſfida, & il Signor Marcheſe era reſtato con obligation di vſcire; & quando all'hora non foſſe potuto vſcire, per qualche legitima cagion, in altro tempo douena domandarlo, ogni volta però, che'l Duello foſſe permeſſo; ma per eſſer giuſtamente vietato, ceſſa queſto obligo.* Obligo dell'Attore.

Potrebbe forſe eſſermi riſpoſto, che'l Signor B. ciò hauerebbe fatto, quando dalla giuſtitia non foſſe ſtato in caſa areſtato. Replico, che vn Caualier, che tenga obligation di honor con altri, non

ſi dee

Chi hà obligo d'honor nõ si dee mettere in luogo dal qual à sua voglia non possa vscire.

Il dir nõ l'haurei mai pensato non è da huomo saccio.

Vfficio del prudente.

si dee mettere in luogo, dal quale non possa a sua voglia vscire, che troppo grande è l'obligo d'honore. Mut. lib. primo, cap. 21. lib. 3. cap. 8. lib. primo, Risp. 8. lib. 3. Risp. 3. Fausto lib. 4. cap. 4. Don Girolamo d'Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 87. Paris del Pozzo lib. primo, cap. 13. Alciato cap. 25. & 28. del Duello. Et essendo il Sig. B. andato doppo il fatto à porsi in casa, da se stesso si mise volontariamente prigione; cosa, che gli è molto pregiudiciale, & se dicesse, che non hauerebbe mai pensato di esser ritenuto, ò sequestrato in casa, più risposte si potrebbero fare; ma vna sola basterà. Che non è cosa da huomo sauio, & prudente il dir no'l pensai; anzi è cosa da matto, proprietà de' sciocchi scusa, & rifugio d'imprudente; essendo all'incontro vfficio del prudente pensar quello, che possa auenire, & preuenire ad ogni sinistro accidente, che possa succedere, & proceder con molto riguardo, auedimento, & sagacità nelle sue attioni.

Dalla essaminatione adunque di tutta questa querela manifestamente appare lo stato, nel qual si troua il Sig. Marchese: poiche compitamente hà sodisfatto all'honor suo, & con la mentita, & con hauere accettato nel modo detto la disfida fattagli dal Sig. B. onde sicuramente può frà se darsi pace, & viuere in quiete; non restandogli carico, ouero obligation d'honore; anzi questo rimane al Sig. B. per cagion della mentita riceuuta, et per la disfida da lui fatta al Sig. Marchese, alla qual non hà poi sodisfatto. nè vale il dire, che hà riceuuto la mentita con la spada alla mano, perche per questo la mentita non è stata nè repulsata a viua forza, nè ritrattata dal mentitore. Tale è il mio parere &c.

Milano li 14. Nouembre

1627.

CASO

CASO

CONS. QVARANTESIMOSECONDO.

NO N può, nè deue il Sig. Marcheſe nel venire à pace col Sig B. non ſolamente admettergli, che dica, che ſia Nobile, ma molto meno dire egli le parole di riſpoſta al Sig. B., con confeſſarlo vero nobile di ſangue, ilche dico, che egli non può, nè dee fare con honor ſuo, ſin tanto che à lui non appaia per legitime, & autentiche, & approuate ſcritture, che egli ſia tale; perche chi dice eſſer nobile, la nobiltà hà da prouare, Attend. lib. primo, cap. 6. Cepolla nel trat. di eleg. il Generale num. 12. Burſ. conſ. 62. num. 24. vol. primo, eſſendo che la lor querela è ſopra l'hauere il Sig. B. detto, che egli era tanto Gentilhuomo Nobile, et Caualier quanto il Sig. Marcheſe, & per eſſere ſtato dal Sig. Marcheſe ſopra ciò mentito, con admettere hora al Sig. B. di dir, che la lui famiglia è antica, & numerata frà le patritie della Città di Milano, ſe bene ſono parole enunciate, & da lui dette; nondimeno, perche ſono indirizzate al Sig. Marcheſe, & alla ſua preſenza, & con lui parlando eſpreſſe, & ſopra la cagion della lor querela, & tacendo il Sig. Marcheſe, nè à quelle apponendo coſa alcuna, verrebbe tacitamente ad approuar per vero, quanto haueſſe detto il Sig. B.; perche darebbe à vedere, che non hauerebbe, che riſpondergli in contrario; dal qual tacito conſentimento, nè ſeguirebbero poi trè conſequenze pregiudiciali al Sig. Marcheſe. La prima è, che egli hauerebbe pigliata ingiuſta querela, l'altra, che indebitamente mentito hauerebbe il Sig. B. la terza, che egli ben rimentito reſte-

Nell'iſteſſa querela, & ſi eſſamina lo ſcritto per pace.

Chi dice di eſſer Nobile lo dee prouare.

risterebbe. Et tutto questo fermamente seguirebbe per necessario consequente. Mà di più dico, che col rispondergli nel modo proposto, non solo tacitamente; ma espressamente confesserebbe hauer pigliato ingiusta querela, & che ingiustamente, & à torto hauerebbe mentito il Signor B., & perciò la lui mentita, legitimamente sarebbe stata in lui ritorta dal Sig. B. perche in questo caso la mentita del Sig. Marchese non sarebbe vera mentita; mà ingiuria, & come tale essere stata ritorta dal Sig B con hauer risposto menti tù, che io mento. Mut. lib. 1. cap. 3. 9. & 11. & lib. primo, Risp 8. Fausto lib. 2. capit. 25. per la qual cosa il Sig. Marchese sarebbe il mentito; & in consequenza Attore. Mut. lib. 1. cap. 2. 3. & lib. 2. Risp. 1. & 7. Mà perche vera & certamente Reo è il Sig. Marchese, perciò almeno per questa cagione di non peggiorar di condition egli in modo alcuno non dee, non solamente permettere, che il Signor B dica quelle parole; mà molto meno dee egli risponder nel modo, che è stato proposto, sin tanto, che' l Signor B. non hà prouato (come Attore) con scritture autentiche, & approvate, (& con queste si proua la nobiltà delle famiglie) che egli in nobiltà di sangue, ò di schiatta vguale al Signor Marchese sia; & molto più questo, dico da lui douersi fare, per hauere affirmatiuamente detto di esser tale; ma fulli risposto dal Signor Marchese con mentita, onde fu fatto Attore. Mut. lib. primo, capit. secondo & terzo essendo, che questa qualità di nobiltà di sangue non vien presupposta dalla legge, nè naturale, nè ciuile, si che resta accidentale, & come tale, chi dice esser nobile, è obligato prouarlo, come si è mostrato: perche colui che dice alcuna cosa non presupposta nè dalla legge naturale, nè ciuile, quella di ragione è obligato prouare. Mut. nel detto luogo, & tanto più poi,

Mentita quãdo si può ritorcere.

Nobiltà come si proua.

Nobiltà nõ è cosa naturale.

Obligo di chi dice alcuna cosa non presupposta dalla legge.

quando

quando con mentita è negata, la qual di ſua natura altri alla proua del lui detto carica. *Mut. lib. terzo, Risp vltima*; onde ſentendoſi il Signor Marcheſe offeſo dal Signor B. per eſſerſi à lui vguagliato in nobiltà, perche il minore offende il maggiore, quando à lui ſi fà vguale; & eſſendo in queſto caſo la preſuntion per il Signor Marcheſe, la qual ſola è baſteuole a difendere altri da ogni imputatione. *Alberg. lib. terzo, capit. 13. fogl. 148.* per eſſere egli Titolato, & Feudatario di Santa Chieſa, & della Maeſtà Cattolica, poſſedendo Feudi Nobili, antichi dati ſino a gli Auoli ſuoi, & l'antichità di ſangue, cioè il numero di pregiati anteceſſori è vna di quelle due differenze, che in tutti gli ordini di nobiltà meritano eſſer contrapeſate, alle quali ragioneuolmente ſi hanno da dar le precedenze; & l'altra è quella di quattro quarti. *Conte Romei della Nobiltà. fogl. 286.* & il Signor B. non poſſede nè Titolo, nè Feudo, nè meno da gli Auoli ſuoi fu poſſeduto, onde per queſto capo anco ſolo (tralaſciatone molti altri) hà potuto con ragione il Signor Marcheſe ripulſar l'ingiuria fattagli dal Signor B con pareggiarſi à lui in nobiltà; & da i titoli dalla Nobiltà de' Feudi ſi hanno da conſiderar le diſuguaglianze de' Signori. *Mut. lib. 3. capit. 7.* & chi hà giuriſditione di Signoria, non può à battaglia eſſer chiamato da priuato Caualiere, nato ancorche di Nobil famiglia. *Mut. lib. terzo, capit. ottauo*, non eſſendo prima ſtato prouocato, & offeſo ingiuſtamente. *Paris del Pozzo lib. 7. queſt. 8. & 10. Mut. lib. 3. cap. 9. Attend. lib. primo, cap. 13. Corrado concl. 76.* mà admeſſo anco, che'l Signor B. foſſe tale non può però in nobiltà vguagliarſi al Sig. Marcheſe come Titolato & Feudatario, che egli è, & hauendo il Sig. B. detto di eſſere à lui vguale l'hà offeſo, perche (come hò detto)

Mentire à che obliga il mentito.

Minore offende il maggiore quãdo ſi fà à lui vguale.

Preſuntione, che coſa opera.

Antichità di ſãgue, che coſa è.

Diſuguaglianze de' SS da che ſi hãno da cõſiderare.

Chi hà Signoria non può da priuato Caualiere eſſer chiamato à battaglia.

si mi-

Cioche cõuiene à formare vn paragon buono.

Nobiltà in che modo à tutti gli huomini è cõmune.

Differenza di nobiltà è frà gli huomini fra li Angeli, & ne gli animali brutti, & nelle cose inanimate.

Nobiltà naturale, in che si cõsidera.

Nobiltà dell' huomo è virtù accidentale.

Famiglie quali più nobili si deono tenere.

il minore offende il maggiore facendosi à lui vguale. Mut. lib. 4. Risp. prima, & perciò resta il Sig. B. mentito, & caricato à prouar quello, che hà detto.

Dico anco, che a formare vn paragon, che sia buono quattro cose vi si ricercano; la cosa paragonata, à chi è paragonata, la qualità, & che questa qualità sia ad ambedue egualmente cioè al paragonante, & paragonato commune. In questo paragone il paragonante è il Sig. B. il paragonato è il Sig. Marchese, la qualità paragona è la nobiltà, la qual per se semplicemente considerata è commune egualmente, non solo ad ambedue loro; mà a tutti gli huomini, cioè, che ognuno se la può acquistare, mà come cosa già acquistata, & possedutain tutti egualmente non è commune, perche altri per propria lor virtù, & valore l'hanno acquistata, & trasmessane' loro posteri, che per molto, & continuato tempo l'hanno conseruata, & la possedono, & altri di poco tempo, & altri non l'hanno. Li primi cioè quelli, che per molto, & continuato tempo la possedono, (& frà questi il Sig. Marchese meritamente si può numerare) sono in maggiore stima di quegli altri, che di poco tempo se la possedono & questi precedono à quelli, che non l'hanno; altramente non vi sarebbe differenza di stato di nobiltà frà gli huomini, & pur vi è, & non solo ne gli huomini questa differenza di nobiltà di stato si troua; mà anco ne gli Angeli, & anco nelle creature corruttibili, & brute, & nell'inanimate ancora; mà ne gli Angeli, & nelle creature corruttibili, & brute, & nell'inanimate considerata sarà propriamente nobiltà naturale; perche da Dio Benedetto Nostro Signore con questa prerogatiua furono create; mà nell'huomo altrimenti si considera, cioè come virtù accidentale, che col proprio valor l'acquista, & quegli huomini, ò famiglie, che per maggior lunghezza di tempo la nobiltà possedono più nobili de gli altri deono esser riputate, & tenute, perche l'anti-

chità

chità quanto è maggiore, rende la nobiltà più riguardeuole, per esser la nobiltà negli huomini, come dice il Tasso nel Forno secondo a fogl. 120. non altro. Che virtù di schiatta conosciuta per molte, & continuate operationi con abondanza di beni di fortuna. & l'Alberg. nel lib. primo, cap. 21. fogl. 59. dice, che la nobilta à quello splendore, che nasce dalla chiarezza de' maggiori, che sieno stati valorosi. Mà nella diffinition del Tasso si dee considerar la voce schiatta, la quale è virtù di natura & che porta con se vn lungo ordine di Auoli virtuosi ilche si conferma con quelle parole per molte, & continuate operationi, le quali far non si possino in brieue tempo, & perciò la Nobiltà non s'acquista in picciol tempo, & come si dice in vn batter d'occhio, consistendo ella, come dice Aristotile nel primo della Politica nel numero di molti antichi predecessori famosi, illustri, & possenti. & doue è memoria in contrario de' suoi Auoli, ini non può esser nobiltà di stirpe. Paris del Pozzo lib. 7. quest. 8. Hora se nella famiglia di B. questa virtù di schiatta si troua, se è stata conosciuta, & che habbia continuamente operatovi virtuosamente con abondanza di richezze, per essere stati li suoi maggiori chiari, & valorosi tanto nella militia, quanto ne' politici studi di pace, se hanno hauuto imperio sopra gli altri, & se de' beni di fortuna sono stati abondeuoli, come la famiglia del Sig. Marcheſe, nella qual tutte queste qualità si trouano, onde, & meritamente famiglia nobile, & antica si domanderà, & se bene la nobiltà hà per fondamento la virtù, nondimeno non si può nodrir, nè perpetuar senza ricchezze, le quali quanto più sono antiche in vna famiglia, tanto maggior segno di nobiltà, & di virtù danno, non potendosi antiche richezze, senza virtù conseruare; il paragone del Sig. B. fatto sarà buono; mà à lui tocca prouar questa sua nobiltà, prima perche è qualità non

Antichità quanto è maggior réde più rignarde uole la nobiltà.

Nobiltà nell'huomo, che cosa è.

Diffinition della nobiltà,

Schiatta voce che cosa significa.

Nobiltà non s'acquiste in brieue tempo.

Nobiltà inche cõsiste.

Nobiltà di stirpe oue non può essere.

Familia antica, e nobile che è.

Nobiltà hà p fondamento la virtù,

presup-

Carico della mẽtita.

Fin della mentita.

Nobiltà come si proua.

Principe come fà altri Nobile.

Ciò che è necessario à far Nobile vno, ouer la famiglia.

presuppoſta, nè dalla legge naturale, nè ciuile, & poi per cagion del carico impoſtogli dal Sig. Marcheſe con la mentita, la qual carica il mentito ſotto pena d'infamia à prouar quello, che hà detto eſſer la verità. Mut. lib. 3. Riſp. vltima, lib. 4. Riſp prima, Fauſto lib. 2. cap. 23. Vrrea nel Dialogo. del ver. hon. mil. fogl. 165. perche il fin della mentita è di ripulſar l'ingiuria, con caricare all'ingiuriante la proua di eſſa, ſotto pena di eſſere ſciente calunniatore, & oltra li notati Autori, lo dice l'Attend. nel lib. primo, cap. 6. Il Conte Giulio Landi dell'att. mor. fogl. 141. vol. primo. Il Nobili nel ſecondo diſcorſo dell'honor fogl. 13. & l'Alberg. nel lib. 3. cap. 17. perciò queſto paragone non è buono perche pecca nella qualità paragonata, la qual non è nel Sig. B. tale apreſſo vn pezzo, quale è nel Sig. Marcheſe.

Per le coſe dette vengo in parer, che'l Sig. B. deue prouar, che egli è da tanto in Nobiltà, quanto il Sig. Marcheſe, & non prouandolo dico, che'l Sig. Marcheſe non può con honor ſuo venire à pace nel propoſto modo con eſſo lui, & queſta proua di Nobiltà dico anco, che con armi far non ſi può; mà ſolo col teſtimonio di ſcritture antiche, et autentiche, & che meritano fede; nè baſta à far Nobile vno, moſtrar, che queſti ſia ſtato amato dal Prencipe per vna ſemplice lettera; mà è neceſſario, che il Principe gli doni alcuna dignità, ò nobiltà in ſpecie, per la qual ſia diſtinto da' plebei facendolo Nobile eſpreſſamente, ouero dandogli Vffici di dignità, ò Feudo Nobile, che habbia Dignità congiunta. Paride del Pozzo nel lib. 7. cap. primo, & coſtui non ſarà poi nè anco Nobile antico; mà ſolamente Nobile; perche il Principe può ben fare altri ricco à ſuo piacere, mà non può già fare à ſua voglia vno, antico Nobile Scip. Ammir. lib. 2. Diſ. 8. & à far Nobile vn huomo è neceſſaria la lui eſſatta virtù, & à render Nobile vna famiglia l'eſſatta, ouer perfettiſſima

fettissima virtù di molti. Tasso nel Forno primo fogl. 17. Aggiungo anco, che non dee il Signor Marchese contentarsi della sodisfattion proposta; perche non solo è basteuole; ma nè anco sodisfattion vera, essendo, che la sodisfattione è vn' apprezzamento, & vn'honore, che dà l'offensore in luogo del dispiacere, & del dishonor fatto all'offeso. Alberg. lib. terzo, cap. 10. fogl. 127. mà in questa non vi è nè pregio, nè honore verso la persona del Signor Marchese, oltra, che manca di due altre qualità necessarie, cioè della confession dell errore, & del pentimento di esso. Alberg. lib. terzo, cap. 12. fogl. 139. alle quali due, il Conte Landi nel secondo lib. dell'att. mor. fogl. 218. & 225. vol. primo, & il Mut. lib. quarto, Risp. 7. vi aggiungano l'humiliatione. Egli è vero, che la confession dell' error vi è; mà con la maschera al volto, & perciò à pieno non sodisfa. L'altre due qualità cioè pentimento dell'errore, & humiliatione verso l'offeso non vi sono; mà vi si leggono parole significatrici, & dimostratrici del contrario, & sono, Mentre habbia per ben di continuar meco &c. quasi voglia dire, che quando il Signor Marchese non l'habbia per bene, non se ne cura; onde vengono ad esser parole di dispregio, & di alterezza; non di pregio, non di honore, non di pentimento, non di humiltà. Mi risoluo adunque (mosso da tutte queste ragioni, & auttorità apportate) dire (come hò già detto) che il Signor Marchese non può con honor suo, nè deue venire à pace col Signor B. nel proposto modo; se prima egli non proua quello, che hà detto.

Sodisfattione che cosa è.

Sodisfattione, che cosa cõtener deono.

Pauia li 15. Genaro 1628.

AL SIG. CONTE
MARCANTONIO
SECCO COMNENO.
CONS. QVARANTESIMOTERZO.

Caso di disfida, & il disfidato và alla giustitia,

HO letto, & considerato il caso da V. S. mãdatomi delle querele, che passano frà Antonio, & Guido, & anco frà Giouanni Suocero di Antonio et con l'istesso Guido per l'altra parte, dico, che più cose per intiero scioglimento di esse si deono in consideration porre.

Prima se'l Cartello di sfida mandato da Antonio à Guido si possa sostenere.

Secondo se Guido con non hauerlo accettato hà mancato al proprio honore.

Terzo se Guido con honore hà potuto andare alla giustitia per far castigare Antonio, & gli altri complici della disfida.

Quarto se Guido hà hauuto giusta occasion tentar di fare ammazzar Giouanni, & se l'haueſſe hauuta, se col modo tenuto hauerebbe proceduto honoratamente.

Quinto si dourà considerar se stando vero il tentativo di Guido di fare ammazzar Giouanni, egli poi nel modo narrato nel fatto, habbia proceduto honoratamente contra Guido volendolo ammazzare.

Nel sesto, & vltimo luogo si essaminerà parimente se Guido hà proceduto honoratamente col

mandare

mandare à dar delle ferite à Giouanni mentre era prigione non chiuſo; mà per lo palazzo à ſuo piacere andaua.

Eſſaminate, & ſciolte queſte quiſtioni, creão, che facil coſa ſarà poi trouare il modo di rappacificargli. L'altre coſe, & particolarità narrate nel fatto, come quelle, che niente à queſte querele ſeruono, per non moltiplicare in parole infruttuoſe, ſi tralaſcieranno.

Et alla prima *venendo dico, che non apparendo nel fatto la cagion, che moſſe Antonio à mandare il cartello di ſfida à Guido non ſi può dir ſe foſſe ragioneuole, ò nò; Tuttauia dico, che eſſendo, ò non eſſendo ragioneuole, per non eſſere ſtato mandato conforme alle regole, cioè con le patenti di Campo Franco, & altre ſolennità, che in eſſo ſi ricercano, reſta nullo, & di niun valore, & viene ad acquiſtar nome di chiamata ſtraordinaria, ò alla macchia, la qual niun Caualiere è obligato accettare, nè ritrouarſi al luogo chiamato. Fauſto lib. primo, cap. 22. lib. 4. cap. 6. Paris del Pozzo lib. 2. queſt. 12. & nel volg. lib. 2. cap. 20. Mut. lib. 3. cap. 10. Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 89. Conte Romei del Duello in fin. fogl. 201. poi che l honor non ci obliga alle vie ſtraordinarie, & il Poſſ. nel lib. 5. à fogl. 319. chiama propriamente la macchia via ſtraordinaria, come veramente è; perche lo ſteccato ſolo fu già ne' caſi d' honore la via ordinaria, & ſarebbe anco quando non foſſe vietato. Et queſto dico non ſolo, come Criſtiano; mà anco come ſemplice morale; onde da quanto hò detto ne ſegue, che Guido non hà commeſſo errore, nè meno hà mancato al proprio honore in rifiutar la diſſida.*

Cartello quando è nullo.

Chiamata ſtraordinaria quale è.

La ſeconda quiſtione *dalle coſe dette viene, & eſſa ad eſſere ſciolta, & all'altre me ne paſſerò.*

La terza *ſe Guido hà potuto con honor alla giuſtitia ricorrere, & far caſtigare Antonio, & gl' altri.*

Se si può ricorrere al Principe per aiuto dell'offese.

Dico, che se bene il ricorrere al Principe, ò alla giustitia per aiuto delle offese riceuute non è disdiceuole al Caualiere, nè altri si offende, come dicono l'Vrrea nel Dialogo del vero hon. mil. fogl. 131. & 261. il Massa contra l'vso del Duello capit. 12. nu. ottauo, fogl. 55. Il Nobili nel Discorso terzo dell'honor fogl. 19. & 20. l'Albergato nel lib. quarto, capit. 24. fogl. 245. & capit. 30. fogl. 273. & al capit. 34. fogl. 292. Il Conte Aniballe Romei del Duello fogl. 181. Nondimeno in questo presente caso dico, che per la semplice mandata della disfida non hà nè offeso, nè ingiuriato Guido, & perciò non essendo stato ingiuriato, nè offeso, non hà potuto honoratamente andare alla giustitia per far castigare Antonio, & altri nella pena ordinata à chi manda simili scritture, & quando anco il Cartello hauesse alcuna ingiuria contenuto, douena di quella honoratamente risentirsene ripulsandola con la mentita, & poi rifiutar l'

Ingiuria si dee ripulsare honoratamente.

abbattimento, come cosa vietata dalle leggi Diuine, & da quelle della lui Republica; anzi dico, che se Antonio per cagion della disfida mandata fosse stato ex officio dalla Giustitia molestato per hauere à gli ordini, & alle leggi del Principe contrauenuto, & per liberarsi, stato bisogno gli fosse di protesta, ò di rimissione per schifar la pena nella quale era caduto con hauer mandato la disfida, douena (come ogni Caualiere; & huomo di honore in casi tali è tenuto) fargliela, & non cercar, che dalla giustitia fosse castigato.

Aggiungesi à questo, che non contento Guido di perseguitare Antonio per la narrata cagione, habbia fatto anco (come si dice) dalla giustitia molestar Giouanni Suocero di Antonio, come, che fosse, & esso partecipe della disfida mandatagli; nè di ciò anco contento Guido, doppo essere stato Giouanni prigione più mesi, & alla fine (come innocente) liberato,

rato, habbia trattato di farlo ammazzare; mà perche Giouanni (come innocente) è ſtato liberato, perciò niuna cagione haueua Guido di giuſta nimicitia con lui, & non hauendouela, come morale, & politico, & molto meno poi come Criſtiano non poteua giuſtamente farlo offendere; anzi lui obligo era, riconoſciuto Giouanni innocente dell'accuſa datagli, farne ſcuſa, intender l'animo ſuo verſo ſe quale era, & per eſſere ſtato giudicato innocente, offerirſi pronto à dargli tutta quella ſodisfattion, che conueniua, & hauendo queſt'atto di ciuil compimento, & di giuſtitia naturale tralaſciato, ſi preſuppone, che habbia ritenuto animo cattiuo, & fellone contra Giouanni. Queſto preſuppoſto, contra Guido ſi è poi non ſolamente aumentato; mà quaſi verificato, con eſſerſi ſcoperto in lui nouelli penſieri di fare ammazzar Giouanni, per non hauer Giouanni nuoua occaſion data di farlo, & quando anco gliela haueſſe data, Guido non haurebbe poi nè anco proceduto honoratamente nel riſentirſi; perche haurebbe fatto vn riſentimento per via indiretta; il quale altri non rileua dall'obligo, perche chi dishonoratamente gouernandoſi cerca altri dishonorare, dishonora prima ſe ſteſſo, & perciò chi lo fà di maggior carico ſi carica. Maſſa contra l'vſo del Duello capit. 9. fogl. 35. Alberg. lib. 3. capit. 25. Fauſto lib. 2. cap. 3. & il Caualiere con vn'atto dishonorato non ſodisfa all'honor proprio; mà ſe ſteſſo aggraua di nuoua, et maggior vergogna. Fausto lib. 2. cap. 2. & 3. & lib. 5. cap. 20. Vrrea nel detto Dialogo fo. 54. & 58. Mut. lib. 2. cap. 2. lib. 4. Riſp. 7. non potendo vn' atto dishonorato, honorato render chi lo fà, & da quanto hè detto ſi potranno anco far due concluſioni vna, che Guido non hà operato honoratamente, tanto in andare alla giuſtitia per far caſtigare Antonio, quanto anco in voler doppo ſfare ammazzare Giouanni,

Obligo di chi accuſa altri alla giuſtitia & viene come innocente liberato.

Riſentiméto nõ honorato nõ rileua.

Atto dishonorato non rẽde honorato chi lo fà

& questa sarà per diciſione della quarta quiſtione; & l'altra conclusione sarà per ſcioglimento della quinta quiſtione, cioè, che Giouanni parimente, & esso non hà proceduto honoratamente in tentar di fare ammazzar Guido. Nondimeno nel caso di Giouãni si potrebbe forse dubitare, perche egli era come che certo, che Guido gli voleua leuar la vita; la qual doppo l'anima è la più cara, & preciosa cosa, che in questo mondo possediamo, & all'huomo ogni cosa è vile, & tutto il mondo insieme è dispregieuole senza la vita; & perciò nel guardarla, & custodirla da pericoli, & partitamente nelle nimicitie mortali, non conuiene stare scioperato: mà si dee con ogni studio, & diligenza conseruarla, & perciò Alcibiade soleua dire, che hauerebbe fidato alla Patria ogni cosa, fuor che la vita, la qual nè anco alla propria madre in giudicio hauerebbe confidato, temendo che'l voto nero, in vece del bianco, per errore nel bussolo hauesse posto; & perciò hauendo Giouanni scoperto l'insidie di Guido in volerlo fare vccidere, si potrà dir, che con buona ragione si sia messo à cercare i lui danni, & morte, essendo ogni huomo obligato alla propria difesa; siche Giouanni hauerà proceduto conforme all'obligo del lui honore, poiche altro non è honoratamente procedere, che far le sue operationi giustamente, & con retta ragione, per questa parte dicesi ancora, che frà Caualieri si tiene esser cosa da timido huomo, & di niun valore il non rendere il pari.

Vita è la più preciosa cosa che possediamo.

Senza la vita ogni cosa è sprezzabile.

Tutti sono obligati alla propria difesa.

Honoratamente proceder che cosa sia.

Il non rẽder pari frà Caualieri è biasimeuole.

vccidere altri non è attion lodeuole.

Due cose adduro solo per risposta di tutto questo, et prima, che l'ammazzare vn' huomo non è attione nè giusta, nè fatta con retta ragione, essendo l'homicidio vietato per legge Diuina, & Humana, & perciò questi non hauerà honoratamente proceduto. L'altra è che quella regola da alcuni Caualieri approuata non è vera, cioè, che sia cosa da timido il non rendere il pari, ouer pariglia all'offensore; perche ò per amor

di

di Dio, ouero per magnanimità si può honoratamente, & con molta gloria perdonare all'offensore. Conte Landi dell'att. mor. fogl. 217. vol. primo, non solamente come Christiano; mà anco come semplice morale, che si sia; perche è propria virtù del magnanimo il perdonare, come dice Aristotele nel 4. dell Etica al cap. 3. & nel secondo della Retorica disse. Et acceptam iniuriam æquo animo tollerare. Dico anco, che questa regola non è buona generalmente; mà hà sol luogo in due casi, & per proua.

Perdonar l'offese è attion da magnanimo.

Presuppponiamo, che'l vostro nimico vi habbia offeso, ò con soperchiaria, ò per via indiretta, ò cõ mal modo, tutte forme vergognose, & da esser fuggite da ogni honorato Caualiere voi adunque per risentirui hauerete à seruirui di vn'altro tale, et simile atto vergognoso, & infame? questo nò mai; & se quegli si è spogliato del glorioso manto della Caualleria, & hà voluto perdere insieme il pretiosissimo nome di Caualiere voi hauerete a fare il medesimo per risentimento contra lui; à farlo non consiglierò già mai alcuno? anzi dico, che quanto voi più operarete virtuosamente, & Caualleresçamente contra lui, tanto più apparirà la lui infamia, & all'incontro più risplenderà la virtù vostra, & il vostro valore; & da questi errori, li Caualieri deonsi guardare; poiche sono mortifera peste del loro honore, nè si possono curare in modo alcuno; procedendo l'honore dalla propria virtù, & il dishonor dal proprio vitio, & facendo io vn'atto dishonorato, perdo l'honore, si come l'acquisto con le virtuose operationi; & inoltre dico che questa regola, esser cosa da huomo timido, & di niun valore il non rendere il pari, hà sol luogo nelle cose giuste, & honeste, cioè quando altri à me hà vsato cortesia, è fatto alcun beneficio, io parimente sono obligato far l'istesso con esso lui, ouero quando altri fosse offeso può nell'istesso tempo col render la pariglia offendere, &

Offese, & risentimenti vergognosi deono esser fugiti.

Errori da quali si dee guardare il Caualiere. Honore, & dishonore onde nascono; & come si perde.

non facendolo sarà tenuto vile; mà non mai per mal render male. Vengo adunque in parer, che Giouanni se si sentiua offeso da Guido per cagion della prigionia patita à lui instanza, & anco per hauere scoperto suoi trattati contra la lui vita, non doueua andar con grosso numero di gente à porsi in aguato per vccciderlo, & in questo hà peccato contra le leggi Caualleresche in due modi, in vno con pigliar tanto numero di persone con sè.

Infamia grande ad vn Caualier quale.

Che à guerrier non è infamia sopra quella, Che quando cerchi il suo nemico, prenda Compagno, che l'aiuti, e che'l difenda. Ariosto Cāto 23 stā 97.

Nell'altro col porsi nell'insidie; cosa, che fanno i malandrini, & da quanto hò detto sopra questa quinta quistione, si scioglie, & anco l'vltima, che, & Guido parimente non hà proceduto honoratamẽte in mandar doppo à dar delle ferite à Giouāni mentre era frà Constituiti, ò presentati ritenuto prigione.

Dalla essaminatione adunque di queste sei quistioni si veggono manifestamente aue querele vna esser frà Antonio, & Guido; et l'altra trà Guido, & Giouanni. In quella di Antonio, & Guido il primo ad vscir de' termini ciuili è stato Antonio; & à questi sempre sono stato, & sono di opinione, che tocca nel venire à pace prima parlare, et dar sodisfattione all'altro; onde toccherà ad Antonio sodisfare prima à Guido venendosi frà loro à pace.

Nel venire à pace chi hà da parlar prima.

Circa poi la querela, che passa trà Guido, & Giouanni dico, che nel fatto di essa non appare veramente, che Guido habbia fatto molestar dalla giustitia Giouanni; mà solo in quello si dice, che dicesi. Si che sopra questo punto nõ hà Giouanni la lui intention fondata; si come anco non veggo, che l'habbia fondata sopra il dir, che hà scoperto alcuni trattati fatti da Guido contra la lui persona, & perciò à questi particolari non hauerò alcun riguardo, cosa che di necessità conuerrebbe

be haueruela ſe foſſero prouati; onde ne ſegue, che Giouanni ſarà ſtato il primo ad offender Guido col porſi in aguati per ammazzarlo. Et da queſto douerà hauer principio la ſodisfattione di Giouani verſo Guido; ma caſo, che Giouanni haueſſe proue vere, et certe, che Guido l'haueſſe fatto dalla giuſtitia trauagliare; mà da quella eſſendo ſtato innocente conoſciuto, liberato, et queſto non oſtante, habbia anco tentato di farlo doppo ammazzare; in queſto caſo toccherebbe à Guido ſodisfare à Giouanni prima; & perche ſi ricerca in quale ſtato ſi troua Giouanni con Guido, & con quale ſodisfattion ſi poſſono aggiuſtare? Dico, che preſuppoſto vero quello, che nel fatto ſi contiene, & preſuppoſto anco vero, che Guido non habbia fatto trauagliar dalla giuſtitia Giouanni, nè che meno habbia procurato, ò tentato la lui morte come Giouanni preſuppone, che habbia fatto. Giouanni per venire alla pace potrà dire.

Sig. Guido. *Hauendo io veduto, che dalla Giuſtitia Antonio mio Genero era moleſtato, per hauer V.S. à Duello diſfidato, et eſſendo dalla Giuſtitia per l'iſteſſa cauſa, & io trauagliato, fù vrgente cagione à perſuadermi, che tutto queſto a lui richieſta ſi faceſſe, & di farmi inſieme credere, che procuraſſe leuarmi la vita; per la qual coſa deliberai di preuenirlo; onde con alcuni miei amici poſi l'ordine; mà non mi venne fatto. Et doppo eſſendo ſtato aſſicurato, che V.S. non hebbe parte nella moleſtia datami dalla Giuſtitia, nè in quel tempo penſier di offendermi, perciò pentito, & dolente di quanto hò preſuppoſto vanamente contra V. S. & tentato, la prego à perdonarmi, & nell'auenire ad eſſermi amico.*

Riſponderà Guido.

Sig. Giouanni. *Di buon cuore, & voluntieri perdono à V. S. ogni offeſa fattami, & l'aſſicuro, che à mia inſtantia non fù dalla Giuſtitia moleſtato, nè*

mai

mai hebbi mal' animo di farlo offendere. Egli è però vero, che essendo io doppo stato auisato, che V. S. mi machinaua contra per leuarmi la vita, & che per questo effetto si era posto in luogo per offendermi; perciò, & io mosso, & spinto, mandai mentre era ritenuto prigione frà constituiti ad assalirla, & restò ferita, dicht, & io dolente prego V. S. à perdonarmi, & nell'auenir riconoscermi per amico, si come, & io riconoscerò lei. Replicherà Giouanni. *Io di tutto cuore Signor Guido, rimetto à V. S. l'offesa fattami, & nell'auenire la tenerò non solo per amico; mà da mè sarà honorata come mio Signore; & poi si faranno abbracciare in segno di vera amicitia.*

In questa pace si comprendono, & inchiudono dentro tutti in qualsiuoglia modo gli interessati, tanto da vna parte, quanto dall'altra, et ogn'vno de' principali promette per li suoi.

Io Giouanni N. affermo, & prometto quanto di sopra si contiene.

Io Guido N. affermo, & prometto quanto di sopra si contiene.

Seguiranno poi le sottoscrittioni di testimoni honorati almeno al numero di trè.

Si potrà anco venire à questa pace, in vn' altro modo, & forse più piacenole del proposto; poiche nè Giouanni, nè Guido hanno obligo d'honore l'vno contra l'altro; perche se fosse vero, che Guido hauesse fatto molestar Giouanni dalla Giustitia, & dapoi, che da quella fosse come innocẽte liberato, hauesse anco procurato di farlo offendere per via indiretta; Giouanni, & esso hà doppo parimente, & con mal modo, & con superchiaria cercato di offender Guido, & perciò ambedue sono caduti in pari error contra le leggi Caualleresche di offendere altri con mal modo, & per via indiretta, & con superchiaria; onde per

Quando li principali possono far, che vn terzo p lor dica le parole per pace

non

non rimproverarſi l'vn l'altro queſte male attioni da lor commeſſe, ſi potrà honoratamente tralaſciar la narrata forma di prima, & far, che vn Caualier terzo abbraccia la querela, & à lui ſia data libera, & ampia autorità di terminarla, alla preſenza del quale eſſendo ambedue le parti il Caualiere Arbitro dica.

Signori Giouanni, & Guido. *Eſſendoſi le SS. VV. compiaciute di rimettere in me la lor querela, & hauendo veduto, & diligentemente conſiderato quanto trà loro è ſeguito, & eſſendomi anco ſopra eſſa con altri conſigliato; dichiaro, che niun di loro ha obligo d'honore contra l'altro, poiche apieno dell'offeſe fatteſi vicendeuolmente ſi ſono di eſſe riſentiti, & gli priego, che in gratia mia depongano gli odij, et ſieno nell'auenire amici, & a maggior mia contentezza, & confirmation de' buoni animi loro ſi abbracciano, ſi come di fare affettuoſamente gli priego. Dichiaro anco, che in queſta pace s'intendano compreſi, & inchiuſi tutti gli intereſſati in qualſiuoglia modo sì da vna parte, come dall'altra, et che ogn'vn de' principali prometta per li ſuoi. Data in &c. il di etc. meſe etc. anno etc.*

Io N. Arbitro eletto da' Signori Guido, & Giouanni &c. dichiaro come ſopra.

Io Guido N. accetto, & prometto quanto di ſopra &c.

Io Giouanni N. accetto, & prometto quanto di ſopra &c.

Et poi ſeguiranno le ſottoſcrittioni almeno di trè teſtimoni qualificati, ouero, che tutto queſto ſia rogato da publico Notaio per inſtromento alla preſenza di teſtimonij. Milano il primo Giugno 1628.

AL SIG. SENATORE
GIOVAMBATTISTA ARCONATO.
CONS. QVARANTESIMOQVARTO.

Caso nel qual si propone, che l'offeso di cã nõvoler sodisfattione mà che perdona p amor di Dio; & che l'offesor risponda, che l'accetta. Perdono quãdo si dee dimãdare.

IL dimandar perdono di offesa fatta, se bene da alcuni scrittori d'honor Caualleresco è tenuto, che conuenga in tutte le offese picciole, ò grandi, che elle sieno; nondimeno questa regola così generalmente posta, tengo io, che non si debba in tanto allargare; mà restringersi ad alcuni casi solamente, come in lungo hò mostrato in vna Apologia per il Sig. Torquato Tasso fatta, la qual si legge nel fin del primo libro de' miei consigli Cauallereschi doue dico, che solo in trè sorti di offese il perdono è conueneuol domandarsi, & quando frà pari si tratta, altrimenti nò; onde con questo fondamento vengo alla vana pretensione del Gislinzone, che pretende rispondere al Conte Giouanangelo Triuultio, al qual si propone, che debba dire al Gislinzone, che è pronto dargli tutta quella sodisfattione, che gli conuiene per cagion dell'offesa fattagli, & à queste parole pretende il Gislinzone rispondere. Che non vuol sodisfattione; mà che gli perdona per amor di Dio, alle quali douerà replicargli il Conte; Che accetta questo perdon per amor di Dio.

Questa pretension del Gislinzone, & troppo vana, & troppo altiera, non solo per rispetto dell'offesa, &

& della perſona che la pretende, à me pare; mà molto più poi hauendoſi riguardo alla perſona con chi ſi pretende; nè veggo con qual ragione il Conte debba (con honor ſuo) queſta forma di pace accettare, nè ad accettarla mai lo conſiglierò, & maſſimamente, perche in queſto caſo ſon di parere, che non ſolamente non conuien domandar perdono per amor di Dio; mà nè anco il dimandarlo ſemplicemente; perche il dimandar perdono per amor di Dio, colui, che in ſimili caſi, & modi lo domanda, ò accetta, non ſolo ſi humilia; mà confeſſa inferiorità (per così dire) troppo baſſa, & infima al paragon di colui à chi è dimandato, & che egli ſia di tanto alto affare, che può ad ogni ſuo piacer, volere, & appetito mal trattar colui; & che ſolo l'infinita potenza di Dio dalle lui mani lo poſſa liberare; alterezza troppo ſuperba, & orgogliosa, & non da virtuoſo Caualiere; & la diſparità in queſto caſo, delle qualità delle perſone, è dalla parte del Gislinzone, che è mercatante, nè ſi può frà nobili numerare; & il Conte è di famiglia Illuſtriſſima, & Caualier di habito di San Iago. Non niego però ſe altri di ſtato maggiore à caſo, & inauertentemente, & anco con malitia altri minor di ſe offendeſſe, & che ſubito del lui error raueduto gli dimandaſſe perdono per amor di Dio, ò, che ſi metteſſe anco a' ſuoi piedi, & vſaſſe ogni atto di humiltà, & di pentimento verſo l'offeſo; queſta attione hauerei io non ſolo per buona; ma honoratiſſima, & Caualleresca, & di perpetua lode meritevole la ſtimarei; mà quando la coſa è raffredata, & che ſia ſtata meſſa in trattato di accordo per pace, non sò come ſi poſſa trattare honoreuol, & giuſtamente per buona forma di pace il dimandar perdono per amor di Dio dal maggiore al minor di gran lunga, & tanto più, quando l'infe-

Chi dimãda perdon per amor di Dio, che coſa dimoſtra.

Dimãdar perdõ p amor di Dio ſe è conueneuole.

l'inferior lo ricerca, ò vuole egli dir, che gli perdona per amor di Dio.

Il Caualier nondimeno Cristiano non solo questo può fare honoratamente, tanto nel conceder, che altri lo dica di farlo, quanto egli nel dimandarlo; mà lo deue fare; perche niun obligo maggiore habbiamo, che quello verso Iddio, & chi non opera per amor di Dio, non è Caualiere, perche rifiuta dalla mano di Sua Diuina Maestà ricener beneficio, che per opera humana forse non poteua hauere; essendo cosa molto ragioneuole, che l'autorità di Dio, che il tutto può, preuaglia, & si anteponga al tutto.

Corteſe da quel, che è ſuo

Dico anco, che nel caso di sopra da me posto, quelle parole si potrebbero attribuire ad atto di cortesia, perche il cortese da quello, che è suo, & volendo il maggiore abbassarsi, et humiliarsi spontaneamente in caso tale è attion propria di cortesia; mà quando si tratta per giustitia è fatto di obligo quello, che si fà; onde dico, che è bene obligato il Conte mostrar dolor dell' offesa fatta al Gislinzone, & pregarlo à deporre ogni ira, che per questa cagion contra lui hauesse, & ad essergli nell'auenire amico; mà non domandargli perdon, perche l'offesa non lo merita, ricercandosi solo nell'offese voluntarie fatte per elettione, & per dispregiare, ouero, che nel risentirsi per malitia si fossero passato i termini, ouero, che dell offesa, (ancorche fosse inuoluntaria) non si fosse subito fatto scusa, & che in tutti questi casi si fosse frà pari, ouero che un' inferiore hauesse (benche prouocato) offeso un maggior di gran lunga di sè; mà in altri casi non conuiene; & questo dico non ostante, che'l Mut. nel lib. 3. al cap. 15. 18. & 19. dica, che'l domandar perdono conuenga in tutte le maniere la doue è offesa; nondimeno questa regola deue si restringer solo ne' sopraſcritti casi, si come hò mostrato, & prouato nella detta Apologia. Egli è vero, che'l Conte Aniballe Romei nel Discorso

Perdono in quali offese si ricerca.

del

del far le paci à fogl. 224. vuole, che non ſi dimanda mai perdono in niun caſo, il che è però contra la commune opinion de' Caualieri, & dal loro ſtile, & conſuetudine nel procedere in cauſe Caualleresche non ſi dee partire. Mut. lib. 3. Riſp. 3. la qual per legge ne' caſi di honore hà da eſſer tenuta. Mut. nel detto luogo, & l'Alberg. nel lib. 4. cap. 26. fogl. 251.

Dalla cõmune opinione de Caualieri non ſi dee partire ne dal loro ſtile.

Reſterebbe hora di prouar, che l'offeſa fatta dal Conte non foſſe voluntaria, nè in niun' altro de' ſopradetti caſi; mà perche queſto dal fatto manifeſtamente appare, non mi affaticherò in dimoſtrarlo; narrandoſi in eſſo, che negando il Gislinzone alcuni danari al Conte, con modo altiero; il Conte gli diſſe, che procedere è queſto? alchè il Gislinzone riſpoſe anco con maggiore alterezza, che era così buono come quello di ogni altro: per le quali parole moſſo ad ira il Conte lo percoſſe con vn pugno in faccia; hauendoſi egli preſuppoſto, che con quelle il Gislinzone l'haueſſe offeſo, & che al lui honore foſſero pregiudiciali, & ſe ben queſte parole di lor propria natura non ſono al Conte offenſiue, perche la qualità di buono è naturale, & vien dalle leggi di natura, & dalle ciuili in tutti egualmente preſuppoſta, & perciò il Conte non douena recarſele ad onta.

Conſuetudine de Caualieri è legge.

Ogn'vno ſi preſume buono.

A queſto ſe bene è vero, due riſpoſte però aporto, la prima è che la voce buono è voce di più ſignificati, & in queſto caſo non ſi piglia nel lei proprio, & ſtretto; mà in vn' altro più largo, cioè per nobile al modo latino, & come anco da Caualieri hora ſi piglia, ſeguendo il parlare Spagnuolo, che dice. eſto Cauallero es tan buono como io. cioè Nobile, & hauendo il Gislinzone detto, che'l ſuo procedere era così buono come quello di ogni altro hà offeſo il Conte eſſendoſi fatto ſuo pari. L'altra è, che da tutti gli Scrittori è accettato per vero, che à conoſcer quali parole ci obligano à riſentimento, non tanto conuien riguardare al lor pro-

Buono è voce di più ſignificati.

Come ſi conoſcono le parole, che ci obligano à riſentimento.

prio significato, quanto anco al modo col qual sono dette, & alla qualità della persona, che le dice. Mut. lib. 2. Risp. 5. & queste quando anco non fossero di lor natura offensiue, nondimeno rispetto al modo furono dette, & replicate con alterezza. Intorno alla qualità da vn'inferiore contra vn suo maggiore di gran lunga, & per nobiltà, & per dignità, & perciò il risentimento fù giusto; mà che? di più dico, che i primi moti non sono in nostra mano, & tanto più ne' giouani; da che ne segue anco che non per malitia nel risentirsi, ò scaricarsi non ha passato il termine; perche ne' primi impeti dell'ira, non può l'huomo veder, ò conoscer quei cosi limitati, & ristretti termini ne' quali, ò più oltre non si dee trascorrere, ouero in quali fermarsi, nè più auanti passare, & non essendo (come hò detto) i primi moti in nostro potere, ogni ragion vuole anco, che per lor cagione non siamo di vitio colpeuoli, & in ogni caso quando pure il Caualiere in occasion Caualleresca hauesse in vno d'essi à cadere loderò sempre essergli di più honore peccar nel più, che nel meno; percioche il primo nasce da magnanimità di cuore, & il secondo da viltà d'animo; cosa, della quale niuna porta maggior vergogna, & dishonore all'huomo, essendo la viltà proprio vitio, & la fortezza di esso propria virtù; ne segue adunque, che'l pugno dato al Gislinzone è offesa fatta per risentimento di offesa riceuuta indebitamente. Mut. lib. 3. Risp. 2. perche il risentimento è vna attione dimostratiua di essere stato indebitamente offeso.

Primi moti nō sono in nostra mano.

Meglio è peccar nel più che nel meno ne' casi d' honore.

Risentimento, che cosa dimostra.

Potrebbe forse essere opposto, che hauendo il Conte offeso il Gislinzone l'hà fatto suo pari in questa querela, & che perciò egli è obligato domandargli perdono. Rispondo, che l'offesa fatta al Gislinzone non è di quella specie, che merita il dimandar perdono (come si è mostrato) nè meno si admette, che'l Conte con offendere il Gislinzone l'habbia fatto suo pari, con tutto,

tutto che ci ſia la regola generale, che ſe'l maggiore offende il minore lo fa in quella querela ſuo pari; mà in queſto caſo non hà luogo la detta regola per cagion della diſuguaglianza incomparabile, che è fra lor due. Mut. lib. 3. cap. 9. Corrado concl. 76. num. 8.

Maggiore ſe offende vn minor di ſe lo fà ſuo pari, & quando nò.

Conchiudo adunque, che non eſſendoſi in niuno de' predetti caſi di offeſa, che merita di mandarne perdono, & maſſimamente ſtando la diſuguaglianza grãde dello ſtato, & qualità delle perſone, eſſendo il Gislinzone (come ſi è detto) mercatante, & plebeo, & il Conte di famiglia Illuſtriſſima, & Caualier di habito Illuſtriſſimo, che egli non è in obligo dimandar perdono; nè meno può admettere, che'l Gislinzone dica egli, che per amor di Dio gli perdona; perche ancorche'l Conte non ſi dichiaraſſe, che accettaſſe queſto perdono per amor di Dio, con non riſpondere coſa alcuna; nondimeno tacendo, & intendendo quello, che'l Ghislinzone diceſſe, & con tutto, che foſſero parole da lui ſolo enunciate, & dette; tacitamente per eſſer dette alla lui preſenza, et intendendole, dal Conte accettate, & confirmate ſi preſupporebbero, per eſſer parole à lui pregiudiciali; percioche chi è dimandato ad vn' atto, accioche quello approui, ò rifiuta, ſe egli è preſente, & che tace, ſi preſume conſentire à quello, quando l'atto egli è pregiudiciale. E bene il Conte (come hò detto) & come morale, & come Caualier Criſtiano, obligato con parole dolci, & che moſtrano dolore ſodisfar per l'offeſa al Gislinzone con pregarlo à porre in oblio ogni diſguſto, & offeſa riceuuta, & ad eſſergli nell'auenire amico, & di queſto ſi potrà pigliare argomento da primo mouimento, & impeto d'ira nato dalle parole da lui dette; & il Gislinzone riſponderà, che gli concede quanto domanda, & che gli ſarà amico, & ſeruitore; ouero ſe il Conte

Tacere quando ſi hà per conſentire.

come Caualier Cristiano volesse per amor di Dio, con humiliarsi meritar presso Sua Diuina Maestà; perciochè come dice San Greg. nel Past. Humiles dum se deiciunt, ad Dei similitudinem ascendunt. oltra, che l'humiltà non è senza grandezza d'animo, il che afferma San Gio. Crisost. Homelia 70. & nell'Epist. à Corinti Homel. Prima; potrebbe benissimo il Signor Co. dimandar perdono, & admettere al Gislinzone, che dicesse quelle parole. Et tale dico essere il mio parere &c. & à maggior confirmation di questo voglio anco dire, che si legge, che già fu vn Caualiere, & Titolato il cui nome fu Giouanni Gaulberto Fiorentino al quale fu vccise vn fratello, & incontrandosi in viaggio puoco lungi dalla Città (essendo egli accompagnato da molti, & bene armati) nell'vccisore, & vedendo quegli non poter dalle lui mani fuggire, che non fosse morto si pose ginocchione con le braccia in Croce dimandandogli perdono, & che per amor di GIESV CHRISTO Crocifisso gli donasse la vita. Al sacro santo nome questi mosso, & da carità compunto fatto misericordioso perdonolli, & benignamente le leuò da terra, & lo fece ritornar con esso lui à Fiorenza, il condusse nella Chiesa di S. Miniato, & postosi ginocchione humile auanti ad vn Crocifisso di rilieuo affettuosamente, & diuotamente pregò Sua Diuina Maestà, che perdonasse à colui i suoi peccati, si come egli haueua perdonatogli la morte del fratello: Si vidde allhora, & alla presenza di molti ini concorsi, che il Crocifisso con humiltà grande abbassò la testa in segno, che gli era stato grato il perdono concesso à colui per amor suo, & che haueua adempiuto la preghiera fattagli; riconosciuta da Gulielmo la singolar gratia, si fece Religioso, & Santamente finì la vita, & il Crocifisso si vede anco col capo basso. Milano li 5. Giugno 1628.

Humiltà nõ è sẽza grandezza di animo.

Miracolo di vn Crocifisso.

AL

AL SIG.

CONTE ANTONIO BIGLIA.

CONS. QVARANTESIMOQVINTO.

DVE ſorti di offeſe ſono nel fatto da V. S. mandatomi, vna, che riceue ſodisfattione per via di accordo, & l'altra nò; mà ſolo per giuſtitia, & in queſto caſo ſi troua hora Titio, per cagion dell'inceſto commeſſo nella perſona di ſua ſorella da Sempronio amico, & parente cugino; & perciò Titio dice bene, che per queſta cagion non può venire à pace; perche queſte ſimili offeſe non hāno rimedio alcuno di ſodisfattione per via di accordo; mà ſolo dalla Giuſtitia col far caſtigar l'offenſore nella pena impoſta al delitto commeſſo, perche quella pena, & caſtigo ſuccede in luogo, & ſerue all'ingiuriato preſſo il mondo per intiera ſodisfattione, & anco per proua, & lui giuſtificatione, che egli non hà conſentito à quell'errore. Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 131. & 261. La riſpoſta di Sempronio, che dice, che queſto fatto è già ſtato ſtabilito, & conchiuſo, & che più non ſi dee addurre in mezo, & che ſolo ſi deono terminar gli accidenti nati doppo lo ſtabilimento della pace per cagion dell'inceſto.

Caſo di pace rotta.

Offeſe, che non riceuano accordo

Queſta riſpoſta è di niun valore, & di niuna conſideration meritenole; & perche egli è ſtato il primo à romper la pace fatta, & à venir meno della parola data, & contra il proprio giuramento, ſenza nuoua

occasion soprauenente ; mà sol col misurar l'animo di Titio dal suo, & perciò procurò farlo ammazzare, con venire anco all'atto prossimo, & ad altri mali contra Titio, con accusarlo, & farlo dalla Giustitia molestare. Per cagione adunque di questo mal termine, & proceder di Sempronio contra Titio, senza hauerne hauuto nuoua, & giusta cagione, non è dubbio alcuno che egli si è renduto perpetuamente non solo indegno del nome di Caualiere (se egli è pur tale) mà anco del nome di huomo di honore, nè più di honor può far professione, poiche così atrocemente, & in tanti modi, & maniere hà violato le leggi dell' honore, le quali a' trasgressori di esse portano la pena dell'infamia eterna. Fausto lib. primo, cap. quinto, & vn Caualier priuo di honor può andare à sepelirsi viuo. Fausto nel detto lib. capit. 11. Et propriamente Sempronio è mancator di parola, perche non hà adempiuto quello, che hà promesso, & quello, che era in suo arbitrio di fare, & non l'hà fatto, & in oltre è anco spergiuro per esser contra il proprio giuramento volontariamente andato, senza esser necessitato da alcuna cagione, & chi commette così graui falli non può schifar di non esser notato per tristo, & dishonorato. Alberg. lib. 3. cap. 33. & intorno à questo tanto basta, & tanto più dee bastar quanto, che Titio honoreuolmente, & con molta sua riputatione dalle accuse dategli da Sempronio è stato liberato; il perche ne segue anco, che sieno state calunniose.

Pena à trasgressori delle leggi di honore.

Caualier priuo di honor può sepelirsi viuo.

Mãcator di parola chi è propriamente.

Spergiuro chi è.

Circa poi à quello, che hà fatto Titio contra Sempronio con farlo molestar dalla Giustitia insieme co' suoi fratelli, & padre; dico, che questa attion di Titio è tolerabile purche sia giusta, & honesta, & perciò essendo tale, Titio sopra questo non hauerà peccato contra l'honor Caualleresco, onde egli sarà intiero dell'honor suo, & Sempronio in esso menomato,

mato, per hauer più coſe vituperoſe fatte, & la vergogna è di colui, che fà l'opera mala, & à lui rimane l'infamia. Mut. lib. 4. Riſp. 3.

La vergogna è di chi opera malo.

Da quanto hò detto ſi può raccogliere, che Titio non può venire honoratamente à pace con Sempronio prima perche l'offeſa fattagli per cagion dell'incesto, & ſtupro non hà rimedio, nè riceue ſodisfattione per via d'accordo, ò compoſitione (per così dire) & in oltre Sempronio è priuo d'honore, & può da ogn'vno eſſer ributtato in cauſe d'honore. Dico anco, che la prima pace è annullata, per hauere à quella contrauenuto Sempronio, onde le coſe frà lor due reſtano nel primo ſtato, et termine, come che mai non foſſero ſtate accordate, & chi li compoſe, perciò non reſta in obligo alcuno con eſſo loro, per cagion della pace ſeguita, & già egli hà compito al ſuo vfficio, nè più in quel negotio hà, che fare, caſo però, che egli non ſi foſſe alcuna coſa, di conſentimento delle parti, riſerbato.

Offeſe, che non hanno rimedio per via di compoſitione.

Mà per venire à pace, ouero almeno ad vna ſoſpenſion d'arme frà loro due, & accioche le riſſe non paſſano più auanti, nè che ſoprauengono nuoui inconuenienti, credo, che frà Titio, & li fratelli di Sempronio, & il padre poſſano inſieme fare honorata pace (laſciando fuori Sempronio) preſuppoſto vero, che queſti non haueſſero parte nella moleſtia fatta à Titio da Sempronio. Titio potrà dir loro.

Signori tali &c. *Eſſendo io ſtato (come beniſſimo ſanno) moleſtato indebitamente dalla Giuſtitia ad inſtanza di Sempronio in occaſion tanto graue, nella quale ſi trattaua della vita, & dell'honor mio, et credendo, che, & eſſi come fratelli, et padre di lui, non ſolo conſapeuoli; mà partecipi foſſero, & perciò ogni ragion voleua, che per nimici li teneſſi, & come tali gli trattaſſe; onde, & io mi'poſi (liberato che fui)*

à perſeguitargli facendogli dalla Giuſtitia moleſtare. Hora poiche mi ſono certificato, che niun di loro hebbe parte nel perſeguitarmi, che fece Sempronio, lor fratello, & figliuolo; anzi, che à lui perſuadeuano il contrario, di quanto hò commeſſo contra le lor perſone ne ſono molto pentito, & dolente, & pregogli à perdonarmi, & ad eſſermi nell'auenire amici. Riſponderanno. Sig. Titio. Accettiamo di buon cuore queſto pentimento, et dolore che moſtra verſo noi dell' accuſe dateci, onde voluntieri gli rimettiamo ogni offeſa, & nell'auenire gli ſaremo amici.

Con Sempronio à forma di pace honorata nõ ſi può (come hò detto) venire; mà per tagliar la ſtrada più che ſi può alle riſſe; accioche le coſe à peggiore ſtato di quello, che ſono non paſſano, conuien, che da Sempronio ſi venga ad vn'accordo per via d'empiaſtro.

A Titio di grandiſſima conſolation eſſer dee, che'l mondo sà la lui deliberation fatta nella ſorella, con la quale hà intieramente ſodisfatto all honor ſuo, & al mondo.

Hà parimente il mondo veduto, che Titio alla ſcoperta, & conforme all'obligo Caualleresco hà preſo l'armi contra Sempronio per riſentimento dell'offeſa fattagli, conchè hà parimente ſodisfatto all honor ſuo & al mondo inſieme.

Sà il mondo parimente la pace frà lor ſeguita, & che Sempronio non oſtante la fede data, & con giuramento firmata hà ad eſſa contrauenuto et che di notte tempo in inſidie feci ſparare archibugiate a Titio nel che far ſi è moſtrato anco non hauere animo, nè cuore di ſtare à fronte à Titio con l'armi; mà ſi è ſeruito per offenderlo di via indiretta, & con inſidie, & con mal modo; coſa, che è più di aggrauio à chi la commette, che di rileuamento all'obligo di chi è ſtato aſſalito non hauendone alcuno.

Hà veduto parimente il mondo, che le accuſe date

da

da Sempronio à Titio erano calunnie, & egli ingiuſto perſecutore per eſſer di quelle (come innocente) ſtato honoratamente, & con molta lui riputatione dalla Giuſtitia riconoſciuto, & liberato.

Stando dunque tutto queſto vero, preſſo il mondo nel cui coſpetto ſi viue; Titio non vien ſcemato punto nell'honore, nè è tenuto in conto di honore ad alcun cimento d'armi con Sempronio, per non eſſere egli intiero dell'honore, per cagion delle colpe da lui cõmeſſe, & può eſſer ributtato, & à Titio non tocca caſtigarlo dell'inceſto, ò d'altra offeſa, come nel principio hò prouato con auttorità dell Vrrea; mà queſta è cura propria della Giuſtitia, come parimente ſcriue Lodouico Zuccolo dell honore cap. 35. & perciò mio parere è. Che ſi faccia da ambedue loro rimeſſa di tutte le differenze in vn perſonaggio, ouero Vfficiale di auttorità, al qual diano parola ſotto pena di eſſer dichiarati perfidi di ſtare à quanto egli ordinerà, & frà tanto ſotto l iſteſſa pena di non offenderſi ſenza darne a lui ouero ſuo ſucceſſore auiſo, & poi, che l Arbitro non ne parla più. & in queſto modo ſi farà vna tregua perpetua frà loro. E però vero, che queſto modo è pregiudiciale a Sempronio, perche in tutto il tempo, che viuerà, reſterà con brutto nome, nè potrà frà queſto mezo venire in proua d'arme con altri; mà che? ſe egli hà fatto il male faccia anco la penitenza di eſſo; nè in altro modo poſſo io ſopra queſto caſo conſigliare, & ſe foſſi in Titio (vera preſuppoſta la narration del fatto mandatomi) non rifiutarei queſta forma di tregua per le ragioni apportate, nondimeno al prudente conſiglio di V. S. mi rimetto. Milano li 29. Giugno 1628.

CONS. QVARANTESIMOSESTO.

Caso di offesa fatta alla p̃senza di Principe

Manifestamente appare dalla narration del caso seguito in essere in Fiandra trà il Signor Capitano Christofforo Basso, & il Signor Alfier Mottino, che'l Sig. Capitan Basso sempre passò con parole, come amico, & per burlare, & per piacer con l'Alfiere, & non con pensiero di offenderlo, & questo partitamente si vede da quelle parole, che dicono. Il Signor Capitano Basso pigliò piacer di burlar con l'Alfiere. *Et per lo contrario da essa appare, che l'Alfiere si turbò sopra il motteggiar, che con esso lui faceua il Capitan Basso, per essersene doluto con l'Aiutante; nè meno le parole dette dal Capitano.* Mà &c. volete sempre ballare. *offendono punto, nè anco per pensiero l'Alfiere; mà le lui à queste risposte, sono ben pungenti, & non dette per burla, mà con animo alterato contra il Capitano.* Voi volete sempre coglionare, io non son persona da farmi coglionare. *percioche dal dolersi prima, che hà fatto sopra questo con l'Aiutante, hà mostrato animo alterato col Capitano, & tanto più questo si argomenta da quelle parole.* Io non son persona &c. *le quali apertamente dimostrano animo alterato, & le parole sono imagini de' nostri pensieri, & quasi messaggere de' fatti.*

Parole sono imagini de nostri pensieri, & messaggere de' fatti.

La risposta del Sig. Capitano se bene è poco modesta, non offende però il Sig. Alfiere, perche precede la protesta affirmatiua, con la quale dicesi, che'l Capitano pigliò piacer di burlar con l'Alfiere, & perciò necessariamente si hà da presuporre, che'l Capitano habbia sempre perseuerato con intention di burlare.

La replica dell' Alfier, che dice; Che non menchionasse, & che parlasse meglio. *dà senza dubbio*

à ve-

à vedere (ſtando già la querimonia fatta con l'Aiutante, & ſtando anco la lui prima riſpoſta alterata, come hò detto) che egli era ſdegnato, anzi ella è vna confirmation dell'animo ſuo alterato contra al Capitano, & che ancor ſopra l'vltime lui parole ſi turba, & ſdegna; perche il dire ad vno col modo tenuto dall' Alfiere, che parla meglio. *non ſono parole di correttione, ouero di emenda amoreuole; mà di altero auertimento, & di minaccie; alle quali, (quando anco ſi poteſſe ſcorgere animo alterato nel Capitano) con qual maggior modeſtia poteua egli riſpondere? percioche hà egli già non ſolo la ſemplice preſuntion per ſe, la quale in materia di honore è ſola baſteuole à difendere altri da ogni imputatione. Alberg. lib. terzo, capit. tredeci, fogl. 148. mà di più l'hà quaſi prouata, & verificata, onde poteua giuſtamente dargli riſpoſta più riſentita, & che lo caricaſſe, & non hauendolo fatto, hà dimoſtrato, che hà perſeuerato in non hauer mal' animo contra l'Alfiere, & ſe bengli riſpoſe.* parlo meglio di te. *Si dee però auertire, che ſe è la verità (come per indubitato tengo) che l'Alfier non habbia parlato bene, & hauendo per lo contrario parlato bene il Capitano (ſi come ſi è detto) conuien dire che egli hà parlato meglio di lui, & l'Alfier negando queſto dicendo.* Non dici il vero, che parli meglio di me. *è riſpoſta da eſſer conſiderata; perche queſta ſemplice negatiua dell' Alfiere, ò che ella è ingiuria, ò mentita; percioche la ſemplice negatiua riſpondendoſi, ò opponendoſi à parole ingiurioſe è mentita vera. Mut. lib. primo, capit. terzo, Fauſto lib. ſecondo, capit. 23. Conte Giulio Landi dell'att. mor. lib. 2. fogl. 140. vol. primo, & hauendo detto l'Alfiere al Capitano, che non diceua il vero, che parlaſſe meglio di lui, hauendoſi preſuppoſto, che le parole del Capitano l'haueſſero ingiuriato, egli è ſtato*

Preſuntione, & lei forza

Semplice negatiua quãdo è mẽtita.

stato il primo à caricare, & offendere il Capitano perche le parole del Capitano non offendeuano, ne offendono l'Alfiere; se la detta risposta si considera anco come semplice negatiua è parimente ingiuria, perche rimprouera, che parla contra la verità. Mut. lib. primo, cap. 3. & ogni contradittione di sua natura è odiosa. Oltra che si conosce essere stata detta con maniera di dispregio, ilche cagiona maggior sdegno; se anco si considera come ingiuria compensata, ouer ritorta ella è anco ingiuria. Mut. lib. 2. cap. 17. Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 77. la qual negatiua (come ingiuria, obligo hauua il Capitano ripulsar con mentita, & non hauendolo fatto, diede nuouo, & indubitato segno, che egli non haueua mala voluntà, nè intention contra l'Alfiere, & massimamente questo appare dalla risposta datagli, cioè. Che gli pareua vn buffone. *Le quali propriamente sono communi, & solite parole, che frà buoni amici, & compagni si vsano trà loro motteggiando, & burlando; potendo, & douendogli per obligo di honore, & di Soldato risponder; menti indir, che non dico la verità, & che non parlo meglio di iè; & questa sarebbe stata giusta, & legittima mentita per esser data sopra parole speciali ingiuriose, dette, & à certa persona. Mut. lib. primo, cap. 5. & 8. & se ben l'Alfiere haueſſe (come hà fatto) risposto con mentita, non sarebbe stata legitima, & perciò di niun valore; perche legitima mentita non può esser ritorta. Mut. lib. primo, cap. terzo, Attend. lib. primo, cap. 6.*

Sempli ce negatiua quã do è ingiuria.

Obligo dell'ingiuriato.

Legitima mentita qual è.

Mentita di niun valore quale è.

Mentita legitima non può esser ritorta.

Pare voce, & sua natura.

Mentita quando nõ vale.

Deueſi ancora considerar nella risposta del Capitano la voce pare quando disse. Tù mi pare vn buffone. *La qual di sua natura non pone in essere cosa alcuna affermando, ouer negando. & la mentita data nè sopra l'affermatiua, ouer negatiua propositione non vale, nè opera, & tanto più poi quando le parole*

sopra

ſopra le quali è data, non ſono ingiurioſe di lor natura, nè dette con animo d'ingiuriare, & le mentite tali ſono propriamente ingiurie; ne ſegue adunque, che l'ingiuriato è ſtato il Capitano dalla negatiua dell' Alfiere, eſſendoui anco nel darla concorſo (come probabilmente dall iſteſſe parole, & modo tenuto nel riſponder ſi può argomentare) l'intention dell' Alfier d' ingiuriare, & perciò à lui deueſi attribuir la colpa di queſto fatto, & non al Capitano, ſe dell'ingiuria dettagli ſi riſentì ſubito; & qual è quel Caualiere, ò quel Soldato di honore, che comportar poſſa, eſſer da vn ſuo pari ingiuriato, ſenza vituperio, & diſhonor ſuo grande? certo niuno? onde non poteua far di meno il Capitano Baſſo Gentilhuomo, & honorato Soldato, ſenza nota d'infamia, et di eſſer dipoſto dall' honorato grado della militia, aſcoltar parole ingiurioſe contra ſe, & non farne riſentimento, & perciò ſe diede all' Alfiere vn ſpalderazzo, honoratamente, & per obligo ſuo operò, & che colpa ſi può giuſtamente à colui attribuire, che eſſendo ſtato prouocato, & offeſo, valoroſamente in quel primo monimento d'ira ſi riſente.

Chi è, che'l ſegno à giuſta ira preſcriua?
Chi conta i colpi, ò la douuta offeſa, *Taſſo Geruſ. conq. lib. 6. ſt. 89.*
Mentre arde la tẽzon miſura, e peſa?

quaſi voglia dir niuno; eſſendo, che è coſa molto malageuole raffrenare il dolore, & la giuſta ira, anzi alle volte ſi poſſono vſar parole male, & anco fatti per rintuzzar l'orgoglio del calunniatore, & à queſto hauẽdo forſe riguardo Ariſtotile nel Quarto dell' Etica diede per conditione al Magnanimo non eſſer maledico ſe non oltraggiato; percioche all'ingiurie fatte preſentialmente biſogna riſponder ſubito. *Vrrea nel Dialogo del ver. hon. mil. fogl. 83. Mut. lib. primo, cap. 9. & lib. primo, Riſp. 8. & lib. 3. Riſp. prima, Fauſte lib. ſecondo, cap. 23. & tanto queſti ſcrittori ampliano*

Mentite, che ſono ingiurie.

Caualiere non può comportare eſſere ingiuriato.

E coſa malageuole raffrenar la giuſta ira.

Quando ſi può vſar parole mali contra l' ingiuriatore.

Conditione del magnanimo.

Ad ingiuria fatta in preſẽza biſogna riſpondere

ampliano questa conclusione, & tutti in questa sentenza concorrono, che vogliono, che si risponda con ripulsar l'ingiuria, se ben si fosse alla presenza di Prineipe ò in luogo priuilegiato, ouero assicurato, nè il Principe punto si dee adirare con chi si risente d'ingiuria fattagli in lui presenza facendo questi cosa permessa dalle leggi di Natura, & dalle Ciuili; le quali non solamente concedono; mà commandano il difendersi; percioche la difesa è vna di quelle cose, che necessarie sono alla conseruatione della vita ciuile. Tasso nel Dialogo della Dignità. fogl. 150. Non douerebbe però parere strano ad alcun Principe, che persona honorata, sentendosi alla lui presenza ingiuriato faccia subito risentimento; perche il risentimento nasce da puro zelo del proprio honore, & chi cura il proprio honore è honorato, si come per lo contrario dishonorato è chi non lo cura. Et li Principi deono difendere, & apprezzare, & aggrandire gli huomini honorati, perche da questi ne possono sperar seruitù fedele, & honorata, & castigar li maluagi, temerari, & insolenti, come propriamente sono quelli, che perdono loro il conueneuol rispetto, & riuerenza altri prouocando, & offendendo in lor presenza. Per tutte queste ragioni mi risoluo dire, che'l Signor Capitano Basso non merita castigo per essersi risentito dell offesa fattagli dal Sig. Alfier Mottino alla presenza di Madama Principessa in casa sua propria, rimettendomi però à più sano giudicio &c.

Milano li 4 Decembre 1628.

Se si può rispoder ad ingiuria fatta alla presenza di Principe

Difesa è permessa dalle leggi di natura, & dalle ciuili.

Difesa è necessaria alla cõseruatiõ della vita ciuile.

Risentimẽto onde nasce.

Honorato, & dishonorato chi è.

Obligo de Principi.

CONS.

CONS. QVARANTESIMOSETTIMO.

Caſo di offeſa fatta per via indiretta & cõ ſuperchiaria, & di parole, & di diffida.

NELLA querela, che paſſa alla Corte del Sereniſſimo di Polonia per cagion di quello, che è auenuto in Gneſna trà il Baron Gailag vnito col Duca di Oxia ſuo fratello per vna parte, & il Caualiere Enocrut per l'altra, due ſorti di offeſe ſi deono conſiderare. Vna è di fatti, & l'altra di parole. Quella di fatti fù l'ordine dato ad vn creato, che aſſaliſſe il Caualiere Enocrut, ſpalleggiato dal Barone accompagnato da molto numero di perſone armate, ſi come il creato fece, ſenza dirgli parola; mà improuiſamente, onde il Caualier prima, che poteſſe por mano alla ſpada di due ferite reſtò colpito; nel qual tempo ſopragiunſe il Barone con ſuoi di gente, & inſieme tutti ſi poſero contra il Caualiere con l'armi ſtrettamente incalzandolo.

Questa offeſa porta ſeco due ſentenze diffinitiue, & ambedue frà lor contrarie, nondimeno ambedue al Caualiere fauoreuoli. La prima è, che lo aſſolue, & libera da ogni riſentimento contra i lui offenſori; per eſſere offeſa fatta con ſuperchiaria di gente, & d'armi, & per via indiretta, & queſte ſorti di offeſe, eſſendo però il modo tenuto nel farle notorio (come è in queſto caſo) liberano altri da riſentimento. Fausto lib. ſecondo, capit. ſecondo, fogl. 73. & lib. quarto, capit. primo, fogl. 217. Alberg. lib. terzo, capit. ſeſto, & 22. fogl. 166. Mut. lib. ſecondo, capit. ſecondo, lib. terzo, Riſp. prima, lib. quarto, Riſp. 7. poiche la ſoperchiaria altri non carica, nè aggraua nell honore, eſſendo però notoria, & è la commune opinione di tutti gli ſcrittori di queſta profeſſione.

Soperchiaria libera altri dà riſentimẽto.

Soperchiaria non carica.

L'altra ſentenza è condennatoria, & per eſſer tale, & eſſa

Pena nella qual cade il soperchiante.

& essa è fauoreuole al Caualiere; poiche condanna il soperchiante nella grauissima pena dell'infamia. Mut. lib. 2. cap. 2. & lib. 4. Risp. 7. lib. 2. Risp. 8. Fausto lib. secondo, cap. secondo. lib. quinto, cap. 3. & 20. per esser segno di viltà nel soperchiante. Vrrea nel Dial. del ver. hon. mil. fogl. 54. & 58. Alberg. lib. 4. cap. 11. fogl. 212. Fausto nel detto luogo. Attend. lib. primo, cap. 5. Conte Giulio Landi dell'att. mor. lib. 2. fogl. 150. vol. primo, Conte Aniballe Romei del modo di far le paci. fogl. 106. facendosi questi conoscere presso il mondo, che non hà ardire di stare al pari à fronte col nimico & per consequente fà fede della lui viltà. & all'incontro del valor del suo nimico. Mut. lib. primo, cap. 15. Fausto lib. 2. cap. 2.

Soperchiaria è segno di viltà.

Obligo di chi si sente nell'honor caricato.

Et se il Baron si sentiua aggrauato dal Caualiere (come nel suo scritto dice) in obligo era trouare il Caualiere al pari, con armi pari, & de gli aggraui farne honorato risentimento; mà hauendosi risentito nel modo, che hà fatto, non sò come honoratamente (se ne haueua bisogno) & sufficientemente habbia all'honor suo sodisfatto, essendo la superchiaria attione dishonorata, come nè notati Autori si legge; la quale opinione vltimamente è stata cõfirmata dall'Alberg. nel lib. primo. al cap. 13. & nel lib. 3. al cap. 22. fo. 168. & perciò vn tale può in querele di honore esser legitimamente ributtato, non dico solo da Caualieri; mà da ogni altra persona (benche mecanica) inistera però dell'honore suo. Mut. lib. 2. cap. 2. lib. 3. Risp. prima, Alberg. lib. 3. cap. 16. & questa è la commune opinione, come testifica il Fausto nel lib. secondo, al cap. 2. & nel lib. 5. al cap. 20.

Soperchiante può in querele di honore esser ributtato.

L'altra offesa, che in questo caso si contiene è di parole; & sono quelle, che si dice affirmatiuamente, che ad alta voce, & più di vna volta dicesse il Duca di Oxia, mentre il Baron suo fratello, & gli altri, che di lui compagnia erano caricauano con l'armi adosso

al

al Caualiere, cioè dategli delle baſtonate. Queſte parole (& non vi è dubbio) ingiuriano, & offendono grauemente il Caualiere; ma però non lo caricano; perche furono dette in tempo di ſuperchiaria fatta ad eſſo Caualiere, contra la quale egli ſolo ſi difeſe honoratamente, ſenza voltar faccia. & queſto dico per le ragioni, et autorità già addotte; egli nondimeno grauemente offeſo reſta, perche fu con quelle parole diſpregiato, & da huomo vile, & da mazzate trattato, & più offende vna parola ingiurioſa, che le ferite; perche la ſanità, è la robba ſono beni di fortuna, & del corpo; ma l'ingiuria di parole tocca la fama, che è ben dell'anima, & il diſpregio, frà tutte l'ingiurie è la maggior, facendo la perſona diſpregiata menche huomo, & penetra l'anima, doue è collocato l'honore. Amirato lib. primo, Diſ. primo & all'incontro con quelle il Duca ſi fà egli, & la lui caſa di gran lunga ſuperiore al Caualiere; & in queſto modo l'offende anco.

Parole più offendono, che i fatti. Ingiuria di diſpregio è la maggiore.

Queſte due offeſe ſe bene (come hò detto) & è la verità, nõ caricano il Caualiere, nè l'obligano à riſentimento richiedono però nel venire à pace la douuta ſodisfattione, & della prima di eſſe, cioè di quella di fatti neceſſariamente dee eſſer la vera, & intera narration di tutto il fatto, con eſprimere particolarmente la cagion di eſſo, & la qualità dell'offeſa, & il modo tenuto nel farla. Fauſto lib. 5. cap. 20. Mut. lib. 3. cap. 13. & 18. et lib. 4. Riſp. 6 Vrrea nel Dial. del ver. hon. mil. fogl. 86. Conte Giulio Landi nel detto lib. fogl. 228. alla quale opinione l'Alberg. nel lib. 3. al cap. 21. 22. & 23. ſi ſottoſcriue, & nel fine poi della narration con humiltà domandar perdono dell'offeſa, et queſte ſono due parti neceſſarie, che ſi ricercano in tutte le buone ſodisfattioni. Mut. lib. quarto, Riſp. 6. & 7. Conte Landi nel detto lib. fogl. 218. & 225. Alberg. lib. 3. cap. 12. fogl. 139. & di ciò la ragione

Offeſe, che non caricano che coſa richiedono nel venire à pace. Sodisfattione in ingiuria di fatti. Parti, che ſi ricercano nelle ſodisfattioni.

ragione è in pronto, perche se bene la narration del fatto seguito fa l'opera da se stessa conoscer se è lodeuole, ò vituperenole, nondimeno sinche non vien ritrattata dall offenditore l'offeso resta (se ben non caricato) ingiuriato però; onde dee hauer sodisfattione dall'offenditor con ritrattar l'ingiuria. *Mut.* nel detto luogo, & nel lib. terzo, cap. 16. *Alberg.* lib. 3. cap. 21. fogl. 163.

Offeso sia quāto resta ingiuriato.

Circa all'ingiuria di parole, che è la seconda, molte cose hannosi sopra essa da essaminare, con mazzate, ò bastonate gli animali brutti si castigano, con esse gli schiaui, & altri huomini vilissimi si castigano, & non li Caualieri con bastone si offendono; onde si vede manifestamente il dispregio, che l'ingiuriante hà fatto dell ingiuriato, che quando l'hauesse pregiato, ò stimato degno di pregio non l'hauerebbe in quel modo ingiuriato. A questo dispregio ne segue vn'altro non minore, & è, che'l Duca non solo se; ma tutto il suo Casato fà di gran lunga maggiore, & superiore al Caualiere, & che egli sia in nobiltà, & honore molto à loro inferiore.

Bastone non si hà da vsar cōtra Caualieri.

Aggiungesi anco, per confirmation di questa superiorità pretesa dal Baron Gailag, & dal Duca altri dispregi fatti da essi al Caualiere, cioè quando egli in Cracouia visitò il Barone, & vn'altro suo fratello, nè da niun di loro gli fù restituita la visita, & questa è vna sorte di dispregio di alterezza, come dice l'Alberg nel ragionamento al Cardenal San Sisto à fogl. 293. perche si riconosce per obligo delle genti quello, che essi danno per sola lor cortesia, aspettando da esse quasi l'adoratione. Disprezzare è anco non rendere il saluto, come dice l'istesso Alberg. nel detto luogo, & girare altroue scientemente il capo per non risalutare; perche si da segno di non curar, nè stimar colui, che ci saluta, per non render pari il bene, che del salutante si riceue. *Alberg.* lib. 2. cap. 15. mà se à lui difesa dicesse

Varie sorti di dispregio.

Non rēdere il saluto è dispregio.

diceſſe il Barone (come pur dice nellui ſcritto dato fuori) che tutto queſto facena, perche vedeua eſſere ſprezzato da Caualiere con atti di poco riſpetto.

Riſpondo, che il diſprezzar coloro da quali ſi reputa eſſere ſprezzato è qualità principaliſſima dell' altiero. Taſſo nelle rime comentate fogl. 198. & perche non riſentirſene in tempo del diſpregio riceuuto?

Qualità dell'altiero.

Da tutte queſte ingiurie fatte al Caualiere manifeſtamente appare la pretenſione, che hà il Barone, & lui caſſato di volere eſſer ſuperiore al Caualiere, & perche nella ſcrittura del Baron vſcita ſi dice. Sentendoſi il Barone diſguſtato dal Caualiere Enocrut per atti di poco riſpetto vſatigli in varie occaſioni. *Dico, che ſon di parere, che con queſte parole di nuouo il Barone ingiuria con carico il Caualiere, notandolo per huomo in ciuile, & di ruſtico procedere apponendogli mancamento da lui non commeſſo. Mut. lib. ſecondo, cap primo, mà perche egli parla in generale non eſprimendo quali ſieno ſtati queſti atti di poco riſpetto vſatigli, il modo tenuto nel farli, & quando, & doue, & in quale occaſione, & pure douena venire a' particolari, & alla ſpecificatione, & qualità di eſſi, & di luogo, & di tempo, & il modo tenuto nel farli, narrando partitamente il tutto, & queſto, accioche il Caualiere poteſſe deliberare, o di confeſſarli, o negarli. Mut. lib primo, cap. 5. & 7. & 14. & lib. primo, Riſp. vltima. Attend. lib. 1. cap. 15. Corrado concl. 23. onde per cagion di queſte generalità di accuſe date al Caualier ſe ben reſta l'ingiuria viua, & gli atti imaginati dal Baron, ſin tanto, che non li proua. & giuſtifichi non carica però, & tanto più queſto è vero, quanto, che la preſuntion naturale, & ciuile, è che'l Caualier non gli habbia vſati; la quale in cauſe di honore è baſteuol prona à*

Attore, che coſa hà da dire nella lui ſcrittura.

Preſuntione, & lei forza

difendere altri da ogni imputatione. Alberg. lib. 3. cap. 13. fogl. 148. mà se questi atti di poco rispetto veramente furono dal Caualiere fatti, perche il Barone non risentirsene allhora, & nel medesimo tempo, che gli furono fatti, come era lui obligo. Vrrea nel detto Dialogo fogl. 85. Conte Landi nel detto lib. fo. 139. Mut. lib. primo, cap. 9. & lib. primo, Risp. 8. & lib. 3. Risp. prima, Fausto lib. 2. cap. 23. hauendone hauuto bella commodità, & non aspettar tempo. Mà per venire à fine di questa querela, il Caualier nega del tutto hauere vsato in verun tempo mai al Barone, alcun mal atto, anzi dice hauerlo sempre honorato insieme col Duca suo fratello, conforme all'obligo suo di Caualiere; mà vedendo, che eglino pretendeuano, & partitamente il Barone maggioranza, et superiorità con esso lui, non corrispondendo ne' compimenti ciuili, & di cortesia; egli per non mancare alla lui nobiltà, & à quel glorioso habito di San Giouanni, che veste, si ritirò alquanto dalla solita conuersatione, pretendendo non esser tenuto dare à loro più di quello faceua, & questa è l'Idra della quale (se i luoghi delle tagliate teste con fuoco non si abbrucieranno) germoglieranno sempre nuoui rampolli di querele, & che questa sia l'Idra benissimo appare da quello, che in questa materia passò vn parente del Barone con vn parente del Caualiere, proponendogli, che persuadesse al Caualiere di andare a casa del Barone, non ostante, che in Cracouia non fosse stato da lui reuisitato, dolendosi anco con esso lui, che il Caualiere hauesse in vn incontro fatto col Barone in Olica tenuto la strada, & altre parole in questo proposito; & il fuoco sarà il considerar se frà queste due parti vi è parità, ò nò; la qual si dee considerar dalla nobiltà delle famiglie, & primieramente per intiera essamination di questo porremo la difinition della nobiltà, & quella partitamente di Torquato Tasso nel Forno

Obligo di chi è offeso.

Parità delle famiglie, doue si dee cõsiderare,

secondo

ſecondo fogl. 98. che dice, la nobiltà è virtù di ſchiatta conoſciuta per molte, & continue operationi, cõ abondanza di beni di fortuna. *Da queſta diffinitione ſi conoſce, che la nobiltà non s'acquiſta in vn batter d'occhio, ò in breue tempo; mà che conſiſte nell'hauere hauuto vn lungo ordine di Auoli, ò predeceſſori ornati di molte virtù si ne gli ſtudij politici di pace, come nel nobile eſſercitio militare. Taſſo Forno primo fogl. 17. & perciò quanto maggior ſarà il numero de' pregiati anteceſſori di vna famiglia, tanto anco ſarà più nobile. Conte Romei della nobiltà fogl. 233. & doue memoria incontrario appare de' ſuoi Aui, iui nõ può eſſer nobiltà di molte, & continuate operationi. Paris del Pozzo. lib. 7. queſt. 16. & l'antichità delle famiglie, quanto è maggior rende la nobiltà di eſſe più riguardeuole. Taſſo nel ſecondo della nobilta fo. 120.*

Nobiltà diffinita dal Taſſo.

Nobiltà nõ s'acquiſta in vn batter d'occhio.

Ciò che rẽde più Nobile vna famiglia.

Nobiltà doue nõ può eſſere.

Antichità rende più nobil le famiglie.

Hora ſe queſta diffinitione (nel modo narrato) conuiene à tutte due queſte famiglie, egualmente ſono nobili, & pari; mà che ella conuenga al Caualier, la proua è facile, hauendo, & portando ezli il glorioſo habito di San Giouanni Geroſolomitano, & perciò circa à lui ſi è in coſe chiare, & che non hanno biſogno di maggior proua, eſſendo, che quella Croce bianca, che al petto porta è proua prouata, & teſtimonio fideliſſimo, & indubitato della lui nobiltà, non ſolo di quattro gradi de' ſuoi predeceſſori; mà di quattro quarti, & tanto più eſſendo egli Caualier di giuſtitia; & la dignità di Caualleria (parlo in generale) non hà hauuto principio come l'altre doppo la declinatione dall'Imperio Romano; mà ella era inſino al tempo della Republica, nõ ancor corrotta, nõ però come dignità propria; mà come ordine, & de' più degni di molti altri; mà in queſti noſtri tempi è dignità ſuprema, & gli iſteſſi Principi, & Rè grandiſſimi ſono Caualieri, nè ſi ſono ſdegnati di eſſer nominati, & armati Caualieri; onde

Habito di S. Giouanni è teſtimonio fideliſſimo di Nobiltà.

Dignità di Caualier quãdo hà hauuto principio.

Francesco Rè di Francia volle esser armato Caualiere.

quel fulmine di guerra Francesco Secondo Rè di Francia, nella vittoria hauuta à Meregnano, volle nel mezzo dell'Essercito per mano di vn suo priuato Caualiere nominato il Capitan Baiardo, che vidde in quella battaglia fare opre memorande, essere armato Caualiere, & non per mano di alcun Principe, & pur ve n'erano molti, & supremi;

Chi è degno di nome di Caualiere di ogni altro è degno.

& chi è degno del nome di Caualiere, & d'ogni altro honore è meritenole. Tasso della Dignità fogl. 156. Vrrea nel detto lib. fogl. 89. & sono li Caualieri specchi del mondo;

Caualieri sono specchi del mondo.

Si può adunque concludere, che il Caualiere Enocrut può andare pari passu col Baron Gailag, & sua famiglia, & quello, che ad esso daua era sola lui cortesia, & non giustitia; perche il cortese dà quello, che è suo; mà il giusto dà quello che non è suo. & da questo ne faccio vn' altra

Vfficio del cortese, & del giusto.

conclusione, che il Duca di Oxia fratello del Baron Gailag non può come politico, & morale (sotto pretesto di disparità) rifiutar la disfida con le patenti di campo mandatagli dal Caualiere Enocrut; perche questa è querela di honore, nelle quali vn Duca,

Principe, ò Duca nõ libero nõ può rifiutare vn Barõ, ò altro nobile di gran virtù.

ò altro Principe non libero non può rifiutare vn Barone ò altro nobile di gran virtù, che volesse per cagion di honor combatter con lui per diffesa dell'honor suo; perche questi sarebbe obligato sodisfare all' honor proprio, altrimenti infame riputato sarebbe. Paris del Pozzo nel lib. 7. alla quist. 6. in fine, & questo di stile afferma esser frà Caualieri, & poi lo rafferma nel detto lib. alla quist. ottaua. Dicendo, che vn nobile di quattro gradi non può esser, secondo lo stile, & consuetudine militare, rifiutato al paragon dell'armi per cagion di honor da solo à solo, da qualsiuoglia posto in dignità, & questo istesso hà tenuto nel volgare al detto lib. 7. capit. 7. & Lancilotto Corradi alla concl. ottanta testifica che questo è in viridi obseruantia presso li Soldati, & Caualieri,

& Prin-

& Principi, & ne dà l'eſſempio nella perſona del Signor Lodouico Viſtarino di famiglia nobile, & antica, nè all'hora alcuna dignità haueua, che come Attore combattè con Boſio Forza Conte, & Barone, nè potè da lui eſſer rifiutato, per ſentenza di Proſpero Colonna, & del Marcheſe di Peſcara, & d altri Principi; perche nell'eſſercitio dell armi, il qual primieramente ſi eſſercita da nobili, ſi attende più alla fortezza, che all eſſer nobile ſenza quella virtù; & non ſi guarda alla nobiltà naturale; mà alla nobiltà della fortezza dell animo, & virtù della militia, come à quella virtù, che è più conueneuole alla armata militia, ne ſegue adunque, che vn tal, non potendo eſſer rifiutato, ſia ſuo pari; poiche in queſte battaglie vi ſi ricerca neceſſariamente la parità, come ſcriuono tutti gli Scrittori di honor Caualleresco, & il Caualiere Enocrut non ſolo è nobile di quattro gradi; mà di quattro quarti, ilche è molto più; & lo ſtile & la conſuetudine de' Caualieri in cauſe Caualleresche per legge hà da eſſer tenuta. *Mut. lib. 3. Riſp. 3. Paris del Pozzo lib. ottauo queſt. 35. Alberg. lib. 4. cap. 26. fogl. 251.* & ſe la militia è dignità, & honor ſimplicemente per ſe, tanto più è quella, quando vno è fatto Caualier d'habito, non ſdegnandoſi li ſupremi Principi Caualieri nominarſi, & percio eſſendo ſtato il Caualiere Enocrut dal Duca di Oxia con le lui parole offeſo egli è ſtato il prouocante, & come tale anco quando il Caualier non foſſe ſuo pari, in materia Caualleresca, & in armi ſuo pari l'haurebbe fatto; perche il maggior prouocando il minore lo fà ſuo vguale. *Paris del Pozzo nel detto lib. 7. queſt. 8. al fine, & alla quiſt. 10. Mut. lib. terzo, cap. 9. Attend. lib. primo, capit. 13. Corrado concl. 76. num. 6. & 8.* & hauendolo in queſta querela fatto ſuo pari, non può più negar, che non ſia non di dignità; mà di honore, et di nobiltà, & tanto più eſſendo queſta

Lodouico Viſtarino non puote eſſer rifiutato da Boſio Sforza.

Sentéza di Proſpero Colonna, & del Marcheſe di Peſcara.

Nelle battagli di honor vi ſi ricerca neceſſariamẽte la parità de combattẽti.

Conſuetudine de' Caualieri, e legge in cauſe di honore.

Militia è dignità.

Magior, che prouoca il minor lo fà ſuo pari.

la vera querela, oltra che hauendo il Duca prouocato il Caualiere non può più allegare iscusa d'impurità di nobiltà, ò dignità, & questo accioche niuno si rallegra, & gloria di hauere oltraggiato altri. Paris del Pozzo. lib. settimo, quest. ottaua, & decima, & anco perche ne' delitti quasi si patuisse; oltra, che'l Duca è Duca nuouo, & dignità in lui principiata, & riconosce superiore.....

Tutto questo, che hò detto in materia di questa disfida, che'l Duca non può rifiutare il Caualiere è stato, conforme allo stile Caualleresco, & per far veder, che la scusa d'imparità da lui allegata è di niuna forza, & valore; mà vera, & buona, & legitima ragion sarebbe stata se hauesse opposta la Religione Christiana; & perciò dico, & affermo, & per indubitato tengo, che'l Duca non dee per modo alcuno accettar la disfida, perche come Principe Christiano hà da viuere conforme alle leggi Cattolice, Sacri Canoni, & Constitutioni de' Sacri Concili, & de' Sommi Pontefici Romani, li quali prohibiscono, & vietano sotto pene grauissime, & d infamia chi si conduce a queste battaglie; mà anco a chi le ricerca, & chi a quelle stà presente, & perciò il Duca potrà con questa ragione honoratamente rifiutar l'vscita per non contrauenire alle sacre leggi, & Constitutioni de' Sommi Pontefici Romani, le quali si è obligato puntualmente osseruare, & questa sarebbe stata bastante eccettione per rifiutar l'abbattimento, & perciò dico, che egli opponendo di nuouo questa eccettione non mancherà all'honor suo in rifiutar la disfida.

caualier Christiano non dee condursi in duello.

Ci resta solo di dire alcuna cosa sopra il modo di venire a pace frà il Caualiere, & il Duca. Dalle cose dette si vede apertamente il pensiero, et intentione del Barone, & del Duca esser di voler soprastare al Caualiere, con pretender da lui gli atti di complimento, & di cortesia, per obligo, & per giustitia, &

a questo

a queſto il Caualier dice, non eſſer tenuto, per le ragioni di ſopra dette; et molto meno anco nella Città di Gneſna, nella quale, nè il Barone, nè il Duca hanno commando, ò imperio, & di quella il Caualiere è Cittadino per ſecoli di anni, nè ella riconoſce altro ſuperiore, che'l ſuo Principe naturale, & perciò non poſſono il Duca, nè ſuo fratello ragioneuolmente, pretendere, nè arrogarſi maggioranza alcuna; ſe non quella, che di corteſia, & di proprio voler dagli habitatori di eſſa lor vien data; onde, & eſſi reſtano in quella eguali ad ogni altro Caualiere, & queſto è di mente di Bartolameo Cepolla nel trattato dell'eleggere vn General di Eſſercito al num. 49. & non eſſendo obligato il Caualier verſo il Duca, & ſuo fratello, ne ſegue, che in querele di honore ſia lor pari; & perche l'ingiuria non ſi leua, ſe non col ritrattarla con parole contrarie. Conte Landi nel detto lib. fogl. 223. Corrado concl. 107. & hauendo il Duca grauemente offeſo il Caualiere, con dir dategli delle baſtonate; l'hà trattato da huomo vile, & di vile affare, le quali parole non ſi poſſono leuare ſe non con altre contrarie ſignificatrici di parità in honore; non ricercandoſi nelle paci altro, che ridurre le parti ad egualità Conte Romei nel diſcorſo del Duello fogl. 203. & il Caualier ſenza queſta dichiaratione, è confeſſione non può venire honoratamẽte à pace, maſſimamente ſtando la diſfida fatta, la quale è fondata ſopra queſto punto. Nè il Duca dee moſtrarſi ritroſo à ciò fare (perche può beniſſimo ſtare, che vn Caualier ſia pari in nobiltà, & honore ad vn Duca nuouo, & che riconoſce ſuperiore, non eſſendo altro eſſere honorato, che non hauer mai commeſſo mancamento alcuno) anzi operato ſempre virtuoſamente, poiche il vero fondamento dell'honore è la virtù. Tale è il mio parere rimettendomi però à miglior giudicio. Milano li 18. Decembre 1628.

Ingiuria come ſi leua.

Nelle paci à che ſi dee hauer'occhio.

Honorato chi è.

Virtù è il fondamento dell'honore.

CASO.

CONS. QVARANTESIMOOTTAVO.

Caso di chi è ricercato cõfessar cosa non fatta.

RIgione è ritenuto vn Caualiere, & il lui nimico vuole, che nel venire à pace, confessa, che pensatamente, ò con deliberatione l'offese; il che però (in verità) non è; mà fù caso accidentale; se ben frà loro prima passaua alcuna mala volontà, nè può vscir di prigione, se questo non confessa.

Si desidera da V. S. saper se questi confessandolo gli sarà di pregiudicio all'honore.

Caualiere, quãdo non dee mai disdirsi.

Si come niun Caualier nõ dene mai disdirsi di cosa detta publicamente, & che sia notoria ancorche à se, ò ad altri di pregiudicio fosse, come dicono il Mut. nel lib. 3 cap 19. & nel lib 4. Risp. 4. il Co. Giulio Landi nel secondo lib. dell'att. mor. fogl. 226. vol. 1. Corrado alla concl. 105. mà dee dare all'offeso altra sodisfattione; così parimente, anzi molto meno dee confessar di hauer fatto cosa, non fatta, & non detta, & tanto più quando haue sse à confessar cosa, che all'honor suo fosse di danno, di vergogna, & d'infamia; percioche ogni detto, che sia contra la verità, & in pregiudicio dell'altrui honore, ouer del proprio è sempre vituperoso. Co. Landi nel detto lib. à fogl. 222. perche così facẽdo questi bugiardo conoscer si farebbe, vitio graue in tutti; mà più nel Caualiere, vile, & sciocco; bugiardo, perche manifestamente direbbe bugia, & ogni bugia è contra la verità, & per tutte le fragilità, che l'huomo commette, può essere iscusato, se non per iscusar la bugia; percioche à gli altri vitij ci inuita la carne humana; mà à mentire, non ci moue se non la malitia propria. Vile; perche il dir la bugia

Caualier non dee confessar cosa nõ fatta.

Bugia è vitio graue in vn Caualiere.

Bugia è vitio di huomini vili.

è vitio

è vitio d'huomini vili, & pasto di bestie. Sciocco; perche non preuede, che'l tempo (il quale è scopritor del tutto) al fine discoprirà la tua falsità; perche la verità, può bene esser, per alcuno accidente, offuscata dall'opinion de gli ignoranti a guisa di nebbia, nõ può però leuar via la sua forza, nè a fatto spegnere il suo chiarissimo splendore; onde costui sarà tenuto vituperoso, & dishonorato; & frà i mali che dall'huomo forte si deono temere, come afferma Aristotile nel terzo dell'Etica al cap. settimo, vi è il dishonore; perche chi non lo teme huomo maluagio, & sfacciato è tenuto, & perciò più tosto si dee abbandonar la vita, che viuere infame, non perche il dishonor sia peggior male della morte, poiche egli è molto minore; ma perche con le male opere, (alle quali l'huomo honorato non dee mai indrizzar l'animo, se ben fosse certo di acquistar tutti li tesori del mondo) perde l'honore; & perciò più presto dee abbandonare, & lasciar la vita, che cõmettere alcuno errore, per cagion del qual perda l'honore. Come adunque potrà questo Caualiere con confessare vn'attione vituperosa, et tãto più da lui non fatta, nell'auenir nominarsi Caualiere, & frà Caualieri comparire, & vsare? & se è macchia ad vn Caualiere il far (mossa anco da alcuno affetto) attion mala, & vergognosa per cagion della qual perda l'honore, non sarà di maggior vituperio, & infamia macchiato et perciò degno di castigo maggior colui, che farà contra se, la crudele, & fiera deliberation di gettarsi doppo le spalle l'honore, con confessare vn'attion mala, & da lui non fatta. A Dio honore? Nondimeno, se la gloria non si dee preporre alla vita, molto meno si dee l'honore, per esser ben minor della gloria; mà la vita cõtiene in se i beni tutti dell'animo, et del corpo, et perciò la vita all'honore, et alla gloria si deue preporre, quando non hanno per fine l'honesto; essendo la vita per commun consentimento il maggior

Verità non può lungo tempo stare ascosa.

Dishonore dee esser fugito dell'huomo forte.

Vita se'l si dee abbadonar p nõ viuere infame.

Honor come si perde.

Gloria si dee porre alla vita.

Vita cõtiene in se tutti i beni dell'animo, & del corpo, & è il magior bene.

maggior ben, che l'huomo possede, & la Natura ci hà dato instinto, & inclinatione efficacissima per mantenerla, & inoltre gli appetiti concupissibile, & irascibile, come per serui di essa, al nascer nostro, accioche con quelli seguitiamo, & abbracciamo le cose, & i mezzi à conseruarla gioueuoli, & necessari, & col mezzo di questi dalle dannose, & nociue difenderci, et perciò natural ragione è di ciascuno quanto più può la sua vita aiutare, conseruare, & difendere, & concedesi questo tanto, che alcuna volta è già auenuto, che per guardarsi, & saluarsi quella, senza colpa alcuna si sono vccisi de gli huomini, & se questo concedono le leggi, che sono sante, & nella cura delle quali è il ben viuere di tutti i mortali, quanto maggiormente senza offesa di alcuno, è ad ogn'vno honesto la conseruation della lui vita, procurando quei rimedij, che si possono per mantenerla; Et se bene la simulatione è vitio, per se semplicemente considerata; nondimeno il saper fingere, & simulare alcuna volta secondo la varietà de' tempi è prudenza, & è vn sommo artificio di sagacità, & di accorgimento, & è propria dell'huomo di grande affare, & di alto valore; essendo ella virtù, & delle maggiori, che deue hauere il Cortegiano; & il Guicciardino disse; Che se ben la simulatione è odiosa, & che porta seco vn non sò che di bruttezza, nondimeno, essere vtile, & necessaria per potersi contraporre alle astutie, & à gli inganni de' nimici. perciò dico che mio parere è, che essendo questo Caualier prigione, nè possa vscire per la potenza de' suoi nimici, & altri, accioche la confessione, che si ricerca, di error da lui non commesso per verità, non gli sia di vergogna, & di dishonore, giudico, che debba fare vna protesta prima, che venga alla confessione del fatto nel modo da' nimici ricercata, nella qual protesta narrerà la cagion, perche viene ad essa, cioè per timore di esser lunghissimo tempo ritenuto prigione, con fedi di persone,

Appetiti perche dalla natura dati.

Natural cosa è il conseruarsi la vita.

Simulatione quando è vitio.

Simulatione è virtù delle maggiori del cortegiano.

ſone, che teſtificano queſto hauere vdito dire da' ſuoi nimici, ouero da altri, che gli ſono contrari, & che ogni volta, che delibererà di confeſſare il tal fatto, nel modo, che ſegue, (& porlo tutto come è ricercato) farà quella confeſſione ſolo con la bocca; mà non giamai nè con l'animo, nè col cuore, anzi che adeſſo per allhora, qualunque confeſſion, che doppo farà nel ſopraſcritto modo dichiara nulla, & di niun valore, & efficacia, come quella, che ſarà fatta per timore, narrando di nuouo la cagion del timore, come di eſſer prigione ouero eſſer legato con ſicurtà groſſa; mà non, che la verità del fatto ſeguito trà lui, & il tale foſſe nel modo narrato, & confeſſato, eſſer però la verità, che'l caſo fù nel modo ſeguente, & narrarlo tutto puntualmente, & per verità come auenne, & con le ſedi di eſſo. Doppo fatta la pace, & vſcito di prigione, di nuouo raffermerà con vn'altra ſimil proteſta la prima di parola, in parola; le quali poi ambedue con vn manifeſto publicherà al mondo.

Queſto manifeſto ſeruirà a leuar via dagli animi degli huomini quella mala opinione impreſſa nelle menti loro, per la lui confeſſione, che hauesſe commeſſo l'error confeſſato.

La prima proteſta opera, come quella, che dichiara l'animo del proteſtante, che nell'atto ſeguente à quella, contrario non vi è ſtato il lui libero conſentimento, & intiera voluntà, per cagion del timore, il quale è giuſto, per eſſer prigione, ouero legato con rileuante ſicurtà, & non è neceſſario farla ſapere alla parte auerſa, quando ſi farà, per cagion del giuſto timore, che vi è; perche in queſto caſo, la proteſta opera nondimeno, & hà forza di far, che l'atto contrario ſeguẽte ad eſſa ſia nullo, & di niun valore; mà in ogni modo conuien, & è neceſſario, che vi ſia il giuſto timore, & quando la prima proteſta, per timor, che all'orecchie de' nimici non peruenisſe, così ſecretamente non ſi poteſſe fare

rogata

rogata da Notaio; potrassi anco fare in scritto, alla presenza di persone honorate, & di lor mano poi come testimoni firmata, & autenticata.

La seconda protesta fatta doppo la confessione è un'atto, che rafferma la prima protesta, & di nuouo dichiara, & manifestamente fà vedere al mondo (nel cui cospetto si viue) che la voluntà del protestante è sempre stata tale, qual fu da principio, & ancora essere, altrimenti si potrebbe dubitar, che non fosse più della istessa prima lui voluntà, & inoltre per essere atto raddoppiato è di molta forza, poiche efficacemente dimostra la deliberata mente del protestante, & questa sarà rogata da Notaio.

Il manifesto voglio, che serua solo à lui discarico presso il mondo (come hò detto) mà non a romper la pace, nè à partirsi da quella, se però l'aduersario vorrà in essa perseuerare, & queste parole si porranno nel manifesto, percioche operano due effetti, uno, che questi non può dirsi rompitor di pace. L'altro è, che mette in obligo l'aduersario, non volendo stare alla pace fatta, di auisarlo, altramente offendendolo potrebbe, & giustamente nominarsi traditore.

Mà perche nel principio hò detto, che un Caualier non dee mai confessar di hauer fatto cosa non fatta, et pregiudiciale al lui honore: perche da se stesso si vituperarebbe, & più tosto dee abbandonar la vita, che viuer vituperoso, et infame. & che perciò questo Caualier non douerebbe da se stesso macchiarsi, & doppo hò concluso altrimenti, nõdimeno non sono contrario; percioche questa regola hà sol luogo quãdo uno spontaneamẽte, & senza esserui tirato da alcuna necessità violente, confessa quello, che non hà fatto. & che gli è all honor di pregiudicio; mà quando la confessione è fatta mosso da giusto timore, et sforzatamente, et violentata, non è vera; mà finta, & simulata, onde non partorisce contra il confitente mal effetto, ogni volta però,

Come s'intẽde che più presto si dee abbandonar la vita che viuere infame.

però, che si sappia esser tale, & tanto più non opera, quando vi sarà la precedente protesta in contrario; et intanto questo è vero, che il confitente, & condennato può appellarsi dicendo, che ha errato nel confessare il fatto, & che vuole il lui detto emendare; nè sopra questo vi è dubbio alcuno. Dico di più, che questa cõfession non è attion mala, nè contra ragione, perche à niuno ne segue danno, nè anco all'istesso confitente, & questo per cagion delle proteste fatte, & prima, & doppò, nè meno è contra ragione; perche ogn'vno è obligato procurare, & cercar la lui salute, & libertà co i debiti mezzi, et il fine al quale è indrizzata è honesto, che è solo di liberarsi dalla carcere, nella quale indebitamente è ritenuto, & di non romper la pace, nè di nuocere ad altri. Tale adunque è il mio parere rimettendomi però &c. Milano li 11. 1629.

AL SIG.

PRINCIPE DI VAL DI TARRO.

CONS. QVARANTESIMONONO.

Caso di chi prete de esse re stato offeso & poi di bastonate.

NEL caso seguito trà il Conte A. & il Caualier. M. si scoprono molti errori da ambedue lor commessi, li quali mi gioua cõsiderare, & tãto più essendone da V. E. commandato, & seruirà anco per ammaestramento a' Caualieri nell'auenire acciò che à loro accadẽdo vn caso tale, in quelli nõ cadano.

Primamente il Co. B. padre del Co. A. non douena recarsi ad offesa, che vn seruitore gli hauesse leuato la strada; perche quando anco gliel'hauesse leuata pẽsatamente,

Offese, quali nō si deono stimare, & quali sì.

fatamente, sarebbe offesa fatta da vn inferiore, & per sona vile, & di niuno affare, Le quali dal nobile, & virtuoso Caualiere non deono esser considerate, nè stimate; mà solo egli dee quelle stimar, che a lui sono fatte da altri suoi pari. Mendog. nella lettera 30. del primo libro, & questo è anco stato confirmato dell' Alberg. nel lib. secondo, al cap. 8. fogl. 89. & 90. &

Contrastar co i pari è dubbioso.

il contrastar co i pari è cosa dubbiosa, con vn maggiore è pazzia, con vn inferiore è vergognoso, & è cosa da animo feminile, & vile rimorder chi morde, à guisa di sorchi, & di formiche, le quali se vengon toccate si riuolgono, come afferma Seneca nel lib. 2. dell' ira al cap. 34. il quale a simil proposito al cap. 32. apporta vn' essempio di Marco Cattone, & dice. Marcum Cattonem in balneo quidam percussit imprudens. Quis enim illi sciens faceret iniuriam? Postea satisfacienti Cato. Non memini percussum me inquit. Melius putauit non agnoscere, quam ignoscere. Magni animi est iniurias despicere. Vltionis contumeliosissimum est, non esse visum dignum ex quo peteretur vltio, Ille magnus, & nobilis est, qui more magnæ feræ latratus minutorum canum securus exaudit.

Risposta bellissima di Cattone

Non curar l'offese fatte da vili è cosa da magnanimo.

Et la ragion di ciò è, che questi tali vili presso il mondo in niuna consideratione, ò stima sono, & possono ad ogni nostro piacere esser da noi trattati in qualunque modo vogliamo; & ad vn cuor nobile, & generoso è gran vendetta perdonare à chi si può offendere. Arist. nel primo della Ret. fogl. 167. & forse la ragion di ciò è, che chi contende con vn huomo misero, & vile à lui simil si fà. Paride del Pozzo nel lib. 7. cap. 10. & l' Alberg. nel lib. secondo, al cap. 8. fogl. 89. &

Vēdetta grande quale è.

Offesa di honor frà quali persone cade.

90. dice, (come sopra hò anco detto) che offesa di honor non cade se non frà pari, & queste si deono stimare, come quelle, che caricano per cagion del dispregio, che colui di noi hà fatto, presuponendosi superiore.

Dico

Dico anco, che la preſuntione è per il ſeruitore, che inconſideratamente habbia ciò fatto, non eſſendo veriſimile, che vn ſeruitore da ſe ſolo voglia in materia di ſtrada con vn Caualiere, & Titolato cozzare; onde non eſſendo a queſta preteſa offeſa congiunta l'intentione dell'offendente di offendere; quella non ſi potrà dimandare offeſa, che carica. Alberg. lib. 2. capit. 11. fogl. 97. & 98.

Offeſa, quando non carica.

Eſſendo adunque tutto queſto vero, il Conte A. non era in alcuno obligo di fare intendere al Caualier M. quello, che haueua fatto il ſuo ſeruitore al Conte ſuo padre, nè meno era in obligo di caſtigare il ſeruitore per quella cagione; anzi dico, che col mandare a farglielo ſapere, ſi è poſto voluntariamente, & ſenza biſogno alcuno in obligation grande col Caualiere, in caſo, che egli non haueſſe licentiato di caſa il ſeruitore, ſi come non lo licentiò; & è pur troppo graue ad vn Caualiere ſcioglierſi dalle neceſſitate obligationi d honor, ſenza volerſi, di quelle, che non gli appartengono, caricare.

Caualiere non ſi dee caricar di obligo ſe nõ ſforzatamente.

La riſpoſta del Caualier fatta a chi gli parlò a nome del Conte A. dandogli auiſo della temerità, ò inconſiderata attione del lui ſeruitore, vſata al Conte ſuo padre è, & eſſa parte imprudente, & partitamente quãdo diſſe. Che ritornato à caſa, che foſſe il ſeruitore, hauerebbe procurato da lui intendete il negotio. *con le quali parole da manifeſtamente à vedere, che apieno non crede al Conte A. & mette in bilancia la fede del detto Conte, con quella del lui ſeruitore, & ſopra queſto reſta grauemente offeſo il Conte; ſi come anco reſta offeſo da quell'altre parole, che dicono.* Et che poi haueria mandato à dargli ſodisfattione. *con le quali di nuouo paragona il ſeruitore al Conte B. padre; & queſti due errori dal Caualier ſi poteuano honoratamente ſchifare; mà in eſſi hà precipitato ſenza cagione.*

Vn'altro

Vn'altro errore si scopre anco nel Caualiere, & è, che hauendo egli detto al Sig. N. che gli parlò di questo fatto, che'l caso non era conforme à quello gli haueua narrato la persona mandatagli dal Conte A. ma, che ben vero era, che mentre il lui seruitore sopra pensiero andaua, incontrossi à caso nel Conte B. padre, nè più oltre pensando, non gli haueua così presto la strada data; di che dice, che ne fù da esso Conte B. padre grauemente ripreso; & riconosciutosi del lui errore fece riuerenza ad esso, dicendogli, che gli perdonasse, che non gli haueua posto mente.

Se questo era vero, perche non mandarlo à far sapere al Conte, & in cio hà mancato il Caualiere, & da questo suo mancamento è nato poi vn'altro error del Conte A., per hauer fatto dar delle mazzate al seruitor del Caualiere.

Seruitor non può cõ carico offender Caualiere.

Errore prima fù de' Signori Conti ad addossarsi obligo tale contra vn seruitore, il qual con carico, non può Caualiere offendere; il secondo error poi maggior si fece, per essere stato nel modo, che fù. & offeso altri, & non colui. Mà essendosi il Conte A. posto senza bisogno in obligo (come hò detto) col Caualiere mandandogli à fare quella ambasciata, et non hauendone doppo dalla parte del Caualiere veduto segno alcuno, che dispiaciuto gli fosse il proceder del lui seruitore, come gli haueua significato il Conte A. & tanto più ritenendolo in casa, doueua sopra questo pigliar querela con lui, & lasciar quella del seruitore et trouarlo Caualleresçamente, & dirgli. Sig. Caualiere. Hò fatto intendere à V. S. ciuilmente il mal termine vsato dal lui seruitore al Conte mio padre, & perche non hò veduto in lei fino à quest' hora, segno alcuno di buona rispondenza con me, perciò hora le dico, se non lo licentierà, che non procederà da Caualiere, & alla lei presenza lo farò castigare.

Quì

Quì alcuno mi potrebbe riſpondere, che facendo queſto il Conte A. ſi ponena à manifeſto riſchio di ricenere vna mentita aella quale hauerebbe poi ſudato ſangue a ſcaricarſi, eſſendo, che la condition del mentito e molto peggior di quella del mentitore. A queſti riſpondo, & dico, che quando il Caualiere haueſſe ſopra ciò mentito il Conte A. la mentita ſarebbe ſtata di niun valore, & di niuna forza per eſſer manifeſtamente falſa, & contra l'iſteſſa verità; perche chi non sa & chi lo può negare? che non ſia attion mala, & non Caualleresca aifendere, & fauoreggiare vn'huomo vile, & tanto più ingiuſtamente, & ſenza occaſion contra vn Caualiere; perciò queſta mentita dall'Adamantino ſcudo della verita indietro regittata ſtata ſarebbe, & a cader ſopra di chi auentata l'haueſſe ſi ſarebbe riuoltata, & per calunniatore, & indiſcreto Caualiere l'hauerebbe fatto conoſcere; & ſe in queſto modo il Conte A. proceduto haueſſe, non sò come il Caualier M. paſſata ſe l'haueſſe. Aggiungeſi vn preſuppoſto del Caualiere in queſto caſo, & è, che egli crede, che l'Principe del quale è agente ſia, & eſſo offeſo per le mazzate date al ſuo ſeruitore; il che è falſo; perche queſta offeſa al ſeruitor del Caualiere agente del Principe è ſtata fatta, & non alla propria perſona dell'agente; & in caſo, che l'Principe, al qual ſerue ſe la voleſſe addoſſare giuſtamente; conuerebbe, che immediatamente il lui agente foſſe ſtato offeſo, & non per mezzo del ſeruitor ſuo; perche quando il padrone ſi vuole addoſſare offeſa fatta al lui ſeruitore, conuien, che ſia fatta mediatamente alla lui perſona, & in diſpregio di eſſo patrone, ne' quai caſi non ſiamo. & perciò il Principe padrone del Caualiere non reſta offeſo.

Condition del mentito è peggior di quella del mentitore.

Mentita di niun valore quale.

Attion mala di vn Caualiere.

Conſiderare ancor cõuien la ſcrittura data dal Caualiere nella quale egli ſi dichiara, che gli è ſpiacciuto il mal termine del lui ſeruitore, & ſi offeriſce caſtigarlo.

Questo castigo non è mai seguito, il perche egli da se stesso si carico, & si pose in dolo con non castigarlo, quasi che egli habbia hauuto piacer di quel fatto, & che difendesse il seruitore & se per sua difesa rispondesse, che grauemente lo riprese, & che à lui commandò, che facesse riuerenza per strada (incontrandolo) al Conte B. padre; questo non è castigo; ma solo vn semplice atto di solita humiltà, senza altro douuta da persona tale ad ogni Caualiere.

Si dee anco considerar la risposta fatta dare dal Caualiere ad vno, che gli parlò di questo fatto, che non poteua promettet dello staffiere; poiche il negotio si era alterato dal già stabilito. *con la qual di nuouo mette in bilancia eguale il Conte con lo staffiere, il che è graue errore (come sopra si è detto) anzi fa manifestamente veder, che difende lo staffiere, & sopra questo punto potrebbe il Conte A. giusta querela col Caualier pigliare, poiche sopra questo resta grauemente offeso.*

Dalle cose proposte, & essaminate si vede apertamente chi è stato il primo ad vscir de' termini ciuili; onde à lui toccherà parlar prima, & dar sodisfattione all'offeso; la qual rimetto alla somma prudenza di V. Eccell. protestandole, che quello, che hò scritto è stato solo per vbedire a' suoi commandamenti, si come sempre prontamente farò, ogni volta, che di essi mi honorerà. Milano li 30. Aprile 1629.

Caso se vn nobile offende vn minor di se se lo fà pari al paragon dell'armi con lui.

CONS. CINQVANTESIMO.

NElla risposta fatta dal Signor G. al manifesto del Signor A. per cagion della querela, che frà lor due passa, totalmente in essa si afferma, che egli non è obligato risponaergli in Duello, come lui minore, il che è di diritto contrario a quello

che

che dice il Signor A., cioè. Che vn nobile offendendo vn minor di ſe, non di gran lunga, lo fà pari, & habile al paragon dell'armi con eſſo lui. Queſta propoſition dico eſſer vera, ſi come con ragioni buone, & irrepugnabili, & non con vane, & aeree, & non col nome di mentiti autori; ma con l'auttorità di migliori, di honor Caualleresco, apportando i luoghi loro, et le parole iſteſſe, confirmarolle.

Et perche alcuni, che non ſanno, che coſa ſia honor, nè meno ſanno le regole Caualleresche, nè mai hanno veduto le coperte de' libri di coloro, che honoratamente hanno ſcritto in queſta materia, voglion fare eſſi nuoue leggi à lor capricio, ſenza alcun fondamento di ragion naturale, ò per conſuetudine approuate da Caualieri, & ſcrittori, negauano, & tuttauia oſtinatamente perſeuerano in rifiutar queſta propoſitione del Signor A., dicendo, che'l Signor G. offeſo haueua il Signor A. non per farlo ſuo pari: mà per ſtrappazzarlo, & che perciò la lui ragion non vale. Coloro che queſto riſpondano, credo che nella lor mente due ſorti di offeſe facciano, vna per ſtrapazzare, ò diſpregiare, & l'altra ſenza ſtrapazzo, ò diſpregio.

Queſta diuiſione (ſe pur da loro è fatta) non è di Vlpiano, nè di Caio, nè di Sceuola, nè di Paolo, nè di Papirio, nè di Modeſtino, nè di Acurſio, non di Bartolo, non di Baldo, non del Giaſone, non dell'Aleſſandro, non è del Legnano, non è di Paride, non è del Mutio, non è del Fauſto, non è del Pigna, non è del Conte Giulio Landi, non è del Conte Aniballe Romei, non è del Conte Pomponio Torelli, non è del Conte Alberto Pompei, non è del Caualier Valmarana, non è dell'Attendolo, non è di Don Girolamo d'Vrrea, non è del Corradi, non è dell'Alciato, non è del Nobili, non è dell'Albergato, non è del Poſcenino,

non è del Zuccolo, non è dell'Oleuano, non è di Platone, non è di Aristotile, non di Seneca, non di Cicerone, non del Lambino, non del Landino, non del Manutio, non del Maioraggio, nè di alcun Legislatore, ò Dottore, ò di alcuno Scrittore di honor Caualleresco, ouer Filosofo, ò Rettore, che mi ricorda hauer letto, & se pur fosse di alcun non veduto da me, ò veduto, che non me ne ricordassi è contraria all'osseruation de' Caualieri fondata sopra ragioni naturali, et alla dottrina di buoni scrittori di honor Caualleresco.

Non si troua scritto che voluntariamente si offenda altri senza dispregio della persona, che si offende: mà si ben sempre con dispreZzo di essa; perche chi dispregia offende, & chi offende dispregia, & se non si giudicasse la persona, che si offende dispregiabile, non si offenderebbe; offesa maggior di tutte l'altre. Alberg. nel ragionamento al Cardinal San Sisto. fogl. 293: Sò ben, che si legge, che l'offesa prende qualità dal sogetto nel quale è fatta, & dal sogetto, che la fà, & ne diuiene nell'vno, & l'altro caso maggiore, & minore, come anco dal luogo della persona nella quale è fatta; dal luogo doue è fatta, dal tempo: & dell'arma ò instromento col quale è fatta, & di ciò vediamo gli essempi.

Offesa è sempre con dispregio.

Dispregio è la maggior offesa.

Diuisione delle offese.

Dal soggetto in chi è fatta, se è persona eminente, ouero Vfficiale, Tasso nel Torrismondo atto primo scena terza. Essendo, che quanto è maggior l'offeso, tanto è maggior l'offesa, che à lui si fà. Granata nel memorial della vita Christia. par. 1. c. 3. fo. 62. Co. Alberto Pompei lib. 3. cap. 4 dell'essame dell'honore. Dal soggetto di colui, che la fà; se è persona vile, che offenda persona nobile. Vlp. nella l. 17. nel parag. Quidam nel tit. dell'Ingiurie, percioche si accresce il dispregio della persona, dalla persona di colui, che fà l'offesa. Egli è però anco vero, che questa sorte d'ingiurie, o offese dal

Bocca-

Boccalini nel ragguaglio 37 della prima cent. è detto. Che gli huomini nati di alto ſangue, & di generoſo cuore hãno per coſtume ſcriuer nell'arena l'ingiurie, che riceuono da gente vile; mà in ſaldiſſimo marmo, con indelibili caratteri ſopra mani, che à lor vengon fatti da perſone potenti, & loro pari.

Ingiurie qual ſi deono ſtimarſi, & quali nò.

Queſto iſteſſo tiene l'Abergato nel lib. 2. al cap. 8. fogl. 91. & prima de Seneca nel 2. lib dell'ira al cap. 34. Dal luogo della perſona ſe è nel capo, & partitamente ne gli occhi, ò nel naſo. Paride del Pozzo nel lib. 8. al cap. 25. & nel lib. 8. alla quiſt. 24. & nel paragrafo Atrox. Inſt. dell'ingiurie.

Dal luogo doue è fatta, cioè ſe in luogo publico, nel detto paragrafo. Atrox. Carlo Noci Atto ſecondo ſcena ottaua fo. 71. Dal tempo ſe ne' publici ſpettacoli, & feſte. L'iſteſſo Noci nel detto luogo, & Vlpiano nella legge ſettima, dell' Ingiurie, ouero in giorno ſolenne. Granata nel trattato ſeſto della vita di CRISTO. fogl. 216.

Dell arma, ò inſtromento, s'è con baſtone, ò con ſpada, s'è con ſpada, s'è di piatto, ouer col fodro ò guaina è fatta. Vlpiano nella legge Prætor edixit. *nel detto libro. & l'Aretino nel detto paragrafo Atrox. Conte Alberto Pompei nel detto luogo. Et niuno di queſti ſcrittori, i quali diligentemente hanno, & con ſtudio grande delle ingiurie trattato fanno mentione di quella ingiuria, ò offeſa, che ſi fà per ſtrappazzare altri; mà non per rendere à ſe pari l'offeſo, come dicono gli aduerſari.*

Queſto prima detto, ſeruirà per non poco fondamẽto à quello, che ſon per dire, & paſſerò à far veder, che la raggione addotta da gli oppoſitori è contra l'oſſeruatione, & contra lo ſtile de' Caualieri, & contra l'autorità de' più approuati ſcrittori di honor Caualleresco; il che beniſſimo appare da quello, che hà ſcritto il Fauſto nel lib: terzo, al cap. quarto

da' manifesti del Sig. Don Ferrante Gonzaga, & del Sig. Virginio Orsino de' quali il primo dice. Qualunque huomo par mio habbia detto, ò dirà con animo di affermarlo per vero, che io habbia consentito à tale, ò ad altra simil cosa, ne, che io sappia niente di questo hà mentito, & mentirà sempre che lo dirà offendendomi pronto, (senza pregiudicio di quelle ragioni, che spettano a' pari miei in tal caso) fare intorno à ciò quanto porterà il debito. *Nelle quali poche parole trè riserue vi sono, & tutte ad vno istesso fine tendono; cioè di non habilitare, nè far pari vn minor di se, che volesse entrare in campo per prouare il contrario.*

Nobil quando fà pari vn minor di se in cause di honore.

La prima è. Qualunque huomo par mio. *La seconda.* Senza pregiudicio di quelle ragioni, che spettano a' pari miei. *La terza.* Quanto porterà il debito. *Et l'altro dice.* Et perche le persone basse, che in questo medesimo errore cadessero, ò fossero cadute, non deono passar senza castigo, offerisco loro ancora dar persona vguale, che ad essi sostenerà l'istesso.

Dopò la cõtestatiõ della querela eccettiõ di disparità nõ si può allegar.

Et quando questi Caualieri non hauessero fatto questo riserue, non hauerebbero poi potuto rifiutare al paragon dell'armi vn lor minore, che si fosse dichiarato; perche già la querela sarebbe stata contestata, nè più doppo eccettion di disparità si può allegare. Attendolo lib. primo, cap. 13. Mà il Signor G. non hà fatto riserua alcuna nell'offendere il Sig. A. Adunque lo hà habilitato, & fatto suo parì (quando anco non fosse) nell'armi, & questo argomento per necessaria consequenza vien dalle cose dette; & la ragion di ciò credo, che sia, perche

Col modo di offender nõ si scopre l'animo intieramẽte.

non col modo dell'offesa scopro il mio animo in quello, che non è vnito all'offesa, se non lo manifesto anco con parole, mostrerò ben nell'offender minore, ò maggior mal animo contra colui, che offendo; perche l'atto

dell'

dell'offender porta ſempre con ſe preſuntion mala, & cattiua, la qual poi dal modo, & da altre circoſtanze ſi accreſce, & ſminuiſſe, & queſto intanto è vero, che ſe io offendo inconſideratamente altri ſenza intention di offendere ordinariamente à lui ſi dice V. S. mi perdoni, che ciò voluntieri non hò fatto; & queſto ſi fà per leuar della mente dell'offeſo quella (dirò così) cattiua natural preſuntion, che è per lui, che l'offeſa ſia ſtata fatta con animo di offendere; percioche in caſo, che l'offenditore in occaſion tal non ſi pente di hauere offeſo, l'offeſa viene à farſi imputabile (per così dire) & fà colpeuole l'operante di attion voluntaria di diſpregio. Conte Landi nel ſecondo vol. dell'att. mor. del volunt. & inuolunt. fogl. 124. Si che nell'offender ſi conſidera il cattiuo animo vnito all'offeſa di offendere, & non quello, che è ſeparato ſe non ſi manifeſta con parole, & perciò quando il Signor G. haueſſe hauuto queſto animo, che ſi dice di non voler far ſuo pari (& pur è) il Signor A. in queſta querela con offenderlo, eſſendo queſta coſa, che aſcoſa nell'animo di colui, che opera, riſiede, nè da niuno può eſſer veduta, nè conoſciuta, nè anco da' fatti; doueua con parole manifeſtar l'animo ſuo; poiche con quelle facciamo paleſe ciò, che in eſſo occulto ſi tiene; onde con la ſolita precedente, ò ſeguente proteſta ſi doueua all'hora dichiarare, et non hauendolo fatto, s'intende hauere alla eccettion rinunciato. Attend. nell'alleg. luogo; ilche confermo anco per quello, che hà ſcritto Paride Napolitano nel lib. ſettimo alla queſt. 10. come poco più ſotto ſi vedrà, finito, che hauerò di ragionar circa la conſuetudine.

Offeſa porta ſẽ pre cõ ſe mala p- ſuntione

Offeſa inauedutamente fatta quãdo ſi fà imputabile.

Nell' offeſa ciò che ſi cõ ſidera.

Parole manifeſtano i concetti dell'anima.

Mà inoltre dico, che eſſendo lo ſtrapazzo, ò diſpregio, che tanto vale, offeſa, & hauendo il Signor G. offeſo il Signor A. per ſtrappazzarlo (come dicono gli aduerſari) l'hà offeſo; mà l'offeſa dal maggiore al minore porta con ſe habilità, & parità in

Offeſa fatta dal maggior al minor che coſa porta ſeco.

caso, che'l contrario non si sia protestato, ouero, che trà lor non vi sia notabil differenza di nobiltà (come più sotto diffusamente si dirà) perciò anco secondo loro, l'ha fatto habile, & suo pari all'abbattimento con lui nella querela, & non hauendo fatto alcuna riserua di non habilitarlo (come douea fare) se hauesse tale intentione se stesso incolpa, tacitamente ha rinunciato ad ogni eccettione (come hò detto) & pari è la forza, & virtù del tacito, come dell'espresso consentimento. Corrado conclus. 104. & inoltre il Fausto nel lib. quarto, al capit. terzo, testifica esser commune opinion de' Caualieri, si ne' passati, come ne' presenti tempi, & così osseruarsi, che quando il maggior prouoca il minor lo habilita, & fà par suo, nè per cagion di disparità di nobiltà non lo può più rifiutare.

Maggiore offendédo vn minor lo fà suo pari in querela.

Resta adunque con ragion firmato, & con auttorità prouato questa regola, che quando il maggiore offende il minore di se, senza altro lo fa par suo, & lo habilita al paragon dell'armi con esso lui in quella causa, & tale essere anco l'osseruatione, & consuetudine de' Caualieri; nè nell'istessa querela può più valersi dell'eccettion d'imparità di nobiltà.

Questa regola così stabilita, e poi stata ristretta, è limitata dal Mut. nel lib. terzo, al cap. 9. & dal Fausto nel lib. quarto, cap. terzo, & quarto, & nel lib. 5. cap. 13. quando l'offenditore fosse maggiore di gran lunga, et il minore offeso persona molto vile; nel qual caso si potrà rifiutare, non ostante, che fosse Reo dell'offesa; onde l'oppositione fatta rimane aerea, chimeristica, vana, & di niun fondamento, si come resta anco vn'altra, che questi pur fanno la qual è, & dicono. Vn'ignobile, che riceue vn pugno in faccia da vn Dottor di Collegio, ò da altro nobile, & poi dimanda costui il Collegio, per hauerlo fatto quel Dottore, ò nobile con offenderlo suo pari, non per questo

entrerà

entrerà in Collegio, non essendo per altro tale, che possa entrarui; adunque l'offesa fatta dal maggiore al minore non lo fà suo pari.

Bello, & forte argomento di prudente ignoranza è questo. Quando si è detto pari, s'intende pari in quella causa, & querela, & specificatamente in essa al paragon dell'armi, & non in generale in tutte l'altre qualità, ò naturali, ò accidentali di colui, che offende, nè si è parlato di nobiltà, che così dimostrano anco quelle parole, che nel manifesto del Sig. A. si leggono, che dicono. Lo hà habilitato, & fatto suo pari, quãdo non fosse, è più in quella causa lo può rifiutare. & anco più sotto. Nõ può più iscusa alcuna d'imparità di nobiltà nell'istessa causa contra me allegare. Mà pari dice, cioè habile con lui al duello in quella particolar causa per la quale hà offeso, et in essa non può più allegar disparità di nobiltà con colui, che egli offese, senza esser prima stato prouocato; mà in altre sì; nè si è parlato di nobiltà; mà di parità, & habilità particolare, & speciale in quella causa. et questo è il sentimento vero di quelle parole, il quale è anco conforme alla ragion naturale, & all'equità, & alla Dottrina di approuati Scrittori di honor Caualleresco come poco più sotto dimostrerò, & la ragion di ciò è per ritrahere quei nobili spensierati, & sori, che voglion far del bell'humore, dall'oltraggiare altri minori di loro, et che la verità sepolta nõ resti, nè oppresso vn innocente, & accioche niuno si vanti, & glorij nella lui malitia di hauer altri mal trattato, hauẽdo poi à condursi in proua d'arme cõ vn minor di se, cosa, che ad vn cuor nobile, & generoso dee esser di gran rimordimento: percioche ne seguirebbe, che vn ben nato, & sutiero dell'honor suo da vn nobile offeso strada di riscatto, ò di vicuperarsi non hauerebbe, il che contra non solo a' buoni costumi, mà contra la giustitia sarebbe, & giudico, che più tosto si deono seguire quelle

cose,

cose che dette sono da huomini eccellentissimi di questa scienza, che l'opinione di coloro, che sopra niuna ragione sono fondate.

Et perche nel fin di quella scrittura si dice. Da cui egli hà appreso si gran dottrina, che vn pugno datogli in pago della sua temerità l'habbia fatto mio pari, maniera veramente gentilissima per nobilitar la plebe.

Nel manifesto del Signor A. non vi è parola della quale il Signor G. possa questo argomentare, che vn pugno altri nobiliti. Hà ben detto (come poco piu sopra hò anco auertito) Mi hà habilitato, & fatto suo pari (quando non fosse) nè più in quella causa mi può rifiutare, *& anco più sotto.* Ne può più iscusa alcuna d'imparità di nobiltà nell'istessa causa contra me allegare. *Et in questo, hò già detto che egli hà detto bene, & di nuouo per vero, & indubitato lo affermo*; cioè. Che offesa fatta dal maggiore al minore non di gran lunga lo fà pari, & habilita al paragon dell'armi con lui.

Offesa fatta dal maggiore al minore lo habilita, & fà par suo.

Vedesi adunque, che le parole del Signor A. non sono state intese nè conosciuto la sentenza loro, & ad esse hanno dato vn falso significato, & pur sono tanto chiare, che nel maggior buio della notte risplendono.

Credo dalle cose dette hauere anco apieno prouato, che lo stile, & la consuetudine de' Caualieri è in contrario à quello che dicono gli aduersari, & perciò mi resta hora di apportar quello che in questo caso scriuono li più approuati Scrittori di honor Caualleresco, fondati (credo) nella ragion di sopra addotta, i quali non apporterò in confuso, ouer mentiti; mà partitamente porrò le parole loro, & i luoghi acciochè da tutti si possano ne' testi loro, se tali sono, quali gli allegherò vedere.

Mà, che'l maggiore offendendo vn minor lo habilita,

& fà par ſuo, & perciò il Signor G. con hauere offeſo il Signor A, nel modo narrato, l'habbia fatto ſuo pari in quella querela, nè che ſotto il preteſto di eſſere in nobiltà maggiore lo poſſa rifiutare; il che però non ſi aamette dal Sig. A.

Nobile fà pari à ſe vn minore offendendolo.

Queſta è opinione di Paride Napolitano nel lib. ſettimo alla quiſtione ottaua nel fine; mà poi con più diffuſo ſermone alla quiſt. decima dell'iſteſſo lib. dice. Et non debet quis dicendo, quia nobilis ſum excludere poſſe a pugna alium virtuoſum, qui non eſſet nobilis à natûra, & delicta remanere impunita, & veritatem ſepultam, & ne detur materia nobilibus alijs iniuriandi impunè, & delicta comittendi, ideò tunc talis nobilis, ſi quem offendat, debebit prouocatus pugnare, & non erit admittenda excuſatio, quia nobilis, quare enſis eſt iudex, & talis, quod diſiudicat omnem hominem plebeum, & nobilem, & quanto nobilior, tanto debet virtutem ſuam experiri armis, alias tamen cum infamia remaneret talis nobilis. *Et più ſotto dice anco:*

Vbi ergo quis eſſet nobilis ex quattuor gradibus ſuorum auorum, & vellet repellere alium, non ità nobilem, qui nobiliter viueret, & in bonis moribus, à pugna, non deberet ſibi permitti.

Et per coloro che hanno biſogno di dichiaratione alla Chioſa nella voce olfacit della legge Agaſo, del Digeſto. Se l'animale da quattro piedi darà danno, tradurrò in noſtro idioma le parole di Paride, et ſono. Non dee alcuno, con dire io ſon nobile, potere eſcludere dal combatter con lui vn'altro virtuoſo, che non foſſe per natura nobile; acciochè i delitti non reſtano impuniti, & la verità ſepolta, & per non dar materia a'nobili d'altri ingiuriare, & di commetter misfatti ſenza eſſer caſtigati, & perciò offendendo il nobile alcuno, douera (eſſendo domandato)

mandato) combatter, nè gli si dourà admettere scusa, con dire, io son nobile; perche la spada è giudice, & tale, che giudica, & decide sopra ogni huomo nobile, ò plebeo, & quanto vno è più nobile, tanto più deue la lui virtù con l'armi esprimentare, altramente questo nobile resterà con infamia, *& più sotto*. Quando adunque vno fosse nobile di quattro gradi di nobiltà de' suoi Auoli, & volesse rifiutare altri, non così nobile come egli, il qual nondimeno viuesse nobilmente, & con buoni costumi, non gli si douerebbe permettere.

Al Napolitano si è sottoscritto il Corradi alla concluſ. 76. dicendo. Nec enim nobilis alium offendens debet excusari, ideò prouocatus pugnare tenetur, quam sentẽtiam sequitur Alciatus cap. 30. ex iudicio præstãtissimi Io. Iacobi Triuultij, etiam in fortiori casu, scilicet si gregarius miles pedes prouocaret vexilliferum catafractorũ militum; & clarius testatur idem Alciat. cap. 34. *sin quì il Corradi, che tradotto dice*. Percioche nè anco il nobile, che altri offende deue essere iscusato, & perciò essendo domandato è obligato combattere, ilche vien seguito dall'Alciato al cap. 30. di parere del gran Giouaniacomo Triuultio, in maggior caso, cioè, quando vn Soldato à piedi ordinario, chiamasse vn'Alfiere d'huomini d'arme, & questo più espressamente testifica l'istesso Alciato esser vero al cap. 34.

Chi nel giudicio delle armi nobil si dee giudicare.

Mà di più dico, che l'istesso Alciato nel detto cap. 30. dice, che questa è odiosa & scropulosa eccettione, et che per il giudicio dell'armi giudicar nobilissimo si dee chi maggior cuor dimostra contra il lui aduersario.

Il Mutio honoratissimo padre delle regole Caualleresche, & quello, che meglio, & con maggior fondamento hà sin'hora scritto, & quello, che hà gli occhi à coloro, che in questa materia tentoni caminauano, aperto, al cap. 9. del terzo lib. trattando delle persone

con

con le quali il Caualiere in battaglia entrar debba, circa il mezzo confirmando queſta opinione.

Che ſe altri per eſſer nato di generoſa famiglia non ſi guarda da fare altrui graue offeſa, nõ sò perche, egli per chiarezza di ſangue debba ritrarſi da difenderla, ò da mantenerla contro l'offeſo, & in ſi fatto caſo, quãdo abbattimẽto ſeguitar ne douеſſe, il parer mio ſaria, che l'ingiuriante, ò l'offenditore, che dir vogliamo, douеſſe con la perſona ſua riſpõdere al minore; ſi come adunque biaſimeuol coſa eſtimo, che perſona honorata, à perſona, che per li vitij ſuoi ſia abomineuole, ancor che ella foſſe di nobile ſchiatta, condeſcenda à volerſi pareggiare, così ancor reputo, che ſia opera Caualleresca il nõ eſſere intorno alle differenze delle cõditioni molto guardiano quando elle non ſono nondimeno tanto diuerſe, che ſi paia, che la Rana col Bue (ſecondo la fauola) ſi tenti aggualiare. *Sin quì il Mutio.*

Nobile offendẽdo vn minor di lui, & da eſſo chiamato è tenuto cõ la ſua perſona riſpõdere.

Mà nel noſtro caſo il Signor A. non è la Rana, riſpetto al Signor G., ne il Sig. G. è il Bue riſpetto al Sig. A.; & la poca diſparità di nobiltà in queſti caſi non vien conſiderata. Corrado concl. 8. per eſſer cauſa proſſima. Caualiere Valmarana nel trattato del modo di far pace. fogl. 49. perche il più, & il meno non hanno diſconuenienza inſieme. Conte Alberto Pompeo al cap. 16. dell'eſſame dell'honore. Camillo Baldi delle mentite al cap. 58.

Diſparità di nobiltà quãdo non vien cõſiderata. Più, & meno nõ hãno diſconueniẽza inſieme.

Et in ogni caſo pretendendo il Sig. G. vna tal diſparità à lui cõuien moſtrarla, & prouarla, come quella nella qual fonda tutta la lui intentione, ne il Sig. A. niega la nobiltà del Sig G. anzi l'admette, mà è il Sig. G., che vanta, & afferma diſparità di gran lunga, & perciò è tenuto prouare eſſer tal, qual dice, & baſta al Signor A. opporre la ſemplice negatiua, come Reo; & la proua, che dourà fare il Sig. G. hà da eſſer concludente, & neceſſaria, et non per veriſimilitudini,

ne

nè gioueràil dire che questa causa fauoreuol sia; perche ella è odiosa, come quella, che altri opprime, attribuendosi notabil superiorità, ò maggioranza & infima bassezza nell'aduersario; onde restando Reo il Sig. A. a lui come tale, ogni fauor conuiene, & dalle leggi gli vien dato; & in caso dubitabile si pronuntia per lui. Alcia. cap. 6.

Fauore uole è la causa del Reo.

Il Fausto nel lib. 4. al cap. 3. trattando dell'eccettioni per rifiutar gli Attori, confirmando questa sentenza dice. La disparità non è dubbio alcuno, che è giustissima causa di ricusare alcuno; mà è da saper, che la disparità dee esser di notoria disuguaglianza; & poi vno per grande, che si sia di dignità prouocando alcuno senza causa, in punto di honore lo habilita, & fà par suo, nè lo può ricusare di maniera alcuna, *& più sotto seguita dicendo.* Mà sempre bisogna ricorrere à quella distintione chi prouoca, & la causa della prouocatione, & la maniera tenuta. In ogni caso, che il grado inferiore è prouocato dal superiore, non hà luogo la eccettione della disparità, *& nel cap. 4. dell'istesso lib. dice à questo proposito, & in maggior caso.* Chi s'impaccia con vn'infame di vna, ò di più infamie; ouero è prouocato dall'infame, ò l'infame è prouocato da lui. Quando prouoca l'infame, senza alcun dubbio lo fà habile, & par suo, & approua sua persona per idonea ad entrar seco in gaggio di battaglia, & non lo può più ricusare in alcuna maniera, il che non haueria se lo infame prouocasse lui senza dargliene causa, che ogn'vno è tenuto difendersi, & risentirsi quantunque sia prouocato in contention d'honore. Però molti ignoranti di questa distintione' hanno fatto errori grandissimi nell'eccettioni, & in questa sentenza concorrono tutti i Caualieri di honor de' tempi nostri, & de gli andati.

Disparità quando è giusta causa, & quando nò di altri rifiutare.

Che

Che diranno quì gli aduerſarij? Due coſe non potranno già negare? Vna, che non ſieno trattati per ignoranti del Fausto, & l'altra, che così ſi è oſſeruato. & ſi oſſerua, teſtificando egli queſta eſſer la commune opinione de Caualieri. & le communi opinioni ſi tengono per veritadi. Conte Baldeſſar Caſtiglione lib. primo fogl. 42. & lo ſtile, & la conſuetudine de Caualieri in cauſe Caualleresch per legge ha da eſſer tenuta. Corrado concl. 12. Mut. lib. 3. Riſp. 3. Alberg. lib. 4. cap. 26. & il detto Fauſto nel lib. 5. al cap. 13. dice parimente. Mà diſtinguendo dico, che quero il maggiore hà dato occaſione al minore, & in queſto caſo lo hà fatto habile, & par ſuo. *Di queſta opinione è parimente l'Vrrea nel Dialogo del ver. hon. milit. fogl. 106. dicendo.* Et ſe per ſorte queſto Caualiere ingiuriaſſe quel Soldato, poiche volle pareggiarſi con lui per ingiuriarlo, fia bene, che nella proua dell'armi non ſi ſdegni di eſſer ſuo pari. *Et il Poſſeuino nel lib. 2. fogl. 115. alla particella, che comincia.* Per vn'altra ragion mi par di sì; perche pare, che'l Capitano facendo ingiuria à torto al ſuo Soldato ſe lo faccia pare, & eguale. *& ſegue ſino à fogl. 117. & conchiude, che vn Soldato offeſo à torto dal ſuo Capitano lo può domandare à Duello, & molto più poi vno, che non ſia ſuo Capitano, & dice.* Il Capitano facendo ingiuria ad vn Soldato priuato huomo da bene, & eſſendo poi diſfidato à combattere dall'ingiuriato, dee hauer patienza, nè lo può con honor ſuo ricuſare. *Nè qui ſi può opporre, che'l Poſſeuino & l'Vrrea parlano di Soldati, & che perciò non ſiamo in caſo pari; perche apportano la ragion del lor detto, la quale è perche l'offenditore fà l'offeſo à ſe pari. Et Camillo Baldi nel lib. delle mentite al cap. 58. dice.* Crederei, che foſſe regola da oſſeruare, che il prouocatore, eſſendo egli Attore, & toccando à lui il prouare,

Conſuetudine di Caualiere è legge.

poiche

poiche in vn certo modo hà fatto suo vguale il prouocato, bisogna non si vergogni à trattar seco. *Mà più chiaro questo istesso disse prima al capit. 53. dell'istesso libro.* Et la cagione è, che l'Attore autentica, & legitima la persona del Reo, quando si pone à gridar seco, lo fà suo vguale, & parimente se accetta la sua mentita contesta la lite con lui.

In dubbio si pronuntia contra il Prouocante in materia di parità.

Et in oltre dico, che in caso dubbio in materia di egualità (come in questo caso) si pronuncia contra il prouocante. Alciato cap. sesto.

Contra questo dicono gli aduersari, che'l Signor A. è stato egli il prouocatore con sue parole, dette à quella femina di mondo. Risponde egli negando con mentita con la qual trasporta il carico della proua nel Sig. G.

Il Sig. G. per proua di quello hà detto, dice, che la meretrice gli hà detto quelle parole, per cagion delle quali l'offese.

Infami non sono admessi à testificare.

Replica il Signor A., che il testimonio non vale, & è di niuna forza per esser di persona vile, & infame et riburtata dalle leggi à dir testimonio in cause ciuili; ilche è manifesto, & notorio & perciò non hà bisogno di proua, non ricercandosi nelle cose notorie, & manifeste; perche quello, che manifestamente appare di necessità non si dee prouare. Paride del Pozzo lib. primo, cap. 6. quanto più poi vn tal testimonio hà da esser ributtato in cause d'honor, che non hà pregio in questo mondo; & perciò il Sig. G. non hà fondato legitimamente la lui intentione, & non hauendola prouata egli sarà stato il primo ad vscir de' termini ciuili, & in consequenza rimane prouocatore, & come tale non può rifiutare il Signor A.; ma quel, che è più la meretrice istessa niega hauere al Sig. G. fatto il rapporto.

Proua non si ricercanelle cose notorie.

Dalle cose dette giudico, che à pieno si sieno rifiutate le oppositioni de gli aduersari, & essersi fatte

cono-

conoſcere vane, nè hauer fondamento alcuno; mà aeree, & imaginarie, & chi nõ sà, che molti ſono coloro, che parlano delle coſe di honore, & pur non ſanno che coſa egli ſi ſia et nondimeno inuiluppano il mondo con loro opinioni lodandole, con tutto che non ſappiano rẽder ragione alcuna di eſſe; onde ſono cagione di molti diſordini, & rei del ſangue, che ingiuſtamente è ſparſo; a' quali à punto auiene quello, che a' Medici accade, che vogliono eſſercitar la loro arte prima, che l'habbiano apparata, che à coſto altrui, & cõ lor diſhonore, & forſe con danno anco dell'anime, medicano.

Agli Autori da gli aduerſari allegati non riſpondo; perche non fanno fede, non eſſendo notati i luoghi loro, ſolo dirò che non hanno letto, ò ſe n'infingono d' hauer letto il Poſſeuino da lor pur citato, la doue pur parla nel preſente caſo, ſi come di ſopra hò auertito; mà in altro dal noſtro differente lo citano, & circa al Vallo nel libro doue tratta de' caſi di honore non dice parola ſopra quello, che è ſtato allegato; anzi al cap. 22. del quarto libro tiene apertamente l'opinion mia, & al cap. 23. dell'iſteſſo libro è di conforme parere alla ſentenza del Triuultio, & hauendo gli aduerſari diuerſamente allegati queſti da quello, che dicono ſi può probabilmente giudicare, che l'iſteſſo ſarà con gli altri autori citati, & tanto più non hauendo notati i luoghi loro, & da queſto ne ſegue vn forte, & irrepugnabile argomento, che altri non hà ragione quando non recita, nè intieramente, nè veramente le coſe, che egli allega, & dicendo coſe falſe, laſcio ad altri penſare di quanta fede le lor parole ſieno degne, nè dee leale ſcrittore allegar, nè troncamente, nè diuerſamente le altrui ſcritture; che queſto è vſar falſità; & all'incontro hauere io prouato beniſſimo, che lo ſtile, & la conſuetudine de' Caualieri è incontrario, oltra l'autorità di honorati Scrittori, che, et eſſi ſono di contrario parere al loro, nè niuno de gli Scrittori da quelli ad-

Caualieri in materia d'armi mà sogliono admettere eccettioni debolì.

detti negano ciò, che dico; & i valorosi Caualieri non sogliono admettere eccettioni così deboli in questi casi; perche il loro vfficio è di adoperare honoratamente l'armi appresentandosene honesta occasione, & all'hora honesta è l'occasione, quando hanno à difender alcuna loro attione essendo giusta, & non essendo tale, confessarla, & dare all'offeso la douuta sodisfattione; perche non è vergogna rauedersi di error commesso per fragilità humana, anzi è virtù; mà è ben vituperio, & vitio graue, volere ostinatamente perseuerare in quello. Vrrea fogl. 52. & 53. & perciò questa eccettione non viene da essi admessa; perche ogn'vno è tenuto à sodisfare al proprio honore, & crudele è contra se stesso, chi non lo cura; onde questa eccettione non dee essere admessa dal richieditore, se nõ nel modo limitato dal Mutio, dal Fausto, ne' luoghi di sopra notati, cioè se non in caso di notabil disparità di qualità, di stato, ò di nobiltà, la qual fù prima opinione dell'Alciato al cap. 31. doue dice. Generalmente, & in somma è da sapere, quando l'imparità è grande, & manifesta, all'hora hà luogo questa eccettione. Et perciò à chi la propone conuien (come hò detto) prouarla, ouero quando in principio non si fosse, è doppo protestato il contrario, & non essendo fra il Signor G., & il Signor A. il paragone del Bue con la Rana buono, nè conueneuole, & essendo stato il Signor G. prouocator dell'offesa, & à torto, & per relatione di persona infame, & negate dal Signor A. le parole rapportate, & anco dalla meretrice istessa il rapporto, nè verificato dal Signor G., hà potuto egli, seguendo l'opinion de' Duellisti prouocare à singolar battaglia il Signor G., & esso parimente secondo essi, hà commesso grauissimo errore à rifiutar l'abbattimento per la scusa, & eccettione apportata; ma per altro poi, & come Cristiano non hà (tengo io) fatto errore, perche è grandissima virtù vbbedire à precetti

Armi si deono adoprar honoratamẽte.

Virtù è emẽdarsi di error commesso.

Ogn'vno è tenuto difendere il proprio honore.

Eccettione d'imparità di nobiltà quando hà luogo.

Caualier Cristiano non dee andare in proua d'arme in duello.

di

di Santa Chieſa Cattolica, & Apoſtolica Romana, & alle Sacre Conſtitutioni de' Sommi Vicari di eſſa, & alle leggi della patria, nè ragioneuolmente, nè giuſtamente colui ſi potrà biaſimare, che in occaſion tale nõ curerà; anzi diſpregiarà le crudeli leggi duellari, & ſe queſta, & vera, & giuſta, & legitima eccettione foſſe ſtata oppoſta contra il Signor A.', certo, che nè altri, nè io haureſſimo ſaputo, che riſpondere; mà quello, che hò detto, ſolo è ſtato per far vedere à gli oppoſitori, che la eccettion da loro addotta d'imparità di nobiltà (quando ci foſſe) in queſto caſo non vale, nè ſuſiſte (per così dire) ſecondo l'vſo mondano; et che la mia era, et è conforme allo ſtile Cauallereſco; mà non per ſcriuer coſa contra gli ordini, & commãdamenti de' miei ſuperiori, anzi proteſto di conformarmi co i precetti di CRISTO N. S. co' decreti de' Sacroſanti Concilij, & de' Sommi Pontefici Romani; & di nuouo dico, che queſta eccettione deueſi da ogni Caualiere honorato farſi per eſſere honeſta, & tutto quello, che è honeſto, è honoreuole. & l'honor ſegue la virtù per eſſer queſta il lui fondamento, & doue è virtù, non può eſſer nè vitio, nè infamia, et perciò chi non opera vitioſamente, non può dirſi dishonorato, nè infame, & vbedire alle leggi è ſempre virtù; onde con queſta vera, & irrepugnabile eccettione, ſe da' conſiglieri del Signor G. gli foſſe ſtata ricordata, & al Signor A. apoſta, poteua giuſta, & honoratamente rifiutare il combattere con lui, la qual deeſi da ogni honorato Caualiere opporre. nè mai gli potrà eſſer recato à dishonore il farlo; & di queſto parere è anco l'Alciato del Duello capit. 16. ſarebbe ben ſtato tenuto il Signor G. dar dell'offeſa ſodisfattione al Signor A.

Quello che è honeſto è anco honoreuole.

Honor ſegue la virtù.

Virtù è fondamẽto dell'honore.

Vbedire alle leggi è ſempre virtù.

Circa le mentite date dal Signor G. al Signor A. nella lui riſpoſta ſono quattro, & tutte ſciocche, & inconſideratamente hà offerto vn largo campo al Sig.

A. di farsene dar delle certe, & legitime (come ha fatto) non hauendo egli voluto perder l'occasion offertogli di peggiorarlo di conditione.

La prima delle quattro mentite date dal Signor G. al Signor A. è che lo mente dicendo, che la sodisfattion propostagli fu giudicata conueneuole dal Sig. Marchese; perciochè dice egli, che ciò non gli disse. L'altra è che non è vero, che sotto il manto dell'amicitia l'habbia offeso, & questa è nella risposta alla disfida. La terza è sopra l'hauer detto il Signor A., che'l Signor G. hà mancato à giustitia, & a valore. La quarta sopra l'hauer detto il Signor A. che lo hà offeso sotto il saluto, & mentre non haueua occasion da guardarsi da lui, dicendo in oltre il Signor G., che sopra questo lo mentì anco nella risposta fatta alla sfida; intorno alle quali conuien ragionare, & veder quel, che vagliano, & di che peso sieno; & poi si considereranno quelle del Signor A., & insieme si opporanno, accioche le buone, & vere piu risplendano.

Mentita buona, & vera quali conditioni dee hauere.

Mà prima è da saper, che la vera, & buona mentita trè conditioni dee hauer, se deue operar secondo la lei propria natura. Mut. lib. primo cap. 15. & ottauo. La prima, che sia data à persona certa, & particolare. La seconda sopra parole ingiuriose certe, & speciali. La terza sopra parole ingiuriose già espresse, & dette; & quando vna di queste qualità le mancherà non sarà certa, nè legitima, nè haurà forza di caricare altri; è però anco vero, che'l Fausto nel lib. 2. cap. 24. & l'Attend. nel lib. primo al cap. 6. vogliono, che la generale per rispetto della persona obliga; & con l'autorità del Mut. col qual passano gli altri Scrittori, & premesso fondamento si esamineranno le mentite date dal Sig. G., & poi quelle date dal Sig. A.

Delle mentite del Signor G. la prima scocca appare dal manifesto del Signor A., & il Signor G.

hà

hà pigliato vn Granchio ; perche il Signor A. non dice, che il Signor Marcheſe ad eſſo habbia detto, che giudicaua quella ſodisfattione conueneuole ; mà dice, che ſe il Sig. Marcheſe giudicata conueneuole non l'haueſſe proposta non l'hauerebbe, & così ſi dee creder di quel Caualiere, per eſſer prudentiſſimo, & eſperimentato in queſti affari ; ſi che reſta la mentita nulla, & di niun valore, & beniſſimo ſi poteua dal Sig. A. ritorcere nel Sig G.

La ſeconda mentita è data per ripulſa d'ingiuria ; queſta hà tutte le trè qualità, che in eſſa ſi richiedono ; mà reſta annullata dalle fedi, & teſtificationi di dodeci gentilhuomini, & perſone honorate, che prima haueuano teſtificato, che nel tempo, che'l Signor G. offeſe il Signor A. frà loro era amicitia, nè che'l Signor A. ſapeua, nè poteua preſuporre, che'l Sig. G. gli foſſe nimico.

Contra queſta teſtificatione oppone il Sig. G. vna fede d'alcuni SS.ri la qual ſe ben ſi conſidera non contradice in modo alcuno à quella del Sig. A. eſibita ; perche queſti Signori ſolo teſtificano, che da due anni in quà non hāno mai veduto, ò inteſo dire, che'l Signor G. habbia praticato, ò hauuto amicitia ſtretta col Signor A. ; per queſto non ſegue neceſſariamente, che non l'habbia potuto hauere, & che queſti Signori non lo ſapeſſero, & perciò non conclude coſa alcuna contra quella del Signor A. ; perche biſognerebbe, che diceſſe, nè l'hauerebbe potuto hauer, che non l'haueſſimo inteſo, ò veduto, con render la ragione anco del detto loro, per eſſer queſta negatiua ſforzata dal tempo ; nè per queſto ſi leua, che la detta fede non ſia vera, & per vera ſi admette.

La terza mentita è ſopra l'hauer detto il Signor A. che'l Signor G. hà mancato a giuſtitia, & a valore. Queſta mentita parimente reſta nulla si per

non

non hauer voluto accettar la sfida per la ragion da lui apportata, la quale si è fatto vedere esser cauillosa, & vana; come anco per la cagion, che lo mosse ad offendere il Signor A., che fu per vn rapporto fattogli da vna meretrice di alcune parole dette (come egli dice) dal Signor A.; mà da lui sono negate, come già si è detto, & anco dall'istessa meretrice, la quale assolutamente dice non hauer fatto il rapporto, poiche il Signor A. non le hà detto quello, che dice il Signor G.

La quarta mentita è, che non è vero, che sotto il saluto, & senza hauere occasione il Signor A. da guardarsi, fu offeso.

Si deono, sopra questo, considerar le parole nella sfida del Sig. A. contenute, che sono. Si douerà V. S. ricordar, che mi offese sotto il manto dell' amicitia, & del saluto, & mentre non haueua occasion da guardarmi da lei. con le quali parole oppone al Signor G. trè errori distinti, & separati trà loro, che à diuersi fini tendono, & questo per cagion della particella Et. La qual, se bene di lei propria natura congiunge questi trè errori, gli vnisse però come parte del ragionamento nell'istesso ragionamento; nondimeno quanto all'essenza, & sostanza di ogn' vn di loro li separa, & diuide; potendo ogn' vn d'essi star senza l'altro, come differenti di specie, & di questi egli solo vno con mentita niega, cioè il primo, dicendo. Come anco non è vero, che voi da mè siate stato offeso sotto velo di amicitia. mà del saluto, & mentre non haueua occasion da guardarsi da lui nõ ne parla; li quali non rifiutando nè in generale, nè in particolare, tacitamente gli admette; sichè non solo vana resta questa mentita del Signor G.; poiche dalle lui parole nella risposta fatta alla sfida, non appar mentita nè generale, nè particolare data sopra questi due capi di accusa; mà egli resta ben conuitto di non hauer mentito, &

Et particella, & lei natura.

perciò

perciò di ſe mentitore. Et il Poſſeuino da gli auerſarî tante volte citato, & al qual tutta la lor fabrica appoggiano non dice, il che al noſtro propoſito beniſſimo ſi può addattare, nel lib. quinto fogl. 310. à tergo. Che potrebbe auenire, che vn diceſſe ad altri traditore, ladro, micidiale, & tibaldo, & coſtui à cui foſſero ſtate dette queſte parole riſpondeſſe, tu menti, che io ſia traditore, & per ſoſtener la mentita combatteſſe, & rimaneſſe vincitore, perciò non ſarebbe honorato, reſtandogli adoſſo le altre ingiurie, *& ſoggiunge dicendo.* che perciò nõ gli giouerebbe il dire, che haueſſe il lui nimico, ò aduerſario vinto, & per cõſequẽte hauer moſtrato eſſere huomo honorato, percioche queſto non hauerebbe moſtrato, ſe nõ per riſpetto della calunnia cõbattuta, & la cõſequenza, che di queſto ſi fà è chiara, & neceſſaria; mà nõ già p cagion dell'altre calunnie appoſte nè negate, nè cõbattute; *& il Fauſto nel lib. 2. al cap. vltimo, dice,* che non riſpondẽdoſi à tutte le oppoſitioni; mà riſtringendoſi ad vna ſola, tacitamente ſi viene à confeſſar l'altre vere. *Conchiudere adunque ſi può, ſi come indubitatamente concludo, che tutte le mentite date dal Sig. G. al Sig. A. ſono nulle, & di niun valore, forza, & efficacia, & che in modo alcuno non lo caricano, anzi alcune di loro poſſono eſſer ritorte legitimamente contra lui.*

Hor paſſar ſi dee à conſiderar le mentite date dal Sig. A. nella lui replica fatta alla riſpoſta del Signor G., & reſto con molta marauiglia, che in eſſa ſi ſia aperta vn'ampia, & ſpacioſa ſtrada di farſi legitimamente mentire, et pure egli è vfficio del prudente Caualiere, chiuder la ſtrada alle mentite; perche macchia maggior non può hauere, che di eſſer mentito. Fauſto lib. 2. cap. 23. Vrrea fogl. 126. & 127.

Alle mẽtite ſi dee chiudere la ſtrada.

Macchia grãdiſſima è l'eſſer mentito.

Le mentite del Sig. A. date al Signor G. ſono molte per cagion de i varî capi ſopra quali ſono fondate; dune delle quals ſono conditionali; perche la virtù, &

forza

Mentita conditional quãdo piglia forza.

forza loro dipende dalla dichiaratione, che farà il Signor G. la quale in lui mano stà, et quella fatta, ò che p glieranno forza, ò nò; le altre tutte le tengo per vere, certe, & legitime; perche hanno tutte quelle trè qualità, & conditioni necessarie, che nella mentita si ricercano & come tali caricano il Signor G. à prouare, & à mantener quello hà detto, sotto pena di sciente calunniatore, per esser la mentita macchia d'infamia. Mut. lib. 3. Risp. 7. & lib. 4. Risp. prima, Vrrea fogl. 165. Fausto lib. 2. cap. 23.

Mẽtita è macchia d'infamia.

Questo è il mio parere rimettẽdomi però à migliore, & più sano giudicio nè per cagion di quanto hò scritto m'intẽdo punto alluntanarmi da quello hãno ordinato i Sommi Pontefici Romani cõ loro Sacre Constitutioni, nè da' Sacri Concilij, nè da Sacri Canoni, nè da Sacri Teologi di S. Chiesa Cattolica, et Apost. Romana, anzi à tutti loro sottopongo questa mia scrittura, & ogni altra, et me insieme, prontissimo ad vbedire ad ogni commandamento, che da essi mi sarà fatto; & caso, che in questi miei consigli fosse cosa non ben detta, ouer repugnante à S. Chiesa Cattolica, & Apost. Romana, et ad essi quella reuoco, annullo, come cosa mal detta, et scritta, & così protesto, & dico, & giuro. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Amen.

Mi escuso anco presso il mondo (ne' cui occhi si viue) se in questo consiglio (contra il mio stile) hauessi alquanto risentitamẽte parlato, il che però solo hò fatto p difesa della Verità, la qual di offuscare, et di coprire si tentaua, et nõ per me, cõ tutto che me ne fosse stata data occasione: mà io contra quelli mi son voluto seruir di quel bellissimo ammaestramẽto, che insegna Seneca nel lib. 2. dell'ira al cap. 32. Vitionis contumeliosissimã genus est, non esse visum dignum ex quo peteretur vltio. Ille magnus, & nobilis est, qui more magnæ feræ, latratus minutorum canum, securus exaudit. *Milano li 15. Settembre 1629.*

BIBLIOTECA NAZ. VITTORIO EMANUELE

IL FINE.
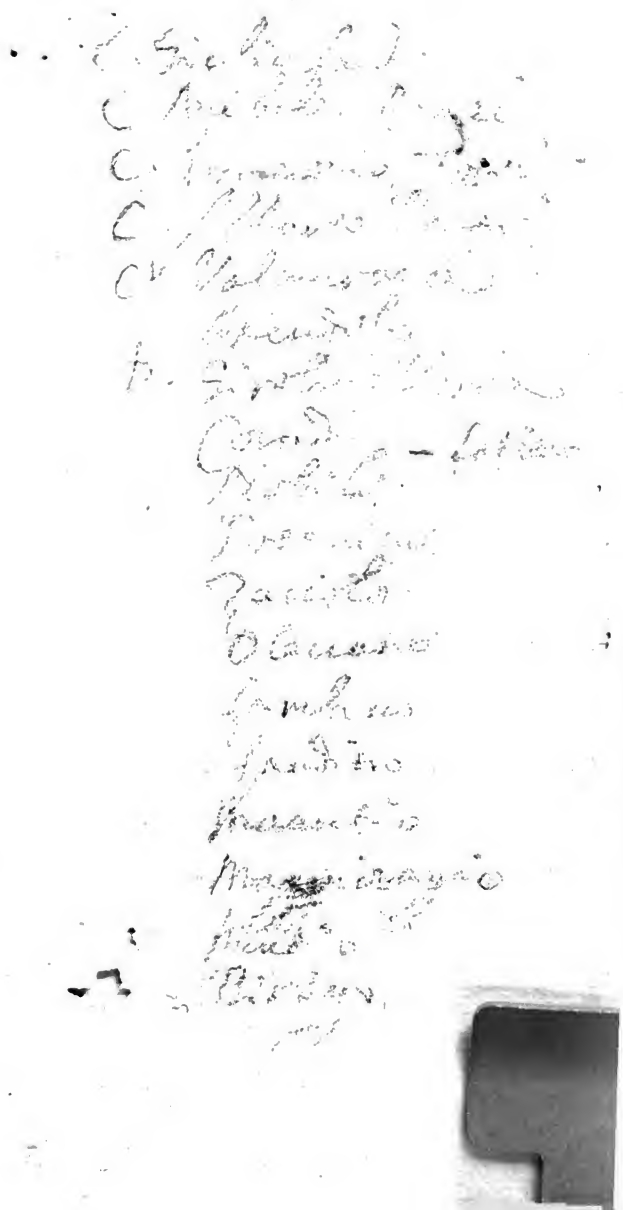
372217